



Dott. Gaetano Petrelli
NOTAIO

Corso Cobianchi, 62 - Verbania (VB)

Tel. 0323/516881 - Fax 0323/581832

E-mail: gpetrelli@notariato.it

Sito internet: <http://www.gaetanopetrelli.it>

C.F.: PTR GTN 62D25 F848T

RASSEGNA DELLE RECENTI NOVITÀ NORMATIVE

DI INTERESSE NOTARILE

PRIMO SEMESTRE 2015

VINCOLI DI DESTINAZIONE E INDISPONIBILITÀ E ALIENAZIONI GRATUITE – PIGNORAMENTO

SUCCESSIVO 6

- 1) – *Fonte normativa* 6
- 2) – *Rapporto con l'azione revocatoria* 6
- 3) – *Riflessi sull'obbligo notarile di ispezione ipotecaria* 8
- 4) – *Conflitto tra acquirente a titolo gratuito o beneficiario, ed aggiudicatario nell'espropriazione forzata* 8
- 5) – *Conflitto tra creditori del disponente e creditori dell'acquirente a titolo gratuito* 9
- 6) – *Riflessi sistematici sulla pubblicità del fondo patrimoniale* 10
- 7) – *Il problema degli atti di donazione dissimulati* 10
- 8) – *Il problema della tutela dei subacquirenti a titolo oneroso* 11
- 9) – *Riflessi sistematici sulla disciplina degli atti di destinazione e dei trusts* 11
- 10) – *La disciplina transitoria* 12

REGOLAMENTO EUROPEO SULLE SUCCESSIONI – CERTIFICATO SUCCESSORIO EUROPEO 13

- 1) – *Fonti normative* 13
- 2) – *Ambito di applicazione del Regolamento – Carattere universale – Stati membri vincolati dal Regolamento e Stati terzi* 14
- 3) – *Ambito di applicazione temporale del Regolamento e disciplina transitoria* 15
- 4) – *Le successioni ancora regolate dalla legge 31 maggio 1995, n. 218* 16
- 5) – *Ambito di applicazione del Regolamento – Convenzioni internazionali* 17
- 6) – *Ambito oggettivo di applicazione del Regolamento – Materie escluse* 18
- 7) – *Ambito oggettivo di applicazione del Regolamento – Materie regolate dalla lex successio nis* 19
- 8) – *Lex successio nis. La residenza abituale del de cuius* 21
- 9) – *Lex successio nis. Il criterio del collegamento più stretto* 21
- 10) – *Lex successio nis. La scelta della legge regolatrice della successione* 22
- 11) – *L'amministrazione della successione* 23
- 12) – *Il rinvio* 25
- 13) – *Ordinamenti plurilegislativi* 26
- 14) – *La successione dello Stato* 26
- 15) – *La commorienza* 27
- 16) – *Legge applicabile alle dichiarazioni di accettazione di eredità e legati, rinunce ad eredità e simili* 27

ISBN 978-88-942956-4-1 – © Ulisse 2000 S.r.l., Verbania 2015 – Tutti i diritti sono riservati. È vietata, ed è sanzionabile a norma delle leggi che proteggono il diritto d'autore, qualsiasi utilizzazione, totale o parziale, dei contenuti della presente Rassegna a beneficio di soggetti diversi dagli acquirenti e titolari della relativa licenza d'uso (ivi inclusa la memorizzazione, duplicazione, riproduzione, rielaborazione, diffusione o distribuzione dei contenuti stessi, mediante fotocopiatura, o attraverso qualunque piattaforma tecnologica, supporto o rete telematica, o in qualsiasi altro modo).

17) – Legge applicabile alle disposizioni testamentarie.....	28
18) – Legge applicabile ai patti successori.	30
19) – Legge applicabile alla divisione ereditaria.....	32
20) – Legge regolatrice della pubblicità immobiliare e dell'opponibilità ai terzi.	33
21) – Qualifica e funzioni del notaio in materia di successioni internazionali.	34
22) – Competenza giurisdizionale in materia di successioni.....	34
23) – Accordi di scelta del foro in materia di successioni e composizione stragiudiziale delle controversie.	36
24) – Riconoscimento di decisioni in materia di successioni.	38
25) – Esecuzione di decisioni in materia di successioni.....	39
26) – La circolazione degli atti pubblici stranieri.....	39
27) – Certificato successorio europeo – Competenza, rilascio e contenuto.....	41
28) – Certificato successorio europeo e legge notarile.....	46
29) – Certificato successorio europeo – Regime fiscale.....	48
30) – Certificato successorio europeo – Effetti e tutela dei terzi di buona fede.....	48
31) – Certificato successorio europeo e titolo per la pubblicità legale.....	51
32) – Certificato successorio europeo. Sospensione, rettifica, modifica e revoca.....	53
33) – Bibliografia.....	53
PRESTITO VITALIZIO IPOTECARIO.....	55
1) – Fonte normativa.....	56
2) – Entrata in vigore e disciplina transitoria.....	57
3) – Profili soggettivi.....	57
4) – Profilo causale, oggetto e disciplina.....	58
5) – Durata del contratto – Rimborso del capitale.....	60
6) – Capitalizzazione annuale di interessi e spese.....	61
7) – Inadempimento e risoluzione del contratto.....	61
8) – La garanzia ipotecaria di primo grado.....	62
9) – Cancellazione dell'ipoteca.....	63
10) – La vendita degli immobili ipotecati.....	63
11) – Regime fiscale del finanziamento – Imposta sostitutiva.....	67
12) – Bibliografia.....	67
CERTIFICAZIONE ENERGETICA DEGLI EDIFICI – NORME REGIONALI.....	67
1) – Emilia Romagna.....	67
2) – Liguria.....	67
3) – Molise.....	68
4) – Piemonte.....	68
5) – Valle d'Aosta.....	68
NUOVO REGOLAMENTO EUROPEO SULLE PROCEDURE DI INSOLVENZA.....	69
1) – Entrata in vigore e decorrenza dell'applicazione del nuovo Regolamento.....	69
2) – Ambito di applicazione.....	69
3) – Autorità giudiziaria competente.....	70
4) – Legge applicabile ed effetti.....	71
5) – Pubblicità legale ed opponibilità ai terzi.....	73
6) – Procedure secondarie di insolvenza.....	74
7) – Bibliografia.....	75
FALLIMENTO.....	77
CONCORDATO PREVENTIVO.....	77
ACCORDI DI RISTRUTTURAZIONE DEI DEBITI.....	80

COMPOSIZIONE DI CRISI DA SOVRAINDEBITAMENTO	80
AMMINISTRAZIONE STRAORDINARIA DI IMPRESE STRATEGICHE	82
MODIFICHE IN TEMA DI ESPROPRIAZIONE FORZATA	84
VENDITE FORZATE TELEMATICHE	91
PROCESSO CIVILE TELEMATICO.....	96
ACCORDI DI SCELTA DEL FORO – CONVENZIONE DELL’AJA DEL 30 GIUGNO 2005.....	96
ALIENAZIONE DEL PATRIMONIO DI EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA	98
PUBBLICITÀ IMMOBILIARE – NUOVE TABELLE E CODICI.....	100
SEPARAZIONE PERSONALE – SCIoglimento DELLA COMUNIONE LEGALE	100
DIVORZIO BREVE	103
SEPARAZIONE PERSONALE E DIVORZIO – MODULISTICA	103
DOCUMENTI INFORMATICI – REGOLE TECNICHE.....	104
TRASFERIMENTO DELLA TITOLARITÀ DI FARMACIE.....	106
TASSI USURARI.....	107
RITARDI DI PAGAMENTO NELLE TRANSAZIONI COMMERCIALI – INTERESSI DI MORA	108
POLITICA AGRICOLA COMUNE – DIRITTI ALL’AIUTO	108
PROTESTO DI ASSEGNI IN FORMA ELETTRONICA.....	110
CONTRATTI CON I CONSUMATORI.....	111
START-UP E PMI INNOVATIVE.....	112
INTERMEDIARI FINANZIARI	116
BANCHE E IMPRESE DI INVESTIMENTO – VIGILANZA E SANZIONI	122
BANCHE POPOLARI.....	124
ASSOCIAZIONE IN PARTECIPAZIONE	128
MODULISTICA STANDARDIZZATA IN EDILIZIA	128
FIDEIUSSIONI PER RIMBORSI IVA.....	128
CONTRASSEGNO SOSTITUTIVO DELLE MARCHE DA BOLLO	129
IMPOSTA DI BOLLO VIRTUALE.....	129
MODELLO F24 ONLINE.....	130
CAPITAL GAINS	130
TRASMISSIONE TELEMATICA DELLE DICHIARAZIONI IVA	131

EMERSIONE E RIENTRO DI CAPITALI DETENUTI ALL'ESTERO (<i>VOLUNTARY DISCLOSURE</i>)	131
<i>WHITE LIST</i> E <i>BLACK LISTS</i> FISCALI	135
ARCHIVIO DEI RAPPORTI FINANZIARI E VERIFICHE FISCALI	136
SCAMBIO AUTOMATICO DI INFORMAZIONI	138
REGISTRO DELLE IMPRESE	139
INTERCONNESSIONE DEI REGISTRI DELLE IMPRESE EUROPEI	140
REATI SOCIETARI.....	140
CONTRATTI DI RETE	141
MICROCREDITO.....	142
IMPRESE DI ASSICURAZIONE	142
FONDO CENTRALE DI GARANZIA PER LE PMI	142
SOCIETÀ DI MUTUO SOCCORSO – VIGILANZA	142
SOCIETÀ COOPERATIVE – VIGILANZA	144
FINANZIAMENTI AGEVOLATI A SOCIETÀ COOPERATIVE	144
FONDAZIONI LIRICO-SINFONICHE.....	146
DEPOSITO TELEMATICO DEI TITOLI DELLA PROPRIETÀ INDUSTRIALE	146
<i>WHITE LIST</i> ANTIRICICLAGGIO.....	147
NUOVA DIRETTIVA EUROPEA ANTIRICICLAGGIO	147
1) – <i>Termini per il recepimento nel diritto interno</i>	148
2) – <i>Reati presupposto</i>	148
3) – <i>Obblighi dei notai - Presupposti</i>	148
4) – <i>Obblighi di adeguata verifica della clientela</i>	148
5) – <i>Titolari effettivi</i>	150
6) – <i>Registri centrali con informazioni sulla titolarità effettiva</i>	151
7) – <i>Trust. Obblighi del trustee e registro centrale</i>	151
8) – <i>Persone politicamente esposte</i>	152
9) – <i>Obblighi di segnalazione di operazioni sospette</i>	152
10) – <i>Divieto di esecuzione di operazioni sospette e deroghe</i>	153
11) – <i>Obblighi di conservazione di documenti</i>	153
12) – <i>Trattamento di dati personali</i>	153
13) – <i>Obbligo di formazione dei dipendenti</i>	153
14) – <i>Sanzioni</i>	154
REGOLAMENTO EUROPEO SUL TRASFERIMENTO DI FONDI	154
BANCA DATI ANTIMAFIA	154
MISURE ANTITERRORISMO	155
CESSIONE DI CREDITI CERTIFICATI.....	155

VERSAMENTO IVA DA PARTE DELLE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI – SCISSIONE DEI PAGAMENTI O <i>SPLIT PAYMENT</i>	156
CASSA NAZIONALE DEL NOTARIATO	157
STUDI DI SETTORE	157
ANAGRAFE NAZIONALE DELLA POPOLAZIONE RESIDENTE (ANPR)	159
REGOLAMENTO EUROPEO SULLE OBBLIGAZIONI ALIMENTARI	160
GESTIONE ACCENTRATA DI STRUMENTI FINANZIARI	161
RICONOSCIMENTO DEI FIGLI NATI FUORI DAL MATRIMONIO	161
REATI CONTRO LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE	161
CONCORDATO PREVENTIVO E APPALTI PUBBLICI	162
RESPONSABILITÀ CIVILE DEI MAGISTRATI	163
STRANIERI E DICHIARAZIONI SOSTITUTIVE	164
COMPETENZA GIURISDIZIONALE E RICONOSCIMENTO DI DECISIONI STRANIERE	164
RICONOSCIMENTO DELLO <i>STATUS</i> DI RIFUGIATI	165
MARCHIO DEGLI OGGETTI PREZIOSI	165
MANUTENZIONE DI ASCENSORI	166
AGGIORNAMENTI ED ACCERTAMENTI CATASTALI	166
RIFORMA DEL CATASTO	167
RIFORMA DEI CONTRATTI DI LAVORO	167
ESENZIONI DA IMU	168
REGOLAMENTI CONSOB	170
AGENZIE DI RATING	170
MORATORIE E FINANZIAMENTI CONVENZIONATI	170
LUOGO DI PRESTAZIONE DEI SERVIZI AI FINI IVA	171
REATI AMBIENTALI	171
NON PUNIBILITÀ DI REATI PER TENUITÀ DEL FATTO	171
LEGISLAZIONE REGIONALE – PRIMO SEMESTRE 2015	172

VINCOLI DI DESTINAZIONE E INDISPONIBILITÀ E ALIENAZIONI GRATUITE – PIGNORAMENTO SUCCESSIVO

L'art. 12 del D.L. 27 giugno 2015, n. 83 (in G.U. n. 147 del 27.6.2015), in vigore dal 27 giugno 2015, ha introdotto nel codice civile, dopo l'art. 2929 c.c., il nuovo art. 2929-*bis*, che da solo costituisce la sezione I-*bis* (Dell'espropriazione di beni oggetto di vincoli di indisponibilità o di alienazioni a titolo gratuito) del Capo II (Dell'esecuzione forzata).

1) – Fonte normativa.

«Art. 2929-*bis* (Espropriazione di beni oggetto di vincoli di indisponibilità o di alienazioni a titolo gratuito). - *Il creditore che sia pregiudicato da un atto del debitore, di costituzione di vincolo di indisponibilità o di alienazione, che ha per oggetto beni immobili o mobili iscritti in pubblici registri, compiuto a titolo gratuito successivamente al sorgere del credito, può procedere, munito di titolo esecutivo, a esecuzione forzata, ancorché non abbia preventivamente ottenuto sentenza dichiarativa di inefficacia, se trascrive il pignoramento nel termine di un anno dalla data in cui l'atto è stato trascritto. La disposizione di cui al presente comma si applica anche al creditore anteriore che, entro un anno dalla trascrizione dell'atto pregiudizievole, interviene nell'esecuzione da altri promossa.*

Quando il pregiudizio deriva da un atto di alienazione, il creditore promuove l'azione esecutiva nelle forme dell'espropriazione contro il terzo proprietario.

Il debitore, il terzo assoggettato a espropriazione e ogni altro interessato alla conservazione del vincolo possono proporre le opposizioni all'esecuzione di cui al titolo V del libro III del codice di procedura civile quando contestano la sussistenza dei presupposti di cui al primo comma, nonché la conoscenza da parte del debitore del pregiudizio che l'atto arrecava alle ragioni del creditore».

2) – Rapporto con l'azione revocatoria.

La disposizione in commento consente ai creditori anteriori del disponente – in relazione agli atti pregiudizievoli a titolo gratuito *infra* indicati – di procedere ad espropriazione forzata dei beni immobili e mobili registrati che ne formano oggetto, mediante trascrizione del relativo pignoramento entro un anno dalla trascrizione dell'atto di cui trattasi.

La possibilità di procedere ad espropriazione come sopra presuppone da un lato che il creditore sia “pregiudicato” dall'atto compiuto dal suo debitore (comma 1); d'altro lato, che vi sia “conoscenza da parte del debitore del pregiudizio che l'atto arrecava alle ragioni del creditore” (comma 3). Si tratta, in definitiva, dei medesimi presupposti che stanno alla base dell'azione revocatoria ordinaria degli atti gratuiti (art. 2901 c.c.); l'art. 2929-*bis*, comma 1, d'altra parte, consente la suindicata possibilità al creditore anteriore “ancorché non abbia preventivamente ottenuto sentenza dichiarativa di inefficacia”. Il rimedio in oggetto si colloca, del resto, nell'ambito della disciplina dell'esecuzione forzata (individuale) e non interferisce con la disciplina della legge fallimentare, il cui art. 64 dichiara “privi di effetto rispetto ai creditori, se compiuti dal fallito nei due anni anteriori alla dichiarazione di fallimento, gli atti a titolo gratuito, esclusi i regali d'uso e gli atti compiuti in adempimento di un dovere morale o a scopo di pubblica utilità, in quanto la liberalità sia proporzionata al patrimonio del donante”. Nel contesto della disciplina fallimentare, infatti, non si pone un problema di procedere ad espropriazione forzata da parte di singoli creditori, e l'azione ex art. 64 l. fall. può essere comunque proposta entro i termini indicati dall'art. 69-*bis* l. fall.; rispetto ai terzi, la trascrizione della domanda di accertamento dell'inefficacia può ritenersi necessaria agli effetti dell'art. 2652, n. 5, c.c., in rapporto all'art. 45 l. fall.

L'art. 2929-*bis* c.c., di fatto, consente:

- di anticipare l'espropriazione forzata, rendendo meramente eventuale – su iniziativa dell'eventuale opponente, in sede di opposizione all'esecuzione – l'accertamento giudiziale dei presupposti del pignoramento anticipato (che coincidono con i presupposti dell'azione revocatoria);

- di invertire l'onere della prova riguardo ai presupposti suddetti, posto che mentre in sede di azione revocatoria è l'attore, in conformità ai principi generali, a doverli dimostrare, diversamente in sede di opposizione all'esecuzione tale onere spetta al debitore, eseguito o altro soggetto interessato;

- di evitare quindi la proposizione di un'autonoma azione ex art. 2901 c.c., che rimane comunque possibile (tenendo conto che dopo il decorso del termine annuale ex art. 2929-*bis* c.c., il creditore anteriore può comunque proporre l'azione revocatoria entro il termine quinquennale ex art. 2905 c.c.).

In sede di pignoramento, pertanto, il creditore anteriore può limitarsi ad allegare l'esistenza del pregiudizio, e la relativa conoscenza da parte del debitore, senza necessità di doverne fornire la prova.

Va, altresì, evidenziato che il "rimedio" in oggetto è autonomo rispetto all'azione revocatoria degli atti gratuiti (pur condividendone i presupposti, limitatamente all'ipotesi in cui il credito sia anteriore all'atto pregiudizievole); ancorché il mezzo tecnico di produzione dell'effetto sia comunque, in entrambi i casi, l'inefficacia nei confronti del creditore (inopponibilità) dell'atto pregiudizievole, che consente di promuovere l'espropriazione anche nei confronti del terzo proprietario (acquirente a titolo gratuito). Ciò significa che la disciplina di cui agli artt. 2901 e seguenti c.c. non trova applicazione diretta alla fattispecie in esame, ma può semmai – ricorrendone i presupposti – essere applicata analogicamente, nei limiti e con le difficoltà propri dello strumento analogico (esistenza di una *lacuna legis* e della *eadem ratio*, non eccezionalità della disciplina, ecc.).

A titolo esemplificativo, l'art. 2929-*bis* c.c. menziona solo il pignoramento (ad opera di creditore munito di titolo esecutivo, anche eventualmente stragiudiziale come l'atto pubblico o la scrittura privata autenticata) e l'intervento nell'esecuzione: l'eccezionalità del rimedio (che deve affermarsi, anche in considerazione del pregiudizio che esso comporta alle ragioni dell'acquirente a titolo gratuito, e del beneficiario del vincolo) induce a ritenere che non possano essere esperite le azioni conservative (in particolare, il sequestro) richiamate dall'art. 2902, comma 1, c.c.

Quanto agli atti pregiudizievoli rilevanti ai fini della norma in commento, la legge menziona innanzitutto i "vincoli di indisponibilità". Si tratta della medesima categoria contemplata dall'art. 2915, comma 1, c.c.: disposizione, quest'ultima, che risolve il conflitto tra il creditore pignorante ed il beneficiario del vincolo di indisponibilità a favore di chi per primo trascrive. L'art. 2929-*bis* c.c. deroga, quindi, all'art. 2915, comma 1, in presenza dei necessari presupposti (gratuità, pregiudizio ai creditori, conoscenza del pregiudizio).

Va peraltro evidenziato che l'art. 2915, comma 1, è richiamato dall'art. 2645-*ter* c.c., che disciplina i vincoli di destinazione: questi ultimi, pur non determinando necessariamente indisponibilità (in senso stretto, intesa quale inalienabilità con atto negoziale), incidono tuttavia sulla posizione dei creditori alla medesima stregua dei vincoli richiamati dall'art. 2915, ed inoltre comportano una "indisponibilità" in senso lato, nella misura in cui precludono l'esecuzione sui beni destinati. Il riferimento al concetto di indisponibilità, quindi, deve ritenersi comprensivo anche dei vincoli di destinazione (art. 2645-*ter* c.c., fondo patrimoniale,

patrimoni destinati, ecc.), ivi compresi anche quelli derivanti da trusts riconosciuti a norma della Convenzione dell’Aja del 1° luglio 1985. In effetti, i vincoli di destinazione ed i *trusts* sono quelli che hanno dato origine, negli ultimi anni, a numerosissimi conflitti che la giurisprudenza è stata chiamata a risolvere, ed è stata spesso “costretta” a risolvere forzando l’interpretazione delle relative norme (il che rende plausibile ritenere che proprio a tali vincoli si riferisca, prioritariamente, la novella in esame).

Quanto agli atti di alienazione a titolo gratuito, cui pure si riferisce la norma in oggetto, si tratta – oltre che, ovviamente, degli atti di donazione – di tutti gli atti traslativi (o costitutivi di diritti reali di godimento) senza corrispettivo, pur in assenza di spirito di liberalità: vi è compreso, quindi, anche l’atto di trasferimento della proprietà dal disponente al trustee o al fiduciario (o anche l’atto di trasferimento dei beni vincolati in fondo patrimoniale da un coniuge all’altro, o da un terzo ai coniugi).

3) – Riflessi sull’obbligo notarile di ispezione ipotecaria.

La possibilità di procedere ad esecuzione forzata anticipata, ricorrendo i presupposti *ex* art. 2929-*bis* c.c., compete al creditore anteriore “se trascrive il pignoramento nel termine di un anno dalla data in cui l’atto è stato trascritto”. Ciò implica, peraltro, una deroga al principio di priorità delle trascrizioni (*ex* artt. 2913, 2914 e 2915, comma 1, c.c.): nel conflitto tra l’avente causa a titolo gratuito (o il beneficiario del vincolo) che ha trascritto anteriormente, ed il creditore anteriore, quest’ultimo prevale anche se ha trascritto posteriormente il pignoramento.

Viene, allo stesso tempo, introdotta un’ulteriore ipotesi di espropriazione a carico del terzo proprietario (art. 2929-*bis*, comma 2, c.c.; artt. 602 ss. c.p.c.), integrando in tal modo con un’ulteriore ipotesi la fattispecie disciplinata dall’art. 2910, comma 2, c.c.

La deroga – che è evidentemente finalizzata a tutelare il creditore anteriore, consentendogli di prendere visione della trascrizione dell’atto pregiudizievole e quindi di attivarsi a tutela del proprio diritto – non è isolata nel sistema della pubblicità immobiliare (si pensi alle deroghe risultanti dall’art. 2652, nn. 6, 7, 8 e 9 c.c.); essa peraltro, stante la frequenza degli atti di disposizione a titolo gratuito, incide notevolmente sull’obbligo notarile di esecuzione delle c.d. visure ipotecarie: si tratta, infatti, di estendere l’indagine ipotecaria a carico del debitore oltre la data di trascrizione, a suo carico, dell’atto di disposizione a titolo gratuito. Un’ispezione ipotecaria non estesa fino ad un anno da tale trascrizione non potrebbe essere considerata come diligentemente eseguita, ed esporrebbe quindi il notaio a responsabilità civile nei confronti delle parti.

4) – Conflitto tra acquirente a titolo gratuito o beneficiario, ed aggiudicatario nell’espropriazione forzata.

L’art. 2929-*bis* c.c. prevede la possibilità di opposizione all’esecuzione, da parte del debitore, dell’acquirente a titolo gratuito e di qualsiasi interessato al mantenimento del vincolo. L’accoglimento dell’opposizione all’esecuzione comporta l’estinzione del processo esecutivo (art. 632 c.p.c.); appare però dubbia l’applicabilità dell’art. 187-*bis* disp. att. c.p.c. (“in ogni caso di estinzione o di chiusura anticipata del processo esecutivo avvenuta dopo l’aggiudicazione, anche provvisoria, o l’assegnazione, restano fermi nei confronti dei terzi aggiudicatari o assegnatari, in forza dell’articolo 632, secondo comma, del codice, gli effetti di tali atti”: sul rilievo sistematico di tale norma, in caso di sopravvenuto venir meno del titolo esecutivo, cfr. Cass. S.U. 28 novembre 2012, n. 2110, in *Foro it.*, 2013, I, c. 1224). Nel caso esaminato, infatti, non è tanto il titolo esecutivo a venir meno, o semplicemente il processo

esecutivo ad estinguersi, ma non sussiste in radice alcun diritto del creditore di espropriare i beni di un terzo, perché ad esempio si accerta che il credito non è anteriore, o che non sussiste pregiudizio, o che non esisteva la scientia fraudis, o che l'atto non era gratuito, e quindi il creditore non poteva procedere all'espropriazione ledendo i diritti di terzi estranei.

Il medesimo problema si pone nell'ipotesi in cui – nonostante la legge consenta al debitore, al terzo proprietario e a qualsiasi interessato di proporre opposizione all'esecuzione, al fine di far valere l'insussistenza dei presupposti *ex art. 2929-bis c.c.* – tale opposizione non venga proposta, e che si giunga quindi alla vendita forzata, ed all'emissione del decreto di trasferimento a favore dell'aggiudicatario (art. 586 c.p.c.), pur in assenza dei presupposti richiesti dalla novella.

Si pone allora, in entrambi i casi esaminati, il problema di individuare il criterio di risoluzione del conflitto tra il beneficiario dell'atto gratuito asseritamente pregiudizievole e l'aggiudicatario in sede di espropriazione forzata. Non può servire, a tal fine, la previsione dell'art. 2929 c.c., che secondo l'interpretazione assolutamente prevalente non consente di porre rimedio, a tutela dell'aggiudicatario, ai vizi di natura sostanziale, che derivano dall'insussistenza del diritto all'espropriazione. Si tratta infatti, nell'ipotesi in esame, di un'espropriazione eseguita nei confronti di un soggetto non titolare (nel caso di alienazione gratuita) o posta in essere in violazione di un vincolo di indisponibilità; sulla base dei principi degli acquisti a titolo derivativo, applicabili anche alla vendita forzata (cfr. l'art. 2919 c.c.), l'aggiudicatario non acquista, quindi, il diritto che non spettava al debitore, o che il creditore non poteva pignorare.

In altri termini, sembra che il conflitto debba essere risolto sulla base dei principi di diritto sostanziale, e non delle norme processuali: deve essere risolto, quindi, a favore dell'avente causa a titolo gratuito dal debitore, e/o del beneficiario del vincolo: l'aggiudicatario subirà di conseguenza l'evizione, potendo esperire eventualmente le azioni *ex art. 2921 c.c.* nei confronti dei creditori.

5) – Conflitto tra creditori del disponente e creditori dell'acquirente a titolo gratuito.

Quid iuris nell'ipotesi di concorso nell'espropriazione forzata tra creditori anteriori del disponente, e creditori dell'acquirente a titolo gratuito? Finora il problema non si poneva, in quanto la prevalenza dell'acquirente del diritto reale comportava, quale effetto riflesso, la tutela prioritaria dei suoi creditori (salvo l'accoglimento di un'azione revocatoria); la novella in commento sovverte tale presupposto, senza peraltro dettare una disciplina dei conflitti in esame.

Sembra necessario distinguere. Se si parla dei creditori ipotecari dell'acquirente, il problema si pone alla medesima stregua per tutti gli aventi causa del medesimo acquirente (subacquirenti), e va trattato quindi unitariamente (cfr. *infra*, § 8). La questione si pone quindi, in questa sede, riguardo al conflitto tra creditori anteriori del disponente, e creditori chirografari dell'acquirente a titolo gratuito. In presenza di una indubbia *lacuna legis* sul punto, sembra possibile ricorrere, per analogia, al disposto dell'art. 1416, comma 2, c.c.: deve, cioè, ritenersi, per identità di *ratio*, che in sede di espropriazione forzata nei confronti del terzo proprietario (acquirente a titolo gratuito), nella quale per ipotesi concorrano entrambe le categorie di creditori, debba essere data preferenza ai creditori anteriori del disponente. A ben vedere questa soluzione si impone *a fortiori* nel caso in esame, posto che – a differenza che nel caso di simulazione – i creditori chirografari dell'acquirente a titolo gratuito non potevano, alla luce dell'art. 2929-bis c.c., fare affidamento sulla stabilità dell'acquisto del

proprio debitore durante l'anno successivo alla trascrizione dell'acquisto.

6) – Riflessi sistematici sulla pubblicità del fondo patrimoniale.

La novella sembrerebbe a prima vista incidere, a livello sistematico, su una importante questione da tempo discussa in relazione al fondo patrimoniale: quella, cioè, del rispettivo ruolo delle due forme di pubblicità legale previste dalla legge, ossia l'annotazione a margine dell'atto di matrimonio e la trascrizione nei registri immobiliari, *ex art. 2647 c.c.* La giurisprudenza, come è noto, è stata finora fermamente orientata ad attribuire alla trascrizione valore di mera pubblicità notizia, ritenendo che l'opponibilità ai terzi del fondo patrimoniale dipenda invece dall'annotazione nei registri di stato civile; la dottrina è divisa (chi scrive ha espresso, in altra sede, l'avviso che in relazione ai singoli immobili il ruolo di pubblicità dichiarativa sia svolto dalla trascrizione).

L'art. 2929-*bis* c.c. instaura, apparentemente, un confronto tra le due trascrizioni (quella del vincolo di indisponibilità, nella specie fondo patrimoniale, e quella del pignoramento), ma a ben vedere tale confronto non si colloca sul piano della pubblicità dichiarativa: la trascrizione del vincolo funge unicamente, agli effetti della norma in esame, quale *dies a quo*, da cui decorre il termine per eseguire il pignoramento (ovvero l'intervento nell'esecuzione: art. 2929-*bis*, comma 1, secondo periodo, c.c.); e lo stesso vale in rapporto alla trascrizione dell'atto di alienazione gratuita (che è sicuramente pubblicità dichiarativa, *ex artt. 2643 e 2644 c.c.*). In definitiva, la norma in esame appare del tutto ininfluenza sulla questione dell'efficacia da assegnarsi alla trascrizione del fondo patrimoniale.

Piuttosto, va evidenziato che l'eventuale ritardo nella trascrizione del fondo patrimoniale (come pure dell'alienazione gratuita) può comportare – oltre agli ulteriori eventuali effetti pregiudizievoli – un danno (risarcibile) per i soggetti interessati alla permanenza del vincolo, posto che a tale ritardo consegue uno spostamento in avanti del *dies a quo*, e quindi di fatto del termine entro il quale il bene può essere pignorato dai creditori anteriori del disponente.

7) – Il problema degli atti di donazione dissimulati.

Un problema rilevante è anche quello della esperibilità della procedura espropriativa nei confronti dell'acquirente (apparentemente) a titolo oneroso, nei casi di simulazione, e quindi di occultamento della reale natura gratuita dell'atto.

Si è visto che – a parte l'anticipazione dell'espropriazione forzata – l'art. 2929-*bis* c.c. comporta una rilevante inversione dell'onere della prova, che deve essere assolto, in sede di opposizione all'esecuzione, dall'opponente-acquirente a titolo gratuito (art. 2697 c.c.), anziché dal creditore. Una tale inversione può trovare una giustificazione sistematica in ragioni di giustizia distributiva, che l'acquirente a titolo gratuito *certat de lucro captando*, mentre il creditore *certat de damno vitando*. Un'ulteriore ragione potrebbe essere rappresentata dal fatto che può essere apparso eccessivo invertire l'onere della prova rispetto al terzo acquirente a titolo oneroso (che nel sistema della revocatoria subisce l'espropriazione solo in presenza di un *consilium fraudis*, che spetta al creditore provare).

In considerazione di quanto sopra, sarebbe parimenti eccessivo gravare il terzo acquirente, che appare essere a titolo oneroso, dell'onere di provare l'onerosità del proprio acquisto e quindi l'assenza di simulazione (ancorché tale prova – traducendosi di fatto nella dimostrazione dell'avvenuto pagamento – appaia più agevole rispetto a quella della simulazione a carico del creditore). Per di più, l'eccezionalità dell'art. 2929-*bis* c.c. induce ad interpretare restrittivamente le disposizioni in esso contenute (senza considerare il pregiudizio indiretto che potrebbe derivarne ai subacquirenti). A conclusioni analoghe, del resto, è giunta

la dottrina con riferimento all'opposizione alla donazione, *ex art. 563 c.c.*, che è stata ritenuta non esperibile rispetto ad atti a titolo oneroso, asseritamente simulati.

In definitiva, deve ritenersi che il creditore anteriore, che intenda far valere la simulazione di un'alienazione onerosa da parte del suo debitore, debba preventivamente esperire a norma dell'art. 1415 c.c. l'azione di simulazione (potendo trascrivere la relativa domanda a norma dell'art. 2652, n. 4, c.c.); e che possa procedere ad espropriazione forzata solo a seguito dell'accoglimento della domanda di simulazione (potendo peraltro avvalersi dell'effetto prenotativo della trascrizione della domanda giudiziale).

8) – Il problema della tutela dei subacquirenti a titolo oneroso.

L'art. 2929-*bis* c.c. non affronta espressamente il problema della tutela dei terzi subacquirenti, a differenza dell'art. 2901, ult. comma, c.c. (a norma del quale la revocatoria non pregiudica i diritti acquistati a titolo oneroso dai terzi subacquirenti di buona fede, salva la trascrizione della relativa domanda giudiziale).

La soluzione nel senso della protezione dei suddetti terzi subacquirenti appare, peraltro, espressione del generale principio di affidamento, che l'art. 2901, ult. comma, e l'art. 2652, n. 5, c.c., declinano con alcune limitazioni (onerosità dell'acquisto e buona fede del terzo, oltre alla priorità della trascrizione del subacquisto rispetto a quella della domanda). Questa disciplina non sembra, cioè, caratterizzarsi come eccezionale, e di conseguenza appare estensibile analogicamente anche alla fattispecie in esame. Del resto, lo stesso art. 2929-*bis* c.c. instaura una differenza di trattamento tra atti gratuiti ed onerosi la quale – pur non espressamente riferita anche ai successivi atti di disposizione, non può che confermare la logica di bilanciamento degli interessi sottesa alle norme prima citate.

In definitiva, quindi:

1) – nel conflitto tra creditore anteriore e terzo subacquirente a titolo gratuito, prevale sempre il primo nella misura in cui abbia trascritto il pignoramento, o sia intervenuto nell'esecuzione, entro un anno, comunque decorrente dalla trascrizione del primo acquisto a titolo gratuito;

2) – nel conflitto tra creditore anteriore e terzo subacquirente a titolo oneroso, prevale il secondo in presenza di buona fede, a condizione che la trascrizione del subacquisto sia anteriore alla trascrizione del pignoramento.

La disciplina appena esposta appare riferibile a tutti gli aventi causa dal primo acquirente, compresi i creditori ipotecari dell'acquirente a titolo gratuito. La natura gratuita od onerosa della garanzia ipotecaria può apprezzarsi alla luce dell'art. 2901, comma 2, c.c. (onerosità delle ipoteche contestuali, ancorché concesse da terzo datore): disposizione, quest'ultima, di cui può plausibilmente predicarsi l'estensibilità in via analogica.

9) – Riflessi sistematici sulla disciplina degli atti di destinazione e dei trusts.

Chi scrive aveva affermato, prima della novella in oggetto ¹, che i creditori anteriori del disponente – in caso di *trusts* o vincoli di destinazione *ex art. 2645-ter c.c.* – godevano già di un trattamento “privilegiato” (rispetto ai creditori posteriori) in caso di vincolo c.d. autodichiarato, ossia di mera destinazione patrimoniale non accompagnata da un atto

¹ PETRELLI, *Proprietà destinata, fiducia e situazioni giuridiche condizionate* (relazione presentata al Convegno di Firenze del giorno 8 maggio 2015 su «*Il contributo della prassi notarile alla evoluzione della disciplina delle situazioni reali*»), in corso di pubblicazione nei *Quaderni della Fondazione italiana per il Notariato*, 2015.

traslativo dal disponente al trustee, o gestore: la possibilità per tali creditori anteriori di procedere comunque ad esecuzione forzata veniva desunta sistematicamente da una pluralità di indici normativi (tra gli altri, gli artt. 1980, comma 2, 1416, comma 2, 490 n. 3, 512, 2447-*quinquies* c.c.), e rendeva possibile a detti creditori procedere ad espropriazione senza necessità di previo esperimento dell'azione revocatoria (eventualmente entro dati limiti temporali). Un tale trattamento non poteva invece ipotizzarsi in caso di destinazione "traslativa", in conseguenza della fuoriuscita del bene dal patrimonio del disponente, che lasciava ai creditori anteriori la sola possibilità di esperire l'azione revocatoria, ricorrendone i presupposti.

L'art. 2929-bis c.c. per un verso conferma l'opinione che riconosce ai "creditori anteriori" uno status privilegiato rispetto ai creditori successivi alla destinazione (ai quali ultimi soltanto la legge espressamente preclude l'azione esecutiva sui beni segregati); per altro verso, equipara tuttavia il trattamento del vincolo autodichiarato rispetto a quello della destinazione accompagnata da trasferimento della proprietà a soggetto diverso dal disponente, con introduzione di un limite temporale – identico nei due casi – entro il quale è possibile agire. Questa equiparazione costituisce una importante deroga al principio generale, che finora ha sempre visto prevalere l'acquirente (a qualsiasi titolo) di un diritto reale rispetto al creditore chirografario dell'alienante.

D'altra parte, l'espressa attribuzione normativa dell'azione esecutiva ai creditori anteriori conferma anche, sul piano sistematico, che il bilanciamento degli interessi (dei creditori anteriori da un lato, e dei beneficiari della destinazione dall'altro) non è effettuato dal legislatore richiedendo una oggettiva prevalenza dell'interesse (meritevole di tutela) alla destinazione (che alcuni interpreti hanno ritenuto, *praeter legem*, debba addirittura avere rilievo costituzionale, pur in presenza di norme che depongono in senso diverso): le norme che consentono la destinazione patrimoniale non sono eccezionali rispetto al principio di tutela della garanzia patrimoniale ex art. 2740 c.c., la cui attuazione è assicurata da altre norme (tra le quali si colloca ora anche l'art. 2929-bis c.c.: il creditore anteriore che non agisca diligentemente e tempestivamente non può poi dolersi del pregiudizio, e non vi è necessità di contestare la validità della destinazione affermando la non sufficiente meritevolezza dell'interesse che vi sta alla base).

10) – La disciplina transitoria.

A norma dell'art. 23, comma 6, del D.L. n. 83/2015, "Le disposizioni di cui all'articolo 12, comma 1, lettera b), 13, comma 1, lettere d), l), m), n), si applicano esclusivamente alle procedure esecutive iniziate successivamente alla data di entrata in vigore del presente decreto".

A parte l'inesatto riferimento alla lettera b) dell'art. 12 (che non esiste), la disposizione rende applicabile il nuovo art. 2929-bis c.c. alle procedure esecutive iniziate successivamente al 27 giugno 2015: sembrerebbe quindi possibile procedere da subito alla trascrizione di un pignoramento a norma dell'art. 2929-bis c.c., entro l'anno dalla trascrizione di un'alienazione gratuita o di un vincolo di indisponibilità da parte del debitore, ancorché i suddetti atti (pregiudizievoli) siano stati stipulati, dal debitore stesso, anteriormente all'entrata in vigore della novella. Questa lettura appare, tuttavia, fortemente pregiudizievole nei confronti degli acquirenti a titolo gratuito, o dei beneficiari di vincoli, che abbiano conseguito la relativa posizione giuridica prima dell'entrata in vigore del decreto legge, e sicuramente lesiva dell'affidamento che gli stessi potevano riporre nelle norme vigenti al momento in cui i

suddetti atti sono stati perfezionati.

Una lettura costituzionalmente orientata dell'art. 23, comma 6, deve pertanto condurre ad una diversa interpretazione: ai fini dell'applicazione dell'art. 2929-bis c.c., è necessario non soltanto che la procedura espropriativa sia iniziata successivamente al 27 giugno 2015, ma anche che siano successivi a tale data gli atti gratuiti asseritamente pregiudizievoli.

REGOLAMENTO EUROPEO SULLE SUCCESSIONI – CERTIFICATO SUCCESSORIO EUROPEO

In data 17 agosto 2015 entra in vigore la nuova disciplina europea in materia di successioni a causa di morte. Di seguito si espone schematicamente la relativa disciplina, evidenziando per ciascun punto i principali nodi problematici, e le possibili soluzioni interpretative, anche alla luce dei primi commenti dottrinali.

1) – Fonti normative.

A) – Il Regolamento (CE) del Parlamento europeo e del Consiglio in data 4 luglio 2012, n. 650/2012 (in G.U.U.E. n. L201 del 27.7.2012), in vigore dal 17 agosto 2015, detta norme di diritto internazionale privato e processuale riguardo alla competenza, alla legge applicabile, al riconoscimento e all'esecuzione delle decisioni e all'accettazione e all'esecuzione degli atti pubblici in materia di successioni e alla creazione di un certificato successorio europeo. Obiettivo del Regolamento è tra l'altro quello di rimuovere gli ostacoli alla libera circolazione delle persone, consentendo ai cittadini dello spazio europeo di poter organizzare in anticipo la propria successione, dettando regole di conflitto certe e prevedibili.

B) – Il Regolamento (CE) della Commissione 9 dicembre 2014, n. 1329/2014 (in G.U.U.E. n. L359 del 16.12.2014), in vigore dal 17 agosto 2015, ha istituito i moduli di cui al regolamento (CE) n. 650/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo alla competenza, alla legge applicabile, al riconoscimento e all'esecuzione delle decisioni e all'accettazione e all'esecuzione degli atti pubblici in materia di successioni e alla creazione di un certificato successorio europeo. Detto Regolamento non si applica nei rapporti con Regno Unito, Irlanda e Danimarca. In particolare, si prevede che: *a)* – il modulo da utilizzare per l'attestato relativo a un atto pubblico in materia di successioni di cui all'articolo 59, paragrafo 1, e all'articolo 60, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 650/2012 è il modulo II figurante all'allegato 2; *b)* – il modulo da utilizzare per l'attestato relativo a una transazione giudiziaria in materia di successioni di cui all'articolo 61, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 650/2012 è il modulo III figurante all'allegato 3; *c)* – il modulo da utilizzare per la domanda di certificato successorio europeo di cui all'articolo 65, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 650/2012 è il modulo IV figurante all'allegato 4; *d)* – il modulo da utilizzare per il certificato successorio europeo di cui all'articolo 67, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 650/2012 è il modulo V figurante all'allegato 5.

C) – L'art. 32 della legge 30 ottobre 2014, n. 161, in vigore dal 25 novembre 2014, ha disposto che il certificato successorio europeo di cui agli articoli 62 e seguenti del Regolamento (UE) n. 650/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 4 luglio 2012, è rilasciato, su richiesta di una delle persone di cui all'articolo 63, paragrafo 1, del regolamento stesso, da un notaio, in osservanza delle disposizioni di cui agli articoli da 62 a 73 del citato regolamento. Avverso le decisioni adottate dall'autorità di rilascio ai sensi dell'articolo 67 del regolamento (UE) n. 650/2012 è ammesso reclamo davanti al tribunale, in composizione collegiale, del luogo in cui è residente il notaio che ha adottato la decisione impugnata. Si

applicano le disposizioni di cui all'articolo 739 del codice di procedura civile. Nei territori in cui vige il sistema del libro fondiario continuano ad applicarsi le disposizioni di cui al titolo II del R.D. 28 marzo 1929, n. 499, in materia di rilascio del certificato di eredità e di legato.

2) – Ambito di applicazione del Regolamento – Carattere universale – Stati membri vincolati dal Regolamento e Stati terzi.

Per quanto riguarda l'individuazione della legge applicabile, il Regolamento ha carattere universale: a norma dell'art. 20, la legge designata dal Regolamento si applica anche ove non sia quella di uno Stato membro (perché, ad esempio, l'ultima residenza abituale del *de cuius* era in uno Stato extracomunitario). In quest'ultimo caso, occorrerà tener conto del rinvio, nelle ipotesi in cui lo stesso è rilevante a norma dell'art. 34 del Regolamento ².

Allo stesso modo, le regole di competenza giurisdizionale dettate dal Regolamento (artt. 4 ss.) devono ritenersi di portata universale ed esaustive: il giudice italiano è competente ogni qualvolta ricorrano i presupposti ivi indicati (ultima residenza del defunto in Italia, situazione dei beni in Italia, accordo di scelta del foro con proroga della giurisdizione italiana in caso di *de cuius* cittadino italiano, ecc.). Ciò significa che non trova più applicazione, in nessun caso, la previsione dell'art. 50 della legge n. 218/1995.

Lo stesso dicasi per le regole di competenza notarile quanto al rilascio del certificato successorio europeo: il notaio italiano è competente ogni qualvolta ricorrano i criteri di collegamento di cui agli artt. 4 ss. del Regolamento, pur in presenza di qualche elemento di estraneità (cittadinanza straniera, residenza all'estero) che conduca eventualmente a Stati terzi.

Per alcuni aspetti, invece, il Regolamento non ha applicazione universale. In particolare:

1) – per quanto riguarda il riconoscimento e l'esecuzione delle decisioni straniere, essi sono disciplinati dal Regolamento unicamente nei rapporti tra Stati membri vincolati dallo stesso: il riconoscimento e l'esecuzione di decisioni rese in Stati terzi è regolato dalle disposizioni di diritto comune (per l'Italia, gli artt. 64 e seguenti della legge n. 218/1995);

2) – lo stesso dicasi per il riconoscimento (“accettazione”) e l'esecuzione degli atti pubblici: se formati in Stati terzi, non si applica il Regolamento, bensì le norme italiane (l'art. 68 della legge n. 218/1995, e le altre norme interne al riguardo);

3) – analogamente per quanto riguarda il certificato successorio europeo: il relativo riconoscimento è disciplinato solo nei rapporti tra Stati membri vincolati dal Regolamento. Gli eventuali certificati successori rilasciati in Stati terzi saranno redatti in base alle norme interne ivi vigenti, e saranno riconosciuti in conformità alla disciplina internazionalprivatistica di diritto comune che disciplina il riconoscimento di atti di giurisdizione volontaria (art. 66 della legge n. 218/1995) o di atti amministrativi.

La nuova disciplina europea non si applica a Regno Unito, Irlanda e Danimarca (82° e 83° “*Consideranda*”), i quali pertanto non hanno partecipato all'adozione del Regolamento, non sono vincolati ad esso, né sono soggetti alla sua applicazione: la loro posizione è pertanto

² A titolo esemplificativo:

a) – la successione di un cittadino italiano residente al momento della morte in Florida (Stati Uniti d'America) sarà regolata quanto agli immobili dalla legge italiana (a cui la legge della Florida rinvia);

b) – la successione di un cittadino marocchino residente al momento della morte in Italia sarà regolata dalla legge italiana;

c) – la successione di un cittadino algerino, residente al momento della morte in Italia, ma che abbia sempre al momento della morte collegamenti manifestamente più stretti con l'Algeria, sarà regolata dalla legge algerina (art. 21, § 2).

equiparabile a quella di Stati terzi. Assume peraltro rilevanza, rispetto a tali Stati, la previsione dell'art. 20 del Regolamento, e la relativa applicazione universale, per effetto della quale ove la legge designata a norma degli articoli 21 e seguenti del Regolamento sia, ad esempio, la legge inglese, o scozzese, o irlandese, o danese, la stessa troverà applicazione dal punto di vista italiano. Infatti, la previsione secondo cui “la legge designata dal presente regolamento si applica anche ove non sia quella di uno Stato membro” deve essere ragionevolmente interpretata come se dicesse “... ove non sia quella di uno Stato membro vincolato dal regolamento”. Parimenti, per quanto concerne il rinvio, l'art. 34 del Regolamento deve essere interpretato equiparando alla “legge di uno Stato terzo” la “legge di uno Stato membro non vincolato dal regolamento”. Da un punto di vista pratico, assumerà rilievo la competenza del giudice a decidere sulla successione (o di altre autorità, come il notaio competente a rilasciare il certificato successorio). Un giudice inglese, o irlandese, o danese, non farà in alcun caso applicazione del Regolamento europeo, mentre un giudice italiano (o un notaio italiano) dovrà tenerne conto, in base al principio dell'applicazione universale³. Allo stesso modo, deve essere tenuto in considerazione il rischio che una decisione giudiziaria italiana, o un atto notarile italiano, o un certificato successorio europeo rilasciato da un notaio italiano, possono non essere riconosciuti in Gran Bretagna, Irlanda e Danimarca, laddove questi Stati abbiano diversi criteri di giurisdizione e/o diverse norme di conflitto in materia successoria. Salvo quanto sopra, il notaio italiano potrà rilasciare un certificato successorio europeo per una successione, regolata ad esempio dalla legge inglese, che riguardi beni siti in Italia, ovvero regolata dalla legge italiana e che riguardi anche beni siti in Inghilterra.

3) – Ambito di applicazione temporale del Regolamento e disciplina transitoria.

A norma dell'art. 83, § 1, il Regolamento si applica alle successioni delle persone decedute alla data del 17 agosto 2015 o successivamente.

E' tuttavia possibile – a norma dell'art. 83, § 2, che il de cuius abbia scelto la legge applicabile alla sua successione entro il 16 agosto 2015, e tale scelta è valida se soddisfa le condizioni di cui al capo III del Regolamento (artt. 20 e seguenti), o se è valida in applicazione delle norme di diritto internazionale privato vigenti al momento della scelta nello Stato in cui il defunto aveva la residenza abituale o in uno qualsiasi degli Stati di cui possedeva la cittadinanza⁴.

³ A titolo esemplificativo, il notaio italiano incaricato di redigere il certificato successorio europeo dovrà decidere come segue:

- a) – la successione immobiliare di un cittadino irlandese residente al momento della morte in Italia sarà regolata dalla legge italiana (art. 21, § 1, del Regolamento);
- b) – la successione immobiliare di un cittadino italiano residente in Inghilterra sarà regolata, in forza del rinvio, dalla *lex rei sitae* (per ipotesi, la legge italiana) (art. 21, § 1, e art. 34 del Regolamento);
- c) – la successione di un cittadino italiano residente al momento della morte in Danimarca sarà regolata dalla legge danese (art. 21, § 1, del Regolamento).

⁴ Possono configurarsi a titolo esemplificativo le seguenti fattispecie di valida scelta della *lex successionis*, effettuata entro il 16 agosto 2015:

- a) – cittadino italiano residente all'estero, che ha scelto la legge straniera del luogo di residenza a norma dell'art. 46 della legge n. 218/1995;
- b) – cittadino straniero residente in Italia, che ha scelto la legge italiana, quale legge del luogo di residenza, a norma dell'art. 46 della legge n. 218/1995;
- c) – cittadino italiano residente all'estero, che ha scelto la legge italiana quale legge della cittadinanza, a norma dell'art. 22 del Regolamento;

Inoltre, a norma dell'art. 83, § 3, una disposizione a causa di morte fatta entro il 16 agosto 2015 è ammissibile e ha validità sostanziale e formale se soddisfa le condizioni di cui al Capo III del Regolamento, o in alternativa se è ammissibile e valida in termini sostanziali e formali in applicazione delle norme di diritto internazionale privato vigenti al momento dell'effettuazione della disposizione nello Stato in cui il defunto aveva la residenza abituale, in uno qualsiasi degli Stati di cui possedeva la cittadinanza o nello Stato membro dell'autorità che si occupa della successione ⁵.

A norma dell'art. 83, § 4, se una disposizione a causa di morte è stata fatta entro il 16 agosto 2015 in conformità alla legge che il defunto avrebbe potuto scegliere a norma del Regolamento, si ritiene che tale legge sia stata scelta come legge applicabile alla successione ⁶.

4) – Le successioni ancora regolate dalla legge 31 maggio 1995, n. 218.

Alle successioni apertes entro il 16 agosto 2015 continua a trovare applicazione la disciplina dettata dalla legge 31 maggio 1995, n. 218: si tratta, in particolare, degli artt. 46 e seguenti (che adottano il criterio base della cittadinanza del *de cuius* al momento della morte), salva la possibile scelta della legge del luogo di residenza; oltre all'art. 13 relativamente al rinvio (e salva l'applicazione delle convenzioni internazionali) ⁷.

Va ricordato che il medesimo criterio di collegamento della cittadinanza era adottato dall'art. 23 delle preleggi del 1942, e dall'art. 8 delle preleggi del 1865: conseguentemente, lo stesso si applica a tutte le successioni apertes entro il 16 agosto 2015.

Per l'illustrazione della suddetta disciplina nazionale, cfr. PETRELLI, *Formulario notarile commentato*, vol. III, Milano 2003.

E' importante evidenziare che, in caso di decesso avvenuto entro il 16 agosto 2015, non trovano applicazione neanche le norme transitorie dettate dall'art. 83, §§ 2, 3 e 4 del

d) – cittadino straniero residente in Italia, che ha scelto la legge della propria cittadinanza a norma dell'art. 22 del Regolamento.

⁵ A titolo esemplificativo:

a) – è valido il patto successorio conforme alla legge tedesca, stipulato tra un cittadino italiano ed una cittadina tedesca entro il 16 agosto 2015, nel quale sia stata scelta quale legge regolatrice la legge tedesca (come consentito dall'art. 25, § 3 del Regolamento);

b) – è valido il testamento redatto entro il 16 agosto 2015 da un cittadino egiziano, residente in Italia, che abbia scelto la legge italiana a norma dell'art. 46 della legge n. 218/1995, se redatto in conformità alla legge italiana;

c) – è valido il testamento redatto entro il 16 agosto 2015 da un cittadino italiano residente in Francia, oggettivamente conforme alla legge francese.

⁶ A titolo esemplificativo:

a) – se un cittadino italiano, residente in Italia, ha effettuato un testamento entro il 16 agosto 2015, oggettivamente conforme alla legge italiana, si considera che lo stesso abbia scelto detta legge italiana per regolare la sua successione, ancorché al momento della morte (per ipotesi successiva al 17 agosto 2015) sia residente all'estero;

b) – se un cittadino australiano, residente in Italia, ha effettuato un testamento entro il 16 agosto 2015, oggettivamente conforme alla legge australiana, si considera che lo stesso abbia scelto detta legge australiana per regolare la sua successione, sia per i beni mobili che per gli immobili;

c) – se un cittadino tedesco, residente in Italia, ha effettuato un testamento entro il 16 agosto 2015, oggettivamente conforme alla legge tedesca, si considera che lo stesso abbia scelto detta legge tedesca per regolare la sua successione.

⁷ A titolo esemplificativo:

a) – la successione di un cittadino italiano residente in Svizzera, deceduto nell'anno 2000, è disciplinata dalla legge italiana;

b) – la successione di un cittadino francese residente in Francia è regolata, deceduto nell'anno 2010, è regolata, quanto agli immobili siti in Italia, dalla legge italiana;

c) – la successione di un cittadino egiziano residente in Italia, deceduto nell'anno 2014, è regolata dalla legge egiziana.

Regolamento, prevalendo in tal caso il criterio intertemporale dettato dall'art. 3, § 1: la successione, in tali ipotesi, sarà regolata in toto in base alla disciplina internazionale privatistica dettata dalla legge n. 218/1995.

5) – *Ambito di applicazione del Regolamento – Convenzioni internazionali.*

A norma dell'art. 75, § 1, del Regolamento, la nuova disciplina europea non pregiudica l'applicazione delle convenzioni internazionali di cui uno o più Stati membri sono parti al momento dell'adozione del Regolamento stesso (in particolare, tra gli Stati membri tra cui è in vigore (tra i quali non è compresa però l'Italia) continua a trovare applicazione – in luogo dell'art. 27 del Regolamento – la Convenzione dell'Aja del 5 ottobre 1961 sui conflitti di legge relativi alla forma delle disposizioni testamentarie).

Il Regolamento prevale invece sulle convenzioni internazionali nei rapporti tra Stati membri (art. 75, § 2).

Per quanto riguarda l'Italia, occorre rammentare, in particolare, che nei rapporti tra Italia e Svizzera, trova ancora applicazione la Convenzione di stabilimento e consolare italo-svizzera del 22 luglio 1868, resa esecutiva in Italia con R.D. 5 maggio 1869 n. 5052, che adotta il criterio della cittadinanza ai fini della competenza giurisdizionale e, si ritiene, agli effetti anche della legge applicabile, salva secondo parte della giurisprudenza la possibilità di eleggere il foro dell'ultimo domicilio (sulla vigenza attuale di tale Convenzione, cfr. PETRELLI, *Formulario notarile commentato*, III, 1, Milano 2003, a margine della FORMULA III.259.1; e più di recente BUCHER, *Commentaire romand. Loi sur le droit international privé - Convention de Lugano*, Bâle 2011, artt. 86-96, nn. 11-14).

Rimangono inoltre in vigore:

1) – la Convenzione di Basilea del 16 maggio 1972, istitutiva di un sistema di registrazione dei testamenti, resa esecutiva in Italia con legge 25 maggio 1981 n. 307 (in relazione alla quale v. anche il D.P.R. 18 dicembre 1984 n. 956, recante approvazione del regolamento sul registro generale dei testamenti, ed il .M. 10 aprile 1987 (in Suppl. ord. alla G.U. n. 260 del 6 novembre 1987), recante disposizioni per la riscossione, il versamento, la contabilizzazione e il controllo dei proventi riscossi dall'ufficio del registro generale dei testamenti e per il rilascio dei certificati). Detta Convenzione è attualmente in vigore tra Italia, Belgio, Cipro, Estonia, Francia, Lussemburgo, Olanda, Portogallo, Spagna, Turchia;

2) – la – Convenzione di Washington del 26 ottobre 1973, che istituisce una legge uniforme sulla forma di un testamento internazionale (in AA.VV., *Codice delle convenzioni di diritto internazionale privato e processuale*, Milano 1999, p. 417, e p. 2265), resa esecutiva in Italia con legge 29 novembre 1990 n. 387. La Convenzione è attualmente in vigore in Italia, Belgio, Bosnia Herzegovina, Canada, Cipro, Ecuador, Francia, Libia, Niger, Portogallo, Slovenia, Stati della ex Jugoslavia.

Per una panoramica delle Convenzioni internazionali in tema di successioni, comprese quelle di natura processuale, e quelle estintesi in conseguenza del secondo conflitto mondiale, cfr. DI FABIO, *Le successioni nel diritto internazionale privato*, in *Successioni e donazioni*, a cura di P. Rescigno, II, Padova 1994, p. 416–417; VITTA, *Diritto internazionale privato*, III, cit., p. 115 ss.; CASSONI, *La divisione ereditaria nel diritto internazionale privato*, Milano 1974, p. 37 ss.; MIGLIAZZA, *Successione (diritto internazionale privato)*, in *Novissimo Dig. it.*, XVIII, Torino 1971, p. 891 ss.; MIGLIAZZA, *La divisione ereditaria nel diritto internazionale privato*, in *Comunicazioni e studi*, 1952, p. 208 ss.

L'art. 76 del Regolamento dispone infine la prevalenza sul Regolamento in oggetto del

Regolamento comunitario sulle procedure di insolvenza (n. 1346/2000, che verrà sostituito dal Regolamento (CE) n. 848/2015, destinato ad entrare in vigore a partire dal 26 giugno 2015). La questione potrebbe porsi, ad esempio, al fine di disciplinare la fattispecie del fallimento dell'imprenditore defunto, e le modalità della liquidazione concorsuale in caso di decesso di soggetto fallito.

6) – Ambito oggettivo di applicazione del Regolamento – Materie escluse.

L'art. 1 del Regolamento elenca le materie escluse dall'ambito di applicazione del regolamento, tra le quali si annoverano stato e capacità delle persone fisiche e rapporti di famiglia, le questioni riguardanti la scomparsa, l'assenza o la morte presunta di una persona fisica, le questioni riguardanti i regimi patrimoniali tra coniugi e i regimi patrimoniali relativi a rapporti, come le convivenze registrate, che secondo la legge applicabile a questi ultimi hanno effetti comparabili al matrimonio; la validità formale delle disposizioni a causa di morte fatte oralmente, i diritti e i beni creati o trasferiti con strumenti diversi dalla successione, quali le donazioni, la comproprietà con reversibilità a favore del comproprietario superstite, le questioni disciplinate dal diritto applicabile alle società, alle associazioni e alle persone giuridiche, quali le clausole degli atti costitutivi e degli statuti di società, associazioni e persone giuridiche che stabiliscono la destinazione delle quote di partecipazione alla morte dei loro membri; la costituzione, il funzionamento e lo scioglimento di trust, la natura dei diritti reali, qualsiasi iscrizione in un registro di diritti su beni mobili o immobili, compresi i requisiti legali relativi a tale iscrizione, e gli effetti dell'iscrizione o della mancata iscrizione di tali diritti in un registro. Riguardo a tali esclusioni, sono opportune alcune precisazioni.

Come precisato nel 12° “*Considerando*”, il Regolamento non si applica alle questioni inerenti ai regimi patrimoniali tra coniugi, comprese le convenzioni matrimoniali riconosciute in alcuni sistemi giuridici nella misura in cui non trattino questioni di successione, e i regimi patrimoniali relativi a rapporti che si considera abbiano effetti comparabili al matrimonio. Le autorità che, a norma del Regolamento, sono competenti per una determinata successione (compreso il notaio che rilascia il certificato successorio europeo) devono tener conto, in funzione della situazione, dello scioglimento del regime patrimoniale tra coniugi o del regime patrimoniale assimilabile del defunto ai fini della determinazione dell'eredità del defunto e delle rispettive quote dei beneficiari.

Si precisa poi (13° “*Considerando*”) che anche le questioni inerenti alla costituzione, al funzionamento e allo scioglimento di trust sono escluse dall'ambito d'applicazione del Regolamento, senza che ciò sia inteso come un'esclusione generale dei trust. In caso di costituzione di trust testamentari o legali in connessione con una successione legittima si applica la legge applicabile alla successione in forza del Regolamento per quanto riguarda la devoluzione dei beni e la determinazione dei beneficiari. Agli effetti della suddescritta disciplina, il concetto di trust deve essere qualificato autonomamente (secondo l'opinione più plausibile, occorre far riferimento all'art. 2 della Convenzione dell'Aja del 1° luglio 1985). Va ricordato anche che a norma dell'art. 4 della Convenzione dell'Aja, la validità della disposizione testamentaria con la quale vengano trasferiti beni al trustee non è regolata dalla legge applicabile al trust (bensì, evidentemente, da quella regolatrice della successione). Inoltre, a norma dell'art. 15, comma 1, lett. c), la legge regolatrice del testamento e della devoluzione dei beni per successione prevale sulla legge applicabile al trust. Deve peraltro ritenersi che l'idoneità di una disposizione a causa di morte a dar vita ad un trust debba essere valutata alla luce della legge regolatrice del trust. Il conflitto sorgerà di fatto – nella

maggior parte dei casi – tra la legge del luogo di ultima residenza del *de cuius*, regolatrice della successione, e la legge scelta dal disponente, regolatrice del trust: in caso di ultima residenza in uno Stato di *civil law* che non ha ratificato la Convenzione dell’Aja, il testamento che istituisca un trust può essere ritenuto invalido.

I diritti di proprietà, gli interessi e i beni creati o trasferiti con strumenti diversi dalla successione, per esempio a titolo di *donazione*, sono altresì esclusi dall’ambito di applicazione del Regolamento; tuttavia, spetta alla legge designata dal Regolamento quale *lex successionis* determinare se le donazioni o altre forme di disposizioni *inter vivos* che comportano l’acquisizione precedente alla morte di un diritto reale debbano essere oggetto di collazione e riduzione ai fini del calcolo delle quote dei beneficiari secondo la legge applicabile alla successione (14° “*Considerando*”).

Con riferimento ai *diritti reali*, il Regolamento non incide sul numero limitato («*numerus clausus*») dei diritti reali conosciuti nel diritto nazionale di taluni Stati membri. Uno Stato membro non dovrebbe essere tenuto a riconoscere un diritto reale su un bene situato in tale Stato membro se il diritto reale in questione non è contemplato dal suo diritto patrimoniale (14° “*Considerando*”). Per consentire tuttavia ai beneficiari di godere in un altro Stato membro dei diritti che sono stati creati o trasferiti loro per successione, viene previsto espressamente l’adattamento (16° “*Considerando*”, e art. 31).

A norma dell’art. 1, § 2, lett. c), il Regolamento non si applica alle questioni riguardanti la scomparsa, assenza o morte presunta di una persona fisica. Tali questioni continuano quindi ad essere disciplinate dall’art. 22 della legge 31 maggio 1995, n. 218: i presupposti di scomparsa, assenza e morte presunta sono disciplinati dall’ultima legge nazionale della persona di cui trattasi.

7) – Ambito oggettivo di applicazione del Regolamento – Materie regolate dalla *lex successionis*.

Ai sensi dell’art. 23, § 1, la legge designata a norma degli artt. 21 e 22 regola l’intera successione. Il Regolamento comporta pertanto il superamento del regime c.d. scissionista, operante in alcuni Stati membri (come la Francia), che conduceva ad applicare la *lex rei sitae* per gli immobili, e la legge dell’ultimo domicilio per i beni mobili.

Alla scissione può peraltro giungersi anche nella vigenza del Regolamento, in forza del rinvio previsto dall’art. 34 quando la legge designata sia quella di uno Stato terzo (o, che è lo stesso, quella di uno Stato membro non vincolato dal Regolamento stesso). Non comporta invece scissione, sul piano della legge applicabile, la competenza degli organi dello Stato di situazione dei beni (in particolare nel caso di *de cuius* residente in uno Stato extracomunitario), posto che in questo caso l’autorità del luogo di situazione dei beni deve comunque applicare la *lex successionis* individuata dal Regolamento (è quello che avviene, ad esempio, quando il notaio chiamato a rilasciare il certificato successorio su beni siti in Italia deve applicare la legge dello Stato extracomunitario di ultima residenza del defunto).

Le materie regolate dalla *lex successionis* sono elencate dall’art. 23, § 2. Vi sono incluse, tra l’altro, il trasferimento agli eredi e, se del caso, ai legatari, dei beni, dei diritti e delle obbligazioni che fanno parte del patrimonio ereditario, comprese le condizioni e gli effetti dell’accettazione dell’eredità o del legato ovvero della rinuncia all’eredità o al legato; i poteri degli eredi, degli esecutori testamentari e degli altri amministratori dell’eredità, in particolare per quanto riguarda la vendita dei beni e il pagamento dei creditori, fatti salvi i poteri di cui all’art. 29, paragrafi 2 e 3; la divisione dell’eredità e la collazione.

Come precisato nel 47° “*Considerando*”, la legge applicabile alla successione determina chi siano i beneficiari in una data successione. In base alla maggior parte delle leggi il termine «beneficiari» comprende eredi, legatari e aventi diritto a una quota di legittima sebbene, per esempio, la posizione giuridica dei legatari non sia la stessa secondo tutte le leggi. Secondo alcune leggi, il legatario può ricevere una quota diretta dell'eredità, mentre secondo altre il legatario può acquisire solo un diritto nei confronti degli eredi.

La determinazione degli effetti dei legati (reali, come in Italia, od obbligatori, come in Germania ed Austria) deve, parimenti, ritenersi assoggettata alla *lex successionis*, posto che è quest'ultima a disciplinare (ex art. 23, § 2, lett. e) il trasferimento dei beni e diritti ai legatari, e gli effetti dell'accettazione del legato (come della relativa rinuncia). Ciò significa che, per le successioni apertesi a partire dal 17 agosto 2015 (a differenza che in passato, quando si applicava l'art. 51, comma 2, della legge n. 218/1995), la disposizione di ultima volontà di un *de cuius* residente in Germania, avente ad oggetto un legato su beni immobili siti in Italia, dovrà ritenersi produrre effetti meramente obbligatori: l'atto solutorio con cui l'erede trasferisca successivamente i beni al legatario non sarà regolato dal Regolamento sulle successioni, trattandosi di atto tra vivi, bensì dal Regolamento “Roma I” (n. 593/2008), e quindi tendenzialmente dalla legge italiana, ossia del luogo ove si trovano i beni (salva diversa scelta delle parti).

Altro esempio: se si tratta di un legato universale disposto con testamento olografo e regolato dalla legge francese, si applicherà necessariamente la procedura dell'*envoi en possession* di cui all'art. 1008 del *code civil*, anche per gli immobili siti in Italia.

Risulta parimenti sottoposta alla *lex successionis*, oltre al trasferimento dei beni e diritti, la questione riguardante “le condizioni e gli effetti dell'accettazione dell'eredità”: alla luce di questa previsione, deve ritenersi che per le nuove successioni debba essere tale legge (e non la *lex rei sitae*) a stabilire se per acquistare una determinata eredità sia o meno necessaria l'accettazione. In buona parte degli ordinamenti stranieri, come ad esempio in Francia, in Svizzera, in Germania l'eredità si acquista *ipso iure* (come conseguenza della c.d. *saisine* o istituti analoghi) e l'accettazione produce unicamente l'effetto di precludere la facoltà di rinuncia. Ciò significa, allora, che in caso di successione di *de cuius* con ultima residenza in Germania, Francia o Svizzera, avente ad oggetto immobili in Italia e apertasi a partire dal 17 agosto 2015, l'eredità si acquisterà *ipso iure* al momento della morte; anche la relativa trascrizione dovrà pertanto essere eseguita senza richiedere un atto di accettazione (espressa o tacita), sulla base del solo certificato di morte e dell'eventuale testamento (se non si opta per il certificato successorio europeo).

La sottoposizione dell'intera successione alla *lex successionis* (a partire dalla fase dell'amministrazione ed eventuale liquidazione dei beni a quella del trasferimento ad eredi e legatari) fa sì che, nei casi in cui la legge regolatrice sia quella inglese, dal punto di vista delle autorità competenti italiane (compreso il notaio) trovi senz'altro applicazione – anche riguardo ai beni siti in Italia – la procedura del *probate*, come pure la figura del *personal representative* (*executor* o *administrator*), a cui viene trasferita la proprietà dei beni, i quali per la parte residua dopo la liquidazione dovranno essere poi ulteriormente trasferiti agli eredi.

Allo stesso modo, se la legge applicabile è quella austriaca, troverà comunque applicazione la procedura di ventilazione ereditaria conosciuta da quell'ordinamento, anche per i beni siti in Italia.

8) – *Lex successionis. La residenza abituale del de cuius.*

L'art. 21, § 1, salve le diverse previsioni del Regolamento, “la legge applicabile all'intera successione è quella dello Stato in cui il defunto aveva la propria residenza abituale al momento della morte”.

Come precisato nel 23° e nel 24° “*Considerando*”, al fine di determinare la residenza abituale, l'autorità che si occupa della successione dovrebbe procedere a una valutazione globale delle circostanze della vita del defunto negli anni precedenti la morte e al momento della morte, che tenga conto di tutti gli elementi fattuali pertinenti, in particolare la durata e la regolarità del soggiorno del defunto nello Stato interessato nonché le condizioni e le ragioni dello stesso. La residenza abituale così determinata dovrebbe rivelare un collegamento stretto e stabile con lo Stato interessato tenendo conto degli obiettivi specifici del Regolamento. In taluni casi può risultare complesso determinare la residenza abituale del defunto. Un caso di questo genere può presentarsi, in particolare, qualora per motivi professionali o economici il defunto fosse andato a vivere all'estero per lavoro, anche per un lungo periodo, ma avesse mantenuto un collegamento stretto e stabile con lo Stato di origine. In un siffatto caso si potrebbe ritenere che il defunto, alla luce delle circostanze della fattispecie, avesse ancora la propria residenza abituale nello Stato di origine in cui è situato il centro degli interessi della sua famiglia e della sua vita sociale. Altri casi complessi possono presentarsi qualora il defunto fosse vissuto alternativamente in più Stati o si fosse trasferito da uno Stato all'altro senza essersi stabilito in modo permanente in alcuno di essi. Se il defunto era cittadino di uno di tali Stati o vi possedeva tutti i suoi beni principali, la sua cittadinanza o il luogo in cui sono situati tali beni potrebbero costituire un elemento speciale per la valutazione generale di tutte le circostanze fattuali.

In ogni caso, secondo dottrina e giurisprudenza concorrono a determinare la residenza abituale sia elementi oggettivi (durata, regolarità, condizioni e ragioni del soggiorno) sia un elemento soggettivo (l'intenzione, seria ed effettiva, di fissare stabilmente nello Stato di cui trattasi il centro dei propri interessi, sia personali e familiari che economici).

9) – *Lex successionis. Il criterio del collegamento più stretto.*

A norma dell'art. 21, § 2, del Regolamento, se, in via eccezionale, dal complesso delle circostanze del caso concreto risulta chiaramente che, al momento della morte, il defunto aveva collegamenti manifestamente più stretti con uno Stato diverso da quello la cui legge sarebbe applicabile ai sensi del paragrafo 1, la legge applicabile alla successione è la legge di tale altro Stato. Viene a tal proposito chiarito (25° e 26° “*Considerando*”) che l'autorità che si occupa della successione (quindi anche il notaio che rilascia il certificato successorio europeo) può, in casi eccezionali in cui, per esempio, il defunto si fosse trasferito nello Stato di residenza abituale in un momento relativamente prossimo alla sua morte e tutte le circostanze del caso indichino che aveva collegamenti manifestamente più stretti con un altro Stato, concludere che la legge applicabile alla successione non debba essere la legge dello Stato di residenza abituale del defunto, bensì la legge dello Stato con il quale il defunto aveva collegamenti manifestamente più stretti. I collegamenti manifestamente più stretti tuttavia non dovrebbero essere invocati come criterio di collegamento sussidiario ogni qual volta la determinazione della residenza abituale del defunto al momento della morte risulti complessa. D'altra parte, nulla nel Regolamento dovrebbe impedire a un organo giurisdizionale di applicare meccanismi intesi a contrastare l'elusione della legge, come la frode alla legge nel contesto del diritto internazionale privato.

10) – Lex successionis. La scelta della legge regolatrice della successione.

L'art. 22, § 1, del Regolamento, ammette la professio iuris: una persona può scegliere come legge che regola la sua intera successione la legge dello Stato di cui ha la cittadinanza al momento della scelta o al momento della morte. Una persona con più di una cittadinanza può scegliere la legge di uno qualsiasi degli Stati di cui ha la cittadinanza al momento della scelta o al momento della morte (anche se si tratta di Stato con cui il *de cuius* ha deboli legami).

La scelta della legge nazionale al momento della scelta rimane valida anche se il *de cuius* cambi successivamente cittadinanza.

Poiché, d'altra parte, la cittadinanza al momento della morte è circostanza ignota nel momento in cui si confeziona la disposizione a causa di morte, virtualmente può essere scelta qualsiasi legge, sotto condizione sospensiva che la stessa divenga la legge nazionale del *de cuius* al momento della morte. Sembra anche possa considerarsi valida la scelta che parli semplicemente di "legge dello Stato di cittadinanza al momento della morte", senza specificare di quale si tratti.

E' anche importante evidenziare che la scelta della legge nazionale può individuare la legge di uno Stato membro vincolato dal Regolamento, di uno Stato membro non vincolato (attualmente Gran Bretagna, Irlanda e Danimarca), e anche di uno Stato terzo. Se gli interessati stipulano un accordo di scelta del foro, in presenza di *professio iuris*, possono invece individuare unicamente l'autorità competente di uno Stato membro vincolato dal Regolamento, la cui legge sia stata scelta dal *de cuius*.

E', invece, preclusa la scelta di leggi diverse da quella nazionale del *de cuius*: in particolare, non può essere scelta, tra le altre, neanche la legge del luogo di residenza abituale al momento della scelta.

Salve le previsioni dell'art. 24, § 2, e dell'art. 25, § 3, quanto alla scelta della legge applicabile alle disposizioni a causa di morte (*rectius*, alla relativa ammissibilità, validità e ad alcuni effetti).

A norma dell'art. 22, § 2, la scelta di legge deve essere effettuata in modo espresso a mezzo di dichiarazione resa nella forma di una disposizione a causa di morte. La legge non richiede che la disposizione a causa di morte sia valida, esigendo solamente che la scelta abbia la "forma di una disposizione a causa di morte": ne consegue che, ad esempio, un cittadino italiano, residente in Italia, potrebbe effettuare la scelta di legge in un patto successorio, ancorché questo sia invalido in base alla legge scelta per regolare la successione.

D'altra parte, non si richiede che l'atto di ultima volontà contenga attribuzioni patrimoniali a causa di morte: va ritenuta valida quindi la *professio iuris* che costituisca l'unico contenuto di un testamento o di un patto successorio.

Sempre ai sensi dell'art. 22, § 2, la *professio iuris* può anche risultare dalle clausole di una disposizione a causa di morte (scelta di legge *tacita*). Si può ritenere che la scelta di legge risulti da una disposizione a causa di morte qualora, per esempio, nella sua disposizione il defunto abbia fatto riferimento a specifiche disposizioni della legge del suo Stato di cittadinanza o abbia altrimenti menzionato tale legge (39° "*Considerando*"); come pure nell'ipotesi in cui abbia menzionato o utilizzato istituti propri della legge nazionale (ad esempio il trust inglese, o l'*Erbvertrag* tedesco). In ogni caso la scelta tacita deve "risultare dalle clausole" della disposizione a causa di morte: in mancanza, non è sufficiente che tale disposizione sia valida sulla base della legge di cui si presume la scelta.

La validità sostanziale dell'atto con cui è stata fatta la scelta di legge è disciplinata dalla

legge scelta (art. 22, § 3). Tuttavia, la scelta di legge effettuata in base al Regolamento deve ritenersi valida anche ove la legge scelta non preveda la *professio iuris* in materia di successioni (40° “*Considerando*”).

E’ importante evidenziare che a differenza della disciplina italiana (art. 46 della legge n. 218/1995) la scelta di legge in base al Regolamento non fa salvi i diritti dei legittimari del *de cuius*, ferma l’inefficacia della scelta in caso di frode alla legge (quando, cioè, la scelta è effettuata al solo scopo di pregiudicare i legittimari).

La modifica o la revoca della scelta di legge devono soddisfare le condizioni di forma previste per la modifica o la revoca di una disposizione a causa di morte (art. 22, § 4). Sotto il profilo sostanziale, in linea di massima la scelta di legge deve ritenersi revocabile, ma occorre sul punto verificare le norme della legge scelta per regolare la successione, che potrebbero disporre diversamente (ad es., quando la scelta è contenuta in un patto successorio).

Da evidenziare, poi, che nei casi in cui la *lex successiois* è determinata sulla base di una *professio iuris*, non opera il rinvio, ancorché la legge scelta sia quella di uno Stato extracomunitario (art. 34, § 2); e non opera la clausola d’eccezione a favore della legge dello Stato con cui esiste il collegamento più stretto (art. 21, § 2).

Ancora, il *de cuius* potrebbe – senza voler effettuare una scelta tacita della legge regolatrice – rinvviare, nella propria disposizione a causa di morte, a norme di legge non appartenenti alla *lex successiois*: si tratterebbe di una semplice relatio, valida nella misura in cui non contrasta con le norme imperative della *lex successiois* medesima, che sono comunque fatte salve.

Infine, va escluso che gli eredi possano scegliere – anteriormente, o posteriormente all’apertura della successione – la legge alla stessa applicabile; gli stessi possono peraltro regolare stragiudizialmente la successione (in particolare, con una transazione), ai sensi dell’art. 8 del Regolamento (cfr. anche il 29°, ed il 36° “*Considerando*”): in sede di tale accordo stragiudiziale gli eredi possono quindi regolare i propri interessi patrimoniali anche in modo diverso da quanto disposto dalla *lex successiois*.

11) – L’amministrazione della successione.

Occorre, innanzitutto, ricordare che a norma dell’art. 23, § 2, lett. *f*), e del 42° “*Considerando*”, la *lex successiois* disciplina “i poteri degli eredi, degli esecutori testamentari e degli altri amministratori dell’eredità, in particolare per quanto riguarda la vendita dei beni e il pagamento dei creditori, fatti salvi i poteri di cui all’articolo 29, paragrafi 1 e 2”. In linea di principio, quindi, è alla *lex successiois* che occorre fare riferimento per determinare quali siano, ad esempio, i poteri di un esecutore testamentario italiano o di un *personal representative inglese*.

L’art. 29 si occupa, invece, di un caso non particolarmente frequente, occorrendo il quale disciplina la nomina ed i poteri dell’amministratore della successione: si ipotizza, cioè, che l’organo giurisdizionale competente a decidere sulla successione appartenga ad uno Stato diverso da quello la cui legge è applicabile alla successione (ad esempio, potrebbe trattarsi di un cittadino italiano residente in Inghilterra, che abbia scelto quale legge regolatrice della sua successione la legge italiana). Viene previsto, quindi, che qualora la nomina di un amministratore sia obbligatoria, ovvero obbligatoria su richiesta, ai sensi della legislazione dello Stato membro i cui organi giurisdizionali sono competenti a decidere sulla successione in conformità al Regolamento (come avviene per il *personal representative* anglosassone), e qualora la legge applicabile alla successione sia una legge straniera (cioè la legge di uno Stato

membro diverso da quello a cui appartengono i suddetti organi), gli organi giurisdizionali del primo Stato membro possono, quando aditi, nominare uno o più amministratori della successione conformemente alla propria legge nazionale, fatte salve le condizioni stabilite nel medesimo articolo (art. 29, § 1, primo comma)⁸. Come precisato nel 43° “*Considerando*”, quanto sopra “dovrebbe avvenire senza pregiudicare la scelta delle parti di regolare la successione amichevolmente in sede stragiudiziale in un altro Stato membro, ove possibile secondo la legge del medesimo”.

Sempre a norma dell’art. 29, § 1, secondo comma, l’amministratore o gli amministratori nominati come sopra sono abilitati a eseguire il testamento del defunto e/o amministrare l’eredità a norma della legge applicabile alla successione (quindi, nell’esempio effettuato, il *personal representative* inglese può amministrare l’eredità in conformità alla legge italiana regolatrice della successione). Come precisato nel 43° “*Considerando*”, ciò risponde all’esigenza di garantire un agevole coordinamento tra la legge applicabile alla successione e la legge dello Stato membro che nomina l’organo giurisdizionale. Se la *lex successionis* non prevede l’amministrazione dell’eredità da parte di una persona che non è un beneficiario, gli organi giurisdizionali dello Stato membro in cui l’amministratore deve essere nominato possono nominare un amministratore terzo ai sensi della propria legge nazionale qualora quest’ultima lo richieda e sussista un grave conflitto di interessi tra i beneficiari o tra i beneficiari e i creditori o altre persone che abbiano garantito i debiti del defunto ovvero un disaccordo tra i beneficiari sull’amministrazione dell’eredità o qualora l’eredità sia di complessa amministrazione a causa della natura dei beni. L’amministratore o gli amministratori nominati come sopra sono gli unici soggetti abilitati a esercitare i poteri di amministrazione (indicati ai §§ 2 e 3 dell’art. 29). Quest’ultima disposizione assume rilevanza anche rispetto al *personal representative anglosassone*, nonostante il giudice inglese non sia vincolato dal Regolamento: una volta, infatti, nominato l’amministratore, quest’ultimo è automaticamente investito dei poteri, come precisato nell’ultimo periodo dell’art. 29, § 1, secondo comma, senza quindi necessità di un’espressa investitura da parte del giudice.

D’altra parte, come precisato nel 43° “*Considerando*”, “se il defunto aveva nominato un esecutore testamentario, questa persona non può essere privata dei suoi poteri a meno che la legge applicabile alla successione ammetta l’estinzione del suo mandato”.

L’amministratore o gli amministratori nominati come sopra esercitano i poteri di amministrare l’eredità ai quali sono abilitati a norma della legge applicabile alla successione. Come precisa il 44° “*Considerando*”, se, ad esempio, l’erede è nominato amministratore, allo stesso spettano i poteri di amministrare l’eredità che un erede avrebbe a norma di tale legge. L’organo giurisdizionale che provvede alla nomina può determinare nella sua decisione condizioni specifiche per l’esercizio di detti poteri in conformità alla legge applicabile alla successione (art. 29, § 2, comma 1).

⁸ A titolo esemplificativo, nel caso di un *de cuius* con ultima residenza in Austria, alla cui successione sia però applicabile (ad esempio, per effetto di scelta) la legge italiana, il giudice austriaco può nominare un amministratore della successione in conformità alla legge austriaca.

In caso di *de cuius* residente in Inghilterra, i giudici inglesi nomineranno comunque un *personal representative* sulla base della legge inglese, non essendo vincolati dal Regolamento europeo come sopra chiarito. Tuttavia, dal punto di vista dell’ordinamento italiano (e del notaio italiano dinanzi al quale debbano essere esercitati i poteri di amministrazione), le disposizioni del Regolamento assumono rilievo.

Se la legge applicabile alla successione non prevede poteri sufficienti per conservare i beni dell'eredità o proteggere i diritti dei creditori o di altre persone che abbiano garantito i debiti del defunto, l'organo giurisdizionale che provvede alla nomina può decidere di permettere all'amministratore o agli amministratori di esercitare, in via residuale, i poteri previsti a tal fine dalla propria legge e nella relativa decisione può fissare condizioni specifiche per l'esercizio di tali poteri in conformità alla legge (art. 29, § 2, comma 2). Come precisa il 44° “Considerando”, tali poteri residui potrebbero comprendere, ad esempio, stilare un inventario dei beni del patrimonio e dei debiti ereditari, informare i creditori dell'apertura della successione e invitarli a rendere noti i loro crediti, e prendere eventuali provvedimenti provvisori, anche cautelari, intesi a preservare i beni dell'eredità. Sulla base di questa disposizione, può ad esempio ritenersi che ove il giudice inglese abbia attribuito al *personal representative* il potere di compiere determinati atti conservativi urgenti su beni ereditari, in ogni caso tale potere possa essere esercitato dinanzi al notaio italiano, anche quando la successione sia regolata dalla legge italiana che non attribuisce tali poteri.

Nell'esercizio di tali poteri residuali l'amministratore o gli amministratori devono tuttavia rispettare la legge applicabile alla successione per quanto riguarda il trasferimento della proprietà dei beni ereditari, le responsabilità per i debiti ereditari, i diritti dei beneficiari, tra cui, se del caso, il diritto di accettare l'eredità o di rinunciare ad essa e, se del caso, i poteri dell'esecutore testamentario (art. 29, § 2, comma 3). Come precisa il 44° “Considerando”, “gli atti eseguiti da un amministratore, in forza dei poteri residui, dovrebbero rispettare la legge applicabile alla successione per quanto riguarda il trasferimento di proprietà dei beni successori, comprese eventuali transazioni avviate dai beneficiari anteriormente alla nomina dell'amministratore, la responsabilità per i debiti ereditari e i diritti dei beneficiari, compreso, se del caso, il diritto di accettare la successione o di rinunciarvi. Tali atti potrebbero, ad esempio, comportare soltanto l'alienazione dei beni o il pagamento dei debiti ove ciò fosse consentito dalla legge applicabile alla successione”. Sembra, quindi, che sulla base di questa disposizione, quando la successione è regolata dalla legge italiana, il *personal representative* inglese possa vendere beni ereditari solo nei casi in cui può farlo l'esecutore testamentario italiano.

In deroga a quanto sopra, l'organo giurisdizionale che nomina uno o più amministratori può, in via eccezionale, qualora la legge applicabile alla successione sia la legge di uno Stato terzo, decidere di conferire agli amministratori tutti i poteri di amministrazione previsti dal diritto dello Stato membro in cui sono nominati (ivi compreso evidentemente il potere di alienazione). Nell'esercizio di tali poteri, tuttavia, gli amministratori rispettano, in particolare, l'individuazione dei beneficiari e i loro diritti successori, incluso il diritto alla quota di legittima o le loro rivendicazioni nei confronti dell'eredità o degli eredi ai sensi della legge applicabile alla successione (art. 29, § 3).

12) – Il rinvio.

L'art. 34 disciplina il rinvio. Quest'ultimo è ammesso soltanto nell'ipotesi in cui il Regolamento prescrive l'applicazione della legge di uno Stato terzo, ed in tal caso il rinvio comporta l'applicazione delle norme giuridiche in vigore in tale Stato, comprese le norme di diritto internazionale privato, nella misura in cui tali norme rinviano: a) alla legge di uno Stato

membro; o *b*) alla legge di un altro Stato terzo che applicherebbe la propria legge ⁹.

Va evidenziato che, in forza del rinvio, può essere di fatto derogato il principio di unità della successione (perché la legge individuata dal Regolamento potrebbe rinviare, ad esempio, a leggi diverse in relazione alla natura mobiliare o immobiliare dei beni della successione ¹⁰).

Il rinvio non opera invece quando il Regolamento comporta l'applicazione della legge di uno Stato membro dell'Unione europea, e non opera con riferimento alle leggi indicate all'art. 21, paragrafo 2 (clausola d'eccezione, riferita alla legge del collegamento più stretto), all'art. 22 (legge scelta dal *de cuius*), all'art. 27 (forma delle disposizioni a causa di morte), all'art. 28, lettera *b*) (validità formale dell'accettazione o rinuncia alla successione sulla base della legge del luogo di residenza abituale), e all'art. 30 (restrizioni riguardo alla successione di determinati beni).

13) – Ordinamenti plurilegislativi.

L'art. 36 disciplina l'ipotesi di ordinamenti plurilegislativi a base territoriale (quali sono, ad esempio, la Spagna, la Svizzera, la Gran Bretagna). Se la legge designata dal presente regolamento è quella di uno Stato che si compone di più unità territoriali, ciascuna delle quali ha una propria normativa in materia di successione, le norme interne di tale Stato in materia di conflitti di legge determinano l'unità territoriale pertinente la cui normativa si applica. In mancanza di norme interne in materia di conflitti di legge, ogni riferimento alla legge dello Stato di cui al paragrafo 1 deve intendersi, ai fini della determinazione della legge designata dalle disposizioni che si riferiscono alla residenza abituale del defunto, come riferimento alla legge dell'unità territoriale in cui il defunto aveva la residenza abituale al momento della morte; d'altra parte, ogni riferimento alla legge dello Stato di cui al paragrafo 1 deve intendersi, ai fini della determinazione della legge designata dalle disposizioni che si riferiscono alla cittadinanza del defunto, come riferimento alla legge dell'unità territoriale con cui il defunto aveva il collegamento più stretto.

A norma dell'art. 37, in caso di ordinamenti plurilegislativi a base personale (l'ipotesi si realizza quando uno Stato ha due o più sistemi giuridici o complessi di norme applicabili a categorie diverse di persone in materia di successione: ciò avviene, ad esempio, in Israele, Libano, Marocco), ogni riferimento alla legge di tale Stato deve intendersi come riferimento al sistema giuridico o al complesso di norme determinato dalle norme in vigore in tale Stato. In mancanza di tali norme, si applica il sistema giuridico o il complesso di norme con cui il defunto aveva il collegamento più stretto.

14) – La successione dello Stato.

A norma dell'art. 33, nella misura in cui, secondo la legge applicabile alla successione ai sensi del Regolamento, non vi siano disposizioni a causa di morte che istituiscano eredi o

⁹ A titolo esemplificativo:

1) – successione di un cittadino australiano, con ultima residenza in Australia, avente ad oggetto immobili siti in Italia: il Regolamento dichiara applicabile la legge australiana, la quale rinvia per le successioni immobiliari alla *lex rei sitae* (rinvio alla legge di uno Stato membro): si applica quindi la legge italiana;

2) – successione di un cittadino egiziano, con ultima residenza in Marocco: il Regolamento dichiara applicabile la legge marocchina, che rinvia alla legge nazionale egiziana (rinvio alla legge di uno Stato terzo che accetta il rinvio): si applica, quindi, la legge egiziana.

¹⁰ Nel caso, ad esempio, della successione di un cittadino statunitense (dello Stato di New York), con ultima residenza a New York e beni immobili in Italia, la successione sarebbe regolata quanto ai beni mobili dalla legge dello Stato di New York, e quanto ai beni immobili dalla legge italiana.

legatari, né persone fisiche che abbiano diritto di succedere per legge, l'applicazione della legge così determinata non osta al diritto di uno Stato membro o di un'istituzione designata dalla legge di quello Stato di acquisire a norma della propria legge i beni ereditari situati sul suo territorio, a condizione che i creditori possano chiedere di soddisfare i propri crediti con tutti i beni caduti in successione.

Come precisato nel 56° “*Considerando*”, le varie leggi regolano questi casi in modo diverso. Secondo alcune leggi, lo Stato può reclamare l'eredità vacante come un erede indipendentemente dal luogo in cui sono situati i beni. Secondo altre leggi, lo Stato può acquisire solo i beni situati sul suo territorio. Il Regolamento prevede, come sopra precisato, che la legge applicabile alla successione non osta al diritto di uno Stato membro di acquisire, in base alla propria legge, i beni situati sul suo territorio, salva per i creditori dell'eredità la possibilità di chiedere la soddisfazione dei loro crediti con tutti i beni oggetto dell'eredità, indipendentemente dalla loro ubicazione.

15) – La commorienza.

Quando due o più persone le cui successioni sono regolate da leggi diverse decedono in circostanze che non consentono di determinare l'ordine dei decessi e quelle leggi regolano la fattispecie in maniera differente ovvero non la regolano affatto, nessuna di tali persone ha diritto di succedere all'altra o alle altre (art. 32).

16) – Legge applicabile alle dichiarazioni di accettazione di eredità e legati, rinunce ad eredità e simili.

A norma dell'art. 23, § 2, lett. e), sono regolati dalla *lex successio*is “le condizioni e gli effetti dell'accettazione dell'eredità o del legato ovvero della rinuncia all'eredità o al legato”; parimenti, la stessa legge disciplina, ai sensi della successiva lett. g), “la responsabilità per i debiti ereditari”; nonché, a norma delle lettere h) ed i), “la quota disponibile, le quote di legittima e altre restrizioni alla libertà di disporre a causa di morte nonché gli eventuali diritti che le persone vicine al defunto possono vantare nei confronti dell'eredità o degli eredi”, e “la collazione e la riduzione delle liberalità ai fini del calcolo delle quote dei diversi beneficiari”.

Secondo il 32° ed il 33° “*Considerando*”, per semplificare la vita a eredi e legatari abitualmente residenti in uno Stato membro diverso da quello in cui la successione è trattata nel Regolamento, occorre permettere a tutti gli aventi diritto, in forza della legge applicabile alla successione, di rendere una dichiarazione concernente l'accettazione ovvero la rinuncia dell'eredità, di un legato o di una quota di legittima, oppure una dichiarazione diretta a limitare la responsabilità della persona interessata in relazione ai debiti ereditari, di rendere tali dichiarazioni dinanzi agli organi giurisdizionali dello Stato membro di residenza abituale nella forma prevista dalla legge di tale Stato membro. Ciò non dovrebbe ostare a che le dichiarazioni in questione siano rese davanti ad altre autorità di tale Stato membro, competenti a ricevere dichiarazioni secondo la legislazione nazionale (quali possono essere anche i notai, come avviene in Italia). Saranno le stesse persone che scelgono di avvalersi della possibilità di rendere dichiarazioni nello Stato membro di residenza abituale a informare l'organo giurisdizionale o l'autorità che si occupa o si occuperà della successione dell'esistenza di tali dichiarazioni entro i termini stabiliti dalla legge applicabile alla successione. Tuttavia, non è possibile per una persona che intenda limitare la propria responsabilità per i debiti ereditari conseguire questo obiettivo attraverso una semplice dichiarazione in tal senso resa davanti agli organi giurisdizionali o ad altre autorità competenti dello Stato membro in cui ha la residenza abituale qualora la legge applicabile alla

successione le imponga di avviare una specifica procedura giuridica, ad esempio una procedura inventariale, davanti all'organo giurisdizionale competente. Una dichiarazione resa in tali circostanze da una persona nello Stato membro in cui ha la residenza abituale nella forma prevista dalla legge di tale Stato membro non è pertanto formalmente valida ai fini del Regolamento, né gli atti istitutivi della procedura giuridica in quanto tale possono essere considerati dichiarazioni ai fini del Regolamento. Ne consegue, ad esempio, che non può, con ogni probabilità, essere svolta in Italia la procedura di accettazione di eredità con beneficio d'inventario, quando l'ultima residenza del defunto era all'estero.

A norma dell'art. 13 del Regolamento, quindi, oltre all'organo giurisdizionale competente a decidere sulla successione ai sensi del Regolamento, gli organi giurisdizionali dello Stato membro di residenza abituale delle persone che, in base alla legge applicabile alla successione, possono rendere dinanzi a un organo giurisdizionale una dichiarazione di accettazione dell'eredità, di un legato o di una quota, oppure una dichiarazione diretta a limitare la responsabilità della persona interessata in relazione alle passività ereditarie, sono competenti a ricevere tali dichiarazioni quando, in base alla legge di tale Stato membro, dette dichiarazioni possono essere rese dinanzi ad un organo giurisdizionale.

Sotto il profilo formale, la dichiarazione riguardante l'accettazione dell'eredità, di un legato o di una quota di legittima o la rinuncia ad essi, ovvero la dichiarazione volta a limitare la responsabilità della persona che effettua la dichiarazione è valida quanto alla forma se soddisfa, alternativamente, i requisiti previsti: a) dalla legge applicabile alla successione a norma dell'articolo 21 dell'articolo 22; ovvero b) dalla legge dello Stato in cui la persona che fa la dichiarazione ha la propria residenza abituale (art. 28).

17) – Legge applicabile alle disposizioni testamentarie.

Gli artt. 24, 26 e 27 disciplinano la legge applicabile alle disposizioni a causa di morte (testamenti) diverse dai patti successori, e le relative condizioni di validità formale e sostanziale. Come precisato nel 48° “*Considerando*”, si tratta di disposizioni speciali finalizzate a “garantire la certezza del diritto per le persone che desiderano pianificare in anticipo la loro successione”.

Quanto al profilo sostanziale, una disposizione a causa di morte diversa da un patto successorio è disciplinata, per quanto riguarda l'ammissibilità e la validità sostanziale, dalla legge che, in forza del Regolamento, sarebbe stata applicabile alla successione della persona che ha fatto la disposizione se fosse deceduta il giorno in cui è stata fatta la disposizione. Come precisato nel 51° “*Considerando*”, qualora nel Regolamento sia fatto riferimento alla legge che sarebbe stata applicabile alla successione della persona che ha fatto la disposizione a causa di morte se fosse deceduta, rispettivamente, il giorno in cui la disposizione è stata fatta, modificata o revocata, tale riferimento deve essere inteso o alla legge dello Stato in cui la persona risiedeva abitualmente in quel momento o, se avesse scelto una legge ai sensi del Regolamento, alla legge dello Stato di cui possedeva la cittadinanza in quel momento. Si tratta quindi, nell'ipotesi suindicata, della legge della residenza abituale, o del collegamento più stretto, o della cittadinanza al momento della confezione del testamento (art. 24, § 1).

In deroga a quanto stabilito al paragrafo 1, una persona può scegliere come legge regolatrice della sua disposizione a causa di morte, per quanto riguarda l'ammissibilità e la validità sostanziale, la legge che avrebbe potuto scegliere conformemente all'articolo 22 alle condizioni ivi stabilite (quindi, la legge della propria cittadinanza al momento della confezione del testamento, o al momento della morte) (art. 24, § 2).

Le disposizioni suindicate si applicano, in quanto compatibili, anche alla modifica o alla revoca di una disposizione a causa di morte diversa da un patto successorio (la modifica o la revoca sono quindi disciplinate dalla legge della residenza abituale, o del collegamento più stretto, al momento della modifica o della revoca, ovvero dalla legge della cittadinanza già scelta dal testatore) (art. 24, § 3).

A norma dell'art. 26, i seguenti elementi sono attinenti alla validità sostanziale ai fini degli artt. 24 e 25: a) la capacità della persona che fa la disposizione a causa di morte di fare tale disposizione; b) le cause specifiche che impediscono alla persona che fa la disposizione di disporre a favore di determinate persone o che impediscono a una persona di ricevere beni della successione dalla persona che fa la disposizione; c) l'ammissibilità della rappresentanza ai fini di una disposizione a causa di morte; d) l'interpretazione della disposizione; e) il dolo, la violenza, l'errore e qualsiasi altra questione legata al consenso o alla volontà della persona che fa la disposizione. Se una persona ha la capacità di fare una disposizione a causa di morte secondo la legge applicabile a norma dell'articolo 24, una successiva modifica della legge applicabile lascia impregiudicata la sua capacità di modificare o revocare una tale disposizione. Come precisato nel 48° “*Considerando*”, l'esame della validità sostanziale di una disposizione a causa di morte può portare alla conclusione che tale disposizione sia priva di esistenza giuridica.

Ai sensi del 50° “*Considerando*”, la legge che, in base al Regolamento, disciplinerà l'ammissibilità e la validità sostanziale di una disposizione a causa di morte nonché, per quanto riguarda i patti successorii, gli effetti vincolanti di tali patti tra le parti, non pregiudica i diritti di chiunque, in forza della legge applicabile alla successione, abbia diritto a una quota di legittima o abbia un altro diritto di cui non può essere privato dalla persona della cui successione si tratta.

Per quanto riguarda il profilo formale, a norma dell'art. 27, § 1, una disposizione a causa di morte fatta per iscritto è valida quanto alla forma se questa è conforme, alternativamente, alla legge: a) dello Stato in cui la disposizione è stata fatta o il patto successorio è stato concluso; b) di uno degli Stati di cui il testatore o almeno una delle persone la cui successione è interessata da un patto successorio possedeva la cittadinanza al momento in cui la disposizione è stata fatta o il patto è stato concluso, o al momento della morte; c) di uno degli Stati in cui il testatore o almeno una delle persone la cui successione è interessata da un patto successorio aveva il domicilio al momento in cui la disposizione è stata fatta o il patto è stato concluso, o al momento della morte; d) dello Stato in cui il testatore o almeno una delle persone la cui successione è interessata da un patto successorio aveva la residenza abituale al momento in cui la disposizione è stata fatta o il patto è stato concluso, o al momento della morte; e) per quanto riguarda i beni immobili, dello Stato in cui i beni immobili sono situati. Per determinare se il testatore o ogni persona la cui successione è interessata dal patto successorio hanno o meno il proprio domicilio in un determinato Stato si applica la legge di tale Stato.

Come precisato nel 52° “*Considerando*”, il Regolamento disciplina la validità quanto alla forma di tutte le disposizioni a causa di morte scritte attraverso norme coerenti con quelle della Convenzione dell'Aia del 5 ottobre 1961 sui conflitti di legge relativi alla forma delle disposizioni testamentarie (Convenzione che non è in vigore per l'Italia). Nel determinare la validità formale di una determinata disposizione a causa di morte in base al Regolamento, l'autorità competente dovrebbe ignorare un elemento internazionale creato in modo fraudolento per eludere le norme relative alla validità formale (come potrebbe essere, ad

esempio, la delocalizzazione artificiale della residenza al fine di creare fittiziamente il relativo criterio di collegamento).

Va rammentato che a norma dell'art. 1, § 2, lett. f), è esclusa dall'ambito di applicazione del Regolamento la questione della validità formale delle disposizioni a causa di morte fatte oralmente.

Il paragrafo 1 si applica anche alle disposizioni a causa di morte che modificano o revocano una precedente disposizione. La modifica o la revoca è parimenti valida quanto alla forma se è conforme a una delle leggi in virtù delle quali, ai sensi del paragrafo 1, era valida la disposizione a causa di morte modificata o revocata (art. 27, § 2).

Ai fini dell'art. 27, sono considerate attinenti alla forma le disposizioni di legge che limitano le forme ammesse delle disposizioni a causa di morte con riferimento all'età, alla cittadinanza o ad altre qualità personali del testatore o delle persone la cui successione è interessata da un patto successorio. Lo stesso vale per i requisiti che devono possedere i testimoni richiesti per la validità di una disposizione a causa di morte (art. 27, § 3). Come precisato nel 53° “*Considerando*”, questa disposizione non deve essere interpretata nel senso che la legge applicabile alla validità formale di una disposizione a causa di morte in base al Regolamento debba determinare se un minore abbia la capacità di effettuare una disposizione a causa di morte: diversamente, detta legge deve limitarsi a determinare se una qualità personale, come ad esempio la minore età, debba impedire a una persona di effettuare una disposizione a causa di morte in una determinata forma.

18) – Legge applicabile ai patti successori.

A norma dell'art. 3, § 1, lett. b), costituisce «patto successorio» l'accordo, anche derivante da testamenti reciproci, che conferisce, modifica o revoca, con o senza corrispettivo, diritti nella successione futura di una o più persone parti dell'accordo.

Gli artt. 25, 26 e 27 disciplinano la legge applicabile ai patti successori, e le relative condizioni di validità formale e sostanziale. Occorre, a tal fine, distinguere tra i patti successori aventi ad oggetto la successione di una sola persona (A), e quelli aventi ad oggetto la successione di più persone (B).

A) – A norma dell'art. 25, § 1, un patto successorio avente a oggetto la successione di una sola persona è disciplinato, per quanto riguarda l'ammissibilità, la validità sostanziale e gli effetti vincolanti tra le parti, comprese le condizioni di scioglimento, dalla legge che, in forza del Regolamento, sarebbe stata applicabile alla successione di tale persona se questa fosse deceduta il giorno della conclusione del patto. Si tratta quindi, nell'ipotesi suindicata, della legge della residenza abituale, o del collegamento più stretto, al momento della stipula del patto successorio¹¹.

In deroga al § 1 dell'art. 25, le parti possono scegliere come legge regolatrice del loro patto successorio, per quanto riguarda l'ammissibilità, la validità sostanziale e gli effetti vincolanti tra le parti, comprese le condizioni per il suo scioglimento, la legge che la persona della cui successione si tratta avrebbe potuto scegliere ai sensi dell'articolo 22, alle condizioni ivi indicate (art. 25, § 3). Si tratta quindi, nell'ipotesi suindicata, della legge della cittadinanza

¹¹ A titolo esemplificativo, un patto successorio riguardante la successione di un cittadino italiano residente in Germania, stipulato con i di lui congiunti, cittadini italiani, è valido in conformità alla legge tedesca, quale legge del luogo di residenza abituale.

del *de cuius* al momento della stipula del patto successorio, o al momento della morte ¹².

B) – A norma dell’art. 25, § 2, primo comma, un patto successorio avente a oggetto la successione di più persone è ammissibile solo se è ammissibile in base a ciascuna delle leggi che, in forza del Regolamento, avrebbero regolato la successione di ciascuna di tali persone se esse fossero decedute il giorno della conclusione del patto. Si tratta quindi, nell’ipotesi suindicata, della legge della residenza abituale, o del collegamento più stretto, al momento della stipula del patto successorio. A norma dell’art. 25, § 2, comma 2, un patto successorio ammissibile ai sensi del primo comma del § 2 è disciplinato, per quanto riguarda la validità sostanziale e gli effetti vincolanti tra le parti, comprese le condizioni per il suo scioglimento, dalla legge con la quale presenta il collegamento più stretto tra quelli menzionati al primo comma del § 2 ¹³.

In deroga al § 2 dell’art. 25, le parti possono scegliere come legge regolatrice del loro patto successorio, per quanto riguarda l’ammissibilità, la validità sostanziale e gli effetti vincolanti tra le parti, comprese le condizioni per il suo scioglimento, la legge che una delle persone della cui successione si tratta avrebbe potuto scegliere ai sensi dell’articolo 22, alle condizioni ivi indicate (art. 25, § 3). Si tratta quindi, nell’ipotesi suindicata, della legge della cittadinanza di uno dei *de cuius* al momento della stipula del patto successorio, o al momento della morte ¹⁴.

Quanto agli elementi attinenti alla validità sostanziale (art. 26), ed alla disciplina della validità formale (art. 27), si applicano le previsioni già descritte con riferimento alle disposizioni testamentarie.

L’art. 25 sembra contemplare unicamente i patti successori istitutivi, con esclusione dei patti dispositivi e rinunciativi, di cui non sia parte il *de cuius*: questi ultimi sembrerebbero disciplinati dalla *lex successionis* (quindi, tendenzialmente, dalla legge della residenza abituale del *de cuius* al momento della morte, e non al momento della redazione del patto). Non sembra invece possibile ritenerli tuttora disciplinati dalle norme di conflitto nazionali (per quanto riguarda l’Italia, secondo l’interpretazione che appare più plausibile, ed accolta dalla dottrina prevalente, legge nazionale del *de cuius* al momento della morte, a norma dell’art. 46 della legge n. 218/1995): il sistema del Regolamento deve intendersi infatti esaustivo dell’intera successione (art. 21, § 1), a parte le materie escluse ai sensi dell’art. 3.

Va ricordato anche che, a norma dell’art. 1, § 2, lett. h), sono escluse dall’ambito di applicazione del Regolamento le questioni disciplinate dal diritto applicabile alle società, alle associazioni e alle persone giuridiche, quali in particolare le clausole degli atti costitutivi e degli statuti di società, associazioni e persone giuridiche che stabiliscono la destinazione delle quote di partecipazione alla morte dei loro membri. Queste clausole, ancorché qualificabili

¹² A titolo esemplificativo, un patto successorio riguardante la successione di un cittadino tedesco residente in Italia, stipulato con i di lui congiunti, cittadini italiani, è valido in conformità alla legge tedesca se il suddetto *de cuius* sceglie, nel patto successorio, quale legge regolatrice la legge della propria cittadinanza.

¹³ A titolo esemplificativo, un patto successorio stipulato tra due coniugi, rispettivamente cittadino svizzero e cittadina tedesca, entrambi residenti in Svizzera, è disciplinato dalla legge svizzera, se il patto successorio medesimo presenta il collegamento più stretto con la legge svizzera (ad esempio, in quanto entrambi i coniugi sono residenti in Svizzera, ed ivi si trovano i beni che formano oggetto del patto). Ove, invece, i due coniugi fossero, rispettivamente, residenti in Italia e in Germania, il patto sarebbe invalido, in quanto una delle due leggi non ammette la validità dei patti successori (in assenza della scelta di cui all’art. 25, § 3).

¹⁴ A titolo esemplificativo, due coniugi, rispettivamente cittadino tedesco e cittadina italiana, possono scegliere quale legge regolatrice del patto successorio la legge tedesca (legge nazionale del marito), ed in tal modo rendere valido il patto a norma dell’art. 25, § 3.

come patti successori, sono regolate dalla *lex societatis* e non dalla *lex successionis*, al fine evidente di assoggettarle ad un'unica legge regolatrice, anziché a tante leggi quanti sono i soci o partecipanti.

Quanto alla *donazione mortis causa*, la relativa qualificazione come patto successorio o meno deve ritenersi rimessa alla legge regolatrice dei patti successori, come sopra individuata. Una volta effettuata sulla base di tale legge la qualificazione (che potrà equiparare l'atto ad un patto successorio o ad altra disposizione a causa di morte) troverà applicazione la corrispondente disciplina come richiamata dal Regolamento (che potrà a sua volta condurre alla validità o invalidità della disposizione, e comunque ne determinerà gli effetti).

19) – Legge applicabile alla divisione ereditaria.

A norma dell'art. 23, § 2, lett. j), la *lex successionis* disciplina anche la divisione ereditaria. La precedente lett. i) riconduce alla medesima legge la disciplina della collazione.

Si tratta di norma in parte diversa dall'art. 46, comma 3, della legge n. 218/1995 (applicabile in caso di successione apertasi entro il 16 agosto 2015), posto che secondo quest'ultima "La divisione ereditaria è regolata dalla legge applicabile alla successione, salvo che i dividendi, d'accordo fra loro, abbiano designato la legge del luogo d'apertura della successione o del luogo ove si trovano uno o più beni ereditari". Tale professio iuris non è, invece, consentita dall'art. 23 del Regolamento (essendo semmai possibile che il *de cuius* abbia scelto la legge della propria cittadinanza, a norma dell'art. 22).

Rientrano nell'ambito di applicazione della legge successoria, oltre alla divisione in senso stretto (formazione delle porzioni e loro attribuzione ai coeredi, garanzie per evizione e rescissione), anche il retratto successorio, nonché le operazioni preliminari (collazione, imputazione dei debiti, determinazione delle quote).

Si ritiene generalmente che rientrino, invece, nell'ambito di efficacia della *lex rei sitae* la disciplina della comunione ereditaria (e quindi la relativa durata, ed amministrazione), la surrogazione reale, gli effetti del retratto successorio nei confronti dei terzi, gli effetti reali del contratto di divisione.

Sembra rientrare nell'ambito di applicazione della *lex rei sitae* il carattere dichiarativo o traslativo della divisione: con la conseguenza che – in caso di beni situati in più paesi che regolano diversamente tale effetto, potrà aversi una diversa efficacia della divisione nei vari luoghi.

Per quanto concerne, poi, la disciplina del consenso e la validità sostanziale del contratto, l'interpretazione e la disciplina formale, la divisione ereditaria deve ritenersi assoggettata alla legge regolatrice del contratto (Regolamento (CE) "Roma I", n. 593/2008, e art. 57 della legge n. 218/1995).

Trattandosi di divisione giudiziale, gli aspetti processuali sono regolati dalla *lex fori* (art. 12 della legge n. 218/1995).

La divisione ereditaria internazionale può dar luogo a difficoltà. Una prima ipotesi, di più frequente ricorrenza, è quella di una successione regolata da una legge straniera (*de cuius* con ultima residenza all'estero, ed eventuale rinvio se la residenza era in uno Stato extracomunitario), avente ad oggetto immobili in Italia: in base al Regolamento questa divisione è oggi, imperativamente, regolata dalla *lex successionis* straniera. Una seconda ipotesi è quella della successione avente ad oggetto più beni immobili situati in Stati diversi, che possono avere differenti norme di conflitto e quindi adottare soluzioni diverse riguardo alla legge applicabile. Possono derivarne situazioni nelle quali la legge applicabile alla

successione, o quella del luogo di situazione di alcuni beni, non riconosca la divisione ereditaria o taluni suoi effetti.

Al fine di evitare le difficoltà suaccennate, le parti potrebbero avvalersi della possibilità, ventilata nel 29° “*Considerando*”, di regolare la successione amichevolmente in sede stragiudiziale, anche davanti a un notaio, in uno Stato membro di loro scelta ove ciò sia ammesso dalla legge di tale Stato membro. Questo dovrebbe valere anche qualora la legge applicabile alla successione non sia la legge di tale Stato membro. Il notaio italiano potrebbe quindi ricevere un atto con cui viene “regolata amichevolmente” la successione, e quindi si procede alla divisione. E’ in ogni caso necessario che la “regolamentazione amichevole” di cui trattasi abbia una propria *causa* (essendo questo il requisito necessario per la legge italiana affinché il negozio sia valido). D’altra parte, al fine di evitare l’applicazione della legge straniera alla divisione, dovrebbe essere novato il titolo (successorio), il che appare possibile in due casi: o mediante una transazione novativa (con cui le parti procedono a reciproche concessioni), ovvero mediante una “novazione causale” (se la si ritiene ammissibile). In entrambi i casi, la successiva divisione non dovrebbe essere più considerata divisione ereditaria, e sarebbe quindi soggetta alla disciplina del Regolamento “Roma I” (n. 593/2008), il cui art. 3 consente la scelta della legge applicabile.

20) – Legge regolatrice della pubblicità immobiliare e dell’opponibilità ai terzi.

Riguardo al rapporto tra legge applicabile alla successione e legge applicabile alla pubblicità immobiliare, ai sensi del 18° e del 19° “*Considerando*” i requisiti relativi all’iscrizione in un registro di un diritto su beni immobili o mobili sono esclusi dall’ambito di applicazione del Regolamento. Spetta pertanto alla legge dello Stato membro in cui è tenuto il registro determinare (per i beni immobili, la *lex rei sitae*) le condizioni legali e le modalità dell’iscrizione nonché le autorità incaricate, come registri fondiari o notai, di verificare che tutti i requisiti siano rispettati e che la documentazione presentata o prodotta sia sufficiente o contenga le informazioni necessarie. In particolare, le autorità possono verificare che il diritto del defunto ai beni della successione di cui al documento presentato per la registrazione sia un diritto iscritto in quanto tale nel registro o sia altrimenti dimostrato in conformità alla legge dello Stato membro in cui è tenuto il registro. Per evitare la duplicazione dei documenti, le autorità preposte alla registrazione devono accettare i documenti redatti dalle autorità competenti di un altro Stato membro la cui circolazione è prevista dal Regolamento. In particolare, il certificato successorio europeo rilasciato in applicazione del presente regolamento costituisce un documento idoneo per l’iscrizione dei beni della successione nel registro di uno Stato membro. Ciò tuttavia non preclude alle autorità preposte alla registrazione la facoltà di chiedere alla persona che sollecita la registrazione di fornire ulteriori informazioni o di presentare documenti aggiuntivi richiesti in virtù della legge dello Stato membro in cui è tenuto il registro, per esempio informazioni o documenti relativi ai pagamenti fiscali. L’autorità competente può indicare alla persona che chiede la registrazione le modalità per fornire le informazioni o i documenti mancanti. Gli effetti dell’iscrizione di un diritto nel registro sono altresì esclusi dall’ambito di applicazione del Regolamento. E’ pertanto la legge dello Stato membro in cui è tenuto il registro a determinare se l’iscrizione ha, per esempio, un effetto dichiarativo o costitutivo. Ove, per esempio, l’acquisizione di un diritto su un bene immobile debba essere iscritta in un registro a norma della legge dello Stato membro in cui è tenuto il registro al fine di assicurare efficacia *erga omnes* dei registri o di tutelare le transazioni giuridiche, il momento di detta acquisizione deve essere disciplinato

dalla legge di tale Stato membro.

21) – Qualifica e funzioni del notaio in materia di successioni internazionali.

Con riferimento alle funzioni notarili in materia di successione, si distingue (20°, 21° e 22° “*Considerando*”) tra notai che esercitano funzioni giurisdizionali o meno. Ai fini del regolamento al termine «organo giurisdizionale» si ritiene di attribuire un significato ampio, che comprenda non solo gli organi giurisdizionali veri e propri che esercitano funzioni giudiziarie, ma anche i notai o gli uffici del registro di alcuni Stati membri che, in taluni casi di successione, esercitano funzioni giudiziarie come gli organi giurisdizionali, nonché i notai e i professionisti legali che, in alcuni Stati membri, esercitano funzioni giudiziarie in una data successione per delega di competenza di un organo giurisdizionale. In Italia, quest’ipotesi si verifica quando al notaio vengano delegate le operazioni di divisione giudiziale (artt. 786 ss. c.p.c.). Tutti gli organi giurisdizionali quali definiti nel Regolamento sono soggetti alle norme di competenza contenute nel Regolamento stesso. I notai di un determinato Stato membro sono quindi vincolati o meno dalle norme di competenza previste dal Regolamento a seconda che rientrino o meno nella definizione di «organo giurisdizionale» ai fini del Regolamento stesso. Quando esercitano funzioni giudiziarie, i notai sono vincolati dalle norme di competenza e le decisioni da essi emesse circolano conformemente alle disposizioni relative al riconoscimento, all’esecutività e all’esecuzione delle decisioni.

Per contro, il termine «organo giurisdizionale» non comprende le autorità non giudiziarie degli Stati membri abilitate dalla legge nazionale a trattare questioni di successione, come i notai della maggior parte degli Stati membri, qualora, come accade generalmente, non esercitino funzioni giudiziarie. E’ quanto avviene, normalmente, per il notaio italiano che svolga le proprie funzioni, a vario titolo, in relazione ad una successione. Il Regolamento consente a tutti i notai competenti in materia di successioni negli Stati membri di esercitare tale competenza. Gli atti rilasciati dai notai in materia di successioni negli Stati membri circolano in virtù del Regolamento. Quando non esercitano funzioni giudiziarie, i notai non sono vincolati dalle norme di competenza e gli atti pubblici da essi rilasciati circolano conformemente alle disposizioni relative agli atti pubblici.

Ai sensi dell’art. 3, § 2, del Regolamento, il termine «organo giurisdizionale» indica, nel medesimo Regolamento, qualsiasi autorità giudiziaria e tutte le altre autorità e i professionisti legali competenti in materia di successioni che esercitano funzioni giudiziarie o agiscono su delega di un'autorità giudiziaria o sotto il controllo di un'autorità giudiziaria, purché tali altre autorità e professionisti legali offrano garanzie circa l'imparzialità e il diritto di audizione delle parti e purché le decisioni che prendono ai sensi della legge dello Stato membro in cui operano: a) possano formare oggetto di ricorso o riesame davanti a un'autorità giudiziaria; e b) abbiano forza ed effetto equivalenti a quelli di una decisione dell'autorità giudiziaria nella stessa materia.

22) – Competenza giurisdizionale in materia di successioni.

Il Regolamento realizza l’unità tendenziale di forum e ius. Lo stesso stabilisce (all’art. 4) che sono competenti a decidere sull'intera successione gli organi giurisdizionali dello Stato membro in cui il defunto aveva la residenza abituale al momento della morte.

La disposizione non effettua distinzioni, con la conseguenza che il criterio di giurisdizione suindicato (come gli altri *infra* descritti) si riferisce sia alla giurisdizione contenziosa che alla giurisdizione volontaria. In questo senso depone sia l’espressa previsione del 59° “*Considerando*” (“*indipendentemente dal fatto che dette decisioni siano emesse in*

procedimenti contenziosi o non contenziosi”), sia l’adozione dei medesimi criteri al fine di individuare le autorità competenti al rilascio del certificato successorio europeo (art. 64).

Per la determinazione del concetto di residenza abituale, si rinvia a quanto già precisato con riferimento al corrispondente criterio di collegamento per l’individuazione della legge applicabile.

Nell’ipotesi in cui il de cuius, avvalendosi della possibilità offertagli dall’art. 22, scelga quale legge regolatrice della successione la sua legge nazionale, può venir meno l’unità di forum e ius: la successione sarà regolata dalla legge di cui è cittadino, mentre la competenza giurisdizionale spetterà al giudice dello Stato di sua ultima residenza. Ciò, a meno che le parti interessate non concludano un accordo di scelta del foro (art. 5).

A norma dell’art. 10, se, al momento della morte, il defunto non risiedeva abitualmente in uno Stato membro, gli organi giurisdizionali di uno Stato membro in cui si trovano beni ereditari sono comunque competenti a decidere sull’intera successione, nella misura in cui: a) il defunto possedeva la cittadinanza di quello Stato membro al momento della morte; o, in mancanza, b) la precedente residenza abituale del defunto era stabilita in quello Stato membro, purché nel momento in cui l’organo giurisdizionale è adito non sia trascorso un periodo superiore a cinque anni dal cambiamento di tale residenza abituale. Se nessun organo giurisdizionale di uno Stato membro è competente ai sensi dell’art. 10, § 1, gli organi giurisdizionali dello Stato membro in cui si trovano beni ereditari sono comunque competenti a decidere su tali beni.

L’art. 11 disciplina il c.d. *forum necessitatis*: qualora nessun organo giurisdizionale di uno Stato membro sia competente in forza di altre disposizioni del presente regolamento, in casi eccezionali, gli organi giurisdizionali di uno Stato membro possono decidere sulla successione se un procedimento non può ragionevolmente essere intentato o svolto o si rivela impossibile in uno Stato terzo con il quale la causa ha uno stretto collegamento. La causa deve presentare un collegamento sufficiente con lo Stato membro dell’organo giurisdizionale adito.

La disciplina sulla competenza giurisdizionale trova applicazione nell’ambito dello spazio giuridico europeo; le previsioni degli artt. 4 e seguenti devono essere peraltro coordinate con quelle dell’art. 83 del Regolamento: ne consegue che la disciplina suesposta trova applicazione unicamente alle successioni apertesi a partire dal 17 agosto 2015, nelle ipotesi in cui il defunto avesse la propria residenza abituale, al momento della morte, in uno Stato membro vincolato dal Regolamento (o nelle altre ipotesi in cui ricorre un criterio di giurisdizione, ai sensi degli artt. 5 e seguenti). Per tali successioni, il giudice italiano deve, quindi, dichiararsi incompetente nelle ipotesi diverse da quelle suindicate (ancorché sussistano i criteri di giurisdizione sulla base della disciplina internazionalprocessualistica interna).

Da evidenziare che i criteri di giurisdizione suindicati rivestono importanza per l’attività notarile, anche per il fatto che il notaio italiano è competente a rilasciare il certificato successorio europeo nei soli casi in cui gli organi giurisdizionali italiani sono competenti come sopra specificato (art. 64 del Regolamento).

Per le successioni europee apertesi entro il 16 agosto 2015, trova invece applicazione l’art. 50 della legge 31 maggio 1995, n. 218, con la conseguenza che la giurisdizione italiana in materia successoria sussiste: a) se il defunto era cittadino italiano al momento della morte; b) se la successione si è aperta in Italia; c) se la parte dei beni ereditari di maggiore consistenza economica è situata in Italia; d) se il convenuto è domiciliato o residente in Italia o ha accettato la giurisdizione italiana, salvo che la domanda sia relativa a beni immobili situati

all'estero; e) se la domanda concerne beni situati in Italia. Ove si tratti di giurisdizione volontaria, trova applicazione l'art. 9 della legge n. 218/1995: in tale ipotesi la giurisdizione italiana sussiste, oltre che nei casi specificamente contemplati dalla legge n. 218/1995 e in quelli in cui è prevista la competenza per territorio di un giudice italiano, quando il provvedimento richiesto concerne un cittadino italiano o una persona residente in Italia o quando esso riguarda situazioni o rapporti ai quali è applicabile la legge italiana.

Parimenti, la disciplina degli artt. 9 e 50 della legge n. 218/1995 trova applicazione nei casi in cui i criteri di giurisdizione di cui agli artt. 4 e seguenti del Regolamento non conducano alla giurisdizione di uno Stato membro (quindi, in linea di principio, nel caso in cui il *de cuius* avesse l'ultima residenza abituale in uno Stato extracomunitario).

23) – Accordi di scelta del foro in materia di successioni e composizione stragiudiziale delle controversie.

A norma dell'art. 5 del Regolamento, se la legge scelta dal defunto per regolare la sua successione conformemente all'articolo 22 (quindi, la sua legge nazionale) è la legge di uno Stato membro, le parti interessate possono convenire che un organo giurisdizionale o gli organi giurisdizionali di tale Stato membro hanno competenza esclusiva a decidere su qualsiasi questione legata alla successione (art. 5, § 1).

Dalla disposizione risulta:

1) – che può essere scelta come giurisdizione competente unicamente quella dello Stato di cittadinanza del *de cuius* al momento della scelta o al momento della morte, *solamente se si tratta di uno Stato membro vincolato dal Regolamento* (mentre la corrispondente scelta della legge applicabile, ex art. 22, può riguardare anche la legge di uno Stato terzo o di uno Stato membro non vincolato);

2) – che non può essere invece scelta una diversa giurisdizione (ad esempio, quella della residenza del *de cuius*, ovvero quella del luogo di situazione dei beni).

Dovrebbe essere determinato caso per caso – in base, in particolare, alla questione oggetto dell'accordo relativo alla scelta del foro – se l'accordo debba essere concluso tra tutte le parti interessate alla successione o se alcune di esse possano convenire di sottoporre una specifica questione all'organo giurisdizionale scelto dove la decisione di quell'organo su tale questione non incida sui diritti delle altre parti interessate alla successione (28° “*Considerando*”). Nei casi di litisconsorzio necessario (qual è quello della divisione ereditaria), l'accordo di scelta del foro deve essere stipulato evidentemente da tutti i coeredi interessati.

Quanto ad eventuali controversie tra creditori ed eredi, che non hanno intrinsecamente natura successoria, non trova applicazione la disciplina del Regolamento in oggetto, e gli accordi di scelta del foro possono essere stipulati in applicazione di altri strumenti internazionali (come il Regolamento “Bruxelles I-bis”, o la Convenzione dell'Aja del 2005).

L'accordo relativo alla scelta del foro è concluso per iscritto, datato e firmato dalle parti interessate. Si considera equivalente alla forma scritta qualsiasi comunicazione elettronica che consenta una registrazione durevole dell'accordo (art. 5, § 2).

Da rilevare che l'accordo di scelta del foro è concluso tra le “parti interessate”, da identificarsi in coloro che possono aver interesse a rivolgersi al giudice (eredi, legittimari, esecutori e amministratori dell'eredità, ecc.), in sede di giurisdizione contenziosa o volontaria. Non è prevista la scelta del foro da parte del *de cuius* nel proprio testamento, ancorché egli possa inserire nel medesimo testamento una clausola sulla giurisdizione (da qualificarsi come

disposizione modale, onerando quindi i propri eredi o legatari a stipulare un accordo di scelta del foro, così come si ritiene che il *de cuius* possa fare con riferimento alla clausola arbitrale). Sembra possibile, inoltre, che un accordo di scelta del foro possa essere inserito in un patto successorio, nei casi in cui a quest'ultimo può riconoscersi validità ai sensi del Regolamento.

E' dubbia, invece, la possibilità per le parti interessate di concludere un accordo di scelta del foro anteriormente all'apertura della successione, nei casi in cui in base alla *lex successionis* i patti successori sono invalidi (ancorché non sia affatto certa la riconducibilità di un semplice accordo sul foro competente alla categoria dei patti successori): questo sarebbe il caso, nell'eventualità di scelta della legge italiana della cittadinanza quale *lex successionis*. Ammessane per ipotesi la validità, occorre che l'accordo di scelta del foro di data anteriore all'apertura della successione sia condizionato alla scelta da parte del *de cuius* della sua legge nazionale quale *lex successionis* (scelta che comunque il *de cuius* potrebbe modificare fino al momento della morte).

Non sembra dubbia, d'altra parte, l'applicabilità della disciplina sugli accordi di scelta del foro anche alla *giurisdizione volontaria*. Nell'ipotesi in cui vi sia un'unica parte interessata, deve ritenersi che quest'ultima possa esprimere la propria volontà, ai sensi dell'art. 5 del Regolamento, nel ricorso di volontaria giurisdizione.

Nessun dubbio neanche sulla possibilità di effettuare la scelta del foro pure successivamente all'inizio del procedimento.

La scelta del foro deve essere in ogni caso esclusiva: alla luce dell'art. 5, non rientra nell'autonomia delle parti la scelta di un foro competente in via concorrente.

Per converso, dal 28° “*Considerando*” (che menziona la “questione oggetto dell'accordo relativo alla scelta del foro”) si desume che l'accordo in oggetto possa riguardare una questione specifica, e non necessariamente tutte le possibili questioni relative alla successione. Si rende così possibile individuare una specifica autorità competente di uno Stato membro per la questione individuata, lasciando allo Stato membro competente *ex lege* le altre possibili questioni: a titolo esemplificativo, gli interessati potrebbero scegliere un notaio italiano, quale autorità competente in base alla legge nazionale scelta dal *de cuius*, per il rilascio del certificato successorio europeo, senza operare invece alcuna proroga di giurisdizione per l'ipotesi di eventuali controversie successorie.

Va evidenziato che in materia di successioni quelli disciplinati dal Regolamento n. 650/2012 sono gli unici accordi di scelta del foro possibili: non trovano applicazione, infatti, la Convenzione dell'Aia del 30 giugno 2005 sugli accordi di scelta del foro (approvata con Decisione del Consiglio dell'Unione europea in data 4 dicembre 2014, n. 2014/887/UE, né le previsioni del Regolamento europeo n. 1215/2012 (sostitutivo, da gennaio 2015, del Regolamento comunitario n. 44/2001, c.d. Bruxelles I), né infine la Convenzione di Lugano del 2007.

Nei casi previsti dall'art. 5, l'organo giurisdizionale eventualmente adito ai sensi dell'articolo 4 o dell'articolo 10, in alternativa: a) può, su richiesta di una delle parti del procedimento, dichiarare la propria incompetenza se ritiene che gli organi giurisdizionali dello Stato membro della legge scelta siano più adatti a decidere sulla successione (*forum non conveniens*), tenuto conto delle circostanze pratiche di quest'ultima, quali la residenza abituale delle parti e il luogo in cui sono situati i beni; b) dichiara la propria incompetenza se le parti del procedimento hanno convenuto, ai sensi dell'articolo 5, di conferire la competenza a un organo giurisdizionale o agli organi giurisdizionali dello Stato membro della legge scelta. Pertanto, in presenza di un accordo di scelta del foro esiste l'obbligo per i giudici di altri Stati

membri di dichiararsi incompetenti (art. 6).

A norma dell'art. 7, gli organi giurisdizionali dello Stato membro la cui legge sia stata scelta dal defunto conformemente all'articolo 22 sono competenti a decidere sulla successione, alternativamente: *a) se un organo giurisdizionale preventivamente adito ha dichiarato la propria incompetenza nella stessa causa ai sensi dell'articolo 6; b) se le parti del procedimento hanno convenuto, ai sensi dell'articolo 5, di conferire la competenza a un organo giurisdizionale o agli organi giurisdizionali di tale Stato membro; c) se le parti del procedimento hanno espressamente accettato la competenza dell'organo giurisdizionale adito.*

L'organo giurisdizionale che ha aperto d'ufficio un procedimento in materia di successioni ai sensi dell'articolo 4 o dell'articolo 10 chiude il procedimento se le parti del procedimento hanno convenuto di regolare la successione amichevolmente in sede stragiudiziale nello Stato membro la cui legge sia stata scelta dal defunto conformemente all'articolo 22 (art. 8). L'apertura d'ufficio di un procedimento è prevista solo da alcune legislazioni (es., in Austria, Repubblica Ceca e Slovacchia), non in Italia.

Come precisato nel 29° “*Considerando*”, se l'organo giurisdizionale non è invece investito d'ufficio – il che avviene nella maggior parte dei casi, segnatamente in Italia – il Regolamento non impedisce alle parti di regolare la successione amichevolmente in sede stragiudiziale, per esempio davanti a un notaio, in uno Stato membro di loro scelta ove ciò sia ammesso dalla legge di tale Stato membro. Questo dovrebbe valere anche qualora la legge applicabile alla successione non sia la legge di tale Stato membro.

In definitiva, la composizione stragiudiziale della controversia (mediante accordi transattivi o di altro genere) può aver luogo dinanzi al notaio italiano anche quando la successione sia regolata da una legge straniera (di uno Stato membro o di uno Stato terzo), con effetto preclusivo agli effetti giudiziari in qualunque altro Stato membro vincolato dal Regolamento.

Infine, come evidenziato nel 36° “*Considerando*”, poiché in alcuni Stati membri le questioni di successione possono essere esaminate da autorità non giudiziarie, quali i notai, i quali non sono soggetti alle norme di competenza in base al Regolamento, non può essere escluso che una transazione stragiudiziale amichevole e un procedimento giudiziario relativi alla stessa successione o due transazioni stragiudiziali amichevoli relative alla stessa successione siano avviati parallelamente in Stati membri diversi. In una siffatta situazione, spetterebbe alle parti interessate, una volta a conoscenza dei procedimenti paralleli, convenire fra loro il modo di procedere. Nell'impossibilità di un accordo, dovrebbe spettare agli organi giurisdizionali competenti ai sensi del Regolamento esaminare la successione e decidere sulla medesima. In Italia, l'autorità giudiziaria (ove competente) dovrebbe decidere dando prevalenza alla transazione successiva, ovvero al giudicato successivo tra le stesse parti.

24) – Riconoscimento di decisioni in materia di successioni.

Gli artt. da 39 a 42 del Regolamento disciplinano il riconoscimento delle decisioni in materia di successioni. Disciplina che – come risulta espressamente dal 59° “*Considerando*”, si applica sia ai provvedimenti contenziosi che a quelli di giurisdizione volontaria.

A norma dell'art. 39, § 1, le decisioni emesse in uno Stato membro sono riconosciute automaticamente negli altri Stati membri senza che sia necessario il ricorso ad alcun procedimento particolare (art. 39, § 1). Si tratta, quindi, di riconoscimento automatico, analogo a quello disciplinato dalle fonti comunitarie (es., Regolamento (CE) n. 1215/2012) e dalla legislazione nazionale (artt. 64 ss. della legge n. 218/1995).

Va comunque ritenuto che la disciplina degli artt. 39 e seguenti debba essere coordinata con quella dell'art. 83 del Regolamento: con la conseguenza che essa trova applicazione alle sole successioni apertesi a partire dal 17 agosto 2015; per le altre, continuano a trovare applicazione gli artt. 64 ss. della legge n. 218/1995.

L'individuazione della disciplina applicabile non è priva di conseguenze pratiche, perché diversi sono i requisiti previsti, rispettivamente, dalla normativa comunitaria e da quella interna ai fini del riconoscimento automatico: tra l'altro, il Regolamento non richiede, a differenza dell'art. 64 della legge n. 218/1995, che la decisione sia già passata in giudicato.

Tuttavia, in caso di contestazione (ad esempio, da parte del conservatore dei registri immobiliari chiamato a trascrivere una decisione), ogni parte interessata che chieda il riconoscimento in via principale di una decisione può far accertare, secondo il procedimento di cui agli articoli da 45 a 58 (*exequatur*), che la decisione sia riconosciuta (art. 39, § 2). In Italia, deve ritenersi competente a tal fine la Corte d'Appello (art. 67 della legge n. 218/1995).

L'art. 40 disciplina i motivi di diniego del riconoscimento (contrarietà all'ordine pubblico internazionale dello Stato di destinazione; mancata comunicazione o notificazione al contumace; incompatibilità con altra decisione emessa nei confronti delle stesse parti nello Stato membro di destinazione o in un paese terzo).

25) – Esecuzione di decisioni in materia di successioni.

Gli artt. 43 e seguenti disciplinano l'esecuzione delle decisioni in materia di successioni.

Le decisioni emesse in uno Stato membro e ivi esecutive sono eseguite in un altro Stato membro dopo essere state ivi dichiarate esecutive su istanza di una parte interessata secondo la procedura di cui agli articoli da 45 a 58 (art. 43).

Questa disciplina trova applicazione anche a seguito dell'entrata in vigore del Regolamento (CE) n. 1215/2012, che ha introdotto il principio dell'esecutività automatica delle decisioni in materia civile e commerciale; le previsioni di tale Regolamento non si applicano, peraltro, per espressa previsione normativa, alla materia delle successioni (art. 1, § 2, lett. f), del Regolamento n. 1215/2012).

26) – La circolazione degli atti pubblici stranieri.

Gli artt. 59 e 60 del Regolamento disciplinano l'accettazione e l'esecutività degli atti pubblici stranieri in materia di successione. Il termine "accettazione" è utilizzato, in luogo di quello "riconoscimento", al fine di differenziare le due fattispecie, e meglio esprimere il concetto di "equivalenza" degli atti pubblici nello spazio giuridico europeo, che costituisce il fondamento della libera circolazione di tali atti.

A norma dell'art. 3, § 1, lett. i), costituisce «atto pubblico», qualsiasi documento in materia di successioni che sia stato formalmente redatto o registrato come atto pubblico in uno Stato membro e la cui autenticità: i) riguardi la firma e il contenuto dell'atto pubblico; nonché ii) sia stata attestata da un'autorità pubblica o da altra autorità a tal fine autorizzata dallo Stato membro di origine. Il riferimento al "contenuto" deve ritenersi riferito al controllo di legalità dello stesso, più che all'efficacia probatoria (posto che generalmente l'atto pubblico non fa fede del contenuto intrinseco dell'atto, ma solo del fatto che le parti abbiano reso le dichiarazioni ivi riportate).

Gli atti pubblici rilevanti agli effetti del Regolamento sono quelli in materia successoria: a titolo esemplificativo, vi sono ricompresi il testamento pubblico, i patti successori, la rinuncia all'eredità, l'accettazione della stessa, con o senza beneficio d'inventario, l'inventario dell'eredità, i vari possibili atti della procedura di beneficio d'inventario, gli atti di notorietà in

materia successoria, gli accordi tra eredi per l'eventuale riconoscimento della legittima, la divisione ereditaria. *Il certificato successorio europeo – a prescindere dalla sua natura intrinseca – non può ricomprendersi nella disciplina riguardante la circolazione degli atti pubblici, essendo assoggettato a regole specifiche.*

Ai sensi del 62° “*Considerando*”, l'«autenticità» dell'atto pubblico è un concetto autonomo comprendente elementi quali la genuinità dell'atto, i presupposti formali dell'atto, i poteri dell'autorità che redige l'atto e la procedura secondo la quale l'atto è redatto. Comprende altresì gli elementi fattuali registrati dall'autorità interessata nell'atto pubblico, quali il fatto che le parti indicate sono comparse davanti a tale autorità nella data indicata e che hanno reso le dichiarazioni indicate. La parte che intenda contestare l'autenticità di un atto pubblico deve farlo davanti all'organo giurisdizionale competente dello Stato membro di origine dell'atto pubblico secondo la legge di tale Stato membro.

Un atto pubblico redatto in uno Stato membro ha in un altro Stato membro la stessa efficacia probatoria che ha nello Stato membro d'origine o produce gli effetti più comparabili, a condizione che ciò non sia manifestamente contrario all'ordine pubblico dello Stato membro interessato. Come precisato nel 61° “*Considerando*”, nel determinare l'efficacia probatoria di un determinato atto pubblico in un altro Stato membro o gli effetti più comparabili è opportuno fare riferimento alla natura e alla portata degli effetti probatori dell'atto pubblico nello Stato membro d'origine. L'efficacia probatoria di un atto pubblico in un altro Stato membro è perciò determinata dalla legge dello Stato membro d'origine. Una persona che intende utilizzare un atto pubblico in un altro Stato membro può chiedere all'autorità che redige l'atto pubblico nello Stato membro d'origine di compilare l'apposito modulo (si tratta del modulo II, allegato II al Regolamento (CE) 9 dicembre 2014, n. 1329/2014), precisando quali sono gli effetti probatori che l'atto pubblico ha nello Stato membro d'origine (art. 59, § 1).

Il principio di equivalenza, e l'attribuzione all'atto pubblico – nello Stato di destinazione – degli “effetti più comparabili” a quelli prodotti nello Stato di origine, può dar luogo a diverse possibili situazioni. A titolo esemplificativo, ad un atto pubblico italiano dovrebbe essere riconosciuta in un ordinamento, che non conosca la nozione di atto pubblico, quantomeno l'efficacia in esso attribuita alle scritture private la cui autenticità è stata accertata in un giudizio. Per converso, non può riconoscersi in Italia valore di atto pubblico ad un documento in cui non ricorrano i caratteri di cui all'art. 3, § 1, lett. i) del Regolamento.

Quanto all'idoneità degli atti pubblici stranieri a costituire titolo per la trascrizione o l'iscrizione in pubblici registri, si veda quanto detto a proposito dell'idoneità ai fini pubblicitari del certificato successorio europeo.

Qualsiasi contestazione riguardo all'autenticità di un atto pubblico è proposta davanti agli organi giurisdizionali dello Stato membro d'origine ed è decisa secondo la legge di tale Stato. L'atto pubblico contestato non ha nessuna efficacia probatoria negli altri Stati membri fino a quando la contestazione è pendente davanti all'organo giurisdizionale competente (art. 59, § 2)¹⁵.

¹⁵ A norma del 65° “*Considerando*”, un atto pubblico contestato non dovrebbe avere efficacia probatoria in uno Stato membro diverso dallo Stato membro d'origine fintanto che la contestazione sia pendente. Se la contestazione riguarda solo una questione specifica relativa ai negozi giuridici o ai rapporti giuridici registrati in un atto pubblico, l'atto pubblico contestato non dovrebbe avere efficacia probatoria in uno Stato membro diverso dallo Stato membro d'origine per quanto

Qualsiasi contestazione riguardo ai negozi giuridici o ai rapporti giuridici registrati in un atto pubblico è proposta davanti agli organi giurisdizionali competenti ai sensi del Regolamento ed è decisa secondo la lex successionis. L'atto pubblico contestato non ha nessuna efficacia probatoria negli Stati membri diversi dallo Stato membro d'origine per quanto concerne i punti contestati fino a quando la contestazione è pendente davanti all'organo giurisdizionale competente (art. 59, § 3)¹⁶.

L'atto pubblico esecutivo nello Stato membro d'origine è dichiarato esecutivo in un altro Stato membro, su istanza della parte interessata, secondo la procedura di cui agli articoli da 45 a 58 (*exequatur*) (art. 60, § 1). Non si applica infatti alla materia delle successioni la disciplina del titolo esecutivo europeo per i crediti non contestati, per espressa previsione contenuta nell'art. 2, § 2, lett. a), del Regolamento (CE) n. 805/2004. Agli effetti dell'eventuale utilizzo come titolo esecutivo in un altro Stato membro, ed ai fini dell'articolo 46, paragrafo 3, lettera b), il notaio e in generale l'autorità che ha redatto l'atto pubblico, su istanza della parte interessata, rilascia un attestato utilizzando l'apposito modulo (allegato al Regolamento (CE) 9 dicembre 2014, n. 1329/2014) (art. 60, § 2).

Per gli atti o documenti emessi in uno Stato membro ai sensi del Regolamento non è richiesta alcuna legalizzazione né altra formalità analoga (art. 74). Non è quindi necessaria neanche l'apostille, di cui alla Convenzione dell'Aja del 5 ottobre 1961.

27) – Certificato successorio europeo – Competenza, rilascio e contenuto.

Gli artt. 62 e seguenti del Regolamento disciplinano il certificato successorio europeo.

Il Regolamento istituisce un certificato successorio europeo («certificato») che è rilasciato per essere utilizzato in un altro Stato membro e produce gli effetti di cui all'articolo 69 (art. 62, § 1).

Come precisa il 67° “*Considerando*”, affinché una successione con implicazioni transfrontaliere all'interno dell'Unione sia regolata in modo rapido, agevole ed efficace, l'erede, il legatario, l'esecutore testamentario o l'amministratore dell'eredità dovrebbero dimostrare con facilità la sua qualità e/o i suoi diritti e poteri in un altro Stato membro, ad esempio in uno Stato membro in cui si trovano beni della successione. A tal fine, il Regolamento prevede la creazione di un certificato uniforme, il certificato successorio europeo, da rilasciare per essere utilizzato in un altro Stato membro. A norma dell'art. 63, § 1,

concerne i punti contestati fino a quando la contestazione è pendente. Un atto pubblico dichiarato invalido in seguito a una contestazione dovrebbe cessare di produrre qualsiasi effetto probatorio.

Come precisato dal 66° “*Considerando*”, l'autorità alla quale, nel contesto dell'applicazione del presente regolamento, fossero presentati due atti pubblici incompatibili dovrebbe valutare a quale atto pubblico, eventualmente, debba essere attribuita priorità, tenendo conto delle circostanze del caso specifico. Se da tali circostanze non dovesse emergere con chiarezza a quale atto pubblico, eventualmente, debba essere attribuita priorità, la questione dovrebbe essere definita dagli organi giurisdizionali competenti ai sensi del Regolamento o, qualora la questione fosse sollevata in via incidentale nel corso di un procedimento, dall'organo giurisdizionale investito del procedimento. In caso di incompatibilità tra un atto pubblico e una decisione, si dovrebbe tener conto dei motivi di rifiuto di riconoscimento delle decisioni previsti dal Regolamento.

¹⁶ Ai sensi del 63° “*Considerando*”, i termini «i negozi giuridici o i rapporti giuridici registrati in un atto pubblico» dovrebbero essere intesi come riferiti al contenuto e alla sostanza registrate nell'atto pubblico. I negozi giuridici registrati in un atto pubblico possono consistere, ad esempio, nell'accordo tra le parti riguardo alla divisione o distribuzione dell'eredità ovvero in un testamento, in un patto successorio o in altra dichiarazione di volontà. I rapporti giuridici possono riguardare, ad esempio, la determinazione degli eredi e di altri beneficiari ai sensi della legge applicabile alla successione, le loro quote rispettive e l'esistenza di una quota di legittima, ovvero qualsiasi altro elemento stabilito secondo la legge applicabile alla successione. La parte che intenda contestare i negozi giuridici o i rapporti giuridici registrati in un atto pubblico dovrebbe farlo davanti agli organi giurisdizionali competenti ai sensi del presente regolamento, che dovrebbero decidere conformemente alla legge applicabile alla successione.

il certificato è destinato a essere utilizzato dagli eredi, dai legatari che vantano diritti diretti sulla successione e dagli esecutori testamentari o amministratori dell'eredità che, in un altro Stato membro, hanno necessità di far valere la loro qualità o di esercitare, rispettivamente, i loro diritti di eredi o legatari e/o i loro poteri come esecutori testamentari o amministratori dell'eredità.

Le disposizioni sul certificato successorio europeo devono essere coordinate con la previsione dell'art. 83 del Regolamento: ne consegue che il certificato può essere rilasciato unicamente se la successione si è aperta a partire dal 17 agosto 2015.

L'uso del certificato non è obbligatorio (art. 62, § 2). Ciò significa che le persone aventi il diritto di richiedere un certificato non sono obbligate a farlo, ma sono libere di avvalersi degli altri strumenti messi a disposizione dal Regolamento (decisioni, atti pubblici e transazioni giudiziarie). Tuttavia, nessuna autorità o persona davanti alla quale sia stato presentato un certificato rilasciato in un altro Stato membro può chiedere la presentazione di una decisione, un atto pubblico o una transazione giudiziaria al posto del certificato (69° “Considerando”).

Il certificato è rilasciato nello Stato membro i cui organi giurisdizionali sono competenti ai sensi del Regolamento (quindi, in linea di principio, nello Stato dell'ultima residenza abituale del defunto): l'art. 64, § 1, fa riferimento in generale a tutti i criteri di competenza internazionale, quali previsti dell'articolo 4, dell'articolo 7, dell'articolo 10 o dell'articolo 11 del Regolamento. Pertanto, il notaio italiano può rilasciare il certificato successorio:

- 1) – se il *de cuius*, italiano o straniero, aveva la sua ultima residenza abituale in Italia;
- 2) – se il *de cuius*, cittadino italiano, ha scelto a norma dell'art. 22 la legge italiana quale *lex successionis*, e l'autorità competente italiana è stata individuata mediante accordo di scelta del foro *ex art. 5* del Regolamento;
- 3) – se nessun organo giurisdizionale di uno Stato membro è competente, e in Italia si trovano beni ereditari (art. 10, § 2);
- 4) – nei casi eccezionali previsti dall'art. 11 (*forum necessitatis*).

Dal tenore degli artt. 65 e 68 si desume, inoltre, la possibilità per il notaio di rilasciare un certificato successorio parziale (riferito, ad esempio, solo ai beni siti in Italia, ovvero solamente al legatario richiedente).

Spetta a ciascuno Stato membro determinare nella rispettiva legislazione interna quali autorità debbano essere competenti a rilasciare il certificato, che si tratti degli organi giurisdizionali definiti ai fini del presente regolamento oppure di altre autorità competenti in materia di successioni, ad esempio i notai (in Italia, come già visto, è competente qualsiasi notaio a norma dell'art. 32 della legge n. 161/2014, senza limiti di natura territoriale). Spetta a ciascuno Stato membro determinare nella rispettiva legislazione interna se l'autorità di rilascio possa coinvolgere altri organi competenti nel processo di rilascio, ad esempio organi competenti a ricevere un atto notorio sostitutivo del giuramento. Gli Stati membri forniscono alla Commissione le informazioni pertinenti relative alle rispettive autorità di rilascio affinché tali informazioni siano rese disponibili al pubblico (70° “Considerando”).

L'assenza di regole di competenza territoriale interna per i notai può ingenerare problemi: è possibile, in particolare, che in presenza di pluralità di interessati, venga interpellato più di un notaio, e che nonostante gli accertamenti imposti dall'art. 66 del Regolamento vengano rilasciati più certificati, le cui risultanze siano tra loro contrastanti. Il Regolamento non codifica regole dirette alla risoluzione di questo tipo di conflitti (volte ad attribuire la prevalenza sulla base di criteri predeterminati), né può ritenersi che in caso di contestazione decisa giudizialmente si formi necessariamente un giudicato sulla questione

(posto che per il reclamo avverso il rilascio del certificato successorio l'art. 32 della legge n. 161/2014 rinvia all'art. 739 c.p.c., sui procedimenti di volontaria giurisdizione). In caso di conflitto tra più certificati, pertanto:

a) – se viene instaurato un procedimento contenzioso, la questione potrà essere risolta con efficacia di giudicato;

b) – in mancanza, è possibile che quello dei certificati che risulta inesatto venga revocato o modificato, a norma degli artt. 71 ss. del Regolamento;

c) – fino all'eventuale revoca o modifica, i terzi di buona fede che hanno acquistato diritti o effettuato pagamenti sulla base di un certificato inesatto sono tutelati, a norma dell'art. 69, §§ 3 e 4, del Regolamento.

L'autorità competente rilascia il certificato su richiesta. A norma dell'art. 65, la domanda può essere redatta sull'apposito modulo (allegato al Regolamento (CE) 9 dicembre 2014, n. 1329/2014), ancorché l'utilizzo del modulo non sia obbligatorio per la domanda; e dovrebbe contenere tutti i dati ivi previsti. Solo le persone indicate dall'art. 63 possono chiedere il rilascio del certificato.

L'art. 66 disciplina l'attività istruttoria che l'autorità di rilascio (in Italia, il notaio) deve porre in essere ai fini del rilascio del certificato. In particolare, ricevuta la domanda, il notaio verifica le informazioni e le dichiarazioni, nonché i documenti e gli altri mezzi di prova forniti dal richiedente (il notaio non può, quindi, affidarsi unicamente alla documentazione o alle informazioni fornite dai richiedenti). Effettua d'ufficio le indagini necessarie per detta verifica, laddove ciò sia previsto o consentito dal proprio diritto nazionale (in Italia, il notaio può senz'altro compulsare i pubblici registri, ma non ha poteri specifici di disporre autoritativamente l'acquisizione di elementi probatori), o invita il richiedente a fornire le ulteriori prove che essa ritiene necessarie. Se il richiedente non è stato in grado di produrre copie autentiche dei documenti pertinenti, il notaio può decidere di accettare altri mezzi di prova. Se il diritto nazionale lo prevede e alle condizioni da esso stabilite (in Italia non sussistono particolari limitazioni), il notaio può chiedere che le dichiarazioni siano rese sotto giuramento (es., atto di notorietà) o nella forma di dichiarazioni sostitutive di atto di notorietà. Il notaio inoltre adotta tutte le misure necessarie per informare i beneficiari della richiesta di rilascio di un certificato. Se necessario per l'accertamento degli elementi da certificare, procede all'audizione degli interessati e degli eventuali esecutori o amministratori e procede ad annunci pubblici allo scopo di dare ad altri possibili beneficiari l'opportunità di far valere i propri diritti. Ai suddetti fini le autorità competenti degli altri Stati membri interessati forniscono, su richiesta, al notaio le informazioni contenute, in particolare, nei registri immobiliari, nei registri dello stato civile e nei registri in cui sono riportati i documenti e i fatti rilevanti ai fini della successione o dei rapporti patrimoniali tra coniugi o rapporti patrimoniali equivalenti del defunto, ove tali autorità competenti siano autorizzate, in forza del diritto nazionale, a fornire tali informazioni a un'altra autorità nazionale.

A norma dell'art. 67, il notaio rilascia il certificato utilizzando a tal fine l'apposito modulo (allegato al Regolamento (CE) 9 dicembre 2014, n. 1329/2014), il cui utilizzo è obbligatorio per evidenti fini di standardizzazione a livello internazionale. Il notaio peraltro non emette il certificato quando gli elementi da certificare sono oggetto di contestazione, o quando il certificato non è conforme a una decisione riguardante gli stessi elementi.

Il contenuto del certificato è disciplinato dall'art. 68. Alcune precisazioni appaiono opportune al riguardo:

1) – le persone interessate devono essere indicate con il cognome di nascita (il che rileva

in particolare per le donne coniugate);

2) – i dati di morte del *de cuius* devono essere ricavati, preferibilmente, dall'esame dell'estratto o certificato di morte, ancorché il Regolamento non ne preveda espressamente l'acquisizione;

3) – in presenza di legittimari lesi o pretermessi, è opportuno acquisire una dichiarazione degli stessi circa l'intenzione di proporre o meno azione di riduzione per lesione di legittima, o i rimedi previsti dalla legge applicabile;

4) – è opportuno, in presenza di disposizioni di ultima volontà, che le stesse siano integralmente riprodotte, anche in allegato al certificato successorio, anche al fine di evitare la necessità di produrre distintamente l'atto corrispondente ai fini della pubblicità legale;

5) – in presenza di contestazioni, se il notaio decide di procedere comunque al rilascio del certificato (ad esempio perché è convinto della relativa infondatezza), è opportuno indicare nel certificato o in allegato allo stesso le ragioni di tale convincimento;

6) – nell'ipotesi in cui non consti al notaio – dalle risultanze dei pubblici registri, o da atti pubblici a lui prodotti – che i chiamati all'eredità abbiano proceduto alla relativa accettazione, il certificato deve precisare tale circostanza, e quindi che lo stesso non fa fede circa il possesso della qualità di erede (che potrebbe essere acquisita anche senza accettazione, in particolare possesso ultratrimestrale senza inventario, o mediante comportamenti concludenti non accertabili da parte del notaio); salvo verificare che sulla base dell'eventuale *lex successionis* straniera la qualità di erede si acquista automaticamente senza accettazione;

7) – il certificato deve contenere il numero di riferimento del fascicolo (opportuno attribuire un numero progressivo alla raccolta dei certificati successivi);

8) – l'indicazione della legge regolatrice della successione (che a volte può presentare difficoltà, soprattutto quando vengano in considerazione Stati terzi ed il rinvio, ma anche per la determinazione della residenza abituale del defunto e l'eventuale clausola di eccezione *ex art. 21, § 2*) è effettuata sotto la responsabilità del notaio;

9) – il regime patrimoniale della famiglia – che deve essere indicato nel certificato sotto la responsabilità del notaio – può incidere sulla determinazione delle quote ereditarie secondo alcune legislazioni (cfr. il § 1931 del BGB tedesco): in tali ipotesi il certificato successorio deve fornire le indicazioni necessarie al fine di poter verificare le modalità di calcolo delle quote e le relative ragioni;

10) – l'indicazione nel certificato dei beni e diritti oggetto di successione non è necessariamente richiesta (può esserlo per i legati, o per le istituzioni di erede in beni determinati). A seconda dei casi, può essere opportuna la specificazione che l'indicazione potrebbe non essere completa (ad esempio perché non vi è certezza che il *de cuius* non possedesse ulteriori beni in altri Stati);

11) – il certificato deve indicare i poteri che i chiamati all'eredità, oltre ad eventuali amministratori, curatori ed esecutori, possono esercitare sui beni e diritti della successione;

12) – il certificato deve chiarire se il legato ha effetti reali o meramente obbligatori, sulla base della legge applicabile alla successione;

13) – devono essere indicate anche le restrizioni gravanti sui diritti ereditari o sui poteri degli amministratori, in virtù di legge o di atto negoziale (ad es., trusts o vincoli di destinazione).

Il Regolamento non prevede sanzioni, né conseguenze sulla validità del certificato successorio, in caso di mancato utilizzo del modulo ufficiale, ovvero in caso di erronea o incompleta redazione dello stesso. L'inapplicabilità al notaio di sanzioni disciplinari, per

violazioni del Regolamento, discende dal principio di tipicità di tali sanzioni. Quanto all'eventuale invalidità, la stessa può configurarsi probabilmente solo in casi limite, dovendosi per il resto ipotizzare il ricorso ai rimedi espressamente previsti (rettifica, modifica, revoca), anche mediante ricorso all'autorità giudiziaria.

Avverso il certificato rilasciato, ovvero avverso il rifiuto del notaio di rilasciarlo, è possibile proporre ricorso all'autorità giudiziaria (art. 72, § 1, del Regolamento). A norma dell'art. 32 della legge 30 ottobre 2014, n. 161, avverso le decisioni adottate dall'autorità di rilascio ai sensi dell'articolo 67 del regolamento (UE) n. 650/2012 è ammesso reclamo davanti al tribunale, in composizione collegiale, del luogo in cui è residente il notaio che ha adottato la decisione impugnata. Si applicano le disposizioni di cui all'articolo 739 del codice di procedura civile. A norma dell'art. 72, § 2, del Regolamento, se a seguito del ricorso è accertato che il diniego di emettere il certificato rilasciato non era motivato, l'autorità giudiziaria competente rilascia il certificato ovvero assicura che il notaio riesamini il caso e adotti una nuova decisione.

Il notaio conserva l'originale del certificato e ne rilascia una o più copie autentiche al richiedente e a chiunque dimostri di avervi interesse (art. 70, § 1). Per ciò che concerne il rilascio di copie autentiche del certificato, sussiste una importante limitazione: le stesse non possono essere rilasciate a chiunque, ma solo a chi "dimostri" di avervi interesse (può trattarsi, ad esempio, di un aspirante acquirente di un bene con provenienza successoria). Le disposizioni sopra descritte non precludono la facoltà di uno Stato membro di consentire, conformemente alle norme nazionali in materia di accesso del pubblico ai documenti, la diffusione di copie del certificato a membri del pubblico (72° "Considerando"); l'Italia non ha emanato, peraltro, disposizioni in questo senso.

Ai fini dell'articolo 71, paragrafo 3, e dell'articolo 73, paragrafo 2 (rettifica, modifica, revoca, sospensione del certificato), il notaio deve tenere un elenco delle persone cui sono state rilasciate copie autentiche (art. 70, § 2). Non vi sono prescrizioni particolari circa le modalità di conservazione di tale elenco, che peraltro dovrà essere consegnato al competente archivio notarile al momento della cessazione dell'attività del notaio nel distretto.

Le copie autentiche rilasciate sono valide per un periodo limitato di sei mesi che dev'essere indicato nella copia autentica con una data di scadenza (la formula di rilascio della copia autentica deve essere quindi integrata con l'indicazione "scadente in data ..."). In casi eccezionali, debitamente motivati, il notaio può decidere, a titolo di deroga, che il periodo di validità possa essere più lungo. Allo scadere di tale periodo, chiunque sia in possesso di una copia autentica deve, per poter utilizzare il certificato ai fini indicati dall'art. 63, chiedere una proroga del periodo di validità della copia autentica oppure richiedere una nuova copia autentica al notaio (art. 70, § 3).

Per gli atti o documenti emessi in uno Stato membro ai sensi del Regolamento – compreso, quindi, il certificato successorio europeo – non è richiesta alcuna legalizzazione né altra formalità analoga (art. 74). Non è quindi necessaria neanche l'apostille, di cui alla Convenzione dell'Aja del 5 ottobre 1961.

Diversamente occorre dire per gli eventuali certificati successori emessi in Stati membri a norma delle rispettive leggi nazionali (come l'*Erbschein* tedesco, o quello svizzero), che sopravvivono anche dopo l'introduzione del certificato successorio europeo, e che trovano legittimazione nella legge applicabile in qualità di *lex successionis*: per questi certificati – non contemplati dal Regolamento – non è venuta meno la necessità di legalizzazione, in assenza di convenzioni internazionali che dispongano diversamente.

28) – *Certificato successorio europeo e legge notarile.*

Le disposizioni del Regolamento che disciplinano il rilascio del certificato successorio europeo devono essere coordinate con quelle della legge notarile, n. 89/1913, e delle relative norme attuative.

Innanzitutto, deve ritenersi che il certificato successorio europeo si inquadri nell'ambito dei certificati, che la legge notarile disciplina espressamente. Non si tratta, quindi, di un atto pubblico (atto tra vivi "ricevuto" dal notaio), né ovviamente di un'autenticazione, né tanto meno di un "atto a causa di morte". Ne deriva l'inapplicabilità delle norme che si riferiscono agli atti tra vivi, a partire dalle norme della legge notarile e del regolamento che prescrivono l'annotazione nel repertorio notarile¹⁷, la conservazione nella raccolta degli atti, e le relative sanzioni disciplinari (regolate, come tutte le sanzioni amministrative, dal principio di tipicità).

Il notaio deve bensì conservare il certificato successorio, senza peraltro che risultino applicabili le norme della legge notarile sulla conservazione degli "atti" ricevuti o autenticati; anche perché diversa appare la funzione della conservazione prescritta dal Regolamento europeo (diretta a rendere possibile, oltre al rilascio delle copie, soprattutto la rettifica, modifica e revoca del certificato successorio da parte dell'autorità che lo ha rilasciato, con le opportune cautele). Sembra, quindi, che il notaio debba limitarsi a istituire una speciale "raccolta" dei certificati successori europei (dal modulo ufficiale risulta che deve attribuirsi un numero progressivo di raccolta, o fascicolo, da ritenersi autonomo rispetto alla generale numerazione riferita agli atti). Non si applicano, quindi, neanche le norme sulla rilegatura degli atti.

Allo stato delle norme vigenti, non sembra che il certificato successorio europeo possa essere redatto quale certificato informatico: vi ostano le norme sulla conservazione nell'apposita struttura del Consiglio nazionale del Notariato, *ex art. 62-bis* l. not., ove si richiamano unicamente gli "atti" di cui agli articoli 61 e 72, terzo comma, con esclusione dei certificati.

D'altra parte, i certificati successori europei non sembrano assoggettati all'ispezione ordinaria biennale (*ex art. 128* l. not.), che riguarda anch'essa solamente gli "atti" (non i certificati), ed è diretta a verificare che "nella redazione e conservazione degli atti" il notaio abbia osservato le disposizioni di legge. Riflesso, questo, della evidente inapplicabilità al certificato successorio europeo dell'art. 28, comma 1, l. not., che anch'esso si riferisce esclusivamente agli atti ricevuti o autenticati dal notaio, e che – in quanto norma assistita da sanzione disciplinare – non può essere estesa a fattispecie in essa non previste.

Appare invece di portata assolutamente generale, comprensiva dei certificati successori in oggetto, la previsione dell'art. 27 l. not., a norma del quale "il notaio è obbligato a prestare il suo ministero ogni volta che ne è richiesto": il notaio non può quindi rifiutare il suo ministero, quando sia richiesto di rilasciare un certificato successorio e lo stesso rientri nella sua competenza a norma dell'art. 64 del Regolamento europeo, ancorché la successione sia

¹⁷ La legge notarile prevede l'obbligo di annotazione a repertorio per gli atti ricevuti e per le autenticazioni apposte agli atti privati: il certificato non rientra in nessuna delle due categorie. L'articolo 2 della legge 14 luglio 1937 n. 1666 ha esteso l'obbligo di annotazione a repertorio ad altri atti, come le vidimazioni e gli estratti, ma non ai certificati. Tuttavia, relativamente ai certificati «di libri di commercio, di altri registri e di documenti», l'annotazione repertoriale appare dovuta, sulla base del disposto dell'art. 6, lett. f), n. 1, del D.M. n. 265/2012, che la prevede espressamente. Anche in questo caso si tratta, però, di disposizione specifica (oltretutto, di rango regolamentare e non legislativo), che non appare estensibile al certificato successorio europeo.

disciplinata da una legge straniera.

Quanto al rilascio delle copie, si applicano le disposizioni della legge notarile e del relativo regolamento di attuazione, con due precisazioni. Innanzitutto, la certificazione di copia autentica deve indicare espressamente la data di scadenza della copia (l'omessa indicazione di tale data non comporta però nullità della copia, posto che la scadenza può desumersi dalla data di rilascio; può configurarsi, al limite, una responsabilità civile del notaio). In secondo luogo, non è possibile il rilascio di copie di copie, da parte di soggetti diversi dal notaio depositario (art. 73 l. not.), in quanto il Regolamento europeo circoscrive la competenza al rilascio di copie alla sola autorità che ha emesso il certificato (alla luce, evidentemente, anche delle previsioni che ne disciplinano rettifica, modifica, revoca, sospensione).

Per altro verso, tuttavia, le norme del Regolamento (che disciplinano in dettaglio, oltre al rilascio delle copie autentiche, le ipotesi di rettifica, modifica, revoca e sospensione del certificato) presuppongono la continuità dell'ufficio dell'autorità che ha rilasciato il certificato: non è pensabile che la cessazione del notaio dall'esercizio renda inapplicabili tali importanti disposizioni. Deve, pertanto, ritenersi che al momento della cessazione del notaio i certificati successori europei (da ritenersi ricompresi tra le "carte relative all'ufficio notarile ed esistenti nello studio del notaio od indebitamente altrove", cui si riferisce l'art. 39 l. not.; cfr. anche l'art. 149, comma 2, reg. not.) debbano essere consegnati al competente conservatore dell'archivio notarile, il quale provvederà, da quel momento in poi, alla conservazione ed alle altre attività riguardanti i certificati medesimi (compresi la rettifica, la modifica, la revoca, la sospensione del certificato e lo svolgimento delle relative attività istruttorie, ove necessarie, ed alle conseguenti comunicazioni prescritte dal Regolamento europeo). Agli effetti di cui sopra, dovrà essere consegnata al conservatore dell'archivio notarile anche l'ulteriore documentazione rilevante (ad esempio, l'elenco delle persone a cui sono state rilasciate copie, ex art. 70, § 2, del Regolamento europeo).

Relativamente alla forma del certificato successorio europeo, è prescritto l'utilizzo dell'apposito modulo, senza però che sia sancita la nullità del certificato rilasciato senza utilizzare detto modulo, o violando taluna delle prescrizioni che ne disciplinano il contenuto. Certamente sono inapplicabili le norme relative alla forma degli atti pubblici (in particolare, ex art. 51 l. not.), mentre sono probabilmente applicabili le poche disposizioni della legge notarile che riguardano la scritturazione e la forma dei certificati notarili (artt. 1, comma 1, 67, 68, comma 1, 69, comma 3, 76, 78, comma 2, 137, comma 3, l. not.).

Appare in ogni caso possibile allegare al certificato successorio documenti, sottoscritti dal notaio certificante, contenenti informazioni e osservazioni aggiuntive (in presenza, in particolare, di questioni particolarmente complesse che esigono una speciale illustrazione, o di questioni dubbie a fronte delle quali appare opportuno non ingenerare affidamenti su situazioni non certe). Tali eventuali documenti, nella misura in cui siano richiamati nel corpo del certificato, ne costituiscono parte integrante e partecipano della relativa natura ed effetti.

Altre specifiche disposizioni della legge notarile, o principi da esse desunti, possono trovare, di volta in volta, applicazione. Sembra, ad esempio, che la previsione dell'art. 59-bis l. not., relativamente alla rettifica di errori materiali od omissioni, possa essere estesa in parte anche ai certificati successori, nei limiti della compatibilità con le previsioni comunitarie (la norma si riferisce alla rettifica di atti pubblici e scritture private autenticate, ma dispone che la rettifica avvenga mediante "certificazione" del notaio, di cui prevede la pubblicità legale).

Quanto al compenso del notaio, lo stesso deve essere determinato di comune accordo con

il richiedente, secondo le regole generali che disciplinano l'attività professionale del notaio (salva l'applicazione dell'art. 78, comma 2, e dell'art. 28, ult. comma, della legge notarile, che consente al notaio di rifiutare il rilascio dei certificati se prima non è stato effettuato il pagamento degli onorari e delle spese).

29) – Certificato successorio europeo – Regime fiscale.

Il certificato successorio europeo, come ogni altro certificato rilasciato da notaio o altro pubblico ufficiale, è soggetto ad imposta di bollo fin dall'origine, a norma dell'art. 1, n. 1, della tariffa, parte prima, allegata al d.p.r. 26 ottobre 1972, n. 642 (che menziona espressamente i «certificati ... di qualunque atto o documento»), nella misura di euro 16 per ogni foglio.

Il certificato successorio europeo non è, invece, soggetto a registrazione; infatti, l'art. 2 del d.p.r. 26 aprile 1986, n. 131, stabilisce che sono soggetti a registrazione solo gli atti indicati nella tariffa, se formati per iscritto nel territorio dello Stato. Ciò significa che l'imposta di registro si applica soltanto alle fattispecie tassativamente indicate nelle due parti della tariffa, in nessuna delle quali sono in alcun modo ricompresi i certificati rilasciati da un pubblico ufficiale.

Trova, invece, applicazione al notaio la previsione dell'art. 48, comma 2, primo periodo, del D. Lgs. 31 ottobre 1990, n. 346, a norma del quale “i pubblici ufficiali, con esclusione dei giudici e degli arbitri, non possono compiere atti relativi a trasferimenti per causa di morte, se non è stata fornita la prova della presentazione, anche dopo il termine di cinque anni di cui all'art. 27, comma 4, della dichiarazione della successione o dell'intervenuto accertamento d'ufficio, e non è stato dichiarato per iscritto dall'interessato che non vi era obbligo di presentare la dichiarazione”. Conferma dell'applicabilità di questa disposizione si trae, per analogia, dalla previsione dell'art. 23, comma 2, del R.D. 28 marzo 1929, n. 499, che con riferimento al certificato di eredità o di legato rilasciato dal giudice tavolare, dispone che “la cancelleria deve comunicare all'ufficio del registro del luogo ove si è aperta la successione, copia dei certificati di eredità o di legato rilasciati dal tribunale in composizione monocratica”: disposizione, quest'ultima, che costituisce una specificazione di quella contenuta nell'art. 48, comma 2, secondo periodo, del D. Lgs. n. 346/1990 (“I giudici e gli arbitri devono comunicare all'ufficio del registro competente, entro quindici giorni, le notizie relative a trasferimenti per causa di morte apprese in base agli atti del processo”). In altri termini, mentre nei casi in cui è competente il giudice è sufficiente dare comunicazione successiva al competente ufficio tributario (ora, dell'Agenzia delle entrate), laddove sia competente il notaio quest'ultimo deve preventivamente acquisire la prova della presentazione della dichiarazione di successione, e solo dopo può procedere al rilascio del certificato successorio. Un tale obbligo appare sistematicamente compatibile con le previsioni del Regolamento europeo, che all'art. 1, § 1, ed al 10° “Considerando” fa salve le norme fiscali degli Stati membri; ed al 18° “Considerando” consente che le autorità competenti degli Stati membri possano richiedere, ai fini della pubblicità legale, “informazioni o documenti relativi ai pagamenti fiscali”. Per di più, laddove il Regolamento ha inteso esonerare da oneri fiscali lo ha fatto espressamente (cfr. l'art. 58).

30) – Certificato successorio europeo – Effetti e tutela dei terzi di buona fede.

Il certificato produce i suoi effetti in tutti gli Stati membri senza che sia necessario il ricorso ad alcun procedimento (art. 69, § 1).

Precisa, poi, il 67° “Considerando” che in osservanza al principio di sussidiarietà, il

certificato non prende il posto di eventuali documenti interni utilizzati a scopi analoghi negli Stati membri. L'art. 62, § 3, stabilisce espressamente che il certificato non sostituisce i documenti interni utilizzati per scopi analoghi negli Stati membri, ma che una volta rilasciato per essere utilizzato in un altro Stato membro, il certificato produce gli effetti di cui all'articolo 69 anche nello Stato membro le cui autorità lo hanno rilasciato. Quest'ultimo punto appare di particolare rilievo: il notaio richiesto di rilasciare un certificato successorio europeo non può che prendere atto della dichiarazione del richiedente di averne necessità in un altro Stato membro, ma non può sindacare tale dichiarazione, né può chiedere l'esibizione di prove al riguardo, e non ha strumenti per accertare che effettivamente ricorra un'esigenza di utilizzo all'estero. D'altra parte, non è prevista alcuna sanzione o invalidità o conseguenza di altro tipo nell'ipotesi in cui un certificato sia rilasciato senza che sussista un'esigenza di utilizzo in altro Stato membro. Sta di fatto che, una volta rilasciato dal notaio italiano, il certificato successorio europeo può essere senz'altro utilizzato in Italia, con gli effetti di cui all'art. 69 (ivi compresi l'idoneità ai fini della pubblicità legale, e la tutela dei terzi in buona fede).

Come precisato nel 71° “*Considerando*”, il certificato successorio europeo non è di per sé un titolo esecutivo ma ha forza probatoria e si presume che dimostri con esattezza gli elementi accertati in forza della legge applicabile alla successione, o di altra legge applicabile a elementi specifici, come la validità sostanziale delle disposizioni a causa di morte (regolata dalle leggi indicate agli artt. 24 ss.). La forza probatoria del certificato non si estende a elementi non disciplinati dal Regolamento, ad esempio la questione se un determinato bene appartenesse o meno al defunto. Deve ritenersi che anche aspetti regolati da altre leggi (come il regime patrimoniale familiare) non siano coperti dall'efficacia probatoria del certificato. La protezione assicurata ai terzi di buona fede va fornita qualora siano prodotte copie autenticate che sono ancora valide. Non è determinato dal Regolamento se l'acquisizione di beni da parte di terzi produca o meno effetti.

A norma dell'art. 69, § 2, si presume che il certificato dimostri con esattezza gli elementi accertati in base alla legge applicabile alla successione o a ogni altra legge applicabile a elementi specifici. Si presume che la persona indicata nel certificato come erede, legatario, esecutore testamentario o amministratore dell'eredità possiede la qualità indicata nel certificato e/o sia titolare dei diritti o dei poteri enunciati nel certificato, senza nessun'altra condizione e/o restrizione ulteriore rispetto a quelle menzionate nel certificato stesso. La norma non mira tanto a tutelare i terzi di buona fede (a protezione dei quali sono dettate ulteriori e più incisive norme, *ex art. 69, §§ 3 e 4, infra commentate*), e regola soprattutto i rapporti tra successori mortis causa, ovvero rapporti con enti e uffici pubblici e con altri terzi, diversi dagli aventi causa e dai debitori, infra indicati. Per effetto della presunzione, deve ritenersi vietato richiedere prove aggiuntive, rispetto alle informazioni indicate nel certificato.

Si tratta inoltre di una presunzione iuris tantum, che ammette quindi la prova contraria (come avviene negli ordinamenti nazionali che conoscono il certificato di eredità o istituti analoghi: cfr. in particolare i casi di Germania, Austria, e la legge tavolare italiana). Questa prova contraria può essere fornita nell'ambito di un giudizio contenzioso in cui sono contestati i presupposti, la validità o l'efficacia del certificato. In alternativa, la presunzione può venir meno a seguito della rettifica, modifica o revoca del certificato, come disciplinate dal Regolamento.

Vengono poi previsti ulteriori effetti, ed una tutela rafforzata di alcuni terzi di buona fede. Innanzitutto, chiunque, agendo sulla base delle informazioni attestate in un certificato,

esegua pagamenti o consegna beni a una persona indicata nel certificato come legittimata a ricevere pagamenti o beni, è considerato aver agito con una persona legittimata a ricevere pagamenti o beni, a meno che sappia che il contenuto del certificato non corrisponde al vero o che il fatto di non saperlo derivi da colpa grave (art. 69, § 3).

Se una persona menzionata nel certificato come legittimata a disporre di beni ereditari dispone di tali beni a favore di un'altra persona, si considera che quest'ultima, ove agisca sulla base delle informazioni attestate nel certificato, abbia acquistato da una persona avente il potere di disporre dei beni in questione, a meno che sappia che il contenuto del certificato non corrisponde al vero o che il fatto di non saperlo derivi da negligenza grave (art. 69, § 4).

La previsione, appena richiamata, dell'art. 69, § 4, appare di particolare importanza, e deve essere coordinata con le norme del codice civile che disciplinano la tutela dei terzi acquirenti di buona fede (artt. 534 e 2652, n. 7, c.c.). Tale tutela è accordata, nell'ordinamento interno, sul presupposto alternativo di una situazione di apparenza di fatto (art. 534 c.c.), ovvero del perdurare del formalismo pubblicitario, decorsi cinque anni dalla trascrizione dell'acquisto a causa di morte (art. 2652, n. 7, c.c.). L'art. 69, § 4, del Regolamento, nell'attribuire pubblica fede alle risultanze del certificato successorio europeo, integra evidentemente le suddette norme nazionali, istituendo una "legittimazione apparente" per mezzo del certificato ed in tal modo equiparando espressamente gli atti compiuti dal legittimato apparente agli atti posti in essere *a domino*. Per effetto di tale equiparazione, devono allora ritenersi assorbiti e superflui gli ulteriori requisiti (apparenza, decorso del tempo) che nel contesto codicistico trovano la loro giustificazione innanzitutto nella ricorrenza di un acquisto *a non domino*, e poi nell'assenza di strumenti di pubblica fede riguardo alle vicende successorie. D'altra parte, come può chiaramente desumersi dal 71° "Considerando" (nella parte in cui chiarisce che non è determinato dal Regolamento se l'acquisizione di beni da parte di terzi produca o meno effetti), la disciplina comunitaria non è necessariamente esaustiva agli effetti della tutela dei terzi, ma deve essere coordinata con le disposizioni della *lex rei sitae* che disciplinano gli effetti della pubblicità legale (dal 18° e 19° "Considerando" si evince chiaramente che gli effetti dell'iscrizione di un diritto nel registro sono esclusi dall'ambito di applicazione del Regolamento). Pertanto deve ritenersi:

1) – che il terzo acquirente di buona fede, che abbia agito sulla base delle informazioni contenute nel certificato, faccia immediatamente salvo il proprio acquisto, salva la disciplina generale della priorità delle trascrizioni, e quindi nella misura in cui abbia trascritto il proprio acquisto e tale trascrizione sia anteriore rispetto a quella della domanda giudiziale tendente a contestare l'acquisto a causa di morte del proprio dante causa, immediato o mediato, nonché rispetto all'eventuale trascrizione dell'acquisto a causa di morte dell'erede vero; l'eventuale trascrizione della domanda *ex art. 2652 n. 7* successivamente alla trascrizione dell'acquisto del terzo, anche anteriormente al quinquennio, non dovrebbe pertanto pregiudicare detto acquisto. In altri termini, occorre interpretare evolutivamente ed in modo coordinato la disciplina nazionale, in modo da assicurare prevalenza alla disciplina comunitaria, di rango superiore, che equipara espressamente gli acquisti in oggetto agli acquisti da soggetto legittimato. Il che appare coerente anche sul piano dell'ordinamento interno, poiché in tal modo la tutela del terzo acquirente di buona fede viene ad essere equiparata a quella garantita al terzo di buona fede, nel sistema tavolare, dall'art. 21 del R.D. 28 marzo 1929, n. 499 (in presenza di un certificato di eredità o di legato e della relativa pubblica fede);

2) – che il terzo acquirente di buona fede che acquisti un bene non registrato faccia salvo il proprio acquisto, in mancanza di possesso di buona fede, sulla base delle sole risultanze del

certificato successorio europeo (in altri termini, in presenza del certificato successorio può anche non sussistere il requisito del possesso);

3) – che in considerazione della pubblica fede del certificato successorio europeo, la buona fede si presuma, e quindi la mala fede o la colpa grave debbano essere provati da chi ha interesse a contestare l'acquisto del terzo (in alternativa si potrebbe però ritenere che, in assenza di disciplina nel Regolamento, l'onere della prova della buona o mala fede dipenda dalla legge applicabile alla successione);

4) – che la tutela presuppone comunque che il terzo avente causa abbia agito sulla base delle informazioni contenute nel certificato. Ciò significa che mentre l'avente causa immediato dall'erede o legatario apparente è tutelato dal Regolamento, al contrario l'avente causa mediato fa salvo il proprio acquisto, alternativamente: 1) se ha avuto conoscenza del certificato (perché ad esempio lo stesso era stato trascritto); 2) se il primo avente causa, essendo in buona fede e avendo conosciuto il certificato, aveva conseguito il diritto (si tratta, allora, di acquisto *a domino*); 3) ovvero – quando, ad esempio, il primo avente causa era in mala fede e quindi non ha acquistato – se ricorrono i presupposti dell'art. 2652, n. 7, c.c. (compreso il decorso del quinquennio).

31) – Certificato successorio europeo e titolo per la pubblicità legale.

A norma dell'art. 69, § 5, del Regolamento, il certificato successorio europeo costituisce titolo idoneo per l'iscrizione di beni ereditari nel pertinente registro di uno Stato membro, fatto salvo l'articolo 1, paragrafo 2, lettere k) e l) (a norma del quale sono esclusi dalla disciplina dettata dal Regolamento la natura dei diritti reali, nonché qualsiasi iscrizione in un registro di diritti su beni mobili o immobili, compresi i requisiti legali relativi a tale iscrizione, e gli effetti dell'iscrizione o della mancata iscrizione di tali diritti in un registro).

Come meglio precisato nel 18° “*Considerando*”, il certificato successorio europeo rilasciato in applicazione del Regolamento costituisce un *documento idoneo* per l'iscrizione dei beni della successione nel registro di uno Stato membro. Ciò non preclude tuttavia alle autorità preposte alla registrazione la facoltà di chiedere alla persona che sollecita la registrazione di fornire ulteriori informazioni o di presentare documenti aggiuntivi richiesti in virtù della legge dello Stato membro in cui è tenuto il registro, per esempio informazioni o documenti relativi ai pagamenti fiscali.

D'altra parte, ai sensi del 68° “*Considerando*”, l'autorità che rilascia il certificato deve attenersi alle formalità richieste per la registrazione di beni immobili nello Stato membro in cui è tenuto il registro. A tal fine il Regolamento prevede uno scambio di informazioni su dette formalità tra gli Stati membri.

Le suindicate previsioni devono essere ulteriormente coordinate con altre disposizioni del Regolamento. In particolare:

- a norma del 67° “*Considerando*”, in osservanza al principio di sussidiarietà, il certificato non prende il posto di eventuali documenti interni utilizzati a scopi analoghi negli Stati membri. L'art. 62, § 3, del Regolamento stabilisce infatti espressamente che il certificato non sostituisce i documenti interni utilizzati per scopi analoghi negli Stati membri;

- l'uso del certificato non è obbligatorio (art. 62, § 2). Ciò significa che le persone aventi il diritto di richiedere un certificato non sono obbligate a farlo, ma sono libere di avvalersi degli altri strumenti messi a disposizione dal Regolamento (decisioni, atti pubblici e transazioni giudiziarie). Tuttavia, nessuna autorità o persona davanti alla quale sia stato presentato un certificato rilasciato in un altro Stato membro può chiedere la presentazione di una decisione,

un atto pubblico o una transazione giudiziaria al posto del certificato (69° “*Considerando*”);
 - come precisato nel 71° “*Considerando*”, il certificato successorio europeo non è di per sé un titolo esecutivo ma ha forza probatoria e si presume che dimostri con esattezza gli elementi accertati in forza della legge applicabile alla successione o di altra legge applicabile a elementi specifici, come la validità sostanziale delle disposizioni a causa di morte. Questa *presunzione* deve ritenersi operante, a tutti gli effetti, *anche nei confronti dei conservatori dei registri immobiliari*.

In definitiva, il certificato successorio europeo è *titolo idoneo* ai fini della pubblicità legale, ma ciò non esclude che il conservatore dei registri immobiliari possa/debba richiedere *documenti aggiuntivi*. La qualificazione espressa come “titolo idoneo” fa sì che risulti irrilevante – contrariamente a quanto ritenuto da alcuni commentatori – la riconducibilità del certificato successorio al concetto di “atto pubblico” (forma che taluni Stati membri richiedono ai fini della pubblicità legale: si vedano ad es. gli artt. 2648 e 2657 del c.c. italiano): il Regolamento è fonte sovraordinata, e prevale in virtù della suddetta espressa previsione sulle leggi nazionali.

Si aggiunga, quanto all’Italia, che le previsioni degli artt. 2648 e 2660 c.c. sono fatte salve dal Regolamento, in quanto facenti parte della legge applicabile alla pubblicità immobiliare: il che significa che il conservatore può/deve richiedere i documenti integrativi ivi indicati quando dal certificato successorio europeo non risultino le relative informazioni.

Da quanto sopra si desume, quindi, complessivamente:

1) – che è rimessa alla scelta delle parti interessate la decisione se avvalersi, ai fini della trascrizione o iscrizione in pubblici registri, quale titolo, di un atto pubblico (ad esempio, atto di accettazione dell’eredità; testamento), ovvero di un certificato successorio europeo. In definitiva, chi intende trascrivere un acquisto *mortis causa* può produrre al conservatore dei registri immobiliari – alternativamente – i documenti previsti dagli artt. 2648 e 2660 c.c. (atto autentico di accettazione di eredità, testamento, certificato di morte), ovvero il certificato successorio europeo;

2) – che nel caso venga prodotto un certificato successorio, non è necessario produrre il certificato di morte (le corrispondenti informazioni devono, infatti, risultare dal certificato), né l’atto di accettazione, espressa o tacita, dell’eredità (la cui ricorrenza deve anch’essa essere indicata nel certificato). Può essere invece necessario produrre il testamento, nella misura in cui il contenuto integrale di esso non risulti dal certificato;

3) – che l’efficacia probatoria del certificato successorio europeo è anche maggiore di quella di alcuni atti generalmente utilizzati ai fini della pubblicità immobiliare delle vicende successorie (il testamento, in particolare, può avere forma olografa, e la relativa natura non è modificata dal relativo verbale di pubblicazione);

4) – che il certificato successorio europeo è dichiarato espressamente titolo idoneo ai fini dell’iscrizione in pubblici registri (art. 69, § 5, e 18° “*Considerando*”). La norma non menziona espressamente la “trascrizione” (a differenza della proposta di regolamento, poi emendata), ma tale circostanza non può ritenersi preclusiva dell’utilizzo del certificato ai fini della trascrizione, alla luce della generale e fondamentale previsione del 69° “*Considerando*”;

5) – che – alla luce della possibilità per gli Stati membri di chiedere documentazione aggiuntiva, in applicazione delle proprie disposizioni riguardanti la pubblicità legale, appare, legittima la previsione dell’art. 106, n. 4, l. not. (deposito negli atti di un notaio italiano o dell’archivio notarile degli atti pubblici stranieri), che peraltro riguarda gli atti pubblici (ad es., testamenti, patti successori, atti di accettazione di eredità e legati) e non è applicabile al

certificato successorio europeo che non è “atto pubblico” nel senso suindicato, e non necessita quindi di deposito. In altri termini, se si produce un atto pubblico straniero è necessario il deposito ex art. 106 n. 4, che non necessita invece se si produce il certificato successorio;

6) – che ai fini della trascrizione o iscrizione, né gli atti pubblici in materia successoria né il certificato successorio europeo necessitano di legalizzazione o di apostille (art. 74 del Regolamento);

7) – che sia gli atti pubblici, sia il certificato successorio europeo, che fossero eventualmente redatti in lingua straniera, devono essere debitamente tradotti, secondo le regole generali (in particolare, art. 33 del d.p.r. n. 445/2000).

32) – Certificato successorio europeo. Sospensione, rettifica, modifica e revoca.

A norma dell'art. 71 del Regolamento, su richiesta di chiunque dimostri di avervi interesse o d'ufficio, l'autorità di rilascio (in Italia, il notaio) rettifica il certificato successorio europeo in caso di errore materiale. Su richiesta di chiunque dimostri di avervi interesse o, se previsto dal diritto nazionale, d'ufficio, il notaio modifica o revoca il certificato ove sia stato accertato che il certificato o singoli elementi di esso non corrispondano al vero. In Italia, in mancanza di una previsione nazionale che preveda la modifica o revoca d'ufficio, queste ultime possono aver luogo esclusivamente su richiesta degli interessati. Il notaio deve informare senza indugio tutte le persone cui sono state rilasciate copie autentiche del certificato ai sensi dell'articolo 70, § 1, di eventuali rettifiche, modifiche o revoche del certificato; ciò al fine di evitare un uso illecito di tali copie (72° “*Considerando*”).

A norma dell'art. 72, § 2, se, a seguito del ricorso all'autorità giudiziaria è accertato che il certificato rilasciato non corrisponde al vero, l'autorità giudiziaria competente rettifica, modifica o revoca il certificato ovvero assicura che il certificato sia rettificato, modificato o revocato dal notaio che lo ha rilasciato.

A norma dell'art. 73, gli effetti del certificato possono essere sospesi, alternativamente: *a)* dal notaio che lo ha rilasciato, su richiesta di chiunque dimostri di avervi interesse, nelle more di una modifica o revoca del certificato ai sensi dell'articolo 71; *b)* dall'autorità giudiziaria, su richiesta di chiunque abbia diritto di impugnare una decisione adottata dal notaio in virtù dell'articolo 72, in pendenza di tale impugnazione. Il notaio o, a seconda dei casi, l'autorità giudiziaria informa senza indugio tutte le persone cui sono state rilasciate copie autentiche ai sensi dell'articolo 70, paragrafo 1, dell'eventuale sospensione degli effetti del certificato. Durante la sospensione degli effetti del certificato non possono essere rilasciate ulteriori copie autentiche del certificato stesso.

33) – Bibliografia.

Cfr., sul Regolamento europeo in materia di successioni e sul certificato successorio europeo, BERGQUIST – DAMASCELLI – FRIMSTON – LAGARDE – ODESKY – RENHARTZ, *Commentaire du règlement européen sur les successions transnationales*, Paris 2015; ZANOBETTI-DAVÌ, *Il nuovo diritto internazionale privato europeo delle successioni*, Torino 2014; DAMASCELLI, *Diritto internazionale privato delle successioni a causa di morte*, Milano 2013; FRANZINA-LEANDRO, *Il diritto internazionale privato europeo delle successioni mortis causa*, Milano 2013; FRANZINA-LEANDRO, *Il nuovo diritto internazionale privato delle successioni per causa di morte in Europa (reg. Ue n. 650/2012 del parlamento europeo e del consiglio)*, in *Nuove leggi civ.*, 2013, p. 275; BONOMI-WAUTELET, *Le droit européen des successions: Commentaire du règlement n° 650/2012 du 4 juillet 2012*, Bruylant, Bruxelles 2013; KHAIRALLAH-REVILLARD, *Droit*

européen des successions internationales. Le règlement du 4 juillet 2012, Paris 2013; DAMASCELLI, *Successioni (dir. internaz. priv. e proc. europeo)*, in *Enc. dir., Annali*, VI, Milano 2013, p. 941; BIANCA, *Certificato successorio europeo: il notaio quale autorità di rilascio*, in *Vita not.*, 2015, p. 1; RESTUCCIA, *Il Certificato Successorio Europeo: un esempio di discriminazione alla rovescia?*, in *Notariato*, 2015, p. 137; BARONE-LIOTTA, *Il Certificato Successorio Europeo (CSE): uno strumento nuovo per tutti i cittadini italiani o una discriminazione al rovescio?*, in *Federnotizie*, 2015; RIVIECCIO, *I patti successori nel diritto internazionale privato tra la legge 31 maggio 1995, n. 218, e il regolamento comunitario UE n. 650 del 4 luglio 2012*, in *Riv. notarile*, 2015, 2, p. 3; DAMASCELLI, *“Il contributo del Notariato per la competitività del paese”. Una nuova competenza esclusiva per i notai italiani: il rilascio del “Certificato successorio europeo”* (segnalazione novità normative, in *CNN Notizie* del 5 novembre 2014); DAMASCELLI, *Pubblicati i modelli standard previsti dal Regolamento europeo sulle successioni a causa di morte* (segnalazione novità normative, in *CNN Notizie* del 17 dicembre 2014); BENANTI, *Il certificato successorio europeo: ragioni, disciplina e conseguenze della sua applicazione nell'ordinamento italiano*, in *Nuova giur. civ.*, 2014, II, p. 1, e p. 85; MAIDA, *Il certificato successorio europeo (reg. Ue n. 650 del 4 luglio 2012 del parlamento europeo e del consiglio)*, in *Nuove leggi civ.*, 2013, p. 389; PADOVINI, *Il certificato successorio europeo*, in *Europa e dir. priv.*, 2013, p. 729; BALLARINO, *Il nuovo regolamento europeo sulle successioni*, in *Riv. dir. internaz.*, 2013, p. 1116; BONOMI, *Il regolamento europeo sulle successioni*, in *Riv. dir. internaz. priv. e proc.*, 2013, p. 293; FERRETTI, *Successioni transfrontaliere e certificato successorio europeo: prime osservazioni sul regolamento Ue n. 650 del 2012*, in *Contratto e impr. - Europa*, 2013, p. 450; CRISTIANI, *Riflessioni a proposito di «testamento digitale» - La prospettiva del diritto internazionale privato*, in *Nuova giur. civ.*, 2013, II, p. 495; SARTORI, *Successioni transfrontaliere: il nuovo regolamento europeo di diritto internazionale privato*, in *Riv. not.*, 2013, p. 1251; BERGAMI, *Le principali novità del Regolamento (UE) n. 650/2012: i criteri di collegamento nella individuazione della legge regolatrice della successione mortis causa e l'introduzione del certificato successorio europeo*, in *Vita not.*, 2013, p. 1131; BARONE, *Modello di certificato successorio europeo ex art. 62, Regolamento 4 luglio 2012, n. 650*, in *Notariato*, 2013, p. 407; BARONE, *Il certificato successorio europeo*, in *Notariato*, 2013, p. 427; TACCONI, *Prime osservazioni sul regolamento UE n. 650/2012 del Parlamento Europeo e del Consiglio in materia di successioni*, in *Vita not.*, 2013, p. 85; ACETO DI CAPRIGLIA, *Timidi tentativi di armonizzazione della disciplina successoria in Europa*, in *Rass. dir. civ.*, 2013, p. 495; CALÒ, *L'inarrestabile declino della cittadinanza altrui: il Regolamento (UE) n. 650/2012 del 4 luglio 2012*, in *Corriere giur.*, 2013, p. 549; BOULANGER-CALÒ-FOEKHERER-LIOTTA-SUB-PASQUALIS, *Regolamento (UE) n. 650/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio del 4 luglio 2012, in materia di successioni*, in *Studi e materiali*, 2012, 4, p. 1309; FERRARI, *Appunti sul certificato successorio europeo*, in *Federnotizie*, 2012, 6, p. 15; PASQUALIS, *Successioni, certificato di eredità e circolazione in Europa dell'atto pubblico notarile*, in *Notariato*, 2012, p. 495; MARIOTTINI, *Successione di cittadino straniero: questioni di diritto internazionale privato e processuale alla luce della proposta di regolamento europeo sulle successioni internazionali (nota a Trib. Roma 24 novembre 2010)*, in *Famiglia, persone e successioni*, 2012, p. 110; VIRGA, *Il certificato europeo di eredità*, in *Atti notarili. Diritto comunitario e internazionale*, 4, *, *Diritto comunitario*, a cura di Preite, Torino, 2011, p. 245; AA.VV., *Le nuove competenze*

comunitarie. Obbligazioni alimentari e successioni, a cura di Baruffi e Cafari Panico, Torino, 2009; PADOVINI, *Il certificato di eredità europeo*, in *Trattato di diritto delle successioni e donazioni*, diretto da Bonilini, I, Milano, 2009, p. 1623; PASQUALIS, *Successioni, certificato di eredità e circolazione in Europa dell'atto pubblico notarile*, in *Notariato*, 2012, p. 495; KINDLER, *La legge regolatrice delle successioni nella proposta di regolamento dell'Unione europea: qualche riflessione in tema di carattere universale, rinvio e professio iuris*, in *Riv. dir. internaz.*, 2011, p. 422; KOHLER-BUSCHBAUM, *La "reconnaissance" des actes authentiques prévue pour les successions transfrontalières. Réflexions critiques sur une approche douteuse entamée dans l'harmonisation des règles de conflits de lois*, in *Revue critique*, 2010, p. 629; BONOMI, *Prime considerazioni sulla proposta di regolamento sulle successioni*, in *Riv. dir. internaz. priv. e proc.*, 2010, p. 875; CALÒ, *Il progetto di regolamento U.E. sulla legge applicabile alle successioni*, in *Notariato*, 2010, p. 579; MAX PLANCK INSTITUTE FOR COMPARATIVE AND INTERNATIONAL PRIVATE LAW, *Comments on the European Commission's Proposal for a Regulation of the European Parliament and of the Council on jurisdiction, applicable law, recognition and enforcement of decisions and authentic instruments in matters of succession and the creation of a European Certificate of Succession*, in *RabelsZ*, 2010, p. 522; MELLONE, *La nozione di residenza abituale e la sua interpretazione nelle norme di conflitto comunitarie*, in *Riv. dir. internaz. priv. e proc.*, 2010, p. 685; DUTTA, *Succession and Wills in the Conflict of Laws on the Eve of Europeanization*, in *RabelsZ*, 2009, p. 547; LEIN, *A Further Step Towards a European Code of Private International Law: The Commission Proposal for Regulation on Succession*, in *Yearbook of Private International Law*, 2009, p. 107; TROMBETTA-PANIGADI, *Osservazioni sulla futura disciplina comunitaria in materia di successioni per causa di morte*, in *Nuovi strumenti del diritto internazionale privato. Liber Fausto Pocar*, Milano, 2009, p. 951; TROMBETTA-PANIGADI, *Verso la disciplina comunitaria delle successioni per causa di morte*, in *Famiglia, persone e successioni*, 2009, p. 10; DE CESARI, *Le prospettive di unificazione in materia di diritto internazionale privato delle successioni*, in *Persona e famiglia*, a cura di De Cesari, Torino, 2008, p. 481; MARIOTTINI, *The Internal and External dimensions in the Harmonization of European Conflict Rules on the Administration of Estates*, in *The External Dimension of EC Private International Law in Family and Succession Matters*, a cura di Malatesta, Bariatti e Pocar, Padova, 2008, p. 375; CALÒ, *Successioni e Unione europea: la lunga marcia del libro verde*, in *Foro it.*, 2006, V, c. 169; DAVÌ, *Riflessioni sul futuro diritto internazionale privato europeo delle successioni*, in *Riv. dir. internaz.*, 2005, p. 297; CONSIGLIO NAZIONALE DEL NOTARIATO (DAMASCELLI – CASTELLANETA – BECCHETTI – PASQUALIS - PENE VIDARI - PETRELLI), *Réponses au questionnaire en matière de successions et testaments. Livre vert de la Commission européenne*, Milano, 2005.

PRESTITO VITALIZIO IPOTECARIO

L'art. 1 della legge 2 aprile 2015, n. 44 (in G.U. n. 92 del 21.4.2015), in vigore dal 6 maggio 2015, ha modificato l'articolo 11-*quaterdecies* del D.L. 30 settembre 2005, n. 203, convertito in legge 2 dicembre 2005, n. 248, contenente la disciplina del prestito vitalizio ipotecario (modellato sul *reverse mortgage* anglosassone, e sul *prêt viager hypothécaire* francese).

1) – Fonte normativa.

Il nuovo art. 11-*quaterdecies* del D.L. n. 203/2005 dispone, ai commi da 12 a 12-*sexies*, quanto segue:

«12. Il prestito vitalizio ipotecario ha per oggetto la concessione da parte di banche nonché di intermediari finanziari, di cui all'articolo 106 del testo unico di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, e successive modificazioni, di finanziamenti a medio e lungo termine, con capitalizzazione annuale di interessi e di spese, riservati a persone fisiche con età superiore a sessanta anni compiuti, il cui rimborso integrale in un'unica soluzione può essere richiesto al momento della morte del soggetto finanziato ovvero qualora vengano trasferiti, in tutto o in parte, la proprietà o altri diritti reali o di godimento sull'immobile dato in garanzia o si compiano atti che ne riducano significativamente il valore, inclusa la costituzione di diritti reali di garanzia in favore di terzi che vadano a gravare sull'immobile.

12-bis. E' fatta salva la volontà del finanziato di concordare, al momento della stipulazione del contratto, modalità di rimborso graduale della quota di interessi e delle spese, prima del verificarsi degli eventi di cui al comma 12, sulla quale non si applica la capitalizzazione annuale degli interessi. In caso di inadempimento si applica l'articolo 40, comma 2, del testo unico di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385.

12-ter. Ai fini dell'applicazione della disciplina prevista dagli articoli 15 e seguenti del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 601, e successive modificazioni, non rileva la data di rimborso del prestito vitalizio ipotecario.

12-quater. I finanziamenti di cui al comma 12 del presente articolo sono garantiti da ipoteca di primo grado su immobili residenziali e agli stessi si applica l'articolo 39, commi 1, 2, 3, 4 e 7, del testo unico di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385. L'ipoteca di primo grado a garanzia del finanziamento di cui al comma 12 non può essere iscritta contemporaneamente su più immobili di proprietà del finanziato. Qualora il finanziamento non sia integralmente rimborsato entro dodici mesi dal verificarsi degli eventi di cui al citato comma 12, il finanziatore vende l'immobile ad un valore pari a quello di mercato, determinato da un perito indipendente incaricato dal finanziatore, utilizzando le somme ricavate dalla vendita per estinguere il credito vantato in dipendenza del finanziamento stesso. Trascorsi ulteriori dodici mesi senza che sia stata perfezionata la vendita, tale valore viene decurtato del 15 per cento per ogni dodici mesi successivi fino al perfezionamento della vendita dell'immobile. In alternativa, l'erede può provvedere alla vendita dell'immobile, in accordo con il finanziatore, purché la compravendita si perfezioni entro dodici mesi dal conferimento dello stesso. Le eventuali somme rimanenti, ricavate dalla vendita e non portate a estinzione del predetto credito, sono riconosciute al soggetto finanziato o ai suoi aventi causa. L'importo del debito residuo non può superare il ricavato della vendita dell'immobile, al netto delle spese sostenute. Nei confronti dell'acquirente dell'immobile non hanno effetto le domande giudiziali di cui all'articolo 2652, primo comma, numeri 7) e 8), del codice civile trascritte successivamente alla trascrizione dell'acquisto.

12-quinquies. Il Ministro dello sviluppo economico, entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, sentite l'Associazione bancaria italiana e le associazioni dei consumatori, con proprio decreto, adotta un regolamento nel quale sono stabilite le regole per l'offerta dei prestiti vitalizi ipotecari e sono individuati i casi e le formalità che comportino una riduzione significativa del valore di mercato dell'immobile, tale da giustificare la richiesta di rimborso integrale del finanziamento, e con il quale garantire

trasparenza e certezza dell'importo oggetto del finanziamento, dei termini di pagamento, degli interessi e di ogni altra spesa dovuta.

12-sexies. I finanziamenti stipulati prima della data di entrata in vigore della presente disposizione continuano a essere regolati dalle disposizioni vigenti a tale data».

2) – Entrata in vigore e disciplina transitoria.

La disciplina in esame è entrata in vigore il 6 maggio 2015. La stessa, peraltro, deve ritenersi attualmente non operativa, in quanto il comma 12-*quinquies* rinvia ad un emanando regolamento ministeriale al fine di stabilire le “regole per l'offerta dei prestiti vitalizi ipotecari”, di individuare “i casi e le formalità che comportino una riduzione significativa del valore di mercato dell'immobile, tale da giustificare la richiesta di rimborso integrale del finanziamento”, e di “garantire trasparenza e certezza dell'importo oggetto del finanziamento, dei termini di pagamento, degli interessi e di ogni altra spesa dovuta”.

Il comma 12-*sexies* dispone che “i finanziamenti stipulati prima della data di entrata in vigore della presente disposizione continuano a essere regolati dalle disposizioni vigenti a tale data”. Così facendo, la norma finisce in realtà per distinguere *tre fasi temporali*:

A) – quella che va dall'emanazione del d.l. n. 203/2005 al 5 maggio 2015, fase nella quale i prestiti vitalizi ipotecari, stipulati in tale intervallo, rimangono regolati in via esclusiva dalle previsioni del suddetto decreto del 2005;

B) – quella che va dal 6 maggio 2005 all'entrata in vigore dell'emanando regolamento ministeriale, durante la quale il prestito vitalizio ipotecario non può essere stipulato, né in conformità alla vecchia disciplina (ormai superata), né in base a quella nuova (non ancora operativa in difetto di disposizioni di attuazione);

C) – quella successiva all'entrata in vigore del regolamento attuativo, in cui sarà possibile stipulare i contratti in oggetto in conformità alla nuova disciplina.

3) – Profili soggettivi.

Sul piano soggettivo, per quanto riguarda il soggetto finanziatore, ai sensi del comma 12, il prestito vitalizio ipotecario ha per oggetto la concessione di finanziamenti, aventi le caratteristiche ivi indicate, “da parte di banche nonché di intermediari finanziari, di cui all'articolo 106 del testo unico di cui al d. lgs. 1° settembre 1993, n. 385”. Non sono contemplati altri soggetti finanziatori, oltre alle banche ed agli intermediari finanziari: in particolare, lo schema negoziale in oggetto non è utilizzabile da parte degli enti di previdenza obbligatoria, al fine di concedere finanziamenti ai propri iscritti o dipendenti.

Quanto agli intermediari finanziari, occorre rammentare che ai sensi dell'art. 106, comma 1, del t.u.b. (espressamente richiamato dal comma 12 in esame), “l'esercizio nei confronti del pubblico dell'attività di concessione di finanziamenti sotto qualsiasi forma è riservato agli intermediari finanziari autorizzati, iscritti in un apposito albo tenuto dalla Banca d'Italia”. Si vedano anche i relativi provvedimenti attuativi (esaminati nell'apposito paragrafo della presente rassegna, dedicato agli intermediari finanziari). Il prestito vitalizio ipotecario non può essere, invece, concesso dagli altri intermediari finanziari (come i confidi), di cui all'art. 112 del t.u.b.

Quanto al soggetto finanziato, deve trattarsi di “persone fisiche con età superiore a sessanta anni compiuti”. Non è richiesto, invece, che si tratti di consumatori: il finanziamento in oggetto può essere, quindi, richiesto anche da una persona fisica nell'esercizio della propria

attività professionale o imprenditoriale (diversamente da quanto espressamente previsto dalla disciplina francese ¹⁸).

Ovviamente, nell'ipotesi in cui il soggetto finanziato sia un consumatore troveranno integrale applicazione le disposizioni del D. Lgs. n. 206/2005 (Codice del consumo).

4) – Profilo causale, oggetto e disciplina.

Quanto al profilo causale, la norma parla di “finanziamenti”, come avviene in tema di credito fondiario (art. 38, comma 1, del d. lgs. n. 385/1993), senza fare riferimento ad uno specifico schema causale di contratto di credito.

Può, quindi, trattarsi di mutuo, o di apertura di credito; la somma può essere erogata al soggetto finanziato in unica soluzione, ovvero ratealmente (avvicinandosi, in quest'ultimo caso, alla rendita vitalizia, quanto a funzione economica dell'operazione) ¹⁹. In caso di erogazione rateale, è ipotizzabile la sospensione dell'erogazione (*ex art. 1461 c.c.*) qualora nel corso del tempo l'immobile diminuisca di valore, o comunque le condizioni patrimoniali del soggetto finanziato mettano in pericolo il rimborso del finanziamento.

Dovrebbe poi ritenersi che il finanziamento possa, eventualmente, avere natura fondiaria, ove sia concesso da una banca, ricorrendo gli altri elementi richiesti dagli artt. 38 e seguenti del t.u.b. (in particolare, oltre all'ipoteca di primo grado, il rispetto del limite massimo di finanziabilità, rispetto al valore dell'immobile, di cui all'art. 38, comma 2, t.u.b., ed alla deliberazione attuativa del C.I.C.R. del 22 aprile 1995. La circostanza che l'importo effettivo del debito da rimborsare possa variare anche notevolmente, in dipendenza della durata della vita del soggetto finanziato, non sembra incidere su quanto sopra). Difettando i suddetti requisiti, invece, il prestito vitalizio ipotecario avrà natura di finanziamento ordinario, e non fondiario.

Può trattarsi anche di un finanziamento di scopo (destinato, ad esempio, alla ristrutturazione o all'acquisto di un immobile). Non può escludersi che la provvista del finanziamento possa essere destinata a soddisfare bisogni di soggetti diversi dal soggetto finanziato.

La durata variabile ed incerta del finanziamento (in quanto collegata alla vita del soggetto finanziato) fa sì che il credito del finanziatore – avuto riguardo, in particolare, a quello conseguente alla capitalizzazione di interessi e spese – possa variare anche considerevolmente; il che fa sorgere il dubbio circa la natura commutativa o aleatoria del contratto di prestito vitalizio ipotecario.

Come si dirà, l'ipoteca su un immobile residenziale è elemento essenziale del contratto di prestito vitalizio ipotecario, e connota causalmente il relativo schema negoziale.

Parimenti, appare caratterizzante sotto il profilo funzionale – e quindi probabilmente inderogabile – anche la previsione del rimborso del finanziamento, in linea di principio, al momento della morte del soggetto finanziato (e quindi l'imposizione dell'obbligo di rimborso agli eredi del soggetto medesimo). Il prestito vitalizio ipotecario si configura, quindi, come contratto post mortem, la cui esecuzione è in parte rimandata ad un momento successivo all'apertura della successione del soggetto finanziato (non è, invece, un atto *mortis causa*, non

¹⁸ L'art. L314-2 del *Code de la consommation* francese prevede espressamente che “A' peine de nullité, le prêt viager hypothécaire ne peut être destiné à financer les besoins d'une activité professionnelle”.

¹⁹ La possibilità di erogazione mediante versamenti periodici è espressamente prevista dall'art. L314-1 del *Code de la consommation* francese.

essendo diretto a disporre del patrimonio del finanziato in previsione della relativa morte. Sarebbe, però, vietata quale patto successorio la clausola contrattuale che ponesse il debito di rimborso a carico di un particolare erede o legatario). Non è prevista alcuna tutela particolare degli eredi (non si richiede, in particolare, che il finanziamento venga portato a conoscenza dei prossimi congiunti; gli eredi potranno quindi essere ignari del debito a loro carico), salva la previsione – diretta proprio a proteggere gli eredi – secondo cui il debito residuo non può eccedere il valore dell’immobile (valore da intendersi riferito al momento in cui ha termine il finanziamento).

In ogni caso, il finanziamento deve avere ad oggetto una somma di denaro, della quale deve essere restituito il *tantundem* al termine del contratto.

Per quanto specificamente non disposto, trovano applicazione al prestito vitalizio ipotecario – qualunque sia la qualifica soggettiva del finanziato – i principi generali in materia di contratti di credito, e di contratti in generale. Si pensi, a titolo esemplificativo, al generale obbligo di buona fede *ex art. 1375 c.c.*, nell’ambito del quale deve farsi rientrare anche l’obbligo particolare di curare la manutenzione dell’immobile, come pure il divieto di mutarne la destinazione, e l’obbligo di consentire al soggetto finanziatore l’ispezione periodica dell’immobile medesimo²⁰. Si applicano inoltre le norme relative ai contratti bancari e finanziari, ed in particolare le disposizioni in tema di trasparenza e le altre norme a tutela dei clienti della banca o dell’intermediario finanziario, contenute nel testo unico bancario (in particolare, artt. 117 e seguenti), e nei relativi provvedimenti attuativi: proprio l’applicabilità di tali previsioni – oltre al disposto del comma 12-*quinquies*, che rinvia per alcuni di tali profili all’emanando regolamento attuativo – spiega la mancanza di previsioni speciali al riguardo nella disciplina del prestito vitalizio ipotecario (a differenza della normativa francese in materia: cfr. gli artt. L314-3 e seguenti del *Code de la consommation*). Tra le altre disposizioni applicabili, si richiamano quelle contenute nell’art. 117 t.u.b. (forma e contenuto dei contratti), nell’art. 117-*bis* t.u.b. (commissioni di massimo scoperto), nell’art. 118 t.u.b. (modifiche unilaterali, o ius variandi), nell’art. 120-*ter* t.u.b. (estinzione anticipata del finanziamento), e nell’art. 120-*quater* t.u.b. (surrogazione per pagamento – portabilità).

Il soggetto finanziato – salvo che il prestito vitalizio ipotecario si configuri come finanziamento fondiario, nel qual caso soltanto si applica l’art. 40 t.u.b. – non ha senz’altro diritto ad estinguere anticipatamente il finanziamento, se manca una previsione contrattuale in tal senso. La previsione, contenuta nel comma 12 in oggetto, di una possibile richiesta di rimborso in caso di alienazione o costituzione di diritti a favore di terzi sull’immobile ipotecato va ricollegata non già ad una facoltà di estinzione anticipata del finanziamento a favore del soggetto finanziato, bensì alla decadenza dal beneficio del termine conseguente ad eventi che possono pregiudicare il rimborso del credito, nell’interesse del soggetto finanziatore²¹.

²⁰ L’art. L314-8 del *Code de la consommation* francese dispone espressamente che “L’emprunteur doit apporter à l’immeuble hypothéqué tous les soins raisonnables”, ed inoltre che il debitore decade dal beneficio del termine “lorsqu’il change l’affectation du bien hypothéqué ou lorsqu’il refuse au créancier l’accès de l’immeuble hypothéqué pour s’assurer de son bon état d’entretien et de conservation”.

²¹ Nello stesso senso dispone l’art. L314-1 del *Code de la consommation* francese: “le remboursement-principal et intérêts capitalisés annuellement ne peut être exigé qu’au décès de l’emprunteur ou lors de l’aliénation ou du démembrement de la propriété de l’immeuble hypothéqué si’ils surviennent avant le décès”. In Francia, peraltro, l’art. L314-10 del *Code de la consommation* dispone espressamente che “l’emprunteur peut toujours, à son initiative, mettre un terme au contrat de prêt qui lui a été consenti en remboursant la totalité des sommes déjà versées en principal et intérêts”.

5) – *Durata del contratto – Rimborso del capitale.*

Deve trattarsi di finanziamenti “a medio e lungo termine”: si tratta di espressione già utilizzata in materia di credito fondiario (art. 38, comma 1, del d. lgs. n. 385/1993) e di imposta sostitutiva sui finanziamenti (art. 15 del d.p.r. n. 601/1973). Non sembra che tale espressione possa condurre alla conclusione che sia consentito programmare una durata relativamente breve (18 mesi più un giorno) del finanziamento, dovendo comunque rispettarsi la previsione del comma 12 che collega il rimborso all’ente finanziatore al momento della morte del soggetto finanziato, ovvero ad atti o eventi caratterizzati da incertezza (trasferimento dell’immobile o diminuzione del relativo valore).

La durata incerta del finanziamento non consente l’allegazione al contratto di un piano di ammortamento vincolante; a fini di trasparenza, peraltro, è possibile allegare un piano di ammortamento esemplificativo (il protocollo d’intesa tra Abi e consumatori del 27 giugno 2014 ipotizza un’informativa dettagliata, che prenda in considerazione un arco temporale di almeno dieci anni).

Il comma 12 prevede “il rimborso integrale in un’unica soluzione” del finanziamento, con disposizione che appare inderogabile (non potendosi quindi validamente pattuire una restituzione rateale). Rimborso che “può essere richiesto al momento della morte del soggetto finanziato ovvero qualora vengano trasferiti, in tutto o in parte, la proprietà o altri diritti reali o di godimento sull’immobile dato in garanzia o si compiano atti che ne riducano significativamente il valore, inclusa la costituzione di diritti reali di garanzia in favore di terzi che vadano a gravare sull’immobile”. Tra questi possibili eventi, la morte del soggetto finanziato appare costituire l’unico momento “fisiologico” di cessazione del rapporto (con insorgenza dell’obbligo di restituzione).

In caso di più soggetti finanziati, la durata del finanziamento può essere ancorata alla vita del più longevo tra essi. E’ dubbio se, in caso di unico soggetto finanziato, la durata del prestito vitalizio ipotecario possa essere parametrata alla vita di un altro soggetto (ad esempio, il coniuge).

Gli altri eventi rappresentano, invece, situazioni tipiche che – pur non integrando necessariamente inadempimento da parte del soggetto finanziato – possono concretizzare una diminuzione della garanzia (o una maggiore difficoltà della relativa escussione): a fronte di essi, quindi, viene comminata una decadenza dal beneficio del termine, in conformità ai principi generali del diritto delle obbligazioni (artt. 1186, 2743 c.c.). Per alcuni di tali eventi (in particolare, la costituzione di ulteriori diritti reali di garanzia), il pregiudizio per il soggetto finanziatore appare indiretto: oltre a possibili riflessi sulle modalità della vendita e delle operazioni connesse, da parte del finanziatore medesimo, dell’immobile ipotecato ai sensi del comma 12-*quater*, in presenza di altri creditori ipotecari, può in realtà ipotizzarsi una difficoltà nella vendita, considerato che grazie al diritto di seguito le altre ipoteche continuerebbero a gravare sull’immobile, diminuendone il valore e quindi ostacolando di fatto la vendita medesima (con conseguente necessità, per il finanziatore, di esperire la normale procedura di espropriazione forzata). In presenza di concessione a terzi di diritti personali di godimento sull’immobile, come può avvenire in caso di locazione, può porsi oggettivamente il problema della mancanza di un titolo esecutivo opponibile al conduttore, che consenta al terzo acquirente dell’immobile, ai sensi del comma 12-*quater*, di ottenerne il rilascio. Quanto alla costituzione di diritti reali di godimento a favore di terzi, trattandosi di servitù, usufrutto, uso ed abitazione può ritenersi applicabile l’art. 2812 c.c.: con la conseguenza che in caso di

vendita dell'immobile, l'immobile può essere venduto come libero (deve ritenersi anche con la procedura del comma 12-*quater*). Ben più pregiudizievole può essere, invece, il trasferimento a terzi della proprietà o di diritti reali di godimento: atti di tal genere sono, infatti, idonei a privare il finanziatore della possibilità di vendere la piena proprietà dell'immobile per soddisfarsi sul ricavato, costringendolo ad esperire la procedura di espropriazione forzata per farvi valere la priorità del grado della propria ipoteca.

Alla luce di quanto sopra, devono ritenersi valide – in quanto corrispondenti ad un apprezzabile interesse del soggetto finanziatore, e salve comunque le norme del Codice del consumo in tema di clausole abusive – le clausole contrattuali che limitino il potere di disposizione del soggetto finanziato (vietando la vendita o la concessione di diritti, reali o personali, a favore di terzi, per tutta la durata del finanziamento); come pure quelle che pongano a carico dello stesso obblighi di manutenzione e conservazione, e prevedano il diritto del soggetto finanziato di ispezionare periodicamente l'immobile per verificarne lo stato. Parimenti lecite appaiono le clausole che pongano eventualmente a carico del soggetto finanziato, o suoi eredi, le spese di eventuali assicurazioni, contratte per coprire i rischi connessi all'incerta durata del finanziamento, al possibile deterioramento dell'immobile ipotecato, alla gestione dell'immobile nelle more dell'eventuale vendita, ed altri ancora.

6) – Capitalizzazione annuale di interessi e spese.

Il comma 12 prevede la “capitalizzazione annuale di interessi e di spese”, quale soluzione di *default*, non escludendosi peraltro la pattuizione in deroga, che preveda – come consentito dal comma 12-*bis* – “modalità di rimborso graduale della quota di interessi e delle spese, prima del verificarsi degli eventi di cui al comma 12, sulla quale non si applica la capitalizzazione annuale degli interessi”. In altri termini, ferma restando in ogni caso la restituzione del capitale finanziato al termine del contratto, come precisato nel comma 12 (previsione da ritenersi inderogabile, in quanto caratterizzante lo schema tipico del prestito vitalizio ipotecario), interessi e spese possono essere rimborsati gradualmente (con periodicità annuale o anche più frequente), essendo esclusa in tale ipotesi la capitalizzazione degli interessi. Va ricordato, poi, che a norma dell'art. 120, comma 2, lett. *b*), del t.u.b., gli interessi periodicamente capitalizzati non possono produrre interessi ulteriori che, nelle successive operazioni di capitalizzazione, sono calcolati esclusivamente sulla sorte capitale: previsione, quest'ultima, che secondo l'opinione preferibile è già immediatamente operativa, a prescindere dalla deliberazione del C.I.C.R. ivi prevista.

Il comma 12-*bis* prevede la possibilità di concordare la suddescritta deroga – quanto a rimborso di interessi e spese – “al momento della stipulazione del contratto”. Dalla lettera della legge sembrerebbe, apparentemente, desumersi l'inammissibilità di una pattuizione successiva in tal senso; ancorché non si vedano ragioni per negare tale possibilità (il rimborso periodico, che evita la capitalizzazione degli interessi, può essere a tutto vantaggio del soggetto finanziato, parte debole del rapporto).

7) – Inadempimento e risoluzione del contratto.

Ai sensi del comma 12-*bis*, “In caso di inadempimento si applica l'articolo 40, comma 2, del testo unico di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385”. Quest'ultima disposizione consente al soggetto finanziatore di “invocare come causa di risoluzione del contratto il ritardato pagamento quando lo stesso si sia verificato almeno sette volte, anche non consecutive. A tal fine costituisce ritardato pagamento quello effettuato tra il trentesimo e il centoottantesimo giorno dalla scadenza della rata”.

Alla possibilità di ottenere la risoluzione si affianca la decadenza dal beneficio del termine, prevista dal comma 12 per i casi di alienazione o costituzione di diritti reali, o di comportamenti che in altro modo comportino diminuzione del valore del bene.

8) – *La garanzia ipotecaria di primo grado.*

Ai sensi del comma 12-*quater*, “I finanziamenti di cui al comma 12 del presente articolo sono garantiti da ipoteca di primo grado su immobili residenziali”. La priorità del grado dell’ipoteca appare requisito caratterizzante del prestito vitalizio ipotecario (l’ipoteca entra a far parte del nucleo causale dell’atto, e non è quindi semplicemente una garanzia, eventuale, a favore del creditore). La previsione, inderogabile, non ammette deroghe: ciò è comprovato dal fatto che la norma in esame non richiama l’art. 38, comma 2, del t.u.b. (a norma del quale la Banca d’Italia, in conformità delle deliberazioni del CICR, determina l’ammontare massimo dei finanziamenti, individuandolo in rapporto al valore dei beni ipotecati o al costo delle opere da eseguire sugli stessi, nonché “le ipotesi in cui la presenza di precedenti iscrizioni ipotecarie non impedisce la concessione dei finanziamenti”). L’ipoteca deve, quindi, essere necessariamente prima in grado, senza eccezioni.

Il comma 12-*quater* dichiara, invece, applicabile – a prescindere dalla natura fondiaria del finanziamento – l’articolo 39, commi 1, 2, 3, 4 e 7, del d. lgs. 1° settembre 1993, n. 385. Pertanto:

a) – ai fini dell’iscrizione ipotecaria il soggetto finanziatore può eleggere domicilio presso la propria sede (in deroga all’art. 2839, comma 2, n. 2, c.c.);

b) – la stipulazione del contratto e l’erogazione del denaro possono formare oggetto di atti separati: in tal caso, il conservatore dei registri immobiliari, in base alla quietanza rilasciata dal beneficiario del finanziamento, esegue, a margine dell’iscrizione già presa, l’annotazione dell’avvenuto pagamento e dell’eventuale variazione degli interessi convenuta dalle parti; in tal caso l’ipoteca iscritta fa collocare nello stesso grado gli interessi nella misura risultante dall’annotazione stessa;

c) – il credito del soggetto finanziatore, relativo a finanziamenti con clausole di indicizzazione è garantito dall’ipoteca iscritta fino a concorrenza dell’importo effettivamente dovuto per effetto dell’applicazione di dette clausole. L’adeguamento dell’ipoteca si verifica automaticamente se la nota d’iscrizione menziona la clausola di indicizzazione;

d) – le ipoteche a garanzia dei finanziamenti non sono assoggettate a revocatoria fallimentare quando siano state iscritte dieci giorni prima della pubblicazione della sentenza dichiarativa di fallimento. L’art. 67 della legge fallimentare non si applica ai pagamenti effettuati dal debitore a fronte di crediti fondiari (questa previsione va peraltro coordinata con il disposto del novellato art. 67, ultimo comma, l. fall., a norma del quale le disposizioni in tema di revocatoria fallimentare non si applicano alle operazioni di credito fondiario, salve le disposizioni delle leggi speciali);

e) – agli effetti dei diritti di scritturato e degli emolumenti ipotecari, nonché dei compensi e dei diritti spettanti al notaio, gli atti e le formalità ipotecarie, anche di annotazione, si considerano come una sola stipula, una sola operazione sui registri immobiliari e un solo certificato (non ha più significato invece, dopo l’abrogazione della tariffa notarile, la previsione secondo la quale gli onorari notarili sono ridotti alla metà).

Non sono, invece, richiamati i commi da 5 a 6-*quater* dell’art. 39 del t.u.b.: il soggetto finanziato non ha, quindi, diritto ad una riduzione proporzionale della somma iscritta o alla restrizione della garanzia ipotecaria, come previsto dal comma 5 (fatta salva la disciplina

ordinaria del codice civile); non ha, inoltre, diritto al frazionamento dell'ipoteca secondo le previsioni dell'art. 39, commi 6 e seguenti, del t.u.b.

La legge non richiede necessariamente che l'ipoteca gravi su immobili di proprietà del soggetto finanziato (a differenza della normativa francese: art. L314-1 del *Code de la consommation*): detti immobili possono, quindi, appartenere ad un terzo datore di ipoteca. Il comma 12-*quater* prevede un'unica limitazione: "l'ipoteca di primo grado a garanzia del finanziamento di cui al comma 12 non può essere iscritta contemporaneamente su più immobili di proprietà del finanziato". Nulla impedisce, invece, che venga iscritta su più immobili di proprietà di un terzo datore di ipoteca.

Si precisa, invece, con disposizione da ritenersi inderogabile, che deve trattarsi di "immobili residenziali" (dovendo ritenersi comprese in tale espressione anche le relative pertinenze). Non è invece richiesto che l'immobile abitativo sia quello nel quale il soggetto finanziato ha la propria residenza abituale (potendo, eventualmente, trattarsi anche di immobile già locato a terzi al momento della stipula del finanziamento).

Deve quindi ritenersi che il prestito vitalizio ipotecario non possa essere garantito – presumibilmente, a pena di nullità – da ipoteca su immobili destinati ad uso diverso da quello abitativo (qualche dubbio residua, in realtà, per l'ipotesi in cui gli immobili non residenziali appartengano ad un terzo datore di ipoteca).

Per quanto non specificamente previsto, si applicano all'ipoteca, a garanzia del prestito vitalizio ipotecario, le regole generali. In particolare, a norma dell'art. 2852 c.c. l'ipoteca garantisce tutti i crediti che possono sorgere dal rapporto in essere (il riferimento è, in particolare, al credito in linea capitale derivante dalla capitalizzazione annuale di interessi e spese); quanto agli interessi non capitalizzati ed alle spese, vale in particolare la previsione dell'art. 2855 c.c.

9) – Cancellazione dell'ipoteca.

Si applica, con riferimento alla cancellazione dell'ipoteca, la disciplina ordinaria. In particolare, trova applicazione la disciplina della c.d. cancellazione semplificata, ex art. 40-*bis* del t.u.b., posto che ai sensi dell'ultimo comma di tale art. 40-*bis* "Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano ai mutui e ai finanziamenti, anche non fondiari, concessi da banche ed intermediari finanziari".

10) – La vendita degli immobili ipotecati.

A norma del comma 12-*quater*, qualora il finanziamento non sia integralmente rimborsato entro dodici mesi dal verificarsi degli eventi di cui al comma 12 (morte, trasferimento dell'immobile, diminuzione di valore, ecc.), il finanziatore vende l'immobile ad un valore pari a quello di mercato, determinato da un perito indipendente incaricato dal finanziatore. Suscita perplessità la previsione che demanda al solo finanziatore la nomina del perito "indipendente" (la disciplina francese prevede, in tale eventualità, la nomina di comune accordo dell'esperto: art. L314-13 del *Code de la consommation*); tanto più che la legge non stabilisce espressamente quali siano i requisiti, in presenza dei quali può configurarsi il prescritto requisito di indipendenza (al riguardo può, forse, farsi ricorso per analogia alle previsioni del codice civile che prevedono requisiti di indipendenza in capo ai sindaci di società di capitali). In ogni caso, alla perizia in oggetto devono ritenersi applicabili, nei limiti della compatibilità, le previsioni di legge relative all'*arbitrium boni viri* (art. 1349 c.c.).

Lo stesso comma 12-*quater*, al fine evidentemente di agevolare la vendita, dispone che "trascorsi ulteriori dodici mesi senza che sia stata perfezionata la vendita, tale valore viene

decurtato del 15 per cento per ogni dodici mesi successivi fino al perfezionamento della vendita dell'immobile". Non è previsto alcun limite alla progressiva decurtazione del valore; aspetto, questo, che suscita qualche perplessità riguardo alla ragionevolezza della previsione normativa, nel bilanciamento degli opposti interessi delle parti.

La previsione normativa "il finanziatore vende l'immobile" opera anche in assenza di qualsiasi pattuizione in tal senso nel contratto di finanziamento (mandato o procura): in altri termini, deve ritenersi che tale potere del finanziatore – il quale, comunque, dovrà agire in nome e per conto del soggetto titolare del diritto di proprietà sull'immobile – derivi direttamente dalla legge (potere di rappresentanza ex lege). Ciò non toglie, evidentemente, l'opportunità di conferire espressamente un tale potere di rappresentanza nell'atto di concessione del finanziamento, anche eventualmente per regolare, o limitare, i poteri del rappresentante.

Si tratta, comunque, di una previsione normativa a beneficio del finanziatore: trattandosi del contraente forte, e non sussistendo rispetto al medesimo finanziatore particolari esigenze di protezione, può probabilmente ritenersi che la norma sia derogabile, e che quindi il finanziatore possa rinunciare – nel contratto di finanziamento, o successivamente – al potere di autotutela in oggetto.

In caso di vendita successiva alla morte da parte del soggetto finanziato, ove non consti l'accettazione della relativa eredità dalla trascrizione dell'acquisto a causa di morte, *ex art. 2648 c.c.*, il finanziatore dovrà stipulare l'atto di vendita in nome e per conto del *de cuius*, e trascrivere a suo carico; in presenza, invece, della trascrizione *ex art. 2648*, la vendita verrà stipulata e trascritta nei confronti degli eredi.

Per quanto concerne l'adempimento dell'obbligo fiscale della dichiarazione di successione del soggetto finanziato (da effettuarsi anteriormente alla vendita, anche a norma dell'art. 48 del d. lgs. n. 346/1990), appare consigliabile il rilascio – limitatamente ai beni ipotecati – di apposita procura irrevocabile con effetti *post mortem* nel contratto di finanziamento: in mancanza, infatti, il finanziatore non sarebbe legittimato a sottoscrivere la suddetta dichiarazione (e la relativa domanda di voltura catastale), non rientrando tra i soggetti individuati dall'art. 28, comma 2, del d. lgs. n. 346/1990, ed in caso di mancata collaborazione da parte degli eredi del soggetto finanziato potrebbero sorgere obiettive difficoltà ai fini della vendita.

Quanto alla disciplina della vendita in oggetto, non sembrano applicabili alla vendita da parte del finanziatore le norme del codice civile relative alla vendita forzata (artt. 2919 ss. c.c.), trattandosi come si è detto di vendita posta in essere stragiudizialmente, non già da un organo esecutivo, ma dal finanziatore in forza di un potere di rappresentanza legale (per la medesima ragione, la vendita in oggetto non necessita di un titolo esecutivo). Pertanto, a titolo esemplificativo, si applica la disciplina ordinaria del contratto di compravendita quanto alle garanzie per vizi, evizione, mancanza di qualità promesse e simili (con l'ovvia precisazione che soggetto obbligato in forza di tali garanzie non è il finanziatore, bensì il finanziato o i suoi eredi).

Non possono neanche ritenersi applicabili le previsioni della vendita in danno del compratore di beni mobili (artt. 1515-1516 c.c.; art. 83 disp. att. c.c.); in particolare, non è necessaria alcuna formalità pubblicitaria precedente la vendita, non è richiesto l'intervento di alcun organo esecutivo, e non vi sono vincoli circa le modalità della vendita (trattativa privata, procedura competitiva, ecc.).

Non può neanche ritenersi applicabile la disciplina delle opposizioni agli atti esecutivi per

eventuali contestazioni relative alla vendita, rimanendo applicabile al riguardo unicamente la disciplina ordinaria dei procedimenti di cognizione.

La legge non esclude espressamente che l'immobile possa essere acquistato dallo stesso soggetto finanziatore; tuttavia, alla luce del disposto dell'art. 1395 c.c. (contratto con se stesso), deve ritenersi che un tale acquisto sia valido solo in quanto espressamente e specificamente autorizzato dal soggetto finanziato (non potendo ritenersi sostitutiva di tale autorizzazione, in mancanza di una previsione di legge in tal senso, la determinazione del prezzo da parte dell'esperto imparziale, anche perché quest'ultimo è comunque nominato dal finanziatore).

In ogni caso, al fine di superare gli eventuali dubbi circa la disciplina applicabile alla vendita, appare consigliabile – come già precisato, al fine di regolamentare la vendita ed eventualmente limitare i poteri del finanziatore – rilasciare espressa procura al finanziatore, nel contratto di finanziamento, ai fini del perfezionamento della vendita in oggetto.

Quanto alla consegna (e rilascio) degli immobili oggetto di vendita, occorre considerare che il contratto di compravendita, se redatto per atto pubblico, costituisce titolo esecutivo (art. 474, comma 3, c.p.c.) nei confronti del soggetto finanziato, e tale titolo esecutivo è efficace anche contro gli eredi dello stesso (art. 477 c.p.c.). Il problema sorge nell'ipotesi in cui l'immobile sia detenuto da un terzo (es., conduttore), nei cui confronti il titolo esecutivo suddetto non è efficace (applicandosi l'art. 1599 c.c., e non potendo probabilmente applicarsi alla vendita – non forzata – l'art. 2923 c.c., pur in presenza di ipoteca anteriore alla locazione). Trattandosi, invece, di terzi titolari di diritti di usufrutto, uso o abitazione, il problema non sorge perché, come già visto, l'immobile può essere alienato come libero (art. 2812 c.c.).

Una volta stipulata la vendita e riscosso il prezzo, a norma del comma 12-*quater* le somme ricavate dalla vendita devono essere utilizzate “per estinguere il credito vantato in dipendenza del finanziamento stesso”; mentre “le eventuali somme rimanenti, ricavate dalla vendita e non portate a estinzione del predetto credito, sono riconosciute al soggetto finanziato o ai suoi aventi causa” (si tratta di un'applicazione del cd. *patto marciano*). Nel menzionare gli aventi causa il legislatore si riferisce, evidentemente, innanzitutto agli eredi del soggetto finanziato; può trattarsi, però, anche di aventi causa a titolo particolare (legatari, o cessionari del relativo credito).

Qualche dubbio sorge nell'ipotesi in cui il soggetto finanziato abbia, successivamente, concesso ipoteche (di grado successivo) a terzi. Sembrerebbe rimanere ferma la facoltà del soggetto finanziatore di vendere l'immobile secondo le previsioni del comma 12-*quater* (facoltà che nessuna norma esclude in presenza di successive ipoteche). Può porsi tuttavia il problema della tutela degli ulteriori creditori ipotecari, e difficilmente tale tutela può essere realizzata dal soggetto finanziatore (in capo al quale nessuna norma pone l'obbligo di verificare le rispettive cause di prelazione, o la relativa estensione anche ai sensi dell'art. 2855 c.c.; né tanto meno sussiste un potere del medesimo finanziatore di dirimere eventuali controversie tra più creditori ipotecari ulteriori). D'altra parte, è anche vero che gli altri creditori ipotecari mantengono inalterato il proprio diritto di ipoteca sull'immobile (diritto di seguito), poiché la vendita di cui al comma 12-*quater* non ha effetto purgativo: non vi è in questo caso una disposizione, come quella dell'art. 586 c.p.c., che comporta l'estinzione delle ipoteche a seguito della vendita, per la semplice ragione che la vendita non avviene all'interno di una procedura esecutiva. La presenza di ipoteche ulteriori costituisce, quindi, un pregiudizio esclusivamente per il terzo acquirente dell'immobile, e può in concreto impedire la vendita stessa, inducendo il finanziatore a ricorrere all'ordinaria procedura di esecuzione

forzata, ma gli altri creditori ipotecari non sono in alcun modo pregiudicati. Quanto ai creditori chirografari del soggetto finanziato, la vendita evidentemente può pregiudicarli (salva l'azione revocatoria), ma si rimane nell'ambito dei principi generali.

A tutela del soggetto finanziato, e dei suoi eredi, viene poi previsto che “l'importo del debito residuo non può superare il ricavato della vendita dell'immobile, al netto delle spese sostenute”: pertanto, ancorché gli eredi abbiano accettato puramente e semplicemente l'eredità, il relativo debito non potrà in alcun caso superare il ricavato della vendita. Deve ritenersi che tale previsione operi anche nell'ipotesi – ritenuta, sia pur dubitativamente, ammissibile – di rinuncia del creditore alla facoltà di autotutela mediante vendita, e di conseguente vendita forzata dell'immobile ipotecato.

In alternativa a quanto sopra, l'erede può provvedere alla vendita dell'immobile, in accordo con il finanziatore, purché la compravendita si perfezioni entro dodici mesi dal conferimento dello stesso (l'espressione “conferimento” appare frutto di un refuso normativo, non avendo evidentemente senso riferirla all'immobile; potrebbe, forse, essere un riferimento atecnico ad un possibile “conferimento di incarico” all'erede di vendere l'immobile, e sembra comunque plausibile ipotizzare che il termine di dodici mesi decorra dall'accordo tra erede e finanziatore). La menzione dell'accordo con il finanziatore non deve ritenersi limitativa del potere di disposizione dell'erede (né tanto meno del soggetto finanziato): alla stessa deve piuttosto attribuirsi il diverso significato di disapplicare l'ulteriore previsione di decadenza dal beneficio del termine in caso di alienazione non autorizzata da parte di tali soggetti. Il consenso del finanziatore può essere contestuale alla vendita, ovvero essere manifestato preventivamente (anche, eventualmente, nello stesso contratto di finanziamento).

Al fine di agevolare la vendita in oggetto – che la stessa sia posta in essere dal finanziatore o dagli eredi del soggetto finanziato – il comma 12-*quater*, con lo scopo evidente di ovviare alla intrinseca precarietà degli acquisti a causa di morte, prevede una particolare deroga alle norme che disciplinano la sicurezza degli acquisti immobiliari, e la c.d. pubblicità sanante: “nei confronti dell'acquirente dell'immobile non hanno effetto le domande giudiziali di cui all'articolo 2652, primo comma, numeri 7) e 8), del codice civile trascritte successivamente alla trascrizione dell'acquisto”. La deroga alle citate previsioni codicistiche consiste, principalmente, nel superamento dei termini (quinquennale o decennale) ivi previsti, oltre agli altri presupposti ivi contemplati (primo fra tutti la buona fede del terzo subacquirente). Pertanto:

1) – in presenza di domanda giudiziale di petizione di eredità da parte di un terzo, o di altra domanda giudiziale tendente a contestare l'acquisto a causa di morte dell'erede in nome del quale la vendita è stipulata, viene immediatamente fatto salvo l'acquisto del terzo che trascriva anteriormente alla trascrizione della domanda;

2) – in presenza di domanda giudiziale di riduzione di una disposizione testamentaria per lesione di legittima, che ponga in forse l'acquisto a causa di morte dell'erede in nome del quale la vendita è stipulata, viene immediatamente fatto salvo l'acquisto del terzo che trascriva anteriormente alla trascrizione della domanda.

Da evidenziare che, rendendo immediata la tutela del terzo acquirente sulla base del solo formalismo pubblicitario (e quindi della priorità delle trascrizioni), la previsione in esame supera anche quella dell'art. 534 c.c., rendendo superfluo l'accertamento dell'apparenza ereditaria, della buona fede del terzo ed in genere dei presupposti che stanno alla base della medesima norma codicistica. Una disciplina, quindi, particolarmente sbilanciata a favore del terzo acquirente, che suscita fondati dubbi di illegittimità costituzionale, in assenza di un

accertamento ufficiale della qualità di erede e, quindi, dell'esigenza di tutelare le ragioni dell'erede vero rispetto a quelle dell'erede apparente.

11) – Regime fiscale del finanziamento – Imposta sostitutiva.

Ai sensi del comma 12-ter, “ai fini dell'applicazione della disciplina prevista dagli articoli 15 e seguenti del d.p.r. 29 settembre 1973, n. 601, e successive modificazioni, non rileva la data di rimborso del prestito vitalizio ipotecario”. La disposizione sembra, apparentemente, superflua, nella misura in cui afferma l'irrelevanza delle successive vicende del rapporto che possano condurre alla sua anticipata estinzione (anche prima di 18 mesi) rispetto al termine programmato nel contratto (in tal senso è, pacificamente, la posizione della giurisprudenza e dell'amministrazione finanziaria per tutti i finanziamenti a medio o lungo termine).

12) – Bibliografia.

Cfr. sul prestito vitalizio ipotecario, LEO-LOMONACO-MUSTO, *La riforma del prestito vitalizio ipotecario (legge 2 aprile 2015, n. 44). Note a prima lettura*, in *CNN Notizie, Segnalazione novità normative*, aprile 2015; BULGARELLI, *La disciplina del prestito vitalizio ipotecario*, in *www.ilcaso.it*; GIGLIOTTI, *Il prestito vitalizio ipotecario: un reverse mortgage all'italiana?*, in *Corriere merito*, 2011, p. 677; FARACE, *Prestito vitalizio ipotecario*, in *Enc. giur. Treccani, Aggiornamento XV*, Roma 2006; CHESSA, *Il prestito vitalizio ipotecario*, in *Immobili & proprietà*, 2006, p. 305.

CERTIFICAZIONE ENERGETICA DEGLI EDIFICI – NORME REGIONALI

Sono state pubblicate, nel primo semestre 2015, le seguenti disposizioni legislative e regolamentari regionali in materia di certificazione energetica degli edifici:

1) – Emilia Romagna.

- *D.G.R. 27 febbraio 2015, n. 181* (in B.U. n. 62 del 25.3.2015) – Rettifica della Delib.G.R. 13 ottobre 2014, n. 1577 riportante "Modifiche alle disposizioni in materia di prestazione energetica degli edifici di cui agli allegati 1, 2 e 3 della Delib.Ass.Legisl. 4 marzo 2008, n. 156 e s.m.".

2) – Liguria.

- *Legge 7 aprile 2015 n. 12, Art. 5* (in B.U. n. 12, parte prima, del 15.4.2015) – Disposizioni di adeguamento della normativa regionale.

- *Regolamento 6 marzo 2015, n. 1* (in B.U. n. 8, parte prima, del 18.3.2015) – Modificazioni al Regolamento regionale 13 novembre 2012, n. 6, avente ad oggetto: "Regolamento di attuazione dell'articolo 29 della legge regionale 29 maggio 2007, n. 22, così come modificata dalla legge regionale 30 luglio 2012, n. 23, recante: "Norme in materia di energia".

Di particolare interesse l'art. 13, commi 1 e 2, del Regolamento n. 1/2015, che modifica l'art. 21, comma 1, del Regolamento ligure n. 6/2012, ai sensi del quale l'attestato di prestazione energetica, oltre che nei casi già individuati dalla L.R. 22/2007 e ss.mm.ii. non deve essere redatto anche nei seguenti casi: *a) divisione con conguagli; b) fusioni e scissioni di società; c) provvedimenti dell'autorità giudiziaria*. Inoltre, ai sensi del novellato comma 2 dell'articolo 21 del regolamento n. 6/2012, “sono esclusi dalla definizione di edificio di cui all'art. 24 comma 1, lettera a) della L.R. n. 22/2007 e ss.mm.ii. in considerazione della loro

destinazione d'uso, e non devono pertanto essere dotati dell'attestato di prestazione energetica, gli immobili il cui uso standard non preveda impieghi energetici, quali box, cantine, autorimesse, parcheggi multipiano, depositi, strutture stagionali a protezione degli impianti sportivi ed altri edifici ad essi equiparabili, nonché edifici marginali quali portici, legnaie, serre prive di strutture edilizie, in cui non è necessario garantire un comfort abitativo”.

- *Decreto dirigenziale 2 aprile 2015, n. 746* (in B.U. n. 19, parte seconda, del 13.5.2015)
 – Approvazione ai sensi dell'art. 10 del Reg. reg. 6 marzo 2015, n. 1 del modello di attestato di prestazione energetica, contenente le informazioni e i dati in esso previsti.

3) – **Molise.**

- *Legge 4 maggio 2015, n. 8* (in B.U. n. 11, edizione straordinaria, del 4.5.2015) – Disposizioni collegate alla manovra di bilancio 2015 in materia di entrate e spese. Modificazioni e integrazioni di leggi regionali.

A norma dell'art. 34 della legge n. 8/2015, la Regione Molise adotta integralmente la metodologia di calcolo della prestazione energetica degli edifici, i requisiti minimi per gli edifici e gli impianti ed il sistema di classificazione energetica degli edifici stabiliti nella normativa nazionale in materia di prestazioni energetiche degli edifici. L'art. 35 prevede l'istituzione del Catasto degli attestati di prestazione energetica. L'art. 36 istituisce l'Albo dei professionisti abilitati al rilascio degli attestati di prestazione energetica.

4) – **Piemonte.**

- *Legge 11 marzo 2015, n. 3, Articoli da 39 a 42* (in Suppl. ord. n. 2 al B.U. n. 10 del 12.3.2015) – Disposizioni regionali in materia di semplificazione.

In particolare, a norma dell'art. 41, comma 1, “le sanzioni in materia di energia prevista dalla normativa nazionale sono applicate dai soggetti individuati con apposito provvedimento della Giunta regionale”. Ai sensi dei commi 2-ter e 2-quater dello stesso art. 41, “Per l'accertamento delle violazioni e per l'applicazione delle sanzioni di cui al presente articolo si applicano le disposizioni di cui alla legge 689/1981. Le sanzioni di cui al comma 2-bis sono irrogate ed introitate dalla Regione”.

L'art. 42 della legge n. 3/2015 ha *abrogato* la legge regionale 28 maggio 2007, n. 13 (Disposizioni in materia di rendimento energetico nell'edilizia). Le disposizioni di cui di cui agli articoli 39, 40 e 41 entrano in vigore contestualmente alla pubblicazione dei provvedimenti della Giunta regionale. Fino a tale data continua ad applicarsi la Deliberazione della Giunta Regionale 4 agosto 2009, n. 43-11965, in materia di certificazione energetica degli edifici (come da ultimo modificata dalla D.G.R. 4 febbraio 2014, n. 17-7073).

5) – **Valle d'Aosta.**

- *Legge 25 maggio 2015, n. 13, Titolo III, Artt. da 25 a 67* (in B.U. n. 23 del 9.6.2015) – Disposizioni per l'adempimento degli obblighi della Regione autonoma Valle d'Aosta derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea. Attuazione della direttiva 2006/123/CE, relativa ai servizi nel mercato interno (direttiva servizi), della direttiva 2009/128/CE, che istituisce un quadro per l'azione comunitaria ai fini dell'utilizzo sostenibile dei pesticidi, della direttiva 2010/31/UE, sulla prestazione energetica nell'edilizia e della direttiva 2011/92/UE, concernente la valutazione dell'impatto ambientale di determinati

progetti pubblici e privati (Legge europea regionale 2015).

Vengono dettate nuove norme in materia di certificazione e prestazione energetica degli edifici (in particolare, gli artt. da 36 a 41, e l'art. 62 riguardo alle sanzioni). L'art. 37 disciplina l'obbligo di dotazione dell'attestato di prestazione energetica e, al comma 4, dispone che "Nei casi di trasferimento di immobili a titolo oneroso o a titolo gratuito, di nuova locazione, nonché di offerta di vendita e di locazione, in relazione agli obblighi di dotazione, rilascio e affissione dell'attestato di prestazione energetica, si applica la normativa statale vigente in materia". L'art. 39 disciplina specificamente l'attestato di prestazione energetica, e l'art. 41 i requisiti dei certificatori energetici.

Per lo stato attuale complessivo della normativa regionale vigente (oltre che nazionale), cfr. PETRELLI, *Certificazione energetica degli edifici. Prospetto sinottico nazionale e regionale*, in <http://www.gaetanopetrelli.it>.

NUOVO REGOLAMENTO EUROPEO SULLE PROCEDURE DI INSOLVENZA

Il Regolamento (CE) 20 maggio 2015, n. 848/2015 (in G.U.U.E. n. L141 del 5.6.2015), in vigore dal 25 giugno 2015, detta nuove disposizioni in materia di procedure di insolvenza transfrontaliere, operando una rifusione – con diverse modifiche, del Regolamento (CE) n. 1346/2000, il quale viene abrogato (evidentemente, a decorrere dall'applicazione del nuovo strumento comunitario).

1) – Entrata in vigore e decorrenza dell'applicazione del nuovo Regolamento.

Il nuovo Regolamento si applica a decorrere dal 26 giugno 2017, fatta eccezione per: *a)* l'articolo 86, che si applica a decorrere dal 26 giugno 2016; *b)* l'articolo 24, paragrafo 1, che si applica a decorrere dal 26 giugno 2018, e *c)* l'articolo 25, che si applica a decorrere dal 26 giugno 2019. Si espongono di seguito i profili principali della nuova disciplina europea delle procedure di insolvenza.

Le disposizioni del Regolamento si applicano soltanto alle procedure di insolvenza aperte successivamente al 26 giugno 2017. Gli atti compiuti dal debitore prima di tale data continuano a essere disciplinati dalla legge a essi applicabile al momento del loro compimento. In deroga all'articolo 91 del Regolamento, il Regolamento (CE) n. 1346/2000 continua ad applicarsi alle procedure di insolvenza che rientrano nell'ambito di applicazione di detto regolamento e che sono state aperte anteriormente al 26 giugno 2017 (art. 84).

2) – Ambito di applicazione.

Il regolamento si applica alle procedure concorsuali pubbliche, comprese le procedure provvisorie, disciplinate dalle norme in materia di insolvenza e in cui, a fini di salvataggio, ristrutturazione del debito, riorganizzazione o liquidazione: *a)* un debitore è spossessato, in tutto o in parte, del proprio patrimonio ed è nominato un amministratore delle procedure di insolvenza; *b)* i beni e gli affari di un debitore sono soggetti al controllo o alla sorveglianza di un giudice, oppure *c)* una sospensione temporanea delle azioni esecutive individuali è concessa da un giudice o per legge al fine di consentire le trattative tra il debitore e i suoi creditori (art. 1, par. 1) ²².

²² “È opportuno che il presente regolamento si applichi alle procedure di insolvenza che rispettano le condizioni ivi fissate, indipendentemente dal fatto che il debitore sia una persona fisica o giuridica, un professionista o un privato. L'allegato

Il regolamento non si applica alle procedure di cui al paragrafo 1 che riguardano: *a)* le imprese assicuratrici; *b)* gli enti creditizi; *c)* le imprese d'investimento e le altre imprese o enti nella misura in cui siano contemplati dalla direttiva 2001/24/CE, oppure *d)* gli organismi d'investimento collettivo (art. 1, par. 2) ²³.

“Il presente regolamento si applica unicamente alle procedure relative ad un debitore il cui centro degli interessi principali è situato all'interno dell'Unione” (25° “*Considerando*”).

“I fallimenti, le procedure relative alla liquidazione di società o altre persone giuridiche che si trovino in stato di insolvenza, i concordati e le procedure affini e le azioni ad essi relative sono esclusi dall'ambito di applicazione del regolamento (UE) n. 1215/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio. È opportuno che tali procedure siano disciplinate dal presente regolamento. L'interpretazione del presente regolamento dovrebbe colmare, per quanto possibile, le lacune normative tra i due strumenti. Tuttavia, il semplice fatto che una procedura nazionale non sia elencata nell'allegato A del presente regolamento non dovrebbe implicare che essa sia disciplinata dal regolamento (UE) n. 1215/2012” (7° “*Considerando*”).

Il Regno Unito e l'Irlanda hanno notificato che desiderano partecipare all'adozione ed applicazione del presente regolamento. Al contrario, la Danimarca non partecipa all'adozione del presente regolamento, non è vincolata da esso, né è soggetta alla sua applicazione (87° e 88° “*Considerando*”).

3) – *Autorità giudiziaria competente.*

Sono competenti ad aprire la procedura d'insolvenza i giudici dello Stato membro nel cui territorio è situato il centro degli interessi principali del debitore («procedura principale di insolvenza»). Il centro degli interessi principali è il luogo in cui il debitore esercita la gestione dei suoi interessi in modo abituale e riconoscibile dai terzi (art. 3, par. 1) ²⁴.

A contiene l'elenco tassativo di tali procedure di insolvenza. Con riguardo alle procedure nazionali contenute nell'allegato A, si dovrebbe applicare il presente regolamento senza che i giudici di un altro Stato membro debbano procedere all'ulteriore esame del rispetto delle condizioni ivi stabilite. Le procedure di insolvenza nazionali che non figurano nell'elenco di cui all'allegato A non dovrebbero essere disciplinate dal presente regolamento” (9° “*Considerando*”).

“È opportuno estendere l'ambito di applicazione del presente regolamento a procedure che promuovono il salvataggio delle società economicamente valide ma che si trovano in difficoltà economiche e che danno una seconda opportunità agli imprenditori. In particolare, il regolamento dovrebbe essere esteso alle procedure di ristrutturazione del debitore nella fase in cui sussiste soltanto una probabilità di insolvenza, nonché alle procedure per cui il debitore mantiene un controllo totale o parziale dei suoi beni e affari. Dovrebbe essere esteso anche alle procedure di remissione del debito o di adeguamento del debito con riguardo ai consumatori e ai lavoratori autonomi, ad esempio mediante riduzione dell'importo che deve essere versato dal debitore o proroga del termine concesso a quest'ultimo. Non comportando necessariamente la nomina di un amministratore delle procedure di insolvenza, è opportuno che tali procedure siano disciplinate dal presente regolamento se si svolgono sotto il controllo o la sorveglianza di un giudice. Con «controllo» si dovrebbe intendere, in questo contesto, anche le situazioni in cui il giudice interviene esclusivamente se adito su ricorso di un creditore o di altre parti interessate” (10° “*Considerando*”).

²³ “È opportuno escludere dall'ambito di applicazione del presente regolamento le procedure d'insolvenza che riguardano le imprese assicuratrici, gli enti creditizi, le imprese d'investimento, nonché altre società, istituzioni o imprese cui si applica la direttiva 2001/24/CE del Parlamento europeo e del Consiglio e gli organismi d'investimento collettivo poiché sono tutte soggette a un regime particolare e le autorità di vigilanza nazionali sono investite di ampi poteri d'intervento” (19° “*Considerando*”).

²⁴ “Nello stabilire se il centro degli interessi principali del debitore sia riconoscibile dai terzi, si dovrebbe prestare particolare attenzione ai creditori e alla loro percezione del luogo in cui il debitore esercita la gestione dei suoi interessi” (28° “*Considerando*”).

Al sensi del 5° “*Considerando*”, “È necessario, per il buon funzionamento del mercato interno, dissuadere le parti dal trasferire i beni o i procedimenti giudiziari da uno Stato membro all'altro nell'intento di ottenere una posizione giuridica più favorevole a danno della massa dei creditori («*forum shopping*»”).

I giudici dello Stato membro nel cui territorio è aperta una procedura d'insolvenza ai sensi dell'articolo 3 sono competenti a conoscere delle azioni che derivano direttamente dalla procedura e che vi si inseriscono strettamente, come le azioni revocatorie (art. 6, par. 1) ²⁵.

4) – *Legge applicabile ed effetti.*

A norma dell'art. 7, salvo disposizione contraria del regolamento, si applica alla procedura di insolvenza e ai suoi effetti la legge dello Stato membro nel cui territorio è aperta la procedura (lo «Stato di apertura»). La legge dello Stato di apertura determina le condizioni di apertura, lo svolgimento e la chiusura della procedura di insolvenza. Tra l'altro, essa determina i debitori che per la loro qualità possono essere assoggettati ad una procedura di insolvenza; i beni facenti parte della massa fallimentare e la sorte dei beni acquisiti dal debitore dopo l'apertura della procedura di insolvenza; i poteri, rispettivamente, del debitore e dell'amministratore delle procedure di insolvenza; gli effetti della procedura di insolvenza sui contratti in corso di cui il debitore è parte; le disposizioni relative alla nullità, all'annullamento o all'inopponibilità degli atti pregiudizievoli per la massa dei creditori ²⁶.

L'apertura della procedura di insolvenza non pregiudica il diritto reale del creditore o del terzo sui beni materiali o immateriali, mobili o immobili, siano essi beni determinati o universalità di beni indeterminati variabili nel tempo di proprietà del debitore che al momento dell'apertura della procedura si trovano nel territorio di un altro Stato membro. È assimilato a un diritto reale il diritto, iscritto in un pubblico registro e opponibile a terzi, sulla base del quale è consentito ottenere un diritto reale. Quanto sopra non pregiudica le azioni di

“Il presente regolamento dovrebbe contenere varie salvaguardie intese a prevenire il *forum shopping* pretestuoso o fraudolento”; “Di conseguenza, le presunzioni che la sede legale, la sede principale di attività e la residenza abituale siano il centro degli interessi principali dovrebbero essere superabili” (29° e 30° “*Considerando*”).

“Con lo stesso obiettivo di prevenire il *forum shopping* pretestuoso o fraudolento, non si dovrebbe applicare la presunzione che il centro degli interessi principali sia nel luogo in cui si trovano, rispettivamente, la sede legale, la sede principale di attività o la residenza abituale laddove il debitore, nel caso di una società, di una persona giuridica o di una persona fisica che esercitano un'attività imprenditoriale o professionale indipendente, abbia spostato la sede legale o la sede principale di attività in un altro Stato membro entro un periodo di tre mesi precedente la domanda di apertura della procedura d'insolvenza, oppure laddove il debitore, nel caso di una persona fisica che non esercita un'attività imprenditoriale o professionale indipendente, abbia spostato la sua residenza abituale in un altro Stato membro entro un periodo di sei mesi precedente la domanda di apertura della procedura d'insolvenza” (31° “*Considerando*”).

²⁵ “I giudici dello Stato membro nel cui territorio è aperta la procedura d'insolvenza dovrebbero essere competenti a conoscere anche delle azioni che derivano direttamente dalla procedura e che vi si inseriscono strettamente. Tali azioni dovrebbero comprendere azioni revocatorie contro convenuti in altri Stati membri e azioni relative a obblighi che sorgono nel corso della procedura di insolvenza, come un anticipo delle spese della procedura. Le azioni per l'esecuzione degli obblighi derivanti da un contratto stipulato dal debitore prima dell'apertura della procedura non derivano invece direttamente dalla procedura stessa” (35° “*Considerando*”).

²⁶ “Il presente regolamento dovrebbe stabilire, per le materie in esso contemplate, regole di conflitto uniformi che sostituiscono - nel loro ambito di applicazione - le norme nazionali di diritto internazionale privato. Salvo disposizione contraria, dovrebbe applicarsi la legge dello Stato membro che ha aperto la procedura (*lex concursus*). Tale regola sul conflitto di leggi dovrebbe applicarsi sia alla procedura principale di insolvenza, sia alla procedura locale. La *lex concursus* determina tutti gli effetti della procedura d'insolvenza, siano essi procedurali o sostanziali, sui soggetti e sui rapporti giuridici interessati. Essa disciplina tutte le condizioni di apertura, svolgimento e chiusura delle procedure d'insolvenza” (66° “*Considerando*”).

“Per quanto concerne i diritti di prelazione di cui godono alcuni creditori nel corso delle procedure di insolvenza, questi in alcuni differiscono completamente. In occasione della successiva revisione del presente regolamento sarà necessario individuare ulteriori misure al fine di rafforzare i diritti di prelazione dei lavoratori a livello europeo. Il presente regolamento dovrebbe tenere conto di tali differenti diritti nazionali in due modi distinti, prevedendo, da un lato, norme speciali sulla legge applicabile per diritti e rapporti giuridici particolarmente importanti (per esempio, diritti reali e contratti di lavoro) e ammettendo, dall'altro, oltre ad una procedura principale di insolvenza di carattere universale, anche procedure locali che comprendano unicamente il patrimonio situato nello Stato di apertura della procedura” (22° “*Considerando*”).

annullamento, di nullità o di inopponibilità di cui all'articolo 7, paragrafo 2, lettera *m*) (art. 8)

²⁷.

L'apertura della procedura di insolvenza nei confronti dell'acquirente di un bene non pregiudica i diritti del venditore fondati sulla riserva di proprietà allorché il bene, nel momento in cui è aperta la procedura, si trova nel territorio di uno Stato diverso dallo Stato di apertura. L'apertura della procedura di insolvenza nei confronti del venditore di un bene dopo la consegna di quest'ultimo non costituisce causa di scioglimento del contratto di vendita, né impedisce che l'acquirente ne acquisti la proprietà qualora, nel momento in cui è aperta la procedura, esso si trovi nel territorio di uno Stato membro diverso dallo Stato di apertura. Le disposizioni di cui ai paragrafi 1 e 2 non ostano alle azioni di annullamento, di nullità di inopponibilità di cui all'articolo 7, paragrafo 2, lettera *m*) (art. 10).

Gli effetti della procedura di insolvenza su un contratto che dà diritto di acquistare un bene immobile o di goderne sono disciplinati esclusivamente dalla legge dello Stato membro nel cui territorio il bene è situato (art. 11).

Gli effetti della procedura di insolvenza in ordine ai diritti di un debitore su un bene immobile, su una nave o su un aeromobile, soggetti a iscrizione in un pubblico registro, sono disciplinati dalla legge dello Stato membro sotto la cui autorità si tiene il registro (art. 14).

L'articolo 7, paragrafo 2, lettera *m*), non si applica quando chi ha beneficiato di un atto pregiudizievole per la massa dei creditori prova che: *a*) l'atto è soggetto alla legge di uno Stato contraente diverso dallo Stato di apertura, e *b*) la legge di tale Stato membro non consente, nella fattispecie, di impugnare tale atto con alcun mezzo (art. 16).

Qualora, per effetto di un atto concluso dopo l'apertura della procedura di insolvenza, un debitore disponga a titolo oneroso: a) di un bene immobile, *b*) di una nave o di un aeromobile soggetti all'iscrizione in un pubblico registro, o *c*) di valori mobiliari la cui esistenza necessita l'iscrizione in un registro previsto dalla legge, la validità di detto atto è disciplinata dalla legge dello Stato nel cui territorio è situato il bene immobile o sotto la cui autorità si tiene il registro (art. 17).

Gli effetti della procedura d'insolvenza su un procedimento giudiziario o arbitrale pendente relativo a un bene o a un diritto facente parte della massa fallimentare di un debitore sono disciplinati esclusivamente dalla legge dello Stato membro in cui il procedimento è pendente o ha sede il collegio arbitrale (art. 18) ²⁸.

La decisione di apertura della procedura di insolvenza da parte di un giudice di uno Stato

²⁷ “A tutela delle aspettative legittime e della certezza delle transazioni negli Stati membri diversi da quello in cui la procedura è stata aperta, si dovrebbero prevedere disposizioni per una serie di deroghe alla regola generale” (67° “*Considerando*”). “Sono particolarmente necessari criteri speciali di collegamento che derogino alla legge dello Stato di apertura per i diritti reali, perché tali diritti hanno grande rilevanza per la concessione dei crediti. La costituzione, la validità e la portata di diritti reali dovrebbero essere disciplinate, di norma, dalla legge del luogo in cui si trovano i beni e su di esse non dovrebbe incidere l'apertura della procedura d'insolvenza. Pertanto il titolare di un diritto reale dovrebbe poter continuare a far valere il diritto di separare la garanzia dalla massa. Se i beni sono soggetti a diritti reali a norma della *lex situs* di uno Stato membro mentre la procedura principale di insolvenza si svolge in un altro Stato membro, l'amministratore della procedura principale di insolvenza dovrebbe poter chiedere l'apertura di una procedura secondaria di insolvenza nella giurisdizione in cui sorgono i diritti reali purché il debitore possieda una dipendenza in tale Stato. Se non è aperta una procedura secondaria di insolvenza, l'eventuale residuo del ricavato della vendita del patrimonio coperto da diritti reali dovrebbe essere ceduto all'amministratore della procedura principale” (68° “*Considerando*”).

²⁸ “La legge applicabile agli effetti della procedura d'insolvenza su eventuali procedimenti giudiziari o arbitrali pendenti relativi a un bene o a un diritto facente parte della massa fallimentare del debitore dovrebbe essere la legge dello Stato membro in cui tale procedimento giudiziario è pendente o ha sede l'arbitrato. Tuttavia, questa norma non dovrebbe pregiudicare le norme nazionali in materia di riconoscimento e di esecuzione dei lodi arbitrali” (73° “*Considerando*”).

membro competente in virtù dell'articolo 3, è riconosciuta in tutti gli altri Stati membri dal momento in cui essa produce effetto nello Stato di apertura. La disposizione di cui al primo comma si applica anche quando un debitore, per la sua qualità, non può essere assoggettato a una procedura di insolvenza negli altri Stati membri (art. 19) ²⁹.

L'amministratore delle procedure di insolvenza nominato dal giudice competente ai sensi dell'articolo 3, paragrafo 1, può esercitare nel territorio di un altro Stato membro tutti i poteri che gli sono attribuiti dalla legge dello Stato di apertura (art. 21).

5) – *Publicità legale ed opponibilità ai terzi* ³⁰.

Gli Stati membri creano e tengono nel loro territorio uno o più registri in cui sono pubblicate informazioni relative alle procedure d'insolvenza («registri fallimentari»). Tali informazioni sono pubblicate quanto prima a seguito dell'apertura delle suddette procedure ³¹. Gli Stati membri non sono tenuti a includere nei registri fallimentari le informazioni prescritte con riguardo alle persone fisiche che non esercitano un'attività imprenditoriale o professionale indipendente, né a rendere pubbliche tali informazioni tramite il sistema di interconnessione di tali registri, a condizione che i creditori stranieri conosciuti siano informati, ai sensi dell'articolo 54, degli elementi rilevanti. Qualora uno Stato membro utilizzi la possibilità di cui sopra, la procedura d'insolvenza non pregiudica i crediti dei creditori stranieri che non hanno ricevuto le informazioni di cui al primo comma. La pubblicazione delle informazioni nei registri ai sensi del presente regolamento non ha effetti giuridici diversi da quelli stabiliti dal diritto nazionale e dall'articolo 55, paragrafo 6 (art. 24) ³².

La Commissione crea, mediante atti di esecuzione, un sistema decentrato di

²⁹ “Il presente regolamento dovrebbe prevedere l'immediato riconoscimento delle decisioni relative all'apertura, allo svolgimento e alla chiusura di una procedura di insolvenza che rientra nel suo ambito di applicazione, nonché delle decisioni strettamente collegate con detta procedura d'insolvenza. Il riconoscimento automatico dovrebbe pertanto avere per conseguenza che gli effetti che il diritto dello Stato membro di apertura della procedura comporta per la stessa si estendono ai rimanenti Stati membri” (65° “*Considerando*”).

³⁰ “Il presente regolamento dovrebbe applicarsi alle procedure la cui apertura è oggetto di pubblicità, in modo da consentire ai creditori di venire a conoscenza della procedura e di insinuare i propri crediti, garantendo così il carattere concorsuale della procedura, e al fine di offrire ai creditori l'opportunità di contestare la competenza del giudice che ha aperto la procedura” (12° “*Considerando*”).

³¹ “Per tutelare l'attività commerciale, il contenuto essenziale della decisione di apertura della procedura dovrebbe essere pubblicato, su istanza dell'amministratore delle procedure di insolvenza in uno Stato membro diverso da quello del giudice che ha pronunciato la decisione. Se in questo Stato membro si trova una dipendenza, la pubblicazione dovrebbe essere obbligatoria. In nessuno caso comunque, la pubblicazione può essere un presupposto per il riconoscimento della procedura straniera” (75° “*Considerando*”).

“Per migliorare la disposizione di informazione nei confronti dei pertinenti creditori e dei giudici, ed evitare l'apertura di procedure d'insolvenza parallele, gli Stati membri dovrebbero pubblicare in un registro elettronico accessibile al pubblico le informazioni pertinenti relative a casi d'insolvenza transfrontalieri. Per facilitare l'accesso di creditori e giudici domiciliati o situati in altri Stati membri a tali informazioni, è opportuno che il presente regolamento disponga l'interconnessione di tali registri fallimentari attraverso il portale europeo della giustizia elettronica. Gli Stati membri dovrebbero essere liberi di pubblicare informazioni pertinenti in vari registri e dovrebbe essere possibile interconnettere più di un registro per Stato membro” (76° “*Considerando*”).

³² “Al fine di garantire una tutela sufficiente delle informazioni relative a persone fisiche che non esercitano un'attività imprenditoriale o professionale indipendente, gli Stati membri dovrebbero poter subordinare l'accesso a tali informazioni a criteri di ricerca supplementari, quali il numero di identificazione personale del debitore, l'indirizzo, la data di nascita o la circoscrizione del giudice competente, o subordinare l'accesso a una domanda presentata a un'autorità competente o alla verifica di un legittimo interesse” (79° “*Considerando*”).

“Gli Stati membri dovrebbero inoltre avere la facoltà di non inserire nei loro registri fallimentari informazioni relative a persone fisiche che non esercitano un'attività imprenditoriale o professionale indipendente. In tal caso, gli Stati membri dovrebbero garantire che le informazioni pertinenti siano fornite ai creditori mediante una nota individuale” (80° “*Considerando*”).

interconnessione dei registri fallimentari (art. 25). Gli Stati membri assicurano che le informazioni obbligatorie di cui all'articolo 24, paragrafo 2, lettere da a) a j), siano accessibili gratuitamente attraverso il sistema dell'interconnessione dei registri fallimentari. Gli Stati membri possono esigere che l'accesso alle informazioni di cui al paragrafo 3 sia subordinato a una richiesta dell'autorità competente. Gli Stati membri possono subordinare l'accesso alla verifica di un legittimo interesse ad accedere a tali informazioni. Il richiedente non è obbligato a fornire traduzioni dei documenti che giustificano la sua richiesta, né a provvedere ad eventuali costi di traduzione sostenuti dall'autorità competente (art. 27). L'amministratore delle procedure di insolvenza o il debitore non spossessato chiedono che siano pubblicati in qualunque altro Stato membro in cui si trova una dipendenza del debitore, secondo le modalità di pubblicazione previste in detto Stato membro, l'avviso della decisione di apertura della procedura d'insolvenza e, ove opportuno, la decisione che nomina l'amministratore delle procedure di insolvenza. Tali misure di pubblicità indicano, ove opportuno, l'identità dell'amministratore delle procedure di insolvenza nominato e precisano se la norma sulla competenza applicata sia quella dell'articolo 3, paragrafo 1 o paragrafo 2. L'amministratore delle procedure di insolvenza o il debitore non spossessato possono chiedere che le informazioni di cui al paragrafo 1 siano pubblicate in qualunque altro Stato membro in cui l'amministratore delle procedure di insolvenza o il debitore non spossessato lo ritengano necessario, secondo le modalità di pubblicazione previste in detto Stato membro (art. 28).

Qualora la legge di uno Stato membro in cui si trovi una dipendenza del debitore, iscritta in un pubblico registro di tale Stato membro, ovvero la legge dello Stato membro in cui vi sono immobili appartenenti al debitore, esigano che le informazioni sull'apertura di una procedura d'insolvenza di cui all'articolo 28 siano annotate nei registri immobiliari, nei registri delle imprese o in altro pubblico registro, l'amministratore delle procedure di insolvenza o il debitore non spossessato adottano tutte le misure necessarie per garantire detta annotazione. L'amministratore delle procedure di insolvenza o il debitore non spossessato possono chiedere tale annotazione in qualunque altro Stato membro, a condizione che la legge dello Stato membro in cui è tenuto il registro consenta tale annotazione (art. 29).

Colui che in uno Stato membro adempie un'obbligazione a favore del debitore assoggettato a una procedura di insolvenza aperta in un altro Stato membro, laddove avrebbe dovuto eseguirla a favore dell'amministratore della procedura, è liberato se non era informato dell'apertura della procedura. Sino a prova contraria, si presume che colui il quale adempie la propria obbligazione prima delle misure di pubblicità di cui all'articolo 28 non fosse a conoscenza dell'apertura della procedura di insolvenza. Si presume invece, sino a prova contraria, che colui il quale l'abbia eseguita dopo le misure di pubblicità fosse a conoscenza dell'apertura della procedura (art. 31) ³³.

6) – Procedure secondarie di insolvenza.

Se la procedura principale di insolvenza è stata aperta dal giudice di uno Stato membro e riconosciuta in un altro Stato membro, il giudice di tale altro Stato membro competente ai

³³“In determinati casi, una parte degli interessati può ignorare l'apertura della procedura di insolvenza e, in buona fede, agire in contrasto con le nuove circostanze. Per tutelare quelle persone che, ignorando che all'estero è stata aperta una procedura, adempiono ad obbligazioni in favore del debitore, mentre avrebbero dovuto eseguirla a favore dell'amministratore delle procedure di insolvenza straniero, dovrebbero esservi disposizioni che attribuiscono carattere liberatorio a tale pagamento” (81° “*Considerando*”).

sensi dell'articolo 3, paragrafo 2, può aprire una procedura secondaria di insolvenza a norma delle disposizioni di cui al presente capo. Se la procedura principale di insolvenza presupponeva l'insolvenza del debitore, la situazione di insolvenza del debitore non è riesaminata nello Stato membro in cui può essere aperta la procedura secondaria di insolvenza. Gli effetti della procedura secondaria di insolvenza sono limitati ai beni del debitore che si trovano nel territorio dello Stato membro in cui è stata aperta (art. 34)³⁴.

Salvo disposizioni contrarie del regolamento, si applica alla procedura secondaria di insolvenza la legge dello Stato membro nel cui territorio questa è aperta (art. 35).

7) – **Bibliografia.**

A) – Sulla recente riforma del diritto europeo delle procedure di insolvenza, cfr. GARLATTI, *Regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio relativo alle procedure di insolvenza (rifusione)*, in *Fallimento*, 2015, p. 509; BENINCASA, *Crisi dei gruppi transfrontalieri e regolamento comunitario sulle procedure di insolvenza. Prassi, giurisprudenza e progetti di riforma per consentire una complicata convivenza tra fenomeni economici e soluzioni giuridiche*, in *Giustiziacivile.com*, 13 aprile 2015; PASINI, *La relazione della commissione sull'applicazione del regolamento (Ce) n. 1346 del 2000: prospettive di riforma*, in *Riv. trim. dir. e proc. civ.*, 2014, p. 693; FRASCAROLI SANTI, *Gli accordi di ristrutturazione dei debiti, un procedimento concorsuale da inserire nell'ambito di applicazione del regolamento (Ce) n. 1346/2000: lo richiede la commissione europea*, in *Dir. fall.*, 2013, I, p. 348.

B) – Sulla disciplina internazionalprivatistica dell'opponibilità ai terzi e della pubblicità legale delle procedure di insolvenza transfrontaliere, cfr. PETRELLI, *Pubblicità legale, apparenza e affidamento nel diritto internazionale privato*, in *Atti notarili nel diritto comunitario e internazionale – 1. Diritto internazionale privato*, Torino 2011, p. 371 ss.

C) – Cfr. anche, tra i numerosi contributi relativi al Regolamento n. 1346/2000, BACCAGLINI, *In tema di giurisdizione fallimentare europea: trasferimento della sede legale all'estero e «centro degli interessi principali» della società nel pensiero della suprema corte, alla vigilia della modifica del reg. 1346/2000 (nota a Cass. S.U. 11 marzo 2013, n. 5945, e Cass. S.U. 18 aprile 2013, n. 9414)*, in *Int'l Lis*, 2013, p. 140; GHIA, *Profili internazionali del fallimento e fallimenti transfrontalieri*, in *Fallimento e altre procedure concorsuali*, III, diretto da Fauceglia e Panzani, Torino 2009; QUEIROLO, *Le procedure d'insolvenza nella disciplina comunitaria*, Torino 2007; VELLANI, *L'approccio giurisdizionale all'insolvenza transfrontaliera*, Milano 2006; DE CESARI-MONTELLA, *Le procedure di insolvenza nella nuova disciplina comunitaria*, Milano 2004; REITHMANN-MARTINY, *Internationales Vertragsrech*, Köln, 2009, p. 1682; MELIN, *Le*

³⁴ “Per garantire il ruolo dominante della procedura principale d'insolvenza, l'amministratore della medesima dovrebbe disporre di diverse possibilità d'intervento nella procedura secondaria d'insolvenza contemporaneamente pendente, avendo in particolare la facoltà di proporre un piano di ristrutturazione o una procedura di composizione oppure di chiedere la sospensione del realizzo dei beni nella procedura secondaria” (48° “*Considerando*”).

“Il presente regolamento consente di aprire la procedura principale d'insolvenza nello Stato membro nel quale è situato il centro degli interessi principali del debitore. Tale procedura ha portata universale e tende a comprendere tutti i beni del debitore. Per tutelare tutti i diversi interessi, il regolamento permette di aprire una procedura secondaria di insolvenza in parallelo con la procedura principale di insolvenza. La procedura secondaria di insolvenza può essere aperta nello Stato membro in cui il debitore ha una dipendenza. Gli effetti della procedura secondaria di insolvenza sono limitati ai beni situati in tale Stato. Disposizioni vincolanti di coordinamento con la procedura principale di insolvenza consentono di rispettare le esigenze di uniformità all'interno dell'Unione” (23° “*Considerando*”).

règlement communautaire du 29 mai 2000 relatif aux procédures d'insolvabilité, Bruylant, Bruxelles 2008; AA.VV., *Les faillites internationales*, a cura della Société de législation comparée, Paris 2008; AA.VV., *International Insolvency Law*, a cura di Omar, Ashgate Limited Publishing, 2008; RAIMON, *Le règlement communautaire 1346/2000 relatif aux procédures d'insolvabilité*, Paris 2007; FLETCHER, *Insolvency in Private International Law*, Oxford University Press, 2005-2007; WESSELS, *Cross-Border Insolvency Law*, Kluwer Law International, 2007; VIRGOS-GARCIMARTIN, *The European Insolvency Regulation Law and Practice*, Kluwer Law International, 2004; MONTELLA, *Le procedure secondarie dipendenti nel regolamento n. 1346/2000 e i principi generali del diritto dell'Unione (nota a Corte Giustizia UE 4 settembre 2014, n. C-327/13)*, in *Fallimento*, 2015, p. 402; CARMELLINO, *Riconoscimento di sentenza straniera di apertura di procedura di insolvenza (nota a Trib. Milano 30 ottobre 2014)*, in *Fallimento*, 2015, p. 693; MONTELLA, *La competenza internazionale sulle revocatorie fallimentari a carico di convenuti extra UE nel regolamento (CE) n. 1346/2000 (nota a Corte giustizia UE 16 gennaio 2014, n. C-116/11)*, in *Fallimento*, 2014, p. 635; RAVIDA', *Sull'applicabilità del reg. CE 44/2001 alle azioni revocatorie (nota a Corte Giustizia UE 19 aprile 2012 n. C-213/10)*, in *Riv. dir. proc.*, 2013, p. 762; MONTELLA, *Procedura principale conservativa e procedura secondaria di liquidazione nel Regolamento (CE) n. 1346/2000 (nota a Corte Giustizia UE 22 novembre 2012 n. C-116/11)*, in *Fallimento*, 2013, p. 538; CORSINI, *Procedura di insolvenza transnazionale e confusione di patrimoni (nota Corte Giustizia CE 15 dicembre 2011 n. C-191/10)*, in *Fallimento*, 2012, p. 275; LATELLA, *L'insolvenza transfrontaliera*, in *Studi e materiali*, 2011, p. 143; LATELLA-LIOTTA, *Le procedure trasfrontaliere di insolvenza – aspetti di interesse notarile*, in *Studi e materiali*, 2010, 4, p. 1085; CASTELLANETA, *La rilevanza dei fallimenti dichiarati all'estero per il notaio italiano*, in *Il nuovo diritto fallimentare e il ruolo del notaio, Quaderni della Fondazione italiana per il notariato*, Roma 2008, p. 114; QUEIROLO, *Apertura della procedura principale di insolvenza e provvedimenti esecutivi in altro Stato membro (nota a Corte Giustizia CE 21 gennaio 2010 n. C-444/07)*, in *Fallimento*, 2010, p. 913; DE CESARI, *Il trasferimento all'estero della sede legale dell'impresa insolvente (nota a Cass. S.U. 16 dicembre 2009 n. 26287 e Cass. S.U. 18 maggio 2009 n. 11398)*, in *Fallimento*, 2010, p. 666; PASINI, *Giurisdizione in tema di revocatoria fallimentare transnazionale: la Corte di giustizia colma il vuoto normativo*, in *Riv. trim. dir. proc. civ.*, 2010, p. 303; QUEIROLO, *L'influenza del Regolamento comunitario sul difficile coordinamento tra legge fallimentare e legge di riforma del diritto internazionale privato*, in *Nuovi strumenti del diritto internazionale privato. Liber Fausto Pocar*, Milano, 2009, p. 835; PROTO, *Il regolamento comunitario sulle procedure di insolvenza e il sistema italiano nell'applicazione giurisprudenziale*, in *Fallimento*, 2009, p. 7; BARIATTI, *L'applicazione del regolamento CE n. 1346/2000 nella giurisprudenza*, in *Riv. dir. proc.*, 2005, p. 673; MONTELLA, *Le garanzie reali nel Regolamento CE n. 1346/2000*, in *La tutela transnazionale del credito*, a cura di De Cesari e Frigessi di Rattalma, Torino 2007, p. 133; MONTELLA, *Il regolamento CE 1346/2000 sulle procedure di insolvenza e la legge applicabile alla revocatoria fallimentare (nota a Cass. S.U. 7 febbraio 2007 n. 2692)*, in *Foro it.*, 2007, I, c. 2816; CATALDO, *Il curatore fallimentare dello straniero nel processo italiano (nota a Cass. 29 luglio 2005 n. 15946)*, in *Fallimento*, 2006, p. 269; GALLETTI, *L'insolvenza transfrontaliera nel settore bancario*, in *Banca, borsa e titoli di credito*, 2006, I, p. 546.

FALLIMENTO

Gli articoli 5 e seguenti del D.L. 27 giugno 2015, n. 83 (in G.U. n. 147 del 27.6.2015), in vigore dal 27 giugno 2015, hanno modificato alcune disposizioni del R.D. 16 marzo 1942, n. 267 (legge fallimentare), in materia di fallimento.

L'art. 5 ha istituito presso il Ministero della giustizia un registro nazionale nel quale confluiscono i provvedimenti di nomina dei curatori, dei commissari giudiziali e dei liquidatori giudiziali. Nel registro vengono altresì annotati i provvedimenti di chiusura del fallimento e di omologazione del concordato, nonché l'ammontare dell'attivo e del passivo delle procedure chiuse. Il registro è tenuto con modalità informatiche ed è accessibile al pubblico.

L'art. 6 del suddetto decreto ha modificato l'art. 104-ter l. fall. (*programma di liquidazione*). Entro sessanta giorni dalla redazione dell'inventario, e in ogni caso non oltre centottanta giorni dalla sentenza dichiarativa di fallimento, il curatore predispone un programma di liquidazione da sottoporre all'approvazione del comitato dei creditori. Il mancato rispetto di tale termine senza giustificato motivo è giusta causa di revoca del curatore. Il programma di liquidazione deve indicare, tra l'altro, il termine entro il quale sarà completata la liquidazione dell'attivo. Questo termine non può eccedere due anni dal deposito della sentenza di fallimento. Nel caso in cui, limitatamente a determinati cespiti dell'attivo, il curatore ritenga necessario un termine maggiore, egli è tenuto a motivare specificamente in ordine alle ragioni che giustificano tale maggior termine. Il curatore può essere autorizzato dal giudice delegato ad affidare ad altri professionisti o società specializzate alcune incombenze della procedura di liquidazione dell'attivo. Il mancato rispetto dei termini previsti dal programma di liquidazione senza giustificato motivo è giusta causa di revoca del curatore.

L'art. 11 del decreto ha modificato l'art. 107 l. fall. (*modalità delle vendite*). Le vendite e gli atti di liquidazione possono prevedere che il versamento del prezzo abbia luogo ratealmente; si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni di cui agli articoli 569, terzo comma, terzo periodo, 574, primo comma, secondo periodo e 587, primo comma, secondo periodo, del codice di procedura civile. In ogni caso, al fine di assicurare la massima informazione e partecipazione degli interessati, il curatore effettua la pubblicità prevista dall'articolo 490, primo comma, del codice di procedura civile, almeno trenta giorni prima dell'inizio della procedura competitiva.

L'art. 7 ha dettato disposizioni in tema di chiusura del fallimento. A norma del novellato art. 118, comma 2, l. fall., la chiusura della procedura di fallimento nel caso di ripartizione finale dell'attivo non è impedita dalla pendenza di giudizi, rispetto ai quali il curatore può mantenere la legittimazione processuale; anche le rinunzie alle liti e le transazioni sono autorizzate dal giudice delegato. In relazione alle eventuali sopravvenienze attive derivanti dai giudizi pendenti non si fa luogo a riapertura del fallimento. Ai sensi del nuovo ultimo comma dell'art. 120, nell'ipotesi di chiusura in pendenza di giudizi ai sensi dell'articolo 118, secondo comma, terzo periodo e seguenti, il giudice delegato e il curatore restano in carica ai soli fini di quanto ivi previsto. In nessun caso i creditori possono agire su quanto è oggetto dei giudizi medesimi.

CONCORDATO PREVENTIVO

Gli artt. da 1 a 4 del D.L. 27 giugno 2015, n. 83 (in G.U. n. 147 del 27.6.2015), in vigore dal 27 giugno 2015, hanno modificato alcune disposizioni del R.D. 16 marzo 1942, n. 267 (legge fallimentare), in materia di concordato preventivo.

E' stato, innanzitutto, modificato l'art. 182-*quinquies* l. fall., al fine di ampliare le possibilità di finanza interinale durante le crisi d'impresa. Più precisamente, il debitore che presenta una domanda di ammissione al concordato preventivo c.d. in bianco, o con riserva (ai sensi dell'articolo 161, sesto comma, l. fall.), anche in assenza del piano di cui all'articolo 161, secondo comma, lettera *e*), o una domanda di omologazione di un accordo di ristrutturazione dei debiti ai sensi dell'articolo 182-*bis*, primo comma, o una proposta di accordo ai sensi dell'articolo 182-*bis*, sesto comma, può chiedere al tribunale di essere autorizzato in via d'urgenza a contrarre finanziamenti, prededucibili ai sensi dell'articolo 111, funzionali a urgenti necessità relative all'esercizio dell'attività aziendale fino alla scadenza del termine fissato dal tribunale ai sensi dell'articolo 161, sesto comma, o all'udienza di omologazione di cui all'articolo 182-*bis*, quarto comma, o alla scadenza del termine di cui all'articolo 182-*bis*, settimo comma. La richiesta può avere ad oggetto anche il mantenimento di linee di credito autoliquidanti in essere al momento del deposito della domanda.

Inoltre, ai sensi del novellato art. 182-*quinquies*, comma 3, l. fall., Il tribunale può autorizzare il debitore, oltre che a concedere pegno o ipoteca a garanzia dei medesimi finanziamenti, a cedere crediti.

A norma del nuovo art. 163-*bis* l. fall., quando il piano di concordato con cessione dei beni, di cui all'articolo 161, secondo comma, lettera *e*), l. fall., comprende una offerta da parte di un soggetto già individuato avente ad oggetto il trasferimento in suo favore e verso un corrispettivo in denaro dell'azienda o di uno o più rami d'azienda o di specifici beni, il commissario giudiziale è tenuto a valutare, motivando le proprie conclusioni, la congruità dell'offerta, tenuto conto dei termini e delle condizioni della stessa, del corrispettivo e delle caratteristiche dell'offerente. L'offerta e il piano possono prevedere che il trasferimento abbia luogo prima dell'omologazione. Nel caso in cui il commissario ritenga, alla luce di manifestazioni di interesse comunque pervenute, del valore dell'azienda o del bene, che l'offerta contemplata dal piano possa non corrispondere al miglior interesse dei creditori, chiede al tribunale, con istanza motivata, di aprire un procedimento competitivo. L'offerta e il piano possono prevedere che il trasferimento abbia luogo prima dell'omologazione. Il decreto che dispone l'apertura del procedimento competitivo stabilisce tra l'altro le modalità di presentazione di offerte irrevocabili, le modalità di svolgimento della procedura competitiva, le garanzie che devono essere prestate dagli offerenti. Il debitore deve modificare la proposta e il piano di concordato in conformità all'esito della gara. La disciplina suesposta si applica, in quanto compatibile, anche agli atti da autorizzare ai sensi dell'articolo 161, settimo comma, nonché all'affitto di azienda o di uno o più rami di azienda.

Ai sensi del novellato art. 182 l. fall., se il concordato consiste nella cessione dei beni e non dispone diversamente, il tribunale nomina nel decreto di omologazione uno o più liquidatori e un comitato di tre o cinque creditori per assistere alla liquidazione e determina le altre modalità della liquidazione. In tal caso, il tribunale dispone che il liquidatore effettui la pubblicità prevista dall'articolo 490, primo comma, c.p.c., e fissa il termine entro cui la stessa deve essere eseguita. Le vendite di aziende e rami di aziende, beni immobili e altri beni iscritti in pubblici registri, nonché le cessioni di attività e passività dell'azienda e di beni o rapporti giuridici individuali in blocco devono essere autorizzate dal comitato dei creditori. Alle vendite, alle cessioni e ai trasferimenti legalmente posti in essere dopo il deposito della domanda di concordato o in esecuzione di questo, si applicano gli articoli da 105 a 108-ter in quanto compatibili. La cancellazione delle iscrizioni relative ai diritti di prelazione, nonché delle trascrizioni dei pignoramenti e dei sequestri conservativi e di ogni altro vincolo, sono

effettuati su ordine del giudice, salvo diversa disposizione contenuta nel decreto di omologazione per gli atti a questa successivi.

Il nuovo art. 163 l. fall. disciplina le proposte concorrenti nel concordato preventivo. Uno o più creditori che rappresentano almeno il dieci per cento dei crediti risultanti dalla situazione patrimoniale depositata ai sensi dell'articolo 161, secondo comma, lettera a), possono presentare una proposta concorrente di concordato preventivo e il relativo piano non oltre trenta giorni prima dell'adunanza dei creditori. Le proposte di concordato concorrenti sono ammissibili se non risulta che la proposta di concordato del debitore assicura il pagamento, ancorché dilazionato, di almeno il quaranta per cento dell'ammontare dei crediti chirografari. La proposta può prevedere l'intervento di terzi e, se il debitore ha la forma di società per azioni o a responsabilità limitata, può prevedere un aumento di capitale della società con esclusione o limitazione del diritto d'opzione. I creditori che presentano una proposta di concordato concorrente hanno diritto di voto sulla medesima solo se collocati in una autonoma classe. Il tribunale che verifica la correttezza dei criteri di formazione delle diverse classi.

A norma del novellato art. 185 l. fall., quando si accerti che il debitore non sta provvedendo al compimento degli atti necessari a dare esecuzione alla suddetta proposta o ne sta ritardando il compimento, il tribunale, sentito il debitore, può attribuire al commissario giudiziale i poteri necessari a provvedere in luogo del debitore al compimento degli atti necessari. Il tribunale può revocare l'organo amministrativo, se si tratta di società, e nominare un amministratore giudiziale stabilendo la durata del suo incarico e attribuendogli il potere di compiere ogni atto necessario a dare esecuzione alla suddetta proposta, ivi incluso, qualora tale proposta preveda un aumento del capitale sociale del debitore, la convocazione dell'assemblea straordinaria dei soci avente ad oggetto la delibera di tale aumento di capitale e l'esercizio del voto nella stessa. Quando è stato nominato il liquidatore a norma dell'articolo 182, i compiti di amministratore giudiziale possono essere a lui attribuiti.

Ai sensi del novellato art. 169-bis l. fall. (contratti pendenti), il debitore con il ricorso di cui all'articolo 161 o successivamente può chiedere che il Tribunale o, dopo il decreto di ammissione, il giudice delegato con decreto motivato sentito l'altro contraente, assunte, ove occorra, sommarie informazioni, lo autorizzi a sciogliersi dai contratti in corso di esecuzione alla data della presentazione del ricorso. Su richiesta del debitore può essere autorizzata la sospensione del contratto per non più di sessanta giorni, prorogabili una sola volta. Lo scioglimento o la sospensione del contratto hanno effetto dalla comunicazione del provvedimento autorizzativo all'altro contraente. In tali casi, il contraente ha diritto ad un indennizzo equivalente al risarcimento del danno conseguente al mancato adempimento. Tale credito è soddisfatto come credito anteriore al concordato, ferma restando la prededuzione del credito conseguente ad eventuali prestazioni eseguite legalmente e in conformità agli accordi o agli usi negoziali, dopo la pubblicazione della domanda ai sensi dell'articolo 161. Lo scioglimento del contratto non si estende alla clausola compromissoria in esso contenuta. Le disposizioni di questo articolo non si applicano ai contratti di cui agli articoli 72, ottavo comma, 72-ter e 80, primo comma. In caso di scioglimento del contratto di locazione finanziaria, il concedente ha diritto alla restituzione del bene ed è tenuto a versare al debitore l'eventuale differenza fra la maggiore somma ricavata dalla vendita o da altra collocazione del bene stesso avvenute a valori di mercato rispetto al credito residuo in linea capitale. La somma versata al debitore a norma del periodo precedente è acquisita alla procedura. Il concedente ha diritto di far valere verso il debitore un credito determinato nella differenza tra il credito vantato alla data del deposito della domanda e quanto ricavato dalla nuova allocazione del

bene. Tale credito è soddisfatto come credito anteriore al concordato.

ACCORDI DI RISTRUTTURAZIONE DEI DEBITI

Gli articoli 9 e 10 del D.L. 27 giugno 2015, n. 83 (in G.U. n. 147 del 27.6.2015), in vigore dal 27 giugno 2015, hanno introdotto nella legge fallimentare (R.D. n. 267/1942) una specifica disciplina per gli accordi di ristrutturazione dei debiti con intermediari finanziari.

A norma del nuovo art. 182-*septies* l. fall., quando un'impresa ha debiti verso banche e intermediari finanziari in misura non inferiore alla metà dell'indebitamento complessivo, la disciplina di cui all'articolo 182-*bis*, in deroga agli articoli 1372 e 1411 del codice civile, è integrata dalle disposizioni contenute nei commi secondo, terzo e quarto. Restano fermi i diritti dei creditori diversi da banche e intermediari finanziari. In presenza di una o più categorie tra i creditori suddetti che abbiano fra loro posizione giuridica e interessi economici omogenei, il debitore può chiedere che gli effetti dell'accordo vengano estesi anche ai creditori non aderenti che appartengano alla medesima categoria, quando tutti i creditori della categoria siano stati informati dell'avvio delle trattative e siano stati messi in condizione di parteciparvi in buona fede e i crediti delle banche e degli intermediari finanziari aderenti rappresentino il settantacinque per cento dei crediti della categoria. I creditori ai quali il debitore chiede di estendere gli effetti dell'accordo sono considerati aderenti all'accordo ai fini del raggiungimento della soglia del sessanta per cento di cui al primo comma dell'articolo 182-*bis*. Ai fini di cui sopra non si tiene conto delle ipoteche giudiziali iscritte dalle banche o dagli intermediari finanziari nei novanta giorni che precedono la data di pubblicazione del ricorso nel registro delle imprese. Il tribunale procede all'omologazione previo accertamento, tra l'altro, che le trattative si siano svolte in buona fede. Quando fra l'impresa debitrice e una o più banche o intermediari finanziari viene stipulata una convenzione diretta a disciplinare in via provvisoria gli effetti della crisi attraverso una moratoria temporanea dei crediti nei confronti di una o più banche o intermediari finanziari e sia raggiunta la maggioranza suindicata, questa, in deroga agli articoli 1372 e 1411 del codice civile, produce effetti anche nei confronti delle banche e degli intermediari finanziari non aderenti se questi siano stati informati dell'avvio delle trattative e siano stati messi in condizione di parteciparvi in buona fede, e un professionista in possesso dei requisiti di cui all'articolo 67, terzo comma, lettera d), attesti l'omogeneità della posizione giuridica e degli interessi economici fra i creditori interessati dalla moratoria. Nel caso sopra previsto, le banche e gli intermediari finanziari non aderenti alla convenzione possono proporre opposizione entro trenta giorni dalla comunicazione della convenzione stipulata, accompagnata dalla relazione del professionista. Con l'opposizione, la banca o l'intermediario finanziario può chiedere che la convenzione non produca effetti nei suoi confronti. In nessun caso, per effetto degli accordi e convenzioni di cui sopra, ai creditori non aderenti può essere imposta l'esecuzione di nuove prestazioni, la concessione di affidamenti, il mantenimento della possibilità di utilizzare affidamenti esistenti o l'erogazione di nuovi finanziamenti. Agli effetti del presente articolo non è considerata nuova prestazione la prosecuzione della concessione del godimento di beni oggetto di contratti di locazione finanziaria già stipulati.

Correlativamente, l'articolo 10 del decreto ha esteso agli accordi di ristrutturazione in oggetto le disposizioni penali di cui agli artt. 236 e 236-*bis* l. fall.

COMPOSIZIONE DI CRISI DA SOVRAINDEBITAMENTO

Con D.M. 24 settembre 2014, n. 202 (in G.U. n. 21 del 27.1.2015), in vigore dal 28

gennaio 2015, è stato approvato il Regolamento recante i requisiti di iscrizione nel registro degli organismi di composizione della crisi da sovraindebitamento, ai sensi dell'articolo 15 della legge 27 gennaio 2012, n. 3, come modificata dal decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221.

Il regolamento disciplina l'istituzione presso il Ministero della giustizia del registro degli organismi costituiti da parte di enti pubblici, deputati alla gestione della crisi da sovraindebitamento a norma dell'articolo 15 della legge 27 gennaio 2012, n. 3. Disciplina, altresì, i requisiti e le modalità di iscrizione nel medesimo registro, la formazione dell'elenco degli iscritti e la sua revisione periodica, la sospensione e la cancellazione dal registro dei singoli organismi, nonché la determinazione dei compensi e dei rimborsi spese spettanti agli organismi a carico dei soggetti che ricorrono alla procedura (art. 1).

Il registro è tenuto presso il Ministero della Giustizia. La gestione del registro deve avvenire con modalità informatiche che assicurino la possibilità di una rapida elaborazione dei dati con finalità statistica e ispettiva o, comunque, connessa ai compiti di tenuta di cui al presente regolamento. L'elenco degli organismi e dei gestori della crisi sono pubblici (art. 2).

Gli organismi di conciliazione costituiti presso le camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura ai sensi dell'articolo 2 della legge 29 dicembre 1993, n. 580, il segretariato sociale costituito ai sensi dell'articolo 22, comma 4, lettera a), della legge 8 novembre 2000, n. 328 e gli ordini professionali degli avvocati, dei commercialisti ed esperti contabili e dei notai sono iscritti di diritto, su semplice domanda, anche quando associati tra loro (art. 4, comma 2).

Il provvedimento di iscrizione è comunicato al richiedente con il numero d'ordine attribuito nel registro. Dalla data della comunicazione di cui al comma precedente, l'organismo è tenuto a fare menzione negli atti, nella corrispondenza e nelle forme di pubblicità consentite del numero d'ordine nonché della denominazione dell'ente pubblico che lo ha costituito. A far data dall'iscrizione ed entro il 31 dicembre di ogni anno l'organismo pubblica sul proprio sito internet il numero degli incarichi conferiti dal referente a ciascun gestore della crisi (art. 6).

Ciascun organismo è tenuto a istituire un elenco dei gestori della crisi e un registro informatico degli affari, con le annotazioni relative al numero d'ordine progressivo, ai dati identificativi del debitore, al gestore della crisi designato, all'esito del procedimento. L'organismo è tenuto a trattare i dati raccolti nel rispetto delle disposizioni del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, recante «Codice in materia di protezione dei dati personali» (art. 9).

Salvo quanto disposto dall'articolo 4, comma 3, lettera c), l'organismo non può assumere diritti e obblighi connessi con gli affari trattati dai gestori della crisi che operano presso di sé o presso altri organismi iscritti nel registro. Il referente distribuisce equamente gli incarichi tra i gestori della crisi, tenuto conto in ogni caso della natura e dell'importanza dell'affare, e prima di conferire ciascun incarico sottoscrive una dichiarazione dalla quale risulta che l'organismo non si trova in conflitto d'interessi con la procedura. La dichiarazione è portata a conoscenza del tribunale contestualmente al deposito della proposta di accordo o di piano del consumatore ovvero della domanda di liquidazione. Al momento del conferimento dell'incarico l'organismo deve comunicare al debitore il grado di complessità dell'opera, fornendo tutte le informazioni utili circa gli oneri ipotizzabili fino alla conclusione dell'incarico e deve altresì indicare i dati della polizza assicurativa di cui all'articolo 4, comma 3, lettera c). La misura del compenso è previamente resa nota al debitore con un preventivo, indicando per le singole

attività tutte le voci di costo, comprensive di spese, oneri e contributi. L'organismo è obbligato a portare a conoscenza dei creditori l'accordo concluso con il debitore per la determinazione del compenso. L'organismo è tenuto ad adottare un regolamento di autodisciplina. Il regolamento deve in ogni caso individuare, secondo criteri di proporzionalità, i casi di decadenza e sospensione dall'attività dei gestori che sono privi dei requisiti o hanno violato gli obblighi previsti dal presente decreto e derivanti dagli incarichi ricevuti nonché la procedura per l'applicazione delle relative sanzioni, e determinare i criteri di sostituzione nell'incarico. Nel caso di violazione degli obblighi dell'organismo previsti dal presente decreto il responsabile dispone la sospensione e, nei casi più gravi, la cancellazione dell'organismo dal registro. Allo stesso modo si procede quando l'organismo ha ommesso di adottare le misure di sospensione e decadenza nei casi di cui al comma 5 (art. 10).

Chiunque presti la propria opera o il proprio servizio nell'organismo è tenuto all'obbligo di riservatezza su tutto quanto appreso in ragione dell'opera o del servizio ed al rispetto di tutti gli obblighi derivanti dal rapporto di lavoro subordinato, parasubordinato o autonomo instaurato con l'organismo di appartenenza. Al gestore della crisi e ai suoi ausiliari è fatto divieto di assumere diritti o obblighi connessi, direttamente o indirettamente, con gli affari trattati, ad eccezione di quelli strettamente inerenti alla prestazione dell'opera o del servizio. Agli stessi è fatto divieto di percepire, in qualunque forma, compensi o utilità direttamente dal debitore. Al gestore della crisi è fatto, altresì, obbligo di: s) sottoscrivere per ciascun affare per il quale è designato una dichiarazione di indipendenza; b) corrispondere immediatamente a ogni richiesta del responsabile in relazione alle previsioni contenute nel presente regolamento (art. 11).

La determinazione dei compensi e dei rimborsi spese spettanti all'organismo ha luogo, in difetto di accordo con il debitore che lo ha incaricato, secondo le disposizioni del presente capo. Per la determinazione dei compensi dell'organismo nominato dal giudice, nonché del professionista o della società tra professionisti muniti dei requisiti di cui all'articolo 28 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, ovvero del notaio, nominati per svolgere le funzioni e i compiti attribuiti agli organismi, si applicano le disposizioni del decreto (art. 14).

Per i tre anni successivi all'entrata in vigore del decreto, i professionisti appartenenti agli ordini professionali di cui all'articolo 4, comma 2, sono esentati dall'applicazione delle disposizioni di cui all'articolo 4, commi 5, lettera d), e 6, primo periodo, purché documentino di essere stati nominati, in almeno quattro procedure, curatori fallimentari, commissari giudiziali, delegati alle operazioni di vendita nelle procedure esecutive immobiliari ovvero per svolgere i compiti e le funzioni dell'organismo o del liquidatore a norma dell'articolo 15 della legge n. 3/2012 (art. 19).

Cfr., per la disciplina della composizione delle crisi da sovraindebitamento, la *Rassegna* relativa al *primo semestre 2012*, in www.gaetanopetrelli.it, nonché PETRELLI, *Formulario notarile commentato*, I, 2, Milano 2014, p. 2184 ss. (ed *ivi* riferimenti bibliografici).

AMMINISTRAZIONE STRAORDINARIA DI IMPRESE STRATEGICHE

Con D.L. 5 gennaio 2015, n. 1 (in G.U. n. 3 del 5.1.2015), in vigore dal 5 gennaio 2015, convertito in legge 4 marzo 2015, n. 20 (in G.U. n. 53 del 5.3.2015), sono state dettate disposizioni urgenti per l'esercizio di imprese di interesse strategico nazionale in crisi.

Per le imprese operanti nel settore dei servizi pubblici essenziali ovvero che gestiscono almeno uno stabilimento industriale di interesse strategico nazionale ai sensi dell'articolo 1 del D.L. 3 dicembre 2012, n. 207, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 dicembre 2012, n.

231, l'ammissione immediata alla procedura di amministrazione straordinaria, la nomina del commissario straordinario e la determinazione del relativo compenso, ivi incluse le altre condizioni dell'incarico anche in deroga alla vigente normativa in materia, sono disposte con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri o del Ministro dello sviluppo economico, con le modalità di cui all'articolo 38 del decreto legislativo n. 270/1999, in quanto compatibili, e in conformità ai criteri fissati dal medesimo decreto (art. 1, comma 1).

Fermo restando il rispetto dei principi di trasparenza e non discriminazione per ogni operazione disciplinata dal D.L. n. 347/2003, in deroga al disposto dell'articolo 62 del D. Lgs. 8 luglio 1999, n. 270, e con riferimento alle imprese di cui sopra, e alle imprese del gruppo, il commissario straordinario individua l'affittuario o l'acquirente, a trattativa privata, tra i soggetti che garantiscono, a seconda dei casi, la continuità nel medio periodo del relativo servizio pubblico essenziale ovvero la continuità produttiva dello stabilimento industriale di interesse strategico nazionale anche con riferimento alla garanzia di adeguati livelli occupazionali, nonché la rapidità ed efficienza dell'intervento e il rispetto dei requisiti previsti dalla legislazione nazionale e dai Trattati sottoscritti dall'Italia. Il canone di affitto o il prezzo di cessione non sono inferiori a quelli di mercato come risultanti da perizia effettuata da primaria istituzione finanziaria con funzione di esperto indipendente, individuata con decreto del Ministro dello sviluppo economico. Il commissario straordinario richiede al potenziale affittuario o acquirente, contestualmente alla presentazione dell'offerta, la presentazione di un piano industriale e finanziario nel quale devono essere indicati gli investimenti, con le risorse finanziarie necessarie e le relative modalità di copertura, che si intendono effettuare per garantire le predette finalità nonché gli obiettivi strategici della produzione industriale degli stabilimenti del gruppo. Si applicano i commi terzo, quinto e sesto dell'articolo 104-bis del R.D. 16 marzo 1942, n. 267. L'autorizzazione di cui al quinto comma dell'articolo 104-bis del R.D. 16 marzo 1942, n. 267, è rilasciata dal Ministro dello sviluppo economico e al comitato dei creditori previsto dal terzo e quinto comma si sostituisce il comitato di sorveglianza. Si applicano i commi dal quarto al nono dell'articolo 105 del R.D. 16 marzo 1942, n. 267 (art. 1, comma 4).

In caso di affitto o cessione di aziende e rami di aziende ai sensi del D.L. n. 347/2003, le autorizzazioni, certificazioni, licenze, concessioni o altri atti o titoli sono rispettivamente trasferiti all'affittuario o all'acquirente (art. 1, comma 5).

Non sono in ogni caso soggetti ad azione revocatoria gli atti e i pagamenti compiuti in pendenza del commissariamento straordinario di cui al D.L. 4 giugno 2013, n. 61, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2013, n. 89, in attuazione della finalità di cui all'articolo 1, comma 2, del medesimo D.L. n. 61 del 2013 (art. 1, comma 7).

L'art. 2, comma 7, ha modificato l'art. 217-*bis* della legge fallimentare, in tema di esenzioni dai reati di bancarotta: le disposizioni di cui all'articolo 216, terzo comma, e 217 non si applicano ai pagamenti e alle operazioni compiuti in esecuzione di un concordato preventivo di cui all'articolo 160 o di un accordo di ristrutturazione dei debiti omologato ai sensi dell'articolo 182-bis o del piano di cui all'articolo 67, terzo comma, lettera d), ovvero di un accordo di composizione della crisi omologato ai sensi dell'articolo 12 della legge 27 gennaio 2012, n. 3, nonché ai pagamenti e alle operazioni di finanziamento autorizzati dal giudice a norma dell'articolo 182-*quinquies* e alle operazioni di finanziamento effettuate ai sensi dell'articolo 22-quater, comma 1, del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 116, nonché ai pagamenti ed alle operazioni compiuti, per le finalità di cui alla medesima disposizione, con impiego delle somme

provenienti da tali finanziamenti.

MODIFICHE IN TEMA DI ESPROPRIAZIONE FORZATA

Gli articoli 13 e 14 del D.L. 27 giugno 2015, n. 83 (in G.U. n. 147 del 27.6.2015), in vigore dal 27 giugno 2015, hanno modificato diverse disposizioni del codice di procedura civile, e delle relative disposizioni di attuazione, in materia di vendita forzata.

1) – *Avvertimento sulla possibile composizione della crisi da sovraindebitamento.*

A norma del nuovo art. 480, comma 2, secondo periodo, c.p.c., il precetto deve altresì contenere l'avvertimento che il debitore può, con l'ausilio di un organismo di composizione della crisi o di un professionista nominato dal giudice, porre rimedio alla situazione di sovraindebitamento concludendo con i creditori un accordo di composizione della crisi o proponendo agli stessi un piano del consumatore.

2) – *Publicità legale obbligatoria e facoltativa.*

Quando la legge dispone che di un atto esecutivo sia data pubblica notizia, un avviso contenente tutti i dati, che possono interessare il pubblico, deve essere inserito sul portale del Ministero della giustizia in un'area pubblica denominata “portale delle vendite pubbliche” (art. 490, comma 1, c.p.c.).

Su istanza del creditore procedente o dei creditori intervenuti muniti di titolo esecutivo il giudice può disporre inoltre che l'avviso sia inserito almeno quarantacinque giorni prima del termine per la presentazione delle offerte una o più volte sui quotidiani di informazione locali aventi maggiore diffusione nella zona interessata o, quando opportuno sui quotidiani di informazione nazionali o che, sia divulgato con le forme della pubblicità commerciale. Sono equiparati ai quotidiani, i giornali di informazione locale, multisettimanali o settimanali editi da soggetti iscritti al Registro operatori della comunicazione (ROC) e aventi caratteristiche editoriali analoghe a quelle dei quotidiani che garantiscono la maggior diffusione nella zona interessata. Nell'avviso è omessa l'indicazione del debitore (art. 490, comma 3, c.p.c.).

L'art. 15 del decreto ha modificato l'art. 18-*bis* del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, in materia di portale delle vendite pubbliche: per la pubblicazione sul portale delle vendite pubbliche di ciascun atto esecutivo per il quale la legge dispone che sia data pubblica notizia e che riguarda beni immobili o mobili registrati, è dovuto un contributo per la pubblicazione dell'importo di euro 100 a carico del creditore procedente. Quando la vendita è disposta in più lotti, il contributo per la pubblicazione è dovuto per ciascuno di essi. Il pagamento deve essere effettuato con le modalità previste dall'articolo 4, comma 9, del d.l. 29 dicembre 2009, n. 193, convertito con modificazioni dalla legge 22 febbraio 2010, n. 24. Quando la parte è stata ammessa al patrocinio a spese dello Stato, il contributo per la pubblicazione è prenotato a debito, a norma e per gli effetti delle disposizioni del presente decreto. Per la pubblicazione relativa a beni diversi da quelli di cui sopra, il contributo per la pubblicazione non è dovuto.

La pubblicazione sul portale delle vendite pubbliche è effettuata a cura del professionista delegato per le operazioni di vendita o del commissionario o, in mancanza, del creditore procedente ed in conformità alle specifiche tecniche, che possono determinare anche i dati e i documenti da inserire. Le specifiche tecniche sono stabilite dal responsabile per i sistemi informativi automatizzati del Ministero della giustizia entro sei mesi dall'entrata in vigore della legge di conversione del decreto e sono rese disponibili mediante pubblicazione nel portale delle vendite pubbliche. Quando la pubblicità riguarda beni immobili o beni mobili registrati, la pubblicazione non può essere effettuata in mancanza della prova dell'avvenuto pagamento del contributo per la pubblicazione, previsto dall'articolo 18-*bis* del D.P.R. 30

maggio 2002, n. 115. Il portale delle vendite pubbliche deve inviare all'indirizzo di posta elettronica ordinaria o certificata, ad ogni interessato che ne ha fatto richiesta e si è registrato mediante un'apposita procedura disciplinata dalle specifiche tecniche di cui al primo comma, un avviso contenente le informazioni relative alle vendite di cui è stata effettuata la pubblicità. Il portale delle vendite pubbliche provvede all'archiviazione e alla gestione dei dati relativi alle vendite in esso pubblicate. Il mancato funzionamento dei sistemi informatici è attestato dal responsabile dei sistemi informativi automatizzati del Ministero della giustizia (art. 161-*quater* disp. att. c.p.c.).

Se la pubblicazione sul portale delle vendite pubbliche non è effettuata nel termine stabilito dal giudice, il giudice dichiara con ordinanza l'estinzione del processo esecutivo e si applicano le disposizioni di cui all'articolo 630, secondo e terzo comma. La disposizione di cui al presente articolo non si applica quando la pubblicità sul portale non è stata effettuata perché i sistemi informatici del dominio giustizia non sono funzionanti, a condizione che tale circostanza sia attestata a norma dell'articolo 161-*quater* disp. att. c.p.c. (art. 631-*bis* c.p.c.).

3) – Conversione del pignoramento e rateizzazione del pagamento.

Quando le cose pignorate siano costituite da beni immobili o cose mobili, il giudice con la stessa ordinanza può disporre, se ricorrono giustificati motivi, che il debitore versi con rateizzazioni mensili entro il termine massimo di trentasei mesi la somma da sostituire al bene pignorato ai fini della conversione del pignoramento, maggiorata degli interessi scalari al tasso convenzionale pattuito ovvero, in difetto, al tasso legale. Ogni sei mesi il giudice provvede, a norma dell'articolo 510, al pagamento al creditore pignorante o alla distribuzione tra i creditori delle somme versate dal debitore (art. 495, comma 4, c.p.c.).

4) – Inefficacia del pignoramento.

Il pignoramento perde efficacia quando dal suo compimento sono trascorsi quarantacinque giorni senza che sia stata chiesta l'assegnazione o la vendita (art. 497 c.p.c.).

5) – Vendita forzata di beni mobili.

Il giudice dell'esecuzione stabilisce che il versamento della cauzione, la presentazione delle offerte, lo svolgimento della gara tra gli offerenti, ai sensi dell'articolo 532, nonché il pagamento del prezzo, siano effettuati con modalità telematiche, salvo che le stesse siano pregiudizievoli per gli interessi dei creditori o per il sollecito svolgimento della procedura. Il giudice dispone che sia sempre effettuata la pubblicità prevista dall'articolo 490, primo comma, c.p.c., nel rispetto del termine di cui al periodo precedente. Fuori dell'ipotesi prevista dal secondo comma dell'articolo 525, il giudice dell'esecuzione può disporre che il versamento del prezzo abbia luogo ratealmente ed entro un termine non superiore a dodici mesi; si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni di cui agli articoli 569, terzo comma, terzo periodo, 574, primo comma, secondo periodo, e 587, primo comma, secondo periodo, c.p.c. (art. 530, commi 7 e 8, c.p.c.).

Il giudice dell'esecuzione dispone la vendita senza incanto o tramite commissionario dei beni pignorati. Le cose pignorate devono essere affidate all'istituto vendite giudiziarie, ovvero, con provvedimento motivato, ad altro soggetto specializzato nel settore di competenza iscritto nell'elenco di cui all'articolo 169-*sexies* disp. att. c.p.c., affinché proceda alla vendita in qualità di commissionario. Il giudice fissa altresì il numero complessivo, non inferiore a tre, degli esperimenti di vendita, i criteri per determinare i relativi ribassi, le modalità di deposito della somma ricavata dalla vendita e il termine finale non inferiore a sei mesi e non superiore a un anno alla cui scadenza il soggetto incaricato della vendita deve restituire gli atti in cancelleria. Quando gli atti sono restituiti a norma del periodo precedente,

il giudice, se non vi sono istanze a norma dell'articolo 540-*bis*, dispone la chiusura anticipata del processo esecutivo, anche quando non sussistono i presupposti di cui all'articolo 164-*bis* disp. att. c.p.c. (art. 532, commi 1 e 2, c.p.c.).

Il giudice, con il provvedimento di cui all'articolo 530, delega all'istituto di cui al primo comma dell'articolo 534, ovvero in mancanza a un notaio avente sede preferibilmente nel circondario o a un avvocato o a un commercialista, iscritti nei relativi elenchi di cui all'articolo 179-*ter* disp. att. c.p.c., il compimento delle operazioni di vendita con incanto ovvero senza incanto di beni mobili iscritti nei pubblici registri. La delega e gli atti conseguenti sono regolati dalle disposizioni di cui all'articolo 591-*bis*, in quanto compatibili (art. 534-*bis* c.p.c.).

Presso ogni tribunale è istituito un elenco dei soggetti specializzati di cui all'articolo 532 del codice per la custodia e la vendita dei beni mobili pignorati. Alle domande è allegata la documentazione comprovante le competenze maturate, anche relativamente a specifiche categorie di beni. L'elenco è formato dal presidente del tribunale, che provvede sentito il procuratore della Repubblica. Si applicano gli articoli 13 e seguenti in quanto compatibili (art. 169-*sexies* disp. att. c.p.c.).

Quando, nel corso delle operazioni di vendita, insorgono difficoltà il professionista delegato o il commissionario possono rivolgersi al giudice dell'esecuzione, il quale provvede con decreto. Le parti e gli interessati possono proporre reclamo avverso il predetto decreto ed avverso gli atti del professionista o del commissionario con ricorso allo stesso giudice, il quale provvede con ordinanza; il ricorso non sospende le operazioni di vendita salvo che il giudice, concorrendo gravi motivi, disponga la sospensione. Contro il provvedimento del giudice è ammesso il reclamo ai sensi dell'articolo 669-*terdecies* (art. 534-*ter* c.p.c.).

6) – Limiti alla pignorabilità di beni.

Le somme da chiunque dovute a titolo di pensione, di indennità che tengono luogo di pensione o di altri assegni di quiescenza, non possono essere pignorate per un ammontare corrispondente alla misura massima mensile dell'assegno sociale, aumentato della metà. La parte eccedente tale ammontare è pignorabile nei limiti previsti dal terzo, quarto e quinto comma nonché dalle speciali disposizioni di legge. Le somme dovute a titolo di stipendio, salario, altre indennità relative al rapporto di lavoro o di impiego, comprese quelle dovute a causa di licenziamento, nonché a titolo di pensione, di indennità che tengono luogo di pensione, o di assegni di quiescenza, nel caso di accredito su conto bancario o postale intestato al debitore, possono essere pignorate, per l'importo eccedente il triplo dell'assegno sociale, quando l'accredito ha luogo in data anteriore al pignoramento; quando l'accredito ha luogo alla data del pignoramento o successivamente, le predette somme possono essere pignorate nei limiti previsti dal terzo, quarto, quinto e settimo comma, nonché dalle speciali disposizioni di legge. Il pignoramento eseguito sulle somme di cui al presente articolo in violazione dei divieti e oltre i limiti previsti dallo stesso e dalle speciali disposizioni di legge è parzialmente inefficace. L'inefficacia è rilevata dal giudice anche d'ufficio (art. 545 c.p.c.).

Nel caso di accredito su conto bancario o postale intestato al debitore di somme a titolo di stipendio, salario, altre indennità relative al rapporto di lavoro o di impiego, comprese quelle dovute a causa di licenziamento, nonché a titolo di pensione, di indennità che tengono luogo di pensione, o di assegni di quiescenza, gli obblighi del terzo pignorato non operano, quando l'accredito ha luogo in data anteriore al pignoramento, per un importo pari al triplo dell'assegno sociale; quando l'accredito ha luogo alla data del pignoramento o successivamente, gli obblighi del terzo pignorato operano nei limiti previsti dall'articolo 545 e dalle speciali disposizioni di legge (art. 546, comma 1, ult. periodo, c.p.c.).

7) – Sospensione dell'esecuzione forzata.

Quando si contesta il diritto della parte istante a procedere ad esecuzione forzata e questa non è ancora iniziata, si può proporre opposizione al precetto con citazione davanti al giudice competente per materia o valore e per territorio a norma dell'articolo 27. Il giudice, concorrendo gravi motivi, sospende su istanza di parte l'efficacia esecutiva del titolo. Se il diritto della parte istante è contestato solo parzialmente, il giudice procede alla sospensione dell'efficacia esecutiva del titolo esclusivamente in relazione alla parte contestata (art. 615, comma 1, c.p.c.).

8) – Documentazione ipocatastale per la vendita forzata di immobili.

Il creditore che richiede la vendita deve provvedere, entro sessanta giorni dal deposito del ricorso, ad allegare allo stesso l'estratto del catasto, nonché i certificati delle iscrizioni e trascrizioni relative all'immobile pignorato effettuate nei venti anni anteriori alla trascrizione del pignoramento; tale documentazione può essere sostituita da un certificato notarile attestante le risultanze delle visure catastali e dei registri immobiliari (art. 567, comma 2, c.p.c.).

Il termine di cui al secondo comma può essere prorogato una sola volta su istanza dei creditori o dell'esecutato, per giusti motivi e per una durata non superiore ad ulteriori sessanta giorni. Un termine di sessanta giorni è inoltre assegnato al creditore dal giudice, quando lo stesso ritiene che la documentazione da questi depositata debba essere completata (art. 567, comma 3, c.p.c.).

9) – Contenuto della relazione di stima e compiti dell'esperto.

L'esperto provvede alla redazione della relazione di stima dalla quale devono risultare, in aggiunta a quanto già in precedenza prescritto:

7) in caso di opere abusive, il controllo della possibilità di sanatoria ai sensi dell'articolo 36 del d.p.r. 6 giugno 2001, n. 380 e gli eventuali costi della stessa; altrimenti, la verifica sull'eventuale presentazione di istanze di condono, indicando il soggetto istante e la normativa in forza della quale l'istanza sia stata presentata, lo stato del procedimento, i costi per il conseguimento del titolo in sanatoria e le eventuali oblazioni già corrisposte o da corrispondere; in ogni altro caso, la verifica, ai fini della istanza di condono che l'aggiudicatario possa eventualmente presentare, che gli immobili pignorati si trovino nelle condizioni previste dall'articolo 40, sesto comma, della legge 28 febbraio 1985, n. 47 ovvero dall'articolo 46, comma 5 del d.p.r. 6 giugno 2001, n. 380, specificando il costo per il conseguimento del titolo in sanatoria;

8) la verifica che i beni pignorati siano gravati da censo, livello o uso civico e se vi sia stata affrancazione da tali pesi, ovvero che il diritto sul bene del debitore pignorato sia di proprietà ovvero derivante da alcuno dei suddetti titoli;

9) l'informazione sull'importo annuo delle spese fisse di gestione o di manutenzione, su eventuali spese straordinarie già deliberate anche se il relativo debito non sia ancora scaduto, su eventuali spese condominiali non pagate negli ultimi due anni anteriori alla data della perizia, sul corso di eventuali procedimenti giudiziari relativi al bene pignorato.

L'esperto, terminata la relazione, ne invia copia ai creditori procedenti o intervenuti e al debitore, anche se non costituito, almeno trenta giorni prima dell'udienza fissata ai sensi dell'articolo 569 del codice, a mezzo posta elettronica certificata ovvero, quando ciò non è possibile, a mezzo telefax o a mezzo posta ordinaria (art. 173-bis disp. att. c.p.c.).

10) – Determinazione del valore degli immobili pignorati.

Agli effetti dell'espropriazione il valore dell'immobile è determinato dal giudice avuto

riguardo al valore di mercato sulla base degli elementi forniti dalle parti e dall'esperto nominato ai sensi dell'articolo 569, primo comma. Nella determinazione del valore di mercato l'esperto procede al calcolo della superficie dell'immobile, specificando quella commerciale, del valore per metro quadro e del valore complessivo, esponendo analiticamente gli adeguamenti e le correzioni della stima, ivi compresa la riduzione del valore di mercato praticata per l'assenza della garanzia per vizi del bene venduto, e precisando tali adeguamenti in maniera distinta per gli oneri di regolarizzazione urbanistica, lo stato d'uso e di manutenzione, lo stato di possesso, i vincoli e gli oneri giuridici non eliminabili nel corso del procedimento esecutivo, nonché per le eventuali spese condominiali insolute (art. 568 c.p.c.).

11) – *Ordinanza di vendita.*

A seguito dell'istanza di cui all'articolo 567 il giudice dell'esecuzione, entro quindici giorni dal deposito della documentazione di cui al secondo comma dell'articolo 567, nomina l'esperto che presta giuramento in cancelleria mediante sottoscrizione del verbale di accettazione e fissa l'udienza per la comparizione delle parti e dei creditori di cui all'articolo 498 che non siano intervenuti. Tra la data del provvedimento e la data fissata per l'udienza non possono decorrere più di novanta giorni (art. 569, comma 1, c.p.c.).

Nel caso in cui il giudice disponga con ordinanza la vendita forzata, fissa un termine non inferiore a novanta giorni, e non superiore a centoventi, entro il quale possono essere proposte offerte d'acquisto ai sensi dell'articolo 571. Il giudice con la medesima ordinanza stabilisce le modalità con cui deve essere prestata la cauzione, se la vendita è fatta in uno o più lotti, il prezzo base determinato a norma dell'articolo 568, il termine, non superiore a centoventi giorni dall'aggiudicazione, entro il quale il prezzo dev'essere depositato, con le modalità del deposito e fissa, al giorno successivo alla scadenza del termine, l'udienza per la deliberazione sull'offerta e per la gara tra gli offerenti di cui all'articolo 573. Quando ricorrono giustificati motivi, il giudice dell'esecuzione può disporre che il versamento del prezzo abbia luogo ratealmente ed entro un termine non superiore a dodici mesi. Il giudice provvede ai sensi dell'articolo 576 (vendita con incanto) solo quando ritiene probabile che la vendita con tale modalità possa aver luogo ad un prezzo superiore della metà rispetto al valore del bene, determinato a norma dell'articolo 568 (art. 569, comma 3, c.p.c.).

12) – *Delega a professionisti delle operazioni di vendita.*

Il giudice dell'esecuzione, salvo quanto previsto al secondo comma, con l'ordinanza con la quale provvede sull'istanza di vendita ai sensi dell'articolo 569, terzo comma, delega ad un notaio avente preferibilmente sede nel circondario o a un avvocato ovvero a un commercialista, iscritti nei relativi elenchi di cui all'articolo 179-ter delle disposizioni di attuazione del presente codice, il compimento delle operazioni di vendita secondo le modalità indicate al terzo comma del medesimo articolo 569. Con la medesima ordinanza il giudice stabilisce il termine per lo svolgimento delle operazioni delegate, le modalità della pubblicità, il luogo di presentazione delle offerte ai sensi dell'articolo 571 e il luogo ove si procede all'esame delle offerte, alla gara tra gli offerenti e alle operazioni dell'eventuale incanto. Si applica l'articolo 569, quarto comma (art. 591-bis, comma 1, c.p.c.).

Il giudice non dispone la delega ove, sentiti i creditori, ravvisi l'esigenza di procedere direttamente alle operazioni di vendita a tutela degli interessi delle parti (art. 591-bis, comma 2, c.p.c.).

Il giudice dell'esecuzione, sentito l'interessato, dispone la revoca della delega delle operazioni di vendita se non vengono rispettati i termini e le direttive per lo svolgimento delle operazioni, salvo che il professionista delegato dimostri che il mancato rispetto dei termini o

delle direttive sia dipeso da causa a lui non imputabile (art. 591-*bis*, ult. comma, c.p.c.).

13) – Elenchi dei professionisti disponibili per le vendite forzate.

Le domande di iscrizione all'albo dei consulenti tecnici di cui agli articoli 13 e seguenti disp. att. c.p.c., all'elenco dei soggetti specializzati previsto dall'articolo 169-*sexies* delle medesime disposizioni e all'albo dei periti presso il tribunale, di cui agli articoli 67 e seguenti delle norme di attuazione del codice di procedura penale, sono inserite, a cura di coloro che le propongono, con modalità esclusivamente telematiche in conformità alle specifiche tecniche di cui al comma 5. Con le medesime modalità sono inseriti i documenti allegati alle domande. Le disposizioni di cui sopra si applicano anche alle domande e ai relativi documenti per l'iscrizione negli elenchi dei professionisti disponibili a provvedere alle operazioni di vendita di cui all'articolo 169-ter e all'articolo 179-ter, secondo comma, disp. att. c.p.c. Quando, per l'iscrizione negli albi e negli elenchi suddetti, la legge prevede il pagamento di bolli, diritti o altre somme a qualsiasi titolo, il versamento è effettuato esclusivamente con sistemi telematici di pagamento ovvero con carte di debito, di credito o prepagate o con altri mezzi di pagamento con moneta elettronica disponibili nel circuito bancario o postale. I versamenti di cui al presente comma hanno luogo nel rispetto della normativa, anche regolamentare, concernente i pagamenti telematici nel processo civile. Gli albi e gli elenchi suindicati sono formati a norma delle disposizioni legislative che li regolano e tenuti, a cura del presidente del tribunale, con modalità esclusivamente informatiche. L'accesso ai dati contenuti negli albi e negli elenchi è consentito ai magistrati e al personale delle cancellerie e delle segreterie di tutti gli uffici giudiziari della giustizia ordinaria. Salvo quanto previsto dall'articolo 179-*quater*, terzo comma, disp. att. c.p.c., la disposizione di cui al periodo precedente si applica anche agli elenchi previsti dagli articoli 169-ter e 179-ter delle medesime disposizioni. Le disposizioni in oggetto acquistano efficacia decorsi trenta giorni dalla pubblicazione sul sito internet del Ministero della giustizia delle specifiche tecniche. I soggetti suindicati, che alla data di acquisto di efficacia delle disposizioni del presente articolo sono già iscritti negli albi ed elenchi previsti come sopra, inseriscono i propri dati, con modalità telematiche e in conformità alle specifiche tecniche, entro il termine perentorio di novanta giorni dalla pubblicazione sul sito internet del Ministero della giustizia delle medesime specifiche tecniche. A decorrere dalla data di scadenza del termine di cui al periodo precedente, gli albi ed elenchi già formati sono sostituiti ad ogni effetto dagli albi ed elenchi previsti dal presente articolo (art. 16-*novies* del D.L. 18 ottobre 2012, n. 179, convertito in legge 17 dicembre 2012, n. 221).

14) – Cauzione.

Il giudice, con l'ordinanza di vendita di cui all'articolo 569, terzo comma, del codice, può disporre che la presentazione dell'offerta d'acquisto e la prestazione della cauzione ai sensi degli articoli 571, 579, 580 e 584 del medesimo codice possano avvenire con sistemi telematici di pagamento ovvero con carte di debito, di credito o prepagate o con altri mezzi di pagamento disponibili nei circuiti bancario e postale. E' consentita la prestazione della cauzione anche mediante fideiussione autonoma, irrevocabile e a prima richiesta, rilasciata da banche, società assicuratrici o intermediari finanziari che svolgono in via esclusiva o prevalente attività di rilascio di garanzie e che sono sottoposti a revisione contabile da parte di una società di revisione. Il giudice dell'esecuzione, con l'ordinanza di vendita, individua la categoria professionale alla quale deve appartenere il soggetto che può rilasciare la fideiussione a norma del periodo precedente. La fideiussione è rilasciata in favore della procedura esecutiva ed è escussa dal custode o dal professionista delegato su autorizzazione

del giudice. In ogni caso, è stabilito che l'offerente comunichi, a mezzo posta elettronica certificata, la dichiarazione contenente le indicazioni prescritte dall'articolo 571 (art. 173-*quinquies* disp. att. c.p.c.).

15) – Vendita senza incanto di immobili.

Nella vendita senza incanto, l'offerta non è efficace se perviene oltre il termine stabilito ai sensi dell'articolo 569, terzo comma, se è inferiore di oltre un quarto al prezzo stabilito nell'ordinanza o se l'offerente non presta cauzione, con le modalità stabilite nell'ordinanza di vendita, in misura non inferiore al decimo del prezzo da lui proposto (art. 571, comma 2, c.p.c.).

Se l'offerta è pari o superiore al valore dell'immobile stabilito nell'ordinanza di vendita, la stessa è senz'altro accolta. Se il prezzo offerto è inferiore rispetto al prezzo stabilito nell'ordinanza di vendita in misura non superiore ad un quarto, il giudice può far luogo alla vendita quando ritiene che non vi sia seria possibilità di conseguire un prezzo superiore con una nuova vendita e non sono state presentate istanze di assegnazione ai sensi dell'articolo 588 (art. 572, commi 2 e 3, c.p.c.).

Se vi sono più offerte, il giudice dell'esecuzione invita in ogni caso gli offerenti a una gara sull'offerta più alta. Se la gara non può avere luogo per mancanza di adesioni degli offerenti, il giudice, quando ritiene che non vi sia seria possibilità di conseguire un prezzo superiore con una nuova vendita, dispone la vendita a favore del migliore offerente oppure, nel caso di più offerte dello stesso valore, dispone la vendita a favore di colui che ha presentato l'offerta per primo. Ai fini dell'individuazione della migliore offerta, il giudice tiene conto dell'entità del prezzo, delle cauzioni prestate, delle forme, dei modi e dei tempi del pagamento nonché di ogni altro elemento utile indicato nell'offerta stessa (art. 573 c.p.c.).

Il giudice dell'esecuzione, quando fa luogo alla vendita, dispone con decreto il modo del versamento del prezzo e il termine, dalla comunicazione del decreto, entro il quale il versamento deve farsi, e, quando questo è avvenuto, pronuncia il decreto previsto nell'articolo 586. Quando l'ordinanza che ha disposto la vendita ha previsto che il versamento del prezzo abbia luogo ratealmente, col decreto di cui al primo periodo il giudice dell'esecuzione può autorizzare l'aggiudicatario, che ne faccia richiesta, ad immettersi nel possesso dell'immobile venduto, a condizione che sia prestata una fideiussione, autonoma, irrevocabile e a prima richiesta, rilasciata da banche, società assicuratrici o intermediari finanziari che svolgono in via esclusiva o prevalente attività di rilascio di garanzie e che sono sottoposti a revisione contabile da parte di una società di revisione per un importo pari ad almeno il trenta per cento del prezzo di vendita. Il giudice dell'esecuzione individua la categoria professionale alla quale deve appartenere il soggetto che può rilasciare la fideiussione a norma del periodo precedente. La fideiussione è rilasciata a favore della procedura esecutiva a garanzia del rilascio dell'immobile entro trenta giorni dall'adozione del provvedimento di cui all'articolo 587, primo comma, secondo periodo, nonché del risarcimento dei danni eventualmente arrecati all'immobile; la fideiussione è escussa dal custode o dal professionista delegato su autorizzazione del giudice (art. 574, comma 1, c.p.c.).

16) – Vendita con incanto di immobili.

Se il prezzo non è depositato nel termine stabilito, il giudice dell'esecuzione con decreto dichiara la decadenza dell'aggiudicatario, pronuncia la perdita della cauzione a titolo di multa e quindi dispone un nuovo incanto. La disposizione di cui al periodo precedente si applica altresì nei confronti dell'aggiudicatario che non ha versato anche una sola rata entro dieci giorni dalla scadenza del termine; il giudice dell'esecuzione dispone la perdita a titolo di multa

anche delle rate già versate. Con il decreto adottato a norma del periodo precedente, il giudice ordina altresì all'aggiudicatario che sia stato immesso nel possesso di rilasciare l'immobile al custode; il decreto costituisce titolo esecutivo per il rilascio (art. 587, comma 1, c.p.c.).

17) – Assegnazione.

Ogni creditore, nel termine di dieci giorni prima della data dell'udienza fissata per la vendita, può presentare istanza di assegnazione a norma dell'articolo 589 per il caso in cui la vendita non abbia luogo (art. 588 c.p.c.).

L'istanza di assegnazione deve contenere l'offerta di pagamento di una somma non inferiore a quella prevista nell'articolo 506 ed al prezzo base stabilito per l'esperimento di vendita per cui è presentata (art. 589, comma 1, c.p.c.).

Se non vi sono domande di assegnazione o se decide di non accoglierle, il giudice dell'esecuzione dispone l'amministrazione giudiziaria a norma degli articoli 592 e seguenti, oppure pronuncia nuova ordinanza ai sensi dell'articolo 576 perché si proceda a incanto, sempre che ritenga che la vendita con tale modalità possa aver luogo ad un prezzo superiore della metà rispetto al valore del bene, determinato a norma dell'articolo 568. Il giudice può altresì stabilire diverse condizioni di vendita e diverse forme di pubblicità, fissando un prezzo base inferiore al precedente fino al limite di un quarto. Il giudice, se stabilisce nuove condizioni di vendita o fissa un nuovo prezzo, assegna altresì un nuovo termine non inferiore a sessanta giorni, e non superiore a novanta, entro il quale possono essere proposte offerte d'acquisto ai sensi dell'articolo 571. Se al secondo tentativo la vendita non ha luogo per mancanza di offerte e vi sono domande di assegnazione, il giudice assegna il bene al creditore o ai creditori richiedenti, fissando il termine entro il quale l'assegnatario deve versare l'eventuale conguaglio. Si applica il secondo comma dell'articolo 590 (art. 591 c.p.c.).

VENDITE FORZATE TELEMATICHE

Con D.M. 26 febbraio 2015, n. 32 (in G.U. n. 69 del 24.3.2015), applicabile a decorrere dal giorno 8 aprile 2016 (dodici mesi dalla relativa entrata in vigore: cfr. l'art. 28, comma 1), è stato approvato il Regolamento recante le regole tecniche e operative per lo svolgimento della vendita dei beni mobili e immobili con modalità telematiche nei casi previsti dal codice di procedura civile, ai sensi dell'articolo 161-ter delle disposizioni per l'attuazione del codice di procedura civile.

Detto art. 161-ter disp. att. c.p.c. dispone: “Il Ministro della giustizia stabilisce con proprio decreto le regole tecnico-operative per lo svolgimento della vendita di beni mobili e immobili mediante gara telematica nei casi previsti dal codice, nel rispetto dei principi di competitività, trasparenza, semplificazione, efficacia, sicurezza, esattezza e regolarità delle procedure telematiche. Con successivi decreti le regole tecnico-operative di cui al primo comma sono adeguate all'evoluzione scientifica e tecnologica”.

L'art. 2 del decreto contiene le definizioni rilevanti agli effetti delle vendite telematiche in oggetto, precisando che si intendono per:

- a) «operazioni di vendita telematica»: le attività compiute tra il momento della connessione degli offerenti al portale del gestore della vendita telematica e l'aggiudicazione o l'individuazione del migliore offerente;
- b) «gestore della vendita telematica»: il soggetto costituito in forma societaria autorizzato dal giudice a gestire la vendita telematica;
- c) «referente della procedura»: la persona fisica incaricata dal giudice che procede alle operazioni di vendita;

d) «offerta per la vendita telematica»: l'offerta d'acquisto di beni mobili o immobili nella vendita telematica senza incanto o tramite commissionario ovvero la domanda di partecipazione alla vendita telematica all'incanto dei medesimi beni;

e) «rilancio»: l'offerta in aumento nella gara relativa alla vendita con e senza incanto o tramite commissionario;

f) «vendita sincrona telematica»: modalità di svolgimento dell'incanto o della gara nella vendita immobiliare senza incanto in cui i rilanci vengono formulati esclusivamente in via telematica nella medesima unità di tempo e con la simultanea connessione del giudice o del referente della procedura e di tutti gli offerenti;

g) «vendita sincrona mista»: modalità di svolgimento dell'incanto o della gara nella vendita immobiliare senza incanto in cui i rilanci possono essere formulati, nella medesima unità di tempo, sia in via telematica sia comparando innanzi al giudice o al referente della procedura;

h) «vendita asincrona»: modalità di svolgimento delle vendite mobiliari senza incanto o tramite commissionario o della gara nella vendita immobiliare senza incanto in cui i rilanci vengono formulati, esclusivamente in via telematica, in un lasso temporale predeterminato e senza la simultanea connessione del giudice o del referente della procedura;

i) «Ministero»: il Ministero della giustizia;

l) «registro»: il registro dei gestori della vendita telematica;

m) «responsabile»: il responsabile della tenuta del registro;

n) «casella di posta elettronica certificata per la vendita telematica»: la casella di posta elettronica certificata richiesta dalla persona fisica o giuridica che intende formulare l'offerta, le cui credenziali di accesso sono rilasciate, previa identificazione del richiedente, a norma dell'articolo 13;

o) «portale del gestore»: il sistema telematico predisposto dal gestore della vendita telematica e accessibile agli offerenti e al pubblico tramite rete Internet ed al giudice o ad altri utenti legittimati tramite rete Internet o servizi telematici del Ministero; i servizi del portale sono erogati in conformità ai protocolli di comunicazione crittografica SSL/TLS (Secure Sockets Layer e Transport Layer Security); il portale deve essere munito di un valido certificato di autenticazione emesso da un certificatore accreditato per la firma digitale o da un certificatore riconosciuto a livello internazionale alla emissione di certificati di autenticazione per protocolli SSL/TLS.

L'art. 3 istituisce il registro dei gestori della vendita telematica. Il registro è tenuto dal Dipartimento per gli affari di giustizia del Ministero della Giustizia. La gestione del registro ha luogo con modalità informatiche. A cura del responsabile è formato un elenco dei gestori della vendita telematica iscritti nel registro contenente i dati identificativi degli stessi e i distretti di Corte di appello per i quali sono iscritti; l'elenco è pubblicato sul portale dei servizi telematici del Ministero.

A norma dell'art. 4, nel registro sono iscritti, a domanda, i gestori della vendita telematica costituiti in forma di società di capitali. La domanda di iscrizione deve contenere l'indicazione di uno o più distretti di Corte di appello in cui si intende svolgere il servizio di vendita telematica. Il responsabile prima di procedere all'iscrizione verifica, tra l'altro, il rilascio di una polizza assicurativa per le conseguenze patrimoniali comunque derivanti dallo svolgimento del servizio di gestione della vendita telematica, con massimale non inferiore a quelli indicati nello stesso art. 4; nonché l'adozione di un manuale operativo dei servizi, in conformità a quanto previsto dal decreto, l'adozione di un piano di sicurezza, e la conformità

dei portali dei gestori della vendita telematica ai requisiti tecnici prescritti.

A seguito dell'iscrizione, e dalla data della relativa comunicazione, il gestore della vendita telematica è tenuto a fare menzione, negli atti, nella corrispondenza e nella pubblicità, del numero d'ordine attribuitogli (art. 6).

Il gestore della vendita telematica trasmette entro cinque giorni da ciascun esperimento di vendita i dati relativi ai beni immobili che ne costituiscono oggetto nonché i dati identificativi dei relativi offerenti. La trasmissione è effettuata con modalità telematiche. La disposizione di cui al presente comma si applica anche agli esperimenti di vendita di beni mobili, anche tramite commissionario, di valore pari o superiore a quello di cui all'articolo 525, secondo comma, del codice di procedura civile (art. 7, comma 3).

Ciascun gestore della vendita telematica è tenuto a istituire un registro informatico degli incarichi di vendita telematica, con le indicazioni prescritte dall'art. 9 del decreto.

Il gestore della vendita telematica non può partecipare, neppure per interposta persona, alle operazioni di vendita dei beni oggetto delle procedure pendenti innanzi agli uffici giudiziari compresi nel distretto di Corte d'appello rispetto al quale è stato iscritto. Il legale rappresentante del gestore della vendita telematica, o un suo procuratore, sottoscrive una dichiarazione dalla quale risulti che il gestore non si trova in conflitto d'interesse con la procedura. La dichiarazione è portata a conoscenza del giudice al momento dell'accettazione dell'incarico. I gestori della vendita telematica si dotano di un manuale operativo dei servizi. Nel caso di violazione degli obblighi del gestore della vendita telematica previsti dal presente decreto il responsabile dispone la sospensione e, nei casi più gravi, la cancellazione del gestore dal registro (art. 10).

Nel Capo III del decreto (articoli da 12 a 24) sono contenute le disposizioni relative alle vendite forzate immobiliari.

A norma dell'art. 12 (modalità di presentazione dell'offerta e dei documenti allegati), l'offerta per la vendita telematica deve contenere: a) i dati identificativi dell'offerente, con l'espressa indicazione del codice fiscale o della partita IVA; b) l'ufficio giudiziario presso il quale pende la procedura; c) l'anno e il numero di ruolo generale della procedura; d) il numero o altro dato identificativo del lotto; e) la descrizione del bene; f) l'indicazione del referente della procedura; g) la data e l'ora fissata per l'inizio delle operazioni di vendita; h) il prezzo offerto e il termine per il relativo pagamento, salvo che si tratti di domanda di partecipazione all'incanto; i) l'importo versato a titolo di cauzione; l) la data, l'orario e il numero di CRO del bonifico effettuato per il versamento della cauzione; m) il codice IBAN del conto sul quale è stata addebitata la somma oggetto del bonifico di cui alla lettera l); n) l'indirizzo della casella di posta elettronica certificata di cui al comma 4 o, in alternativa, quello di cui al comma 5, utilizzata per trasmettere l'offerta e per ricevere le comunicazioni previste dal regolamento; o) l'eventuale recapito di telefonia mobile ove ricevere le comunicazioni previste dal presente regolamento. L'offerta per la vendita telematica è redatta e cifrata mediante un software realizzato dal Ministero, messo a disposizione degli interessati da parte del gestore della vendita telematica. L'offerta è trasmessa mediante la casella di posta elettronica certificata per la vendita telematica. La trasmissione sostituisce la firma elettronica avanzata dell'offerta, sempre che l'invio sia avvenuto richiedendo la ricevuta completa di avvenuta consegna e che il gestore del servizio di posta elettronica certificata attesti nel messaggio o in un suo allegato di aver rilasciato le credenziali di accesso. Quando l'offerta è formulata da più persone alla stessa deve essere allegata la procura rilasciata dagli altri offerenti al titolare della casella di posta elettronica certificata per la vendita telematica. La

procura è redatta nelle forme dell'atto pubblico o della scrittura privata autenticata e può essere allegata anche in copia per immagine. L'offerta, quando è sottoscritta con firma digitale, può essere trasmessa a mezzo di casella di posta elettronica certificata anche priva dei requisiti di cui all'articolo 2, comma 1, lettera n). Si applica il comma 4, terzo periodo, e la procura è rilasciata a colui che ha sottoscritto l'offerta a norma del presente comma. I documenti sono allegati all'offerta in forma di documento informatico o di copia informatica, anche per immagine, privi di elementi attivi. I documenti allegati sono cifrati mediante il software di cui al comma 3. Le modalità di congiunzione mediante strumenti informatici dell'offerta con i documenti alla stessa allegati sono fissate dalle specifiche tecniche di cui all'articolo 26.

A norma dell'art. 13, l'offerta e i documenti allegati sono inviati a un apposito indirizzo di posta elettronica certificata del Ministero mediante la casella di posta elettronica certificata indicata a norma dell'articolo 12, comma 1, lettera n). Quando l'identificazione è eseguita per via telematica, la stessa può aver luogo mediante la trasmissione al gestore di cui al comma 1 di una copia informatica per immagine, anche non sottoscritta con firma elettronica, di un documento analogico di identità del richiedente.

L'offerta si intende depositata nel momento in cui viene generata la ricevuta completa di avvenuta consegna da parte del gestore di posta elettronica certificata del ministero della giustizia. L'offerta pervenuta all'indirizzo di posta elettronica certificata di cui all'articolo 13, comma 1, è automaticamente decifrata non prima di centottanta e non oltre centoventi minuti antecedenti l'orario fissato per l'inizio delle operazioni di vendita (art. 14).

Almeno trenta minuti prima dell'inizio delle operazioni di vendita il gestore della vendita telematica invia all'indirizzo di posta elettronica certificata indicato nell'offerta un invito a connettersi al proprio portale. Al fine di consentire la partecipazione alle operazioni di vendita, il gestore, entro il termine di cui sopra, invia alla casella di cui all'articolo 12, comma 1, lettera n), le credenziali per l'accesso al proprio portale (art. 16).

Alle operazioni di vendita possono partecipare gli offerenti. L'identificazione dei partecipanti ha luogo mediante le credenziali di cui all'articolo 16, comma 2. Il gestore verifica che il messaggio di posta elettronica certificata mediante il quale è stata trasmessa l'offerta contiene l'attestazione di cui all'articolo 13, comma 2, nonché l'effettivo versamento della cauzione. Dell'esito di tali verifiche il gestore informa immediatamente il giudice o il referente della procedura (art. 17).

In sede di incanto o di deliberazione sull'offerta, a norma dell'articolo 572 del codice di procedura civile, il giudice o il referente della procedura, verificata la regolarità delle offerte dà inizio alle operazioni di vendita (art. 18).

Il gestore della vendita telematica allestisce e visualizza sul proprio portale un sistema automatico di computo del termine fissato per la formulazione dei rilanci. I rilanci e le osservazioni di ciascun offerente sono riportati nel portale del gestore della vendita telematica e resi visibili agli altri partecipanti, al giudice o al referente della procedura; allo stesso modo si procede per ogni determinazione di questi ultimi (art. 19).

Alle operazioni di vendita senza incanto possono prendere parte con modalità telematiche il giudice, il referente della procedura e il cancelliere. Con le medesime modalità possono partecipare anche altri soggetti se autorizzati dal giudice o dal referente della procedura. Alle operazioni di vendita con incanto può assistere chiunque, connettendosi all'indirizzo internet indicato nell'avviso di cui all'articolo 490 del codice di procedura civile, previa registrazione sul portale. In ogni caso, il portale del gestore della vendita telematica assicura l'accesso degli

offerenti ai dati contenuti nel documento informatico di cui all'articolo 14, comma 3, e sostituisce i nominativi degli offerenti con pseudonimi o altri elementi distintivi in grado di assicurare l'anonimato. Il giudice, il referente della procedura ed il cancelliere possono comunque accedere a tutti i dati contenuti nell'offerta di cui all'articolo 14, comma 2 (art. 20).

Nel caso di vendita sincrona, l'offerta e la domanda di partecipazione all'incanto possono essere presentate esclusivamente con modalità telematiche a norma degli articoli 12 e 13 (art. 21).

Trattandosi di vendita sincrona mista, quando il giudice lo dispone, l'offerta di acquisto e la domanda di partecipazione all'incanto possono essere presentate a norma degli articoli 12 e 13 o su supporto analogico mediante deposito in cancelleria. Coloro che hanno formulato l'offerta o la domanda con modalità telematiche partecipano alle operazioni di vendita con le medesime modalità. Coloro che hanno formulato l'offerta o la domanda su supporto analogico partecipano comparando innanzi al giudice o al referente della procedura. Fermo quanto previsto dall'articolo 20, comma 3, i dati contenuti nelle offerte o nelle domande formate su supporto analogico nonché i rilanci e le osservazioni dei partecipanti alle operazioni di vendita comparsi innanzi al giudice o al referente della procedura sono riportati nel portale del gestore della vendita telematica e resi visibili a coloro che partecipano alle operazioni di vendita con modalità telematiche (art. 22).

In entrambi i suddetti casi (vendita sincrona e vendita mista), per la redazione del verbale, il giudice o il referente della procedura può utilizzare i dati riportati nel portale della vendita telematica e quelli ivi immessi nel corso delle operazioni. I predetti dati sono trasmessi dal gestore al giudice o al referente della procedura al termine delle operazioni di vendita. In ogni caso, il gestore deve trasmettere un elenco, sottoscritto con firma digitale, dei rilanci e di coloro che li hanno effettuati, i dati identificativi dell'aggiudicatario, la cauzione da quest'ultimo versata e il prezzo di aggiudicazione, nonché i dati identificativi degli altri offerenti, le cauzioni dagli stessi versate e gli estremi dei conti bancari o postali sui quali sono state addebitate (art. 23).

L'art. 24 disciplina la c.d. vendita asincrona: il giudice può disporre che nella vendita senza incanto la gara si svolga mediante rilanci compiuti nell'ambito di un determinato lasso temporale. L'offerta è presentata esclusivamente in via telematica a norma degli articoli 12 e 13. Ricevute le offerte, il giudice o il referente della procedura sente le parti e i creditori iscritti non intervenuti, compie le verifiche di cui all'articolo 18 e invita gli offerenti a una gara sull'offerta più alta con le modalità di cui al comma 1. Il gestore della vendita telematica comunica ai partecipanti ogni rilancio all'indirizzo di posta elettronica di cui all'articolo 12, comma 1, lettera n) e con SMS. Al termine del lasso temporale fissato per lo svolgimento della gara, il gestore della vendita telematica comunica, con le modalità di cui al comma 2, a tutti i partecipanti la maggiore offerta formulata. Al giudice o al referente della procedura il gestore trasmette l'elenco dei rilanci e di coloro che li hanno effettuati, comunica i dati identificativi del maggiore offerente, la cauzione da quest'ultimo versata e il prezzo offerto, nonché i dati identificativi degli altri offerenti, le cauzioni dagli stessi versate e gli estremi dei conti bancari o postali sui quali sono state addebitate. Il giudice o il referente della procedura fa luogo alla vendita e provvede a norma dell'articolo 574 del codice di procedura civile.

Cfr. anche, in argomento, PETRELLI, *Formulario notarile commentato*, I, 2, Milano 2014, p. 1931, 1944 (ed *ivi* riferimenti bibliografici); nonché – per le più recenti novità in tema di espropriazione forzata – la *Rassegna* relativa al *secondo semestre 2014*, in www.gaetanopetrelli.it.

PROCESSO CIVILE TELEMATICO

L'art. 19 del D.L. 27 giugno 2015, n. 83 (in G.U. n. 147 del 27.6.2015), in vigore dal 27 giugno 2015, ha modificato la disciplina del processo civile telematico, contenuta nel D.L. 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221.

Più precisamente:

1) – ai sensi del nuovo comma 1-*bis* dell'art. 16-*bis*, nell'ambito dei procedimenti civili, contenziosi e di volontaria giurisdizione innanzi ai Tribunali e, a decorrere dal 30 giugno 2015, innanzi alle Corti d'Appello è sempre ammesso il deposito telematico dell'atto introduttivo o del primo atto difensivo e dei documenti che si offrono in comunicazione, da parte del difensore o del dipendente di cui si avvale la pubblica amministrazione per stare in giudizio personalmente, nel rispetto della normativa anche regolamentare concernente la sottoscrizione la trasmissione e la ricezione dei documenti informatici. In tal caso il deposito si perfeziona esclusivamente con tali modalità;

2) – a norma del nuovo art. 16-*decies* (*Potere di certificazione di conformità delle copie degli atti notificati*), il difensore, il dipendente di cui si avvale la pubblica amministrazione per stare in giudizio personalmente, il consulente tecnico, il professionista delegato, il curatore ed il commissario giudiziale, quando depositano con modalità telematiche la copia informatica, anche per immagine, di un atto formato su supporto analogico e notificato, con modalità non telematiche, dall'ufficiale giudiziario ovvero a norma della legge 21 gennaio 1994, n. 53, attestano la conformità della copia al predetto atto. La copia munita dell'attestazione di conformità equivale all'originale dell'atto notificato. Queste disposizioni si applicano anche all'atto consegnato all'ufficiale giudiziario o all'ufficio postale per la notificazione;

3) – ai sensi del nuovo art. 16-*undecies* (*Modalità dell'attestazione di conformità*), quando l'attestazione di conformità prevista dalle disposizioni della presente sezione, dal codice di procedura civile e dall'articolo 3-bis, comma 2, della legge 21 gennaio 1994, n. 53, si riferisce ad una copia analogica, l'attestazione stessa è apposta in calce o a margine della copia o su foglio separato, che sia però congiunto materialmente alla medesima. Quando l'attestazione di conformità si riferisce ad una copia informatica, l'attestazione stessa è apposta nel medesimo documento informatico; in quest'ultimo caso, l'attestazione di conformità può alternativamente essere apposta su un documento informatico separato e contenente l'indicazione dei dati essenziali per individuare univocamente la copia a cui si riferisce; il predetto documento è allegato al messaggio di posta elettronica certificata mediante il quale la copia stessa è depositata telematicamente. Se la copia informatica è destinata alla notifica, l'attestazione di conformità è inserita nella relazione di notificazione.

ACCORDI DI SCELTA DEL FORO – CONVENZIONE DELL'AJA DEL 30 GIUGNO 2005

In data 11 giugno 2015 – facendo seguito alla Decisione del Consiglio dell'Unione europea in data 4 dicembre 2014, n. 2014/887/UE (in G.U.U.E. n. L353 del 10.12.2014), è stato depositato da parte dell'Unione europea lo strumento di approvazione della Convenzione dell'Aja del 30 giugno 2005 sugli accordi di scelta del foro, che entrerà in vigore anche per l'Italia in data 1 ottobre 2015.

Il testo della Convenzione è reperibile, in lingua italiana, sul sito internet http://www.hcch.net/upload/text37_it.pdf.

Il rapporto esplicativo può essere consultato sul sito internet della Conferenza dell'Aja,

all'indirizzo <http://www.hcch.net/upload/expl37final.pdf>.

Lo stato delle ratifiche e delle adesioni, e quindi degli Stati vincolati dalla Convenzione in oggetto, può essere consultato sul sito internet della Conferenza dell'Aja, all'indirizzo http://www.hcch.net/index_fr.php?act=conventions.status2&cid=98.

La Convenzione si applica nelle fattispecie internazionali agli accordi di scelta del foro esclusivo conclusi in materia civile o commerciale (art. 1, § 1).

Agli effetti della competenza giurisdizionale, una fattispecie è internazionale, salvo che le parti risiedano nello stesso Stato contraente e il loro rapporto e tutti gli altri elementi pertinenti della controversia, a prescindere dalla sede del giudice prescelto, siano connessi solamente con quello Stato (art. 1, § 2).

Agli effetti del riconoscimento e dell'esecuzione delle decisioni, una fattispecie è internazionale quando è chiesto il riconoscimento o l'esecuzione di una decisione straniera (art. 1, § 3).

Sono escluse dalla disciplina in oggetto le materie indicate dall'art. 2, § 2, della stessa convenzione (tra cui stato e capacità delle persone, regimi patrimoniali della famiglia, testamenti e successioni a causa di morte, diritti reali, pubblicità legale, procedure concorsuali).

La Convenzione non si applica all'arbitrato e ai procedimenti ad esso correlati (art. 2, § 4).

A norma dell'art. 3, per "accordo di scelta del foro esclusivo" si intende un accordo documentato per iscritto o comunque avente i requisiti di cui alla lettera c), concluso tra due o più parti per designare, ai fini della competenza a conoscere delle controversie presenti o future nate da un determinato rapporto giuridico, i giudici di uno Stato contraente o uno o più giudici specifici di uno Stato contraente, escludendo la competenza di qualunque altro giudice. Salvo espressa disposizione contraria delle parti, l'accordo di scelta del foro che designa i giudici di uno Stato contraente o uno o più giudici specifici di uno Stato contraente si considera esclusivo.

Il giudice o i giudici di uno Stato contraente designati in un accordo di scelta del foro esclusivo sono competenti a conoscere delle controversie cui si applica l'accordo, salvo che questo sia nullo secondo la legge di tale Stato (art. 5, § 1).

Le decisioni rese da un giudice di uno Stato contraente designato in un accordo di scelta del foro esclusivo sono riconosciute ed eseguite negli altri Stati contraenti a norma del Capo III della Convenzione. Il riconoscimento e l'esecuzione possono essere negati solo per i motivi contemplati dalla Convenzione (art. 8, § 1, e art. 9). La decisione è riconosciuta solo se produce effetti nello Stato di origine ed è eseguita solo se ha efficacia esecutiva nello Stato di origine (art. 8, § 3).

Le procedure di riconoscimento, exequatur o registrazione ai fini dell'esecuzione, e l'esecuzione delle decisioni sono disciplinate dalla legge dello Stato richiesto, salvo quanto altrimenti disposto dalla Convenzione (art. 14).

La Convenzione si applica agli accordi di scelta del foro esclusivi conclusi dopo il 1° ottobre 2015 nei confronti dello Stato del giudice prescelto (art. 16).

Tutti i documenti trasmessi o rilasciati ai sensi della Convenzione sono esenti da legalizzazione o da qualsiasi formalità equivalente, compresa l'apostille (art. 18).

La suddetta disciplina deve essere coordinata, a livello interpretativo, con le previsioni del Regolamento europeo n. 1215/2012 del 12 dicembre 2012 (sostitutivo, da gennaio 2015, del Regolamento comunitario n. 44/2001, c.d. Bruxelles I), nonché con la Convenzione di Lugano del 2007, che anch'essi disciplinano la materia. La differenza fondamentale – a parte

alcuni aspetti di carattere formale degli accordi di scelta della giurisdizione – attengono al diverso ambito soggettivo di applicazione, posto che la Convenzione dell’Aja del 2005 è aperta all’adesione di tutti gli Stati che la ratificheranno.

Sulla Convenzione dell’Aja del 30 giugno 2005, e sul coordinamento con gli altri strumenti internazionali, sopra citati, cfr. VILLATA, *L’attuazione degli accordi di scelta del foro nel Regolamento Bruxelles I*, Padova 2012, spec. p. 149 ss., 156 ss., 178 ss., 218 ss., 245 ss.; CARBONE, *Gli accordi di proroga della giurisdizione e le convenzioni arbitrali nella nuova disciplina del regolamento (Ue) 1215/2012*, in *Dir. comm. internaz.*, 2013, p. 651; POCAR, *Brevi riflessioni in tema di revisione del regolamento Bruxelles I e clausole di scelta del foro*, in *Dir. comm. internaz.*, 2012, p. 327; PAILLI, *Commercio internazionale e giurisdizione consensuale: le «proposte» della convenzione de L’Aja del 30 giugno 2005 sulle clausole di scelta del foro*, in *Contratto e impresa - Europa*, 2011, p. 192; USUNIER, *La Convention de La Haye du 30 juin 2005 sur les accords d’élection de for. Beaucoup de bruit pour rien?*, in *Revue critique de droit international privé*, 2010, p. 37; AUDIT, *Observations sur la convention de La Haye du 30 juin 2005 relative aux accords d’élection de for*, in *Vers de nouveaux équilibres entre ordres juridiques, mélanges en l’honneur de Hélène Gaudemet-Tallon*, Parigi 2008, p. 171; SCHULZ, *The Hague Convention of 30 June 2005 on Choice of Court Agreements*, in *Yearbook of Private International Law*, 2005, p. 1; BRAND, *The Hague Conference Working Group Draft Text on Choice of Court Agreements*, in *Yearbook of Private International Law*, 2003, p. 35.

ALIENAZIONE DEL PATRIMONIO DI EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA

Con D.M. 24 febbraio 2015 (in G.U. n. 115 del 20.5.2015), in vigore dal 4 giugno 2015, sono state disciplinate le procedure di alienazione del patrimonio di edilizia residenziale pubblica, in attuazione dell’art. 3, comma 1, lettera a) del D.L. 28 marzo 2014, n. 47, convertito, con modificazioni dalla legge 23 maggio 2014, n. 80 (che dispone che il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, il Ministro dell’economia e delle finanze e il Ministro per gli affari regionali e le autonomie, previa intesa della Conferenza unificata, approvano con decreto le procedure di alienazione degli immobili di proprietà dei comuni, degli enti pubblici anche territoriali nonché degli istituti autonomi per le case popolari comunque denominati anche in deroga alle disposizioni procedurali previste dalla legge 24 dicembre 1993, n. 560).

I comuni, gli enti pubblici anche territoriali, gli istituti autonomi per le case popolari comunque denominati, in coerenza con i programmi regionali finalizzati a soddisfare il fabbisogno abitativo, procedono all’alienazione di unità immobiliari per esigenze connesse ad una più razionale ed economica gestione del patrimonio. A tal fine gli enti proprietari predispongono, entro quattro mesi dalla data di pubblicazione del presente decreto sulla Gazzetta Ufficiale, specifici programmi di alienazione. I programmi, adottati secondo le procedure ed i criteri di cui al presente decreto, sono approvati dal competente organo dell’ente proprietario, previo formale assenso della regione. Decorso inutilmente il termine di quarantacinque giorni, l’assenso della regione si intende reso. I programmi sono trasmessi al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e alla regione competente. Sono fatti comunque salvi i programmi di alienazione degli alloggi avviati, alla data di pubblicazione del presente decreto sulla Gazzetta Ufficiale, in virtù di provvedimenti regionali. I programmi di alienazione devono favorire prioritariamente la dismissione degli alloggi situati nei condomini misti nei quali la proprietà pubblica è inferiore al 50% e di quelli inseriti in situazioni estranee all’edilizia residenziale pubblica quali aree prive di servizi, immobili

fatiscenti. Possono essere inclusi nei programmi anche immobili classificabili nell'ambito della revisione catastale in atto come A/1, A/7, A/8, A/9, A/10, nonché locali destinati ad uso diverso da quello abitativo quali usi commerciali, artigianali, ecc., se l'alienazione di tali immobili è funzionale alle finalità complessive del programma (art. 1 del decreto).

A norma dell'art. 2 del decreto, gli alloggi, rientranti nei programmi di alienazione di cui al presente decreto, ad esclusione di quelli classificabili nell'ambito della revisione catastale in atto come A/1, A/7, A/8, A/9, A/10, nonché locali destinati ad uso diverso da quello abitativo quali usi commerciali, artigianali, sono previamente offerti in vendita agli assegnatari dei medesimi in possesso dei requisiti di permanenza nel sistema dell'edilizia residenziale pubblica fissati dalle vigenti normative regionali ed in regola con il pagamento dei canoni e delle spese, al valore che risulta applicando un moltiplicatore pari a 100 alle rendite catastali determinate secondo le normative vigenti al momento di definizione dell'offerta. Al prezzo così determinato si applica la riduzione dell'1 per cento per ogni anno di anzianità di costruzione dell'immobile, fino al limite massimo del 20 per cento, secondo quanto previsto dalla legge 24 dicembre 1993, n. 560. Le Regioni e i comuni, sentiti gli enti proprietari, individuano gli immobili di edilizia sovvenzionata che saranno alienati con le modalità sopraindicate. Gli alloggi classificabili nell'ambito della revisione catastale in atto come A/1, A/7, A/8, A/9, A/10, nonché locali destinati ad uso diverso da quello abitativo quali usi commerciali, artigianali, sono previamente offerti in vendita agli assegnatari dei medesimi in possesso dei requisiti di permanenza nel sistema dell'edilizia residenziale pubblica fissati dalle vigenti normative regionali ed in regola con il pagamento dei canoni e delle spese al valore determinato mediante perizia tecnica dal soggetto gestore, assumendo a base della stessa il valore normale di cui all'art. 1, comma 307, della legge 296 del 2006, tenuto conto dei valori rilevati, per la medesima fascia e zona, dall'Agenzia delle entrate - Osservatorio del mercato immobiliare. Gli enti proprietari, con atto notificato a mezzo di ufficiale giudiziario, comunicano agli assegnatari il prezzo della vendita e le altre condizioni alle quali la compravendita deve essere conclusa. Gli assegnatari entro il termine di sessanta giorni dalla comunicazione da parte dell'ente proprietario manifestano, a mezzo di raccomandata A.R., la volontà di procedere all'acquisto al prezzo comunicato. I soggetti assegnatari che acquistano l'alloggio usufruendo dell'abbattimento del prezzo possono alienare l'immobile qualora siano trascorsi almeno cinque anni dalla data di registrazione del contratto di acquisto. Nel caso in cui l'assegnatario non intenda acquistare l'alloggio posto in vendita, l'ente proprietario verifica la disponibilità nel proprio patrimonio di un alloggio ubicato nello stesso comune, purché idoneo a soddisfare le esigenze abitative dell'attuale nucleo familiare dell'assegnatario in cui trasferire il medesimo, e si fa carico degli oneri relativi al trasferimento. Le Regioni e i comuni, sentiti gli enti proprietari, individuano le zone e gli alloggi verificandone l'idoneità a soddisfare le esigenze abitative degli assegnatari. Qualora non sia possibile il trasferimento, in ragione della presenza nell'ambito del nucleo familiare di situazioni di estremo disagio riferibili all'età anagrafica dell'assegnatario superiore a 70 anni ovvero che sia o abbia nel proprio nucleo familiare malati terminali o portatori di handicap, l'assegnatario continua ad usufruire dell'alloggio già assegnatogli. Gli alloggi resisi disponibili a seguito della procedura attivata ai sensi del comma 5 sono posti in vendita mediante bandi ad asta pubblica, resi noti, in ordine cronologico di svolgimento con i necessari dettagli e per comune, in apposita sezione del sito dell'ente proprietario dei beni e della competente regione. Ai fini del trasferimento della proprietà dell'immobile, l'ente proprietario, qualora soggetto di diritto pubblico, individua, mediante apposito provvedimento, un funzionario che assume le funzioni

di ufficiale rogante. Le spese inerenti e conseguenti le procedure di alienazione e gli oneri relativi alla stipulazione del trasferimento della proprietà sono a carico degli acquirenti. Le somme dovute a titolo di prezzo della vendita dovranno essere interamente versate agli enti proprietari contestualmente alla stipulazione del rogito di trasferimento della proprietà. Gli effetti attivi e passivi delle compravendite avranno decorrenza dalla data di stipulazione dell'atto di trasferimento. Ciascun ente proprietario garantirà la piena proprietà e la legittima provenienza dei beni immobili ceduti. Nella compravendita sarà compresa la comproprietà, pro-quota millesimale, delle parti comuni del fabbricato e l'area di sedime del fabbricato, tali per destinazione e per legge.

A norma dell'art. 2, comma 15, del decreto, "L'atto di trasferimento di proprietà dell'immobile soggiace all'imposta ipotecaria e catastale in misura fissa". La disposizione – contenuta in una fonte normativa di rango secondario – contrasta peraltro con la previsione dell'art. 32 del D.P.R. n. 601/1973 – che prevede l'esenzione da imposte ipotecarie e catastali – resa nuovamente applicabile agli immobili pubblici dalla legge 11 novembre 2014, n. 164, di conversione del d.l. 12 settembre 2014 n.133, e da ritenersi sicuramente riferibile anche all'edilizia residenziale pubblica (cfr. al riguardo PISCHETOLA, *Il "ripristino" delle agevolazioni fiscali in materia di trasferimenti di immobili pubblici e di edilizia economica e popolare contenuto nel D.L. "Sblocca Italia"*, in *Immobili & proprietà*, 2015, p. 235; nonché la *Rassegna* relativa al *secondo semestre 2014*, in www.gaetanopetrelli.it).

Sulla disciplina dettata dal D.L. n. 47/2014, cfr. inoltre la *Rassegna* relativa al *primo semestre 2014*, in www.gaetanopetrelli.it.

PUBBLICITÀ IMMOBILIARE – NUOVE TABELLE E CODICI

Con Circolare dell'Agenzia delle Entrate 17 giugno 2015, n. 24/E, sono state approvate le nuove Tabelle degli atti soggetti a trascrizione o a iscrizione e delle domande di annotazione, ed i corrispondenti Codici da utilizzare nelle formalità.

Si tratta di tre tabelle – rispettivamente, degli atti soggetti a trascrizione, iscrizione e annotazione – che sostituiscono quelle contenute nella precedente Circolare del Ministero delle Finanze, Dipartimento del Territorio, del 2 maggio 1995, n. 128/T, con cui erano state fornite le Istruzioni per la compilazione dei modelli di nota approvati con Decreto Interministeriale 10 marzo 1995. Revisione che è stata necessitata dall'ampliamento degli atti soggetti a pubblicità immobiliare.

Al fine di consentire gli adeguamenti tecnico-informatici delle procedure e dei software in uso, le nuove codifiche saranno utilizzate a partire dal 30 ottobre 2015.

SEPARAZIONE PERSONALE – SCIOGLIMENTO DELLA COMUNIONE LEGALE

L'art. 2 della legge 6 maggio 2015, n. 55 (in G.U. n. 107 del giorno 11.5.2015), in vigore dal 26 maggio 2015, ha modificato l'art. 191 del codice civile, inserendo dopo il primo comma il seguente:

«Nel caso di separazione personale, la comunione tra i coniugi si scioglie nel momento in cui il presidente del tribunale autorizza i coniugi a vivere separati, ovvero alla data di sottoscrizione del processo verbale di separazione consensuale dei coniugi dinanzi al presidente, purché omologato. L'ordinanza con la quale i coniugi sono autorizzati a vivere separati è comunicata all'ufficiale dello stato civile ai fini dell'annotazione dello scioglimento della comunione».

A norma del successivo art. 3 della legge n. 55/2015, “*Le disposizioni di cui agli articoli 1 e 2 si applicano ai procedimenti in corso alla data di entrata in vigore della presente legge, anche nei casi in cui il procedimento di separazione che ne costituisce il presupposto risulti ancora pendente alla medesima data*”.

Viene pertanto modificata la disciplina previgente che – secondo l’interpretazione ormai pacifica della giurisprudenza – faceva decorrere lo scioglimento della comunione legale dal passaggio in giudicato della sentenza di separazione personale dei coniugi. Di seguito si analizzano alcuni problemi interpretativi posti dalla nuova previsione normativa.

1) – Nell’ipotesi di separazione consensuale, a differenza che in passato, deve ritenersi che lo scioglimento della comunione legale decorra dalla sottoscrizione della convenzione di separazione, sotto condizione risolutiva della mancata omologazione.

2) – Con riferimento alle separazioni personali definite nel contesto di una procedura di negoziazione assistita, a norma dell’art. 6 del D.L. 12 settembre 2014, n. 132, convertito in legge 10 novembre 2014, n. 162, il comma 3 di detto art. 6 dispone che “L’accordo raggiunto a seguito della convenzione produce gli effetti e tiene luogo dei provvedimenti giudiziari che definiscono, nei casi di cui al comma 1, i procedimenti di separazione personale, di cessazione degli effetti civili del matrimonio, di scioglimento del matrimonio e di modifica delle condizioni di separazione o di divorzio”. Occorre peraltro tener conto di quanto dispone il comma 2 dell’art. 6: “In mancanza di figli minori, di figli maggiorenni incapaci o portatori di handicap grave ai sensi dell’articolo 3, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, ovvero economicamente non autosufficienti, l’accordo raggiunto a seguito di convenzione di negoziazione assistita è trasmesso al procuratore della Repubblica presso il tribunale competente il quale, quando non ravvisa irregolarità, comunica agli avvocati il nullaosta per gli adempimenti ai sensi del comma 3. In presenza di figli minori, di figli maggiorenni incapaci o portatori di handicap grave ovvero economicamente non autosufficienti, l’accordo raggiunto a seguito di convenzione di negoziazione assistita deve essere trasmesso entro il termine di dieci giorni al procuratore della Repubblica presso il tribunale competente, il quale, quando ritiene che l’accordo risponde all’interesse dei figli, lo autorizza”. In mancanza di un espresso coordinamento normativo, deve provvedervi l’interprete: deve ritenersi che possa essere applicata estensivamente la soluzione adottata con riferimento alla separazione consensuale, e che conseguentemente la comunione legale si sciolga a decorrere dalla data in cui l’accordo tra i coniugi è perfezionato, sotto la condizione risolutiva del mancato nulla osta o autorizzazione.

3) – Nell’ipotesi di separazione personale perfezionata con accordo dinanzi al sindaco, quale ufficiale di stato civile (art. 12 del D.L. n. 132/2014), ai sensi del comma 3 dell’art. 12 “L’accordo tiene luogo dei provvedimenti giudiziari che definiscono, nei casi di cui al comma 1, i procedimenti di separazione personale, di cessazione degli effetti civili del matrimonio, di scioglimento del matrimonio e di modifica delle condizioni di separazione o di divorzio. Nei soli casi di separazione personale, ovvero di cessazione degli effetti civili del matrimonio o di scioglimento del matrimonio secondo condizioni concordate, l’ufficiale dello stato civile, quando riceve le dichiarazioni dei coniugi, li invita a comparire di fronte a sé non prima di trenta giorni dalla ricezione per la conferma dell’accordo anche ai fini degli adempimenti di cui al comma 5. La mancata comparizione equivale a mancata conferma dell’accordo”. Anche in questa ipotesi, deve ritenersi che la comunione legale si sciolga a decorrere dalla data in cui l’accordo tra i coniugi è perfezionato, sotto la condizione risolutiva della mancata comparizione per la conferma.

4) – Nell’ipotesi di riconciliazione in corso di causa, l’art. 154 c.c. dispone che “La riconciliazione tra i coniugi comporta l’abbandono della domanda di separazione personale già proposta”: abbandono che non può non avere effetto retroattivo. Ove tale riconciliazione intervenga successivamente all’udienza nella quale il presidente del tribunale ha autorizzato i coniugi a vivere separati, deve quindi ritenersi che si ricostituisca il regime di comunione legale, salva – nei confronti dei terzi – l’eventuale rilevanza della pubblicità o dell’omessa pubblicità della riconciliazione (problema discusso in dottrina e giurisprudenza anche con riferimento alla diversa ipotesi della riconciliazione successiva alla sentenza di separazione).

5) – A norma dell’art. 3 della legge 1 dicembre 1970, n. 898, in alcuni casi il divorzio può essere domandato da uno dei coniugi senza necessità di instaurare un previo giudizio di separazione personale: ai sensi dell’art. 3, comma 1, n. 1, in presenza di condanna definitiva ai reati ivi indicati; e nei casi previsti dall’art. 3, comma 1, n. 2, lett. a), c), d), e), f) e g) (tra cui le ipotesi in cui l’altro coniuge, cittadino straniero, ha ottenuto all’estero l’annullamento o lo scioglimento del matrimonio o ha contratto all’estero nuovo matrimonio; il matrimonio non è stato consumato; è passata in giudicato sentenza di rettificazione di attribuzione di sesso). In tali ipotesi, pur nell’incertezza derivante dalla lacuna normativa deve ritenersi che – per evitare una ingiustificata disparità di trattamento con l’ipotesi della separazione personale, e nell’ottica di un’interpretazione costituzionalmente orientata – non sia necessario attendere la sentenza definitiva di divorzio ai fini dello scioglimento della comunione legale, e che quest’ultimo possa senz’altro decorrere dalla data della notifica della relativa domanda giudiziale, a condizione ovviamente che sia accertata la sussistenza dei relativi presupposti.

6) – A seguito della nuova disciplina, deve ritenersi che la divisione dei beni della comunione legale (art. 194 c.c.), a differenza che nel regime previgente, possa essere senz’altro convenuta (mediante contratto di divisione) o richiesta giudizialmente – in un autonomo processo – a partire dal momento in cui la comunione legale è sciolta, senza necessità di attendere il passaggio in giudicato della sentenza di separazione personale.

7) – Quanto al regime transitorio, l’art. 3 della legge n. 55/2015 deve essere interpretato nel senso che “procedimenti in corso” siano quelli di separazione iniziati anteriormente al 26 maggio 2015, data di entrata in vigore della legge stessa; e che nell’ipotesi in cui l’autorizzazione a vivere separati, o l’accordo consensuale di separazione, siano intervenuti anteriormente, lo scioglimento della comunione legale decorra dalla suddetta data del 26 maggio 2015. Sarebbe, infatti, irragionevole richiedere, per tali procedimenti, il passaggio in giudicato della sentenza di separazione per poter ottenere lo scioglimento della comunione legale, oltretutto alla luce di una disposizione (come quella dell’art. 3) che espressamente estende anche ai giudizi in corso la nuova disciplina, e che diversamente verrebbe fatta oggetto di una vera e propria interpretazione abrogante.

8) – La disciplina in esame trova applicazione anche nell’ipotesi in cui i coniugi, durante il giudizio di separazione, raggiungano un accordo sulla medesima e sulle relative conseguenze, nella misura in cui l’accordo intervenga successivamente all’autorizzazione del presidente del tribunale a vivere separati (posto che in questo caso l’effetto di scioglimento della comunione legale si è già verificato quando i coniugi hanno raggiunto l’accordo). Se, tuttavia, i coniugi hanno iniziato un giudizio di separazione prima della riforma in esame, e raggiungono un accordo a partire dal 26 maggio 2015, lo scioglimento della comunione legale decorrerà dal momento della sottoscrizione dell’accordo di separazione.

Cfr. anche, per un primo commento sulla disciplina in oggetto, OBERTO, “Divorzio breve”, separazione legale e comunione legale tra coniugi, in *Famiglia e dir.*, 2015, p. 615.

DIVORZIO BREVE

L'art. 1 della legge 6 maggio 2015, n. 55 (in G.U. n. 107 del giorno 11.5.2015), in vigore dal 26 maggio 2015, ha dettato nuove disposizioni in materia di scioglimento o di cessazione degli effetti civili del matrimonio nonché di comunione tra i coniugi.

In particolare, è stato modificato l'art. 3, n. 2, lett. *b*), della legge 1 dicembre 1970, n. 898, e successive modificazioni: secondo la disposizione nel testo oggi vigente, perché possa essere domandato da uno dei coniugi il divorzio (scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio) “le separazioni devono essersi protratte ininterrottamente da almeno dodici mesi dall'avvenuta comparizione dei coniugi innanzi al presidente del tribunale nella procedura di separazione personale e da sei mesi nel caso di separazione consensuale, anche quando il giudizio contenzioso si sia trasformato in consensuale, ovvero dalla data certificata nell'accordo di separazione raggiunto a seguito di convenzione di negoziazione assistita da un avvocato ovvero dalla data dell'atto contenente l'accordo di separazione concluso innanzi all'ufficiale dello stato civile”. I nuovi termini di dodici mesi e sei mesi sostituiscono, pertanto, il previgente termine di tre anni.

Ai sensi del successivo art. 3, le disposizioni suddescritte si applicano anche ai procedimenti in corso alla data di entrata in vigore della legge n. 55/2015, anche nei casi in cui il procedimento di separazione che ne costituisce il presupposto risulti ancora pendente alla medesima data.

Cfr., per un primo commento, DANOVI, *Al via il «divorzio breve»: tempi ridotti ma manca il coordinamento con la separazione*, in *Famiglia e dir.*, 2015, p. 607; BALESTRA, *Le novità legislative in tema di divorzio*, in *Giustiziacivile.com*, 20 maggio 2015.

SEPARAZIONE PERSONALE E DIVORZIO – MODULISTICA

Con D.M. 9 dicembre 2014 (pubblicato sul sito internet del Ministero dell'interno in data 9 dicembre 2014, come da comunicato pubblicato in G.U. n. 6 del 9.1.2015), sono state approvate le nuove formule per la redazione di atti dello stato civile relativi a separazione e divorzio, alla luce degli artt. 6 e 12 del D.L. 12 settembre 2014 n. 132, convertito, con modificazioni, dalla legge 10 novembre 2014, n. 162, che nell'introdurre disposizioni in materia di separazione personale, scioglimento del matrimonio, cessazione degli effetti civili del matrimonio, nonché di modifica delle condizioni di separazione o divorzio, hanno modificato gli articoli 49, 63 e 69 del D.P.R. n. 396/2000, concernenti gli adempimenti degli uffici dello stato civile relativi alle iscrizioni e trascrizioni nei registri dello stato civile ed alle annotazioni negli atti di nascita e di matrimonio.

Sono state di conseguenza apportate modifiche all'allegato «A» del decreto del Ministro dell'interno in data 5 aprile 2002, e successive modificazioni, contenente per l'appunto le formule per gli atti di stato civile.

Sulle recenti semplificazioni in materia di separazione personale e divorzio, apportate dal D.L. n. 132/2014, cfr. la *Rassegna* relativa al *secondo semestre 2014*, in <http://www.gaetanopetrelli.it>. Su tale disciplina, v. anche LUPOI, *Separazione e divorzio*, in *Riv. trim. dir. e proc. civ.*, 2015, p. 283; BUGETTI, *Separazione e divorzio senza giudice: negoziazione assistita da avvocati e separazione e divorzio davanti al Sindaco*, in *Corriere giur.*, 2015, p. 515; POLISENO, *La convenzione di negoziazione assistita per le soluzioni consensuali di separazione e divorzio*, in *Foro it.*, 2015, V, c. 34; CASABURI, *Separazione e divorzio innanzi al sindaco: ricadute sostanziali e processuali*, in *Foro it.*, 2015, V, c. 44;

RIMINI, *I patti in vista del divorzio: spunti di riflessione e una proposta dopo l'introduzione della negoziazione assistita per la risoluzione delle controversie familiari*, in *Dir. famiglia*, 2015, p. 209; SESTA, *Negoziazione assistita e obblighi di mantenimento nella crisi della coppia*, in *Famiglia e dir.*, 2015, p. 295; TOMMASEO, *Separazione per negoziazione assistita e poteri giudiziali a tutela dei figli: primi orientamenti giurisprudenziali (nota a Trib. Torino 15 gennaio 2015)*, in *Famiglia e dir.*, 2015, p. 390.

DOCUMENTI INFORMATICI – REGOLE TECNICHE

Con D.P.C.M. 13 novembre 2014 (in G.U. n. 8 del 12.1.2015), sono state approvate le regole tecniche in materia di formazione, trasmissione, copia, duplicazione, riproduzione e validazione temporale dei documenti informatici nonché di formazione e conservazione dei documenti informatici delle pubbliche amministrazioni ai sensi degli articoli 20, 22, 23-bis; nonché degli artt. 23-ter, 40, comma 1, 41, e 71, comma 1 (in materia di documenti amministrativi informatici e fascicolo informatico), del Codice dell'amministrazione digitale di cui al d. lgs. n. 82 del 2005.

Le specifiche tecniche relative alle regole tecniche di cui al suddetto decreto sono indicate nell'allegato n. 2 relativo ai formati, nell'allegato n. 3 relativo agli standard tecnici di riferimento per la formazione, la gestione e la conservazione dei documenti informatici, nell'allegato n. 4 relativo alle specifiche tecniche del pacchetto di archiviazione e nell'allegato n. 5 relativo ai metadati. Le specifiche tecniche sono aggiornate con delibera dell'Agenzia per l'Italia digitale (art. 1).

Il documento informatico assume la caratteristica di immodificabilità se formato in modo che forma e contenuto non siano alterabili durante le fasi di tenuta e accesso e ne sia garantita la staticità nella fase di conservazione. Il documento informatico, identificato in modo univoco e persistente, è memorizzato in un sistema di gestione informatica dei documenti o di conservazione la cui tenuta può anche essere delegata a terzi. Nel caso di documento informatico formato ai sensi del comma 1, lettera a), le caratteristiche di immodificabilità e di integrità sono determinate da una o più delle seguenti operazioni: a) la sottoscrizione con firma digitale ovvero con firma elettronica qualificata; b) l'apposizione di una validazione temporale; c) il trasferimento a soggetti terzi con posta elettronica certificata con ricevuta completa; d) la memorizzazione su sistemi di gestione documentale che adottino idonee politiche di sicurezza; e) il versamento ad un sistema di conservazione (art. 3).

La copia per immagine su supporto informatico di un documento analogico di cui all'art. 22, commi 2 e 3, del Codice è prodotta mediante processi e strumenti che assicurino che il documento informatico abbia contenuto e forma identici a quelli del documento analogico da cui è tratto, previo raffronto dei documenti o attraverso certificazione di processo nei casi in cui siano adottate tecniche in grado di garantire la corrispondenza della forma e del contenuto dell'originale e della copia. Fermo restando quanto previsto dall'art. 22, comma 3, del Codice, la copia per immagine di uno o più documenti analogici può essere sottoscritta con firma digitale o firma elettronica qualificata da chi effettua la copia. Laddove richiesta dalla natura dell'attività, l'attestazione di conformità delle copie per immagine su supporto informatico di un documento analogico di cui all'art. 22, comma 2, del Codice, può essere inserita nel documento informatico contenente la copia per immagine. Il documento informatico così formato è sottoscritto con firma digitale del notaio o con firma digitale o firma elettronica qualificata del pubblico ufficiale a ciò autorizzato. L'attestazione di conformità delle copie per immagine su supporto informatico di uno o più documenti analogici può essere altresì

prodotta come documento informatico separato contenente un riferimento temporale e l'impronta di ogni copia per immagine. Il documento informatico così prodotto è sottoscritto con firma digitale del notaio o con firma digitale o firma elettronica qualificata del pubblico ufficiale a ciò autorizzato (art. 4).

La copia e gli estratti informatici di un documento informatico di cui all'art. 23-bis, comma 2, del Codice sono prodotti attraverso l'utilizzo di uno dei formati idonei di cui all'allegato 2 al decreto, mediante processi e strumenti che assicurino la corrispondenza del contenuto della copia o dell'estratto informatico alle informazioni del documento informatico di origine previo raffronto dei documenti o attraverso certificazione di processo nei casi in cui siano adottate tecniche in grado di garantire la corrispondenza del contenuto dell'originale e della copia. La copia o l'estratto di uno o più documenti informatici di cui al comma 1, se sottoscritto con firma digitale o firma elettronica qualificata da chi effettua la copia ha la stessa efficacia probatoria dell'originale, salvo che la conformità allo stesso non sia espressamente disconosciuta. Laddove richiesta dalla natura dell'attività, *l'attestazione di conformità delle copie o dell'estratto informatico di un documento informatico* di cui al comma 1, può essere inserita nel documento informatico contenente la copia o l'estratto. Il documento informatico così formato è sottoscritto con firma digitale del notaio o con firma digitale o firma elettronica qualificata del pubblico ufficiale a ciò autorizzato. L'attestazione di conformità delle copie o dell'estratto informatico di uno o più documenti informatici può essere altresì prodotta come documento informatico separato contenente un riferimento temporale e l'impronta di ogni copia o estratto informatico. Il documento informatico così prodotto è sottoscritto con firma digitale del notaio o con firma digitale o firma elettronica qualificata del pubblico ufficiale a ciò autorizzato (art. 6).

Il trasferimento dei documenti informatici nel sistema di conservazione avviene generando un pacchetto di versamento nelle modalità e con il formato previsti dal manuale di conservazione di cui all'art. 8 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 3 dicembre 2013, in materia di conservazione dei documenti informatici. Il buon esito dell'operazione di versamento è verificato tramite il rapporto di versamento prodotto dal sistema di conservazione (art. 7).

I soggetti privati appartenenti ad organizzazioni che applicano particolari regole di settore per la sicurezza dei propri sistemi informatici possono adottare misure di sicurezza per garantire la tenuta del documento informatico di cui all'art. 3. I soggetti privati, per garantire la tenuta del documento informatico di cui all'art. 3, possono adottare, quale modello di riferimento, quanto previsto dagli articoli 50-bis e 51 del Codice e dalle relative linee guida emanate dall'Agenzia per l'Italia digitale (art. 8).

Le pubbliche amministrazioni, ai sensi dell'art. 40, comma 1, del Codice, formano gli originali dei propri documenti attraverso gli strumenti informatici riportati nel manuale di gestione ovvero acquisendo le istanze, le dichiarazioni e le comunicazioni di cui agli articoli 5-bis, 40-bis e 65 del Codice. Il *documento amministrativo informatico*, di cui all'art. 23-ter del Codice, formato mediante una delle modalità di cui all'art. 3, comma 1, del presente decreto, è identificato e trattato nel sistema di gestione informatica dei documenti, con le modalità descritte nel manuale di gestione. Il documento amministrativo informatico assume le caratteristiche di immutabilità e di integrità, oltre che con le modalità di cui all'art. 3, anche con la sua registrazione nel registro di protocollo, negli ulteriori registri, nei repertori, negli albi, negli elenchi, negli archivi o nelle raccolte di dati contenute nel sistema di gestione informatica dei documenti (art. 9).

Fatto salvo quanto previsto all'art. 4, l'attestazione di conformità, di cui all'art. 23-ter, comma 3, del Codice, della copia informatica di un documento amministrativo analogico, formato dalla pubblica amministrazione, ovvero da essa detenuto, può essere inserita nel documento informatico contenente la copia informatica. Il documento informatico così formato è sottoscritto con firma digitale o firma elettronica qualificata del funzionario delegato. L'attestazione di conformità di cui al comma 1, anche nel caso di uno o più documenti amministrativi informatici, effettuata per raffronto dei documenti o attraverso certificazione di processo nei casi in cui siano adottate tecniche in grado di garantire la corrispondenza del contenuto dell'originale e della copia, può essere prodotta come documento informatico separato contenente un riferimento temporale e l'impronta di ogni copia. Il documento informatico prodotto è sottoscritto con firma digitale o con firma elettronica qualificata del funzionario delegato (art. 10).

Il decreto entra in vigore decorsi trenta giorni dalla data della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale (quindi, 30 giorni dal 12 gennaio 2015). Le pubbliche amministrazioni adeguano i propri sistemi di gestione informatica dei documenti entro e non oltre diciotto mesi dall'entrata in vigore del decreto. Fino al completamento di tale processo possono essere applicate le previgenti regole tecniche. Decorso tale termine si applicano le presenti regole tecniche (art. 17).

Con D.P.C.M. 3 dicembre 2013 (in Suppl. ord. alla G.U. n. 59 del 12.3.2014), in vigore dal giorno 11 aprile 2014, erano state emanate le regole tecniche in materia di sistema di conservazione ai sensi degli articoli 20, commi 3 e 5-bis, 23-ter, comma 4, 43, commi 1 e 3, 44, 44-bis e 71, comma 1, del Codice dell'amministrazione digitale di cui al D. Lgs. n. 82 del 2005 (cfr. la *Rassegna* relativa al *primo semestre 2014*, in www.gaetanopetrelli.it).

Sulla disciplina del D.P.C.M. 13 novembre 2014, cfr. CIGNARELLA, *Pubblicate in Gazzetta ufficiale le regole tecniche in tema di documento informatico*, CNN Notizie, *Segnalazioni Novità Normative*, febbraio 2015.

Sugli atti notarili informatici, e sulla disciplina del rilascio delle copie, cfr. anche PETRELLI, *Formulario notarile commentato*, I, 1, Milano 2014, p. 179 ss.

Sul regime fiscale dei documenti informatici, v. anche di recente la Ris. Agenzia Entrate 19 gennaio 2015, n. 4/E (“*Consulenza giuridica - Conservazione sostitutiva dei documenti informatici rilevanti ai fini tributari – Obbligo di invio dell'impronta dell'archivio informatico di cui all'art. 5 del D.M. 23 gennaio 2004 – Non sussiste*”); nonché la *Rassegna* relativa al *primo semestre 2014*, in www.gaetanopetrelli.it.

TRASFERIMENTO DELLA TITOLARITÀ DI FARMACIE

La legge 27 febbraio 2015, n. 11 (in G.U. n. 49 del 28.2.2015), di conversione del D.L. 31 dicembre 2014, n. 192, entrata in vigore il giorno 1 marzo 2015, ha differito fino al 31 dicembre 2016 l'efficacia delle disposizioni in materia di requisiti per il trasferimento della titolarità della farmacia, di cui all'articolo 12 della legge 2 aprile 1968, n. 475, e successive modificazioni (a decorrere dal 1° marzo 2015, e ad esclusione delle sedi oggetto del concorso straordinario di cui all'articolo 11 del d.l. 24 gennaio 2012, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n. 27, e successive modificazioni). Fino alla suddetta data, ai fini dell'acquisizione della titolarità di una farmacia, è richiesta esclusivamente l'iscrizione all'albo dei farmacisti.

A decorrere dal 1° gennaio 2017, riprenderà vigore la previsione dell'art. 12 della legge n. 475/1968, ed in particolare il trasferimento della titolarità di farmacia potrà aver luogo solo a

favore di farmacista che abbia conseguito la titolarità o che sia risultato idoneo in un precedente concorso; il farmacista che abbia ceduto la propria farmacia ai sensi dell'art. 12 o del successivo art. 18 non potrà concorrere all'assegnazione di un'altra farmacia se non saranno trascorsi almeno dieci anni dall'atto del trasferimento; al farmacista che abbia trasferito la propria farmacia sarà consentito, per una volta soltanto nella vita, ed entro due anni dal trasferimento, di acquistare un'altra farmacia senza dovere superare il concorso per l'assegnazione di cui al quarto comma dell'art. 12; al farmacista che abbia trasferito la titolarità della propria farmacia senza acquistarne un'altra entro due anni dal trasferimento, sarà consentito, per una sola volta nella vita, l'acquisto di una farmacia qualora abbia svolto attività professionale certificata dall'autorità sanitaria competente per territorio, per almeno 6 mesi durante l'anno precedente l'acquisto, ovvero abbia conseguito l'idoneità in un concorso a sedi farmaceutiche effettuato nei due anni anteriori; il trasferimento di farmacia potrà aver luogo a favore di farmacista, iscritto all'albo professionale, che abbia conseguito l'idoneità o che abbia almeno due anni di pratica professionale, certificata dall'autorità sanitaria competente; nel caso di morte del titolare gli eredi potranno entro un anno effettuare il trapasso della titolarità della farmacia a norma dei commi precedenti a favore di farmacista iscritto nell'albo professionale, che abbia conseguito la titolarità o che sia risultato idoneo in un precedente concorso, e durante tale periodo gli eredi avranno diritto di continuare l'esercizio in via provvisoria sotto la responsabilità di un direttore.

Fino al 31 dicembre 2016, invece, non sarà necessario aver conseguito l'idoneità in un concorso per poter conseguire la titolarità di una farmacia. Specularmente, deve ritenersi che sia sufficiente l'iscrizione all'albo al fine di partecipare a società tra farmacisti, a norma dell'art. 7 della legge 8 novembre 1991, n. 362.

Cfr., sulla disciplina in esame, RUOTOLO, *Per esser titolari di farmacie private sino al 31 dicembre 2016 è sufficiente l'iscrizione all'albo (art. 7, comma 4-quater decreto Milleproroghe)*, in *CNN Notizie, Segnalazioni Novità Normative*, marzo 2015.

TASSI USURARI

La rilevazione dei tassi medi ai fini dell'applicazione della legge sull'usura è stata effettuata, da ultimo:

- con D.M. 26 marzo 2015 (in G.U. n. 74 del 30 marzo 2015);
- con D.M. 19 giugno 2015 (in G.U. n. 146 del 26.6.2015).

A seguito di quest'ultimo provvedimento, si distingue, limitatamente ai mutui, tra tasso fisso e tasso variabile; il limite di liceità degli interessi pattuiti sarà quindi – dal 1° luglio al 30 settembre 2015:

- relativamente ai mutui a tasso fisso, del **8,9500 %**;
- relativamente ai mutui a tasso variabile, del **7,9125 %**;
- relativamente alle aperture di credito in conto corrente, sarà invece – oltre l'importo di 5.000 euro – del **16,3125 %**.

Ai sensi dell'art. 3, comma 4, del suddetto decreto, "I tassi effettivi globali medi di cui all'articolo 1, comma 1, del presente decreto non sono comprensivi degli interessi di mora contrattualmente previsti per i casi di ritardato pagamento. L'indagine statistica condotta nel 2002 a fini conoscitivi dalla Banca d'Italia e dall'Ufficio italiano dei cambi ha rilevato che, con riferimento al complesso delle operazioni facenti capo al campione di intermediari considerato, la maggiorazione stabilita contrattualmente per i casi di ritardato pagamento è mediamente pari a 2,1 punti percentuali".

Con D.M. 29 settembre 2014 (in G.U. n. 228 dell'1.10.2014) è stata approvata la classificazione delle operazioni creditizie per categorie omogenee ai fini della rilevazione dei tassi effettivi globali medi praticati dalle banche e dagli intermediari finanziari: si tratta di “aperture di credito in conto corrente, scoperti senza affidamento, finanziamenti per anticipi su crediti e documenti e sconto di portafoglio commerciale, crediti personali, crediti finalizzati all'acquisto rateale, credito revolving e con utilizzo di carte di credito, operazioni di factoring, operazioni di leasing, mutui, prestiti contro cessione del quinto dello stipendio e della pensione, altri finanziamenti a breve e medio/lungo termine”.

Quanto alle Istruzioni per la rilevazione dei tassi effettivi globali medi ai sensi della legge sull'usura, dettate con *Provvedimento della Banca d'Italia in data 29 agosto 2009* (in G.U. n. 200 del 29.8.2009), cfr. la *Rassegna* relativa al *secondo semestre 2009*, in <http://www.gaetanopetrelli.it/>.

Cfr. anche l'art. 8 del D.L. 13 maggio 2011, n. 70, in vigore dal 14 maggio 2011, come modificato dalla legge 12 luglio 2011, n. 106 (in G.U. n. 160 del 12.7.2011), in vigore dal 13 luglio 2011, che ha modificato la disciplina dettata dall'art. 2, comma 4, della legge 7 marzo 1996, n. 108, ai fini del calcolo del limite massimo, oltre il quale gli interessi sono usurari (il tasso medio risultante dall'ultima rilevazione trimestrale deve essere aumentato di un quarto, cui si aggiunge un margine di ulteriori quattro punti percentuali): cfr. sul punto la *Rassegna* relativa al *primo semestre 2011*, in <http://www.gaetanopetrelli.it/>.

RITARDI DI PAGAMENTO NELLE TRANSAZIONI COMMERCIALI – INTERESSI DI MORA

Giusta il comunicato del Ministero dell'Economia e delle Finanze in data 16 gennaio 2015 (in G.U. n. 12 del 16.1.2015), il saggio d'interesse di cui al comma 1 dell'art. 5 del D. Lgs. 9 ottobre 2002 n. 231, e successive modificazioni, al netto della maggiorazione ivi prevista, è pari allo 0,05 % per il periodo 1° gennaio – 30 giugno 2015. Dovendosi applicare, ai sensi del suddetto 1° comma dell'art. 5, la maggiorazione dell'8 %, il tasso d'interesse di mora applicabile in tale periodo è pari all'8,05 %.

POLITICA AGRICOLA COMUNE – DIRITTI ALL'AIUTO

Il D.M. 18 novembre 2014 (in G.U. n. 295 del 20.12.2014) aveva dettato le disposizioni nazionali di applicazione del Regolamento (UE) n. 1307/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013. Questa disciplina è stata modificata con D.M. 20 marzo 2015 (in G.U. n. 112 del 16.5.2015). Con D.M. 26 febbraio 2015 (in G.U. n. 81 dell'8.4.2015) sono state dettate ulteriori disposizioni modificative ed integrative del decreto 18 novembre 2014 di applicazione del Regolamento (UE) n. 1307/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013.

Di rilievo, in particolare, il disposto dell'art. 9 del D.M. 18 novembre 2014, come sopra modificato, a norma del quale gli agricoltori possono inserire nel contratto di vendita o di affitto, stipulato prima della data di cui all'art. 7, comma 1, del decreto stesso, le clausole previste, rispettivamente, dagli articoli 20 e 21 del regolamento (UE) n. 639/2014. Più precisamente:

A) – in caso di vendita di una azienda o parte di essa, gli agricoltori possono, mediante contratto firmato prima dell'ultimo giorno utile per la domanda di assegnazione di diritti all'aiuto fissato dalla Commissione sulla base dell'articolo 78, lettera b), del regolamento (UE) n. 1306/2013, trasferire insieme all'azienda o a parte di essa i corrispondenti diritti all'aiuto da

assegnare. In tal caso i diritti all'aiuto sono assegnati al venditore e direttamente trasferiti all'acquirente, che beneficerà, se del caso, dei pagamenti che il venditore ha ricevuto per il 2014 o del valore dei diritti che questi ha posseduto nel 2014 in conformità all'articolo 26 del regolamento (UE) n. 1307/2013 come riferimento per stabilire il valore unitario iniziale di tali diritti all'aiuto. Tale trasferimento richiede che il venditore si conformi alle disposizioni dell'articolo 24, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 1307/2013 e che l'acquirente si conformi alle disposizioni dell'articolo 9 del medesimo regolamento. Tale vendita non è considerata un trasferimento senza terra ai sensi dell'articolo 34, paragrafo 4, del regolamento (UE) n. 1307/2013;

B) – in caso di affitto di una azienda o parte di essa, gli agricoltori possono, mediante contratto firmato prima del termine di cui all'articolo 20, paragrafo 1, primo comma, dare in affitto insieme all'azienda o a parte di essa i corrispondenti diritti all'aiuto da assegnare. In tal caso i diritti all'aiuto sono assegnati al locatore e direttamente affittati al locatario, che beneficerà, se del caso, dei pagamenti che il locatore ha ricevuto per il 2014 o del valore dei diritti che questi ha posseduto nel 2014 in conformità all'articolo 26 del regolamento (UE) n. 1307/2013 come riferimento per stabilire il valore unitario iniziale di tali diritti all'aiuto. Tale trasferimento richiede che il locatore si conformi alle disposizioni dell'articolo 24, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 1307/2013, che il locatario si conformi alle disposizioni dell'articolo 9 di tale regolamento e che il contratto di affitto scada dopo il termine ultimo di presentazione della domanda nell'ambito del regime di pagamento di base. Tale affitto non è considerato un trasferimento senza terra ai sensi dell'articolo 34, paragrafo 4, del regolamento (UE) n. 1307/2013.

Nelle ipotesi di cui agli articoli 20 e 21 del regolamento (UE) n. 639/2014, suindicate, l'acquirente ovvero il locatario, previa autorizzazione del venditore ovvero del locatore, può presentare domanda di assegnazione dei diritti all'aiuto in nome del medesimo venditore ovvero locatore con le modalità di cui agli articoli 4 e 5 del regolamento (UE) n. 641/2014. In caso di cessione totale dell'azienda con contratto di affitto o di cessione parziale dell'azienda, la domanda di prima assegnazione dei diritti all'aiuto è presentata dal cedente. In caso di cessione totale dell'azienda con contratto di affitto o di cessione parziale dell'azienda, la domanda di prima assegnazione dei diritti all'aiuto è presentata dal cedente. Ai sensi dell'art. 4, paragrafo 2 e dell'art. 5, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 641/2014 i commi 2-bis e 2-ter sono applicati anche in deroga a precedenti accordi tra i contraenti.

Ai sensi dell'art. 10 del D.M. 18 novembre 2014, e dell'art. 28 del regolamento (UE) n. 1307/2013, in caso di vendita, cessione o scadenza parziale o totale di un contratto di affitto di superfici agricole dopo la data fissata a norma dell'art. 35 del regolamento (CE) n. 73/2009 e prima della data fissata a norma dell'art. 7, comma 1, del presente decreto, l'aumento del valore dei diritti all'aiuto assegnati all'agricoltore interessato è riversato nella misura del cinquanta per cento nella riserva di cui all'art.31 del regolamento (UE) n. 1307/2013 qualora l'aumento sia tale da determinare un guadagno insperato per l'agricoltore interessato. Questa previsione non si applica per affitti di durata uguale o inferiore ad un anno e qualora l'importo da riversare nella riserva è inferiore a mille euro.

Cfr. anche, sul tema, MATTIA, *Il regime di trasferimento dei diritti all'aiuto previsti dal Regolamento (CE) n. 1782/2003 "Nell'ambito della riforma della politica agraria comune"*, in *Atti notarili. Diritto comunitario e internazionale*, 4, **, *Diritto comunitario*, a cura di Preite, Torino 2011, p. 1359; CANFORA, *Il trasferimento dei diritti all'aiuto tra autonomia privata ed esigenze di governo dell'economia (nota a Corte giust. Unione europea, 21*

gennaio 2010, n. 470/08), in *Riv. dir. agr.*, 2010, II, p. 8; CANFORA, *Ancora sul rapporto tra autonomia privata e governo pubblico dell'economia: l'interpretazione del contratto di cessione dei diritti all'aiuto (nota a Corte giust. Unione europea, 20 maggio 2010, n. 434/08)*, in *Riv. dir. agr.*, 2010, II, p. 56; BOLOGNINI, *Il contratto di affitto di fondi rustici nel trasferimento temporaneo dei diritti all'aiuto*, in *Dir. e giur. agr. e ambiente*, 2010, p. 448; LUCIFERO, *Simulazione del contratto di affitto di fondo rustico e assegnazione del diritto all'aiuto ai sensi della riforma della PAC di cui al Reg. 1782/2003 (nota a Trib. Crotone 19 aprile 2007)*, in *Giur. it.*, 2008, 1, p. 99; MATTIA, *Appunti sul regime di trasferimento dei diritti all'aiuto previsti dal regolamento CE n. 1782/2003 nell'ambito della riforma della politica agraria comune*, in *Studi e materiali*, 2007, 1, p. 385; LONGO, *Costituzione di pegno sui diritti all'aiuto di cui al Reg. CE n. 1782/2003*, in *Studi e materiali*, 2006, 2, p. 1998; Ris. Agenzia Entrate 3 luglio 2008 n. 272/E; Ris. Agenzia Entrate 24 luglio 2007 n. 179/E; Ris. Agenzia Entrate 17 ottobre 2006 n. 114/E.

PROTESTO DI ASSEGNI IN FORMA ELETTRONICA

Con D.M. 3 ottobre 2014, n. 205 (in G.U. n. 54 del 6.3.2015), in vigore dal 6 marzo 2015, è stato approvato il Regolamento recante presentazione al pagamento in forma elettronica degli assegni bancari e circolari.

L'art. 8, comma 7, lett. b), del D.L. 13 maggio 2011, n. 70, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 2011, n. 106, ha apportato modifiche al regio decreto 21 dicembre 1933, n. 1736, prevedendo che l'assegno bancario possa essere presentato al pagamento sia in forma cartacea che elettronica; che il protesto o la constatazione equivalente possano essere effettuati in forma elettronica sull'assegno presentato al pagamento in forma elettronica; che l'assegno circolare possa essere presentato al pagamento sia in forma cartacea che elettronica. La successiva lett. c) del comma 7 prevede che le copie informatiche di assegni cartacei sostituiscono ad ogni effetto di legge gli originali da cui sono tratte se la loro conformità all'originale è assicurata dalla banca negoziatrice mediante l'utilizzo della propria firma digitale e nel rispetto delle disposizioni attuative e delle regole tecniche dettate dal regolamento. Ai sensi della lett. d) del comma 7, con regolamento (che è stato approvato con il decreto in commento) il Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la Banca d'Italia, disciplina le modalità attuative delle disposizioni di cui alle precedenti lettere b) e c).

A norma dell'art. 2 del decreto in oggetto, ed ai sensi dell'articolo 31, ultimo comma, della legge assegni, il negoziatore può presentare l'assegno al pagamento in forma elettronica secondo quanto previsto dal regolamento della Banca d'Italia. Si ha presentazione in forma elettronica quando il trattario o l'emittente ricevono dal negoziatore l'immagine dell'assegno unitamente alle informazioni previste dal regolamento della Banca d'Italia; si ha altresì presentazione in forma elettronica quando - nei casi e in conformità a quanto stabilito dal regolamento della Banca d'Italia - il trattario o l'emittente ricevono dal negoziatore le informazioni previste dal medesimo regolamento.

A norma dell'art. 4 del decreto, in caso di mancato pagamento di un assegno presentato al pagamento in forma elettronica, il protesto o la constatazione equivalente possono essere richiesti esclusivamente in via telematica secondo le regole definite nel regolamento della Banca d'Italia. Nei casi di cui al comma 1, il pubblico ufficiale o la Banca d'Italia effettuano rispettivamente il protesto o la constatazione equivalente esclusivamente sulla base dell'immagine dell'assegno e delle informazioni ricevute in via telematica. Il portatore riceve, secondo le regole definite nel regolamento della Banca d'Italia, copia degli assegni presentati

al pagamento in forma elettronica e degli eventuali documenti elettronici che ne attestano il mancato pagamento. Il regolamento della Banca d'Italia può prevedere che per cause di forza maggiore gli adempimenti di cui ai commi 1 e 2 vengano posti in essere con modalità diverse da quella telematica. Il regolamento della Banca d'Italia può dettare disposizioni per consentire il protesto o la constatazione equivalente in forma elettronica anche per gli assegni presentati al pagamento in forma cartacea.

Il regolamento della Banca d'Italia detta le regole tecniche per l'attuazione di quanto sopra (art. 7). Le modifiche apportate alla legge assegni entrano in vigore il quindicesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica del regolamento della Banca d'Italia; tuttavia, il suddetto regolamento della Banca d'Italia può prevedere adeguate modalità temporali per l'efficacia delle norme in esso contenute (art. 8).

Sulla disciplina dettata dall'art. 8 del D.L. n. 70/2011, cfr. la *Rassegna* relativa al *primo semestre 2011*, in www.gaetanopetrelli.it.

CONTRATTI CON I CONSUMATORI

Con Deliberazione dell'Autorità garante della concorrenza e del mercato in data 1 aprile 2015, n. 25411 (in G.U. n. 94 del 23.4.2015), in vigore dal giorno 8 maggio 2015, è stato approvato il regolamento sulle procedure istruttorie in materia di pubblicità ingannevole e comparativa, pratiche commerciali scorrette, violazione dei diritti dei consumatori nei contratti, violazione del divieto di discriminazioni e clausole vessatorie, a norma dell'art. 30, comma 1-*bis*, del d. lgs. 26 marzo 2010, n. 59, come introdotto dall'art. 6 della legge 30 ottobre 2014, n. 161. A partire dalla data di entrata in vigore del Regolamento in oggetto, non trova più applicazione il Regolamento sulle procedure istruttorie in materia di pubblicità ingannevole e comparativa, pratiche commerciali scorrette, violazione dei diritti dei consumatori nei contratti, clausole vessatorie di cui alla delibera del 5 giugno 2014, n. 24955.

Di particolare rilievo le previsioni contenute nel Titolo IV (procedure in materia di tutela amministrativa contro le clausole vessatorie). L'art. 23 disciplina il procedimento per la declaratoria di vessatorietà delle clausole. L'art. 24 regola, invece, l'interpello preventivo in merito alla vessatorietà delle clausole: si prevede in particolare che le imprese direttamente interessate possono interpellare in via preventiva l'Autorità in merito alla vessatorietà delle clausole, che esse intendono utilizzare nei contratti con i consumatori che si concludono mediante adesione a condizioni generali di contratto o con la sottoscrizione di moduli, modelli o formulari. Ai fini del prodursi degli effetti di cui al comma 3 dell'articolo 37-bis del Codice del Consumo, l'impresa richiedente l'interpello deve indicare compiutamente le ragioni e gli obiettivi che motivano l'inserimento della singola clausola, la sua non vessatorietà anche in relazione all'eventuale rilevanza di altre clausole contenute nel medesimo contratto o in altro contratto al quale il primo è collegato o dal quale dipende, nonché le modalità e circostanze in cui avverrà la negoziazione e conclusione del contratto. Dalla data di ricezione, l'Autorità si pronuncia sull'interpello entro centoventi giorni. Laddove, all'esito dell'interpello, non sia ravvisata la vessatorietà della clausola, l'Autorità può anche astenersi dall'adottare una risposta formale e motivata. Decorsi i centoventi giorni, la clausola deve ritenersi approvata.

Cfr. anche in tema, di recente, ANGELONE - *La nuova frontiera del "public antitrust enforcement": il controllo amministrativo dell'Agcm avverso le clausole vessatorie*, in *Rass. dir. civ.*, 2014, p. 9; GRANELLI, *"Diritti dei consumatori" e tutele nella recente novella del Codice del consumo*, in *Contratti*, 2015, p. 59.

START-UP E PMI INNOVATIVE

L'art. 4 del D.L. 24 gennaio 2015, n. 3 (in G.U. n. 19 del 24 gennaio 2015), convertito in legge 24 marzo 2015, n. 33 (in Suppl. ord. alla G.U. n. 70 del 25.3.2015) ha dettato nuove disposizioni in tema di *start-up* innovative e di piccole e medie imprese (PMI) innovative.

A norma dell'art. 4, comma 10-*bis*, del D.L. n. 3/2015, “Al solo fine di favorire l'avvio di attività imprenditoriale e con l'obiettivo di garantire una più uniforme applicazione delle disposizioni in materia di *start-up* innovative e di incubatori certificati, *l'atto costitutivo e le successive modificazioni di start-up innovative sono redatti per atto pubblico ovvero per atto sottoscritto con le modalità previste dall'articolo 24 del codice dell'amministrazione digitale, di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82. L'atto costitutivo e le successive modificazioni sono redatti secondo un modello uniforme adottato con decreto del Ministro dello sviluppo economico e sono trasmessi al competente ufficio del registro delle imprese di cui all'articolo 8 della legge 29 dicembre 1993, n. 580, e successive modificazioni*”.

Con la disposizione sopra riprodotta, si deroga quindi alla necessità di atto autentico ai fini dell'iscrizione nel registro delle imprese delle *start-up* – società di capitali: tale deroga risulta in contrasto con l'art. 11 – Capo 4 (rubricato “Nullità delle società”) – della Direttiva 2009/101/CE del 16 settembre 2009, di codificazione della prima Direttiva CEE del 9 marzo 1968, ai sensi del quale “*in tutti gli Stati membri la cui legislazione non preveda, all'atto della costituzione, un controllo preventivo, amministrativo o giudiziario, l'atto costitutivo e lo statuto della società e le loro modifiche devono rivestire la forma di atto pubblico*”. Nell'ordinamento italiano, infatti, è pacifico che il conservatore del registro delle imprese non esercita alcun controllo di legalità sostanziale, né tale controllo è affidato all'autorità giudiziaria: risulta quindi imprescindibile l'atto pubblico notarile. Né può ritenersi che al controllo di legalità si possa sopperire con uno statuto standard, posto che tale controllo riguarda anche elementi non standardizzabili (oggetto sociale, identità, capacità e legittimazione delle parti, ecc.). La nuova norma – che tra l'altro è costituzionalmente illegittima a norma dell'art. 117 Cost. – deve essere pertanto disapplicata (per contrasto con la direttiva comunitaria): il conservatore del registro delle imprese deve rifiutare l'iscrizione, ed il giudice del registro può e deve emanare direttive in tal senso.

Si pone, tra l'altro, il problema di cosa accada allorché la società sia erroneamente qualificata come *start-up* innovativa (non possedendone i relativi requisiti), o nel caso in cui i requisiti vengano meno successivamente (ipotesi per la quale è prevista la cancellazione dalla sezione speciale del registro delle imprese, rimanendo però l'iscrizione nella sezione ordinaria): si dovrebbe ipotizzare una permanenza di iscrizione nel registro delle imprese di una società costituita con scrittura privata non autenticata, il che non appare ammissibile.

Il comma 1 dell'art. 4 definisce le “piccole e medie imprese innovative”, o “PMI innovative”: si intendono per tali le PMI, come definite dalla raccomandazione 2003/361/CE, società di capitali, costituite anche in forma cooperativa, che possiedono i seguenti requisiti:

- a) la residenza in Italia ai sensi dell'art. 73 del t.u.i.r. (d.p.r. n. 917/1986), o in uno degli Stati membri dell'Unione europea o in Stati aderenti all'accordo sullo spazio economico europeo, purché abbiano una sede produttiva o una filiale in Italia;
- b) la certificazione dell'ultimo bilancio e dell'eventuale bilancio consolidato redatto da un revisore contabile o da una società di revisione iscritti nel registro dei revisori contabili;
- c) le loro azioni non sono quotate in un mercato regolamentato;
- d) l'assenza di iscrizione al registro speciale previsto all'art. 25, comma 8, del d.l. n. 179/2012;

e) almeno due dei seguenti requisiti:

1) volume di spesa in ricerca, sviluppo e innovazione in misura uguale o superiore al 3 per cento della maggiore entità fra costo e valore totale della produzione della PMI innovativa;

2) impiego come dipendenti o collaboratori a qualsiasi titolo, in percentuale uguale o superiore al quinto della forza lavoro complessiva, di personale in possesso di titolo di dottorato di ricerca o che sta svolgendo un dottorato di ricerca presso un'università italiana o straniera, oppure in possesso di laurea e che abbia svolto, da almeno tre anni, attività di ricerca certificata presso istituti di ricerca pubblici o privati, in Italia o all'estero, ovvero, in percentuale uguale o superiore a un terzo della forza lavoro complessiva, di personale in possesso di laurea magistrale;

3) titolarità, anche quali depositarie o licenziatarie di almeno una privativa industriale, relativa a una invenzione industriale, biotecnologica, a una topografia di prodotto a semiconduttori o a una nuova varietà vegetale ovvero titolarità dei diritti relativi ad un programma per elaboratore originario registrato presso il Registro pubblico speciale per i programmi per elaboratore, purché tale privativa sia direttamente afferente all'oggetto sociale e all'attività di impresa.

Presso le Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura è istituita una apposita sezione speciale del registro delle imprese di cui all'articolo 2188 del codice civile, a cui le PMI innovative devono essere iscritte. L'iscrizione avviene a seguito di presentazione della domanda in formato elettronico, contenente le informazioni indicate al comma 3. Le informazioni di cui ai commi 2 e 3 sono aggiornate entro il 30 giugno di ciascun anno e sono sottoposte al regime di pubblicità di cui ai commi 2 e 3. Entro 30 giorni dall'approvazione del bilancio e comunque entro sei mesi dalla chiusura di ciascun esercizio, il rappresentante legale delle PMI innovative attesta il mantenimento del possesso dei requisiti previsti dal comma 1 del presente articolo, e deposita tale dichiarazione presso l'ufficio del registro delle imprese. Entro 60 giorni dalla perdita dei requisiti di cui al comma 1 del presente articolo, le PMI innovative sono cancellate d'ufficio dalla sezione speciale del registro delle imprese, permanendo l'iscrizione alla sezione ordinaria del registro delle imprese. Alla perdita dei requisiti è equiparato il mancato deposito della dichiarazione di cui al comma 6.

Ai sensi del comma 9, alle PMI innovative si applicano gli articoli 26, fatto salvo l'obbligo del pagamento dei diritti di segreteria dovuti per adempimenti relativi alle iscrizioni nel registro delle imprese nonché del diritto annuale dovuto in favore delle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura, 27, 30, commi 6, 7 e 8, e 32 del D.L. 18 ottobre 2012, n. 179 convertito in legge 17 dicembre 2012, n. 221; l'articolo 29 del citato d.l. n. 179 del 2012, si applica alle PMI innovative che operano sul mercato da meno di sette anni dalla loro prima vendita commerciale, nel rispetto delle condizioni e dei limiti previsti dall'articolo 21 del regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione del 17 giugno 2014.

Ai sensi del novellato art. 25, comma 2, del D.L. n. 179/2012, la «start-up innovativa» è la società di capitali, costituita anche in forma cooperativa, le cui azioni o quote rappresentative del capitale sociale non sono quotate su un mercato regolamentato o su un sistema multilaterale di negoziazione, che possiede i seguenti requisiti:

b) è costituita da non più di sessanta mesi;

c) è residente in Italia ai sensi dell'articolo 73 del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, o in uno degli Stati membri dell'Unione europea o in Stati aderenti all'Accordo sullo spazio economico europeo, purché abbia una sede produttiva o una filiale in Italia;

d) a partire dal secondo anno di attività della start-up innovativa, il totale del valore della produzione annua, così come risultante dall'ultimo bilancio approvato entro sei mesi dalla chiusura dell'esercizio, non è superiore a 5 milioni di euro;

e) non distribuisce, e non ha distribuito, utili;

f) ha, quale oggetto sociale esclusivo o prevalente, lo sviluppo, la produzione e la commercializzazione di prodotti o servizi innovativi ad alto valore tecnologico;

g) non è stata costituita da una fusione, scissione societaria o a seguito di cessione di azienda o di ramo di azienda;

h) possiede almeno uno dei seguenti ulteriori requisiti:

1) le spese in ricerca e sviluppo sono uguali o superiori al 15 per cento del maggiore valore fra costo e valore totale della produzione della start-up innovativa;

2) impiego come dipendenti o collaboratori a qualsiasi titolo, in percentuale uguale o superiore al terzo della forza lavoro complessiva, di personale in possesso di titolo di dottorato di ricerca o che sta svolgendo un dottorato di ricerca presso un'università italiana o straniera, oppure in possesso di laurea e che abbia svolto, da almeno tre anni, attività di ricerca certificata presso istituti di ricerca pubblici o privati, in Italia o all'estero, ovvero, in percentuale uguale o superiore a due terzi della forza lavoro complessiva, di personale in possesso di laurea magistrale ai sensi dell'articolo 3 del regolamento di cui al decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca 22 ottobre 2004, n. 270;

3) sia titolare o depositaria o licenziataria di almeno una privativa industriale relativa a una invenzione industriale, biotecnologica, a una topografia di prodotto a semiconduttori o a una nuova varietà vegetale ovvero sia titolare dei diritti relativi ad un programma per elaboratore originario registrato presso il Registro pubblico speciale per i programmi per elaboratore, purché tali privative siano direttamente afferenti all'oggetto sociale e all'attività di impresa.

A norma del novellato art. 26, comma 8, del D.L. n. 179/2012, la start-up innovativa e l'incubatore certificato dal momento della loro iscrizione nella sezione speciale del registro delle imprese di cui all'articolo 25, comma 8, sono esonerati dal pagamento dell'imposta di bollo e dei diritti di segreteria dovuti per gli adempimenti relativi alle iscrizioni nel registro delle imprese, nonché dal pagamento del diritto annuale dovuto in favore delle camere di commercio. L'esenzione è dipendente dal mantenimento dei requisiti previsti dalla legge per l'acquisizione della qualifica di start-up innovativa e di incubatore certificato e dura comunque non oltre il quinto anno di iscrizione.

L'art. 4, comma 10, del D.L. n. 3/2015, ha novellato il Capo III-*quater* (del titolo III, parte II) del D. Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58 (t.u.f.), riguardante la gestione di portali per la raccolta di capitali per start-up innovative e PMI innovative. A norma dell'art. 50-*quinquies* del t.u.f., l'attività di gestione di portali per la raccolta di capitali per le start-up innovative, per le PMI innovative, per gli organismi di investimento collettivo del risparmio e per le società di capitali che investono prevalentemente in start-up innovative e in PMI innovative è riservata alle imprese di investimento e alle banche autorizzate ai relativi servizi di investimento nonché ai soggetti iscritti in un apposito registro tenuto dalla Consob. Ai sensi del novellato art. 100-*ter* del t.u.f., le offerte al pubblico condotte esclusivamente attraverso uno o più portali per la raccolta di capitali possono avere ad oggetto soltanto la sottoscrizione di strumenti finanziari emessi dalle start-up innovative, dalle PMI innovative, dagli organismi di investimento collettivo del risparmio o altre società di capitali che investono prevalentemente in start-up innovative e in PMI innovative e devono avere un corrispettivo totale inferiore a

quello determinato dalla Consob ai sensi dell'articolo 100, comma 1, lettera c). In alternativa a quanto stabilito dall'articolo 2470, secondo comma, del codice civile e dall'articolo 36, comma 1-bis, del d.l. 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, e successive modificazioni, per la sottoscrizione o l'acquisto e per la successiva alienazione di quote rappresentative del capitale di start-up innovative e di PMI innovative costituite in forma di società a responsabilità limitata: a) la sottoscrizione o l'acquisto possono essere effettuati per il tramite di intermediari abilitati alla resa di uno o più dei servizi di investimento previsti dall'articolo 1, comma 5, lettere a), b) ed e); gli intermediari abilitati effettuano la sottoscrizione o l'acquisto delle quote in nome proprio e per conto dei sottoscrittori o degli acquirenti che abbiano aderito all'offerta tramite portale; b) entro i trenta giorni successivi alla chiusura dell'offerta, gli intermediari abilitati comunicano al registro delle imprese la loro titolarità di soci per conto di terzi, sopportando il relativo costo; a tale fine, le condizioni di adesione pubblicate nel portale devono espressamente prevedere che l'adesione all'offerta, in caso di buon fine della stessa e qualora l'investitore decida di avvalersi del regime alternativo di cui al presente comma, comporti il contestuale e obbligatorio conferimento di mandato agli intermediari incaricati affinché i medesimi: 1) effettuino l'intestazione delle quote in nome proprio e per conto dei sottoscrittori o degli acquirenti, tenendo adeguata evidenza dell'identità degli stessi e delle quote possedute; 2) rilascino, a richiesta del sottoscrittore o dell'acquirente, un attestato di conferma comprovante la titolarità delle quote; tale attestato di conferma ha natura di puro titolo di legittimazione per l'esercizio dei diritti sociali, è nominativamente riferito al sottoscrittore o all'acquirente, non è trasferibile, neppure in via temporanea né a qualsiasi titolo, a terzi e non costituisce valido strumento per il trasferimento della proprietà delle quote; 3) consentano ai sottoscrittori e agli acquirenti che ne facciano richiesta di alienare le quote secondo quanto previsto alla lettera c) del presente comma; 4) accordino ai sottoscrittori e agli acquirenti la facoltà di richiedere, in ogni momento, l'intestazione diretta a se stessi delle quote di loro pertinenza; c) la successiva alienazione delle quote da parte di un sottoscrittore o acquirente, ai sensi della lettera b), numero 3), avviene mediante semplice annotazione del trasferimento nei registri tenuti dall'intermediario; la scritturazione e il trasferimento non comportano costi o oneri né per l'acquirente né per l'alienante; la successiva certificazione effettuata dall'intermediario, ai fini dell'esercizio dei diritti sociali, sostituisce ed esaurisce le formalità di cui all'articolo 2470, secondo comma, del codice civile. Il regime alternativo di trasferimento delle quote di cui al comma 2-bis deve essere chiaramente indicato nel portale, ove è altresì prevista apposita casella o altra idonea modalità per esercitare l'opzione ovvero indicare l'intenzione di applicare il regime ordinario di cui all'articolo 2470, secondo comma, del codice civile e all'articolo 36, comma 1-bis, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, e successive modificazioni. Ferma restando ogni altra disposizione della parte II, titolo II, capo II, l'esecuzione di sottoscrizioni, acquisti e alienazioni di strumenti finanziari emessi da start-up innovative e da PMI innovative ovvero di quote rappresentative del capitale delle medesime, effettuati secondo le modalità previste alle lettere b) e c) del comma 2-bis dell'art. 100-bis del t.u.f., non necessita della stipulazione di un contratto scritto a norma dell'articolo 23, comma 1. Trascorsi due anni dalla data in cui la società interessata abbia cessato di essere una start-up innovativa per il decorso del termine previsto dall'articolo 25, commi 2, lettera b), e 3, del d.l. 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, e successive modificazioni, gli intermediari provvedono a intestare le quote detenute per conto dei sottoscrittori e degli

acquirenti direttamente agli stessi. L'intestazione ha luogo mediante comunicazione dell'elenco dei titolari delle partecipazioni al registro delle imprese ed è soggetta a un diritto di segreteria unico, a carico dell'intermediario. Nel caso di opzione per il regime di cui al comma 2-bis del presente articolo, la successiva registrazione effettuata dal registro delle imprese sostituisce ed esaurisce le formalità di cui all'articolo 2470, secondo comma, del codice civile.

L'art. 4, comma 11-bis, del D.L. n. 3/2015 ha previsto l'istituzione, entro il 30 luglio 2015, presso il Ministero dello sviluppo economico, di un portale informatico che raccoglie tutti gli interventi normativi relativi al settore delle start-up innovative (SUI).

Cfr. anche RUOTOLO-BOGGIALI, *La conversione in legge del D.L. Investment-Compact*, in *CNN Notizie, Segnalazioni Novità Normative*, marzo 2015.

Sulla disciplina delle start-up innovative, cfr. inoltre le *Rassegne* relative al *secondo semestre 2012*, al *primo semestre 2013*, al *secondo semestre 2013* ed al *primo semestre 2014*, in <http://www.gaetanopetrelli.it>; nonché MALTONI-SPADA, *L'impresa start up innovativa costituita in società a responsabilità limitata*, in *Riv. not.*, 2013, p. 1113; SPADA-MALTONI, *L'impresa start up innovativa costituita in società a responsabilità limitata*, in *Riv. not.*, 2013, p. 579; BOGGIALI-RUOTOLO, *La start-up innovativa: guida redatta dalle Camere di Commercio con il coordinamento del ministero dello sviluppo economico*, in *Studi e materiali*, 2013, 4, p. 1027; BOGGIALI-RUOTOLO, *In vigore il DM che fissa i requisiti degli incubatori di start-up innovative*, in *Studi e materiali*, 2013, 4, p. 1028; PAOLINI, *Modificazioni alla disciplina delle start-up innovative*, in *Studi e materiali*, 2013, 4, p. 1031; MARASÀ, *Considerazioni sulle nuove s.r.l.: s.r.l. semplificate, s.r.l. ordinarie e start up innovative prima e dopo la L. n. 99/2013 di conversione del D.L. n. 76/2013*, in *Società*, 2013, p. 1086; Circ. Min. sviluppo economico 29 agosto 2014 n. 3672/C; Ris. Agenzia Entrate 14 ottobre 2014, n. 87/E; Circ. Agenzia Entrate 11 giugno 2014 n. 16/E; Circ. Assonime 6 maggio 2013 n. 11, in *Riv. not.*, 2013, p. 513.

INTERMEDIARI FINANZIARI

Con D.M. 2 aprile 2015, n. 53 (in G.U. n. 105 del giorno 8.5.2015), in vigore dal 23 maggio 2015, è stato approvato il Regolamento recante norme in materia di intermediari finanziari, in attuazione degli articoli 106, comma 3, 112, comma 3, e 114 del D. Lgs. 1° settembre 1993, n. 385, nonché dell'articolo 7-ter, comma 1-bis, della legge 30 aprile 1999, n. 130.

Ai sensi dell'art. 106, comma 1, del d. lgs. n. 385/1993, “l'esercizio nei confronti del pubblico dell'attività di concessione di finanziamenti sotto qualsiasi forma è riservato agli intermediari finanziari autorizzati, iscritti in un apposito albo tenuto dalla Banca d'Italia”. Il successivo terzo comma dispone che il Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la Banca d'Italia, specifica il contenuto delle attività indicate nel comma 1, nonché in quali circostanze ricorra l'esercizio nei confronti del pubblico. Gli artt. 2 e 3 del D.M. n. 53/2015 dettano disposizioni attuative di tali previsioni.

A norma dell'art. 2 del D.M. n. 53/2015, per attività di concessione di finanziamenti sotto qualsiasi forma si intende la concessione di crediti, ivi compreso il rilascio di garanzie sostitutive del credito e di impegni di firma. Tale attività comprende, tra l'altro, ogni tipo di finanziamento erogato nella forma di: a) locazione finanziaria; b) acquisto di crediti a titolo oneroso; c) credito ai consumatori, così come definito dall'articolo 121, t.u.b.; d) credito ipotecario; e) prestito su pegno; f) rilascio di fidejussioni, avallo, apertura di credito

documentaria, accettazione, girata, impegno a concedere credito, nonché ogni altra forma di rilascio di garanzie e di impegni di firma. Non costituisce attività di concessione di finanziamenti, oltre ai casi di esclusione previsti dalla legge: a) l'acquisto dei crediti di imposta sul valore aggiunto relativi a cessioni di beni e servizi nei casi previsti dalla normativa vigente; b) l'acquisto, a titolo definitivo, di crediti da parte di società titolari della licenza per l'attività di recupero stragiudiziale di crediti ai sensi dell'articolo 115 del Testo unico delle leggi di pubblica sicurezza quando ricorrono le condizioni specificate nel suddetto art. 2.

Ai sensi dell'art. 3 del D.M. n. 53/2015, l'attività di concessione di finanziamenti si considera esercitata nei confronti del pubblico qualora sia svolta nei confronti di terzi con carattere di professionalità. Non configurano operatività nei confronti del pubblico: a) tutte le attività esercitate esclusivamente nei confronti del gruppo di appartenenza ad eccezione dell'attività di acquisto di crediti vantati nei confronti di terzi da intermediari finanziari del gruppo medesimo; b) l'acquisto di crediti vantati da terzi nei confronti di società del gruppo di appartenenza; c) l'attività di rilascio di garanzie, di cui all'articolo 2, comma 1, lettera f) del medesimo decreto, quando anche uno solo tra l'obbligato garantito e il beneficiario della garanzia faccia parte del medesimo gruppo del garante; d) i finanziamenti concessi, sotto qualsiasi forma, da produttori di beni e servizi o da società del gruppo di appartenenza, a soggetti appartenenti alla medesima filiera produttiva o distributiva del bene o del servizio quando ricorrano le seguenti condizioni: 1) i destinatari del finanziamento non siano consumatori ai sensi dell'articolo 121, t.u.b., né utilizzatori finali del bene o servizio; 2) il contratto di finanziamento sia collegato a un contratto per la fornitura o somministrazione di beni o servizi, di natura continuativa ovvero di durata non inferiore a quella del finanziamento concesso; e) i finanziamenti concessi da un datore di lavoro o da società del gruppo di appartenenza esclusivamente ai propri dipendenti o a coloro che operano sulla base di rapporti che ne determinano l'inserimento nell'organizzazione del datore di lavoro, anche in forma diversa dal rapporto di lavoro subordinato, al di fuori della propria attività principale, senza interessi o a tassi annui effettivi globali inferiori a quelli prevalenti sul mercato; f) le attività di concessione di finanziamenti poste in essere da società costituite per singole operazioni di raccolta o di impiego e destinate a essere liquidate una volta conclusa l'operazione, purché le limitazioni dell'oggetto sociale, delle possibilità operative e della capacità di indebitamento risultino dalla disciplina contrattuale e statutaria della società ed essa sia consolidata integralmente nel bilancio consolidato della capogruppo di un gruppo bancario, finanziario o di SIM.

Va ricordato che, a norma dell'art. 114, comma 2-bis, del d. lgs. n. 385/1993, “Non configura esercizio nei confronti del pubblico dell'attività di concessione di finanziamenti sotto qualsiasi forma l'operatività, diversa dal rilascio di garanzie, effettuata esclusivamente nei confronti di soggetti diversi dalle persone fisiche e dalle microimprese, come definite dall'articolo 2, paragrafo 1, dell'allegato alla raccomandazione 2003/361/CE della Commissione europea, del 6 maggio 2003, da parte di imprese di assicurazione italiane e di Sace entro i limiti stabiliti dal decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, come modificato dalla presente legge, e dalle relative disposizioni attuative emanate dall'IVASS. I soggetti di cui al comma 2-bis inviano alla Banca d'Italia, con le modalità e nei termini da essa stabiliti, le segnalazioni periodiche nonché ogni altro dato e documento richiesto, e partecipano alla centrale dei Rischi della Banca d'Italia, secondo quanto stabilito dalla Banca d'Italia. La Banca d'Italia può prevedere che l'invio delle segnalazioni periodiche e di ogni altro dato e

documento richiesto nonché la partecipazione alla centrale dei rischi avvengano per il tramite di banche e intermediari finanziari iscritti all'albo di cui all'articolo 106”.

Ai sensi dell’art. 11, comma 4-*quater*, del d. lgs. n. 385/1993, “Il CICR, a fini di tutela della riserva dell'attività bancaria, stabilisce criteri e limiti, anche in deroga a quanto previsto dal codice civile, per la raccolta effettuata dai soggetti che esercitano nei confronti del pubblico attività di concessione di finanziamenti sotto qualsiasi forma”.

A norma dell’art. 132 del d. lgs. n. 385/1993, “Chiunque svolge, nei confronti del pubblico una o più attività finanziarie previste dall'articolo 106, comma 1, in assenza dell'autorizzazione di cui all'articolo 107 o dell'iscrizione di cui all'articolo 111 ovvero dell'articolo 112, è punito con la reclusione da sei mesi a quattro anni e con la multa da euro 2.065 ad euro 10.329”.

Relativamente ai *Confidi*, ai sensi dell’art. 112, commi 1 e 1-*bis*, del d. lgs. n. 385/1993, i confidi, anche di secondo grado, sono iscritti in un elenco tenuto dall'Organismo previsto dall'articolo 112-bis ed esercitano in via esclusiva l'attività di garanzia collettiva dei fidi e i servizi a essa connessi o strumentali, nel rispetto delle disposizioni dettate dal Ministro dell'economia e delle finanze e delle riserve di attività previste dalla legge. I confidi tenuti ad iscriversi nell'albo di cui all'articolo 106 sono invece esclusi dall'obbligo di iscrizione nell'elenco tenuto dall'Organismo previsto all'articolo 112-*bis*. L’art. 4 del D.M. n. 53/2015 dispone che i confidi iscritti nell'elenco di cui all'articolo 112, t.u.b., che abbiano un volume di attività finanziaria pari o superiore a centocinquanta milioni di euro sono tenuti a chiedere l'autorizzazione alla Banca d'Italia per l'iscrizione nell'albo. I confidi che alla data di entrata in vigore del suddetto decreto risultino iscritti nell'elenco previsto dall'art. 107, t.u.b. vigente alla data del 4 settembre 2010, e che abbiano un volume di attività finanziaria pari o superiore a settantacinque milioni di euro, possono presentare istanza di autorizzazione per l'iscrizione nell'albo entro il termine previsto dall'articolo 10, comma 4, lett. b), del d. lgs. 13 agosto 2010, n. 141, anche ove non raggiungano la soglia suindicata. Ai sensi dell’art. 5 del D.M. n. 53/2015, i confidi iscritti nell'elenco di cui all'articolo 112, t.u.b., t.u.b., esercitano in via esclusiva l'attività di garanzia collettiva dei fidi e i servizi a essa connessi o strumentali nel rispetto delle riserve di attività previste dalla legge e delle disposizioni del presente decreto. Per servizi connessi si intendono quei servizi che consentono di sviluppare l'attività di garanzia collettiva dei fidi, sono svolti in via accessoria a quest'ultima e hanno finalità coerenti con essa, tra i quali: a) i servizi di consulenza in materia di finanza d'impresa nei confronti esclusivamente dei propri soci, a condizione che sia strettamente finalizzata al rilascio della garanzia mutualistica propria o di terzi; b) le attività previste all'articolo 12, comma 1, lettera c), del decreto legislativo 13 agosto 2010, n. 141. Per servizi strumentali si intendono i servizi ausiliari all'attività svolta, quali: a) l'acquisto di immobili, esclusivamente funzionali all'esercizio dell'attività principale; gli immobili non funzionali eventualmente già detenuti prima dell'iscrizione nell'elenco di cui all'articolo 112, t.u.b., possono essere concessi in locazione ovvero devono essere alienati nel più breve tempo possibile; b) l'assunzione di partecipazioni esclusivamente in altri confidi o banche di garanzia collettiva fidi ovvero in altri intermediari finanziari che in base a specifici accordi rilascino garanzie ai propri soci nonché in società costituite per la prestazione di servizi strumentali.

A norma dell’art. 10 del D.M. n. 53/2015, alla data di entrata in vigore del medesimo decreto (23 maggio 2015) sono abrogate le seguenti disposizioni: a) l'articolo 3 e l'articolo 2, primo comma e secondo comma, secondo periodo del D.M. 9 novembre 2007, recante i criteri di iscrizione dei confidi nell'elenco speciale previsto dall'articolo 107, comma 1, del d. lgs. 1°

settembre 1993, n. 385; b) il D.M. 17 febbraio 2009, n. 29 recante disposizioni in materia di intermediari finanziari di cui agli articoli 106, 107, 113 e 155, commi 4 e 5 del d. lgs. 1° settembre 1993, n. 385.

Con Circolare della Banca d'Italia del 3 aprile 2015, n. 288, in <https://www.bancaditalia.it/compiti/vigilanza/normativa/archivio-norme/circolari/c288/index.html>, pubblicata in data 12 maggio 2015, in vigore dal giorno 11 luglio 2015, sono state quindi aggiornate le Disposizioni di vigilanza per gli intermediari finanziari.

Da segnalare, in particolare, i requisiti di capitale:

1) – ai fini del rilascio dell'autorizzazione all'attività di concessione di finanziamenti nei confronti del pubblico, il capitale iniziale versato è almeno pari a 2 milioni di euro per gli intermediari finanziari che esercitino l'attività di concessione di finanziamenti senza rilasciare garanzie. Per gli intermediari finanziari che adottano la forma di società cooperativa a mutualità prevalente e che esercitano esclusivamente l'attività di concessione di finanziamenti nei confronti del pubblico senza rilasciare garanzie, il capitale iniziale versato è almeno pari a 1,2 milioni di euro. Per gli intermediari finanziari che esercitano, esclusivamente o congiuntamente con altre attività di finanziamento, l'attività di concessione di finanziamenti nella forma del rilascio delle garanzie, il capitale iniziale versato è almeno pari a 3 milioni di euro (titolo I, capitolo I, sezione II delle istruzioni di vigilanza);

2) – il capitale minimo dei confidi, ai fini dell'autorizzazione, è pari a 2 milioni di euro (titolo VII, capitolo I, sezione IV delle istruzioni di vigilanza);

3) – per le fiduciarie che non siano sottoposte a controllo da parte di una banca o di un intermediario finanziario, il capitale versato deve essere di ammontare non inferiore al doppio di quello richiesto dall'art. 2327 del codice civile (titolo VII, capitolo II, sezione II delle istruzioni di vigilanza).

A norma dell'art. 10, comma 3, del D. Lgs. 13 agosto 2010, n. 141 (come successivamente modificato), "l'iscrizione nell'albo e negli elenchi previsti dalla disciplina introdotta con il Titolo III è subordinata all'emanazione delle disposizioni attuative nonché, per l'elenco previsto all'articolo 112, comma 1, del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, alla costituzione del relativo Organismo". Pertanto:

A) – a norma dell'art. 10, comma 1, del D. Lgs. n. 141/2010, fermo restando quanto previsto dall'articolo 37 del d. lgs. 27 gennaio 2010, n. 11, per le attività diverse dalla prestazione di servizi di pagamento gli intermediari finanziari e i confidi che, alla data di entrata in vigore del presente decreto legislativo, risultano iscritti nell'elenco generale di cui all'articolo 106, nell'elenco speciale di cui all'articolo 107 o nella sezione di cui all'articolo 155, comma 4, del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, vigenti alla data del 4 settembre 2010, nonché le società fiduciarie previste dall'articolo 199, comma 2, del d. lgs. 24 febbraio 1998, n. 58, come modificato dal d. lgs. n. 141/2010, possono continuare a operare per un periodo di 12 mesi successivi al completamento degli adempimenti indicati al comma 3 (quindi fino al 12 maggio 2016, dodici mesi dall'emanazione delle disposizioni attuative);

B) – fino alla scadenza del periodo indicato all'art. 10, comma 1 (12 maggio 2016), e comunque fino al completamento degli adempimenti di cui al comma 4, la Banca d'Italia continua a tenere l'elenco generale, l'elenco speciale e le sezioni separate previste dalle disposizioni del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, vigente alla data del 4 settembre 2010; fino al completamento degli adempimenti indicati al comma 3 possono essere iscritti nuovi soggetti, ai quali si applicano i commi 1, 4 e 8;

C) – entro il termine indicato all'art. 10, comma 1, del d. lgs. n. 141/2010 (12 maggio

2016), gli intermediari finanziari che alla data di entrata in vigore del d. lgs. n. 141/2010 esercitavano nei confronti del pubblico l'attività di assunzione di partecipazioni ivi compresi quelli di cui all'articolo 155, comma 2, del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385 abrogato ai sensi dell'articolo 8 del presente decreto, chiedono alla Banca d'Italia la cancellazione dagli elenchi di cui all'art. 10, comma 1, attestando di non esercitare attività riservate ai sensi di legge;

D) – entro tre mesi dall'entrata in vigore delle disposizioni attuative del Titolo III del d. lgs. n. 141/2010 (quindi entro il giorno 11 ottobre 2015, tre mesi dall'entrata in vigore delle istruzioni di vigilanza), gli intermediari iscritti nell'elenco speciale di cui all'articolo 107 del d. lgs. 1° settembre 1993, n. 385, vigente alla data del 4 settembre 2010 o inclusi nella vigilanza consolidata bancaria, che alla data di entrata in vigore del d. lgs. n. 141/2010 esercitavano l'attività di concessione di finanziamenti sotto qualsiasi forma, presentano istanza di autorizzazione ai fini dell'iscrizione all'albo di cui all'articolo 106 del d. lgs. 1° settembre 1993, n. 385, come modificato dal d. lgs. n. 141/2010. L'istanza è corredata della sola documentazione attestante il rispetto delle previsioni di cui all'articolo 107, comma 1, lettere c), d), e) ed f), del d. lgs. 1° settembre 1993, n. 385, come modificato dal d. lgs. n. 141/2010;

E) almeno sei mesi prima della scadenza del termine indicato all'art. 10, comma 1, del d. lgs. n. 141/2010 (quindi entro il 12 novembre 2015), gli intermediari iscritti nell'elenco generale di cui all'articolo 106 o in quello speciale di cui all'articolo 107 del d. lgs. 1° settembre 1993, n. 385, vigenti alla data del 4 settembre 2010, che esercitano attività di intermediazione in cambi, chiedono alla Banca d'Italia la cancellazione dagli elenchi, attestando di non esercitare attività riservate ai sensi di legge. Agli intermediari iscritti nell'elenco di cui all'articolo 106 o in quello di cui all'articolo 107 del d. lgs. 1° settembre 1993, n. 385, vigenti alla data del 4 settembre 2010, che esercitano attività di intermediazione in cambi rimane in ogni caso preclusa l'attività rientrante nell'ambito di applicazione dell'articolo 1, comma 4, del d. lgs. 24 febbraio 1998, n. 58, come modificato dal d. lgs. n. 141/2010;

F) almeno tre mesi prima della scadenza del termine indicato all'art. 10, comma 1, del d. lgs. n. 141/2010 (quindi entro il 12 febbraio 2016), le società fiduciarie previste all'articolo 199, comma 2, del d. lgs. 24 febbraio 1998, n. 58, presentano istanza di autorizzazione ai fini dell'iscrizione alla sezione separata dell'albo di cui all'articolo 106 del d. lgs. 1° settembre 1993, n. 385 come modificato dal d. lgs. n. 141/2010. In pendenza dell'istanza di autorizzazione, esse possono continuare ad operare anche oltre il termine previsto dall'art. 10, comma 1, del d. lgs. n. 141/2010;

G) almeno tre mesi prima della scadenza del termine indicato all'art. 10, comma 1, del d. lgs. n. 141/2010 (quindi entro il 12 febbraio 2016), gli altri soggetti ivi indicati presentano istanza di autorizzazione ai fini dell'iscrizione all'albo di cui all'articolo 106, ovvero istanza di iscrizione nell'elenco di cui all'articolo 111 o nelle relative sezioni separate ovvero nell'elenco di cui all'articolo 112, comma 1 del d. lgs. 1° settembre 1993, n. 385. In pendenza dell'istanza di autorizzazione, essi possono continuare ad operare anche oltre il termine previsto dall'art. 10, comma 1, del d. lgs. n. 141/2010;

H) – in caso di mancato accoglimento delle istanze di cui all'art. 10, comma 4, lettere b), c) ed e), del d. lgs. n. 141/2010, i soggetti ivi indicati deliberano la liquidazione della società ovvero modificano il proprio oggetto sociale, eliminando il riferimento ad attività riservate ai sensi di legge. Per le società fiduciarie di cui al comma 4 il mancato accoglimento dell'istanza comporta la decadenza dell'autorizzazione di cui all'articolo 2 della legge 23 novembre 1939,

n. 1966;

I) – decorsi i termini stabiliti, i soggetti che non abbiano presentato istanza di autorizzazione, iscrizione o cancellazione ai sensi dell'art. 10, comma 4, lettere a), b), c) ed e), del d. lgs. n. 141/2010 deliberano la liquidazione della società ovvero modificano il proprio oggetto sociale, eliminando il riferimento ad attività riservate ai sensi di legge. Le società fiduciarie di cui al comma 4 che non abbiano presentato istanza entro il termine ivi stabilito eliminano le condizioni che comportano l'obbligo di iscrizione nella speciale sezione dell'albo di cui all'articolo 106 del d. lgs. 1° settembre 1993, n. 385. In mancanza, decade l'autorizzazione di cui all'articolo 2 della legge 23 novembre 1939, n. 1966;

L) – fino alla data di entrata di vigore delle disposizioni di attuazione del Titolo III del d. lgs. n. 141/2010 (quindi fino al giorno 11 luglio 2015), e, per i soggetti di cui ai commi 1 e 2, fino al completamento degli adempimenti di cui al comma 4, continuano ad applicarsi, salvo quanto previsto dai Titoli I e II del d. lgs. n. 141/2010, le norme del d. lgs. 1° settembre 1993, n. 385 abrogate o sostituite dal d. lgs. n. 141/2010 e le relative disposizioni di attuazione, ivi compresi gli articoli 132, comma 1, 133, 139, 140 e 144, commi 1 e 2, e ad eccezione degli articoli 113, 132, comma 2, 155, commi 2 e 5; continuano altresì ad applicarsi le norme sostituite dall'articolo 9, commi 1 e 2. Con riguardo ai confidi, il riferimento dell'articolo 9, comma 4, all'albo previsto dall'articolo 106 del d. lgs. 1° settembre 1993, n. 385, deve intendersi, fino alla scadenza del periodo indicato all'art. 10, comma 1, primo periodo, del d. lgs. n. 141/2010 (quindi fino al 12 maggio 2016), anche all'elenco previsto dall'articolo 107 del d. lgs. 1° settembre 1993, n. 385, previgente;

M) – fino alla data di entrata di vigore delle disposizioni di attuazione del Titolo III del d. lgs. n. 141/2010 (quindi fino al giorno 11 luglio 2015), l'articolo 106 del d. lgs. 1° settembre 1993, n. 385, vigente alla data del 4 settembre 2010, continua ad applicarsi, ad eccezione del comma 7, limitatamente all'attività di concessione di finanziamenti sotto qualsiasi forma;

N) – riguardo ai Confidi, l'Organismo di cui all'articolo 112-*bis* del d. lgs. 1° settembre 1993, n. 385, si intende costituito, ai sensi e per gli effetti delle disposizioni del d. lgs. n. 141/2010, alla data di avvio della gestione dell'elenco;

O) – la data di avvio della gestione degli elenchi da parte degli Organismi previsti dagli articoli 112-*bis* e 113 del d. lgs. 1° settembre 1993, n. 385, è comunicata alla Banca d'Italia e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale;

P) – a decorrere dall'entrata in vigore delle disposizioni di attuazione del Titolo III del d. lgs. n. 141/2010 (quindi a partire dal giorno 11 luglio 2015), tutte le disposizioni legislative che fanno riferimento agli intermediari finanziari iscritti negli elenchi di cui agli articoli 106 o 107 del d. lgs. 1° settembre 1993, n. 385, vigenti alla data del 4 settembre 2010, si intendono riferite agli intermediari finanziari iscritti nell'albo di cui all'articolo 106 del d. lgs. 1° settembre 1993, n. 385. Le disposizioni legislative che fanno riferimento ai confidi iscritti nella sezione separata dell'elenco di cui all'articolo 106 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, vigente alla data del 4 settembre 2010, si intendono riferite ai confidi iscritti nell'elenco previsto dall'articolo 112, comma 1 del d. lgs. 1° settembre 1993, n. 385; le disposizioni che fanno riferimento ai confidi iscritti nell'elenco previsto dall'articolo 107 del d. lgs. 1° settembre 1993, n. 385, vigenti alla data del 4 settembre 2010, si intendono riferite ai confidi iscritti nell'albo previsto dall'articolo 106 del d. lgs. 1° settembre 1993, n. 385.

Sulla riforma operata con il D. Lgs. n. 141/2010 cfr. la *Rassegna* relativa al *secondo semestre 2010*, in www.gaetanopetrelli.it.

Cfr. inoltre PAOLINI, *Emanati il regolamento ministeriale e le disposizioni di vigilanza*

per gli intermediari finanziari del TUB, in *CNN Notizie, Segnalazioni Novità Prassi Interpretative*, maggio 2015; CONSO-DI GIORGIO, *La nuova disciplina degli intermediari finanziari non bancari. La riforma del Titolo V TUB*, in *Diritto bancario.it*, giugno 2015; MARENA, *Oggetto sociale, attività finanziarie e responsabilità del notaio (nota a Cass. 30 gennaio 2013 n. 2220)*, in *Notariato*, 2013, p. 384; BRICCHETTI, *Esercizio abusivo dell'attività finanziaria*, in *Treccani, Il libro dell'anno del diritto*, Roma 2012, p. 232; ZABBAN-FERRARI, *Attività di intermediazione finanziaria e oggetto sociale*, in *Notariato*, 2011, p. 277; ZOPPINI, *Sulla assimilabilità alle modifiche statutarie imposte dalla legge delle modifiche richieste dalla Banca d'Italia per l'iscrizione in elenco speciale degli intermediari finanziari e quindi sulla loro sottrazione al vincolo statutario di approvazione con maggioranze qualificate (parere pro veritate)*, in *Riv. not.*, 2012, p. 161; RUOTOLO, *Oggetto sociale – consulenza finanziaria*, in *Studi e materiali*, 2011, 3, p. 1081; RUOTOLO, *Oggetto sociale: assunzione di partecipazioni*, in *Studi e materiali*, 2011, 3, p. 1089.

BANCHE E IMPRESE DI INVESTIMENTO – VIGILANZA E SANZIONI

Con D.Lgs. 12 maggio 2015, n. 72 (in G.U. n. 134 del 12.6.2015) sono state dettate nuove disposizioni di attuazione della direttiva 2013/36/UE, che modifica la direttiva 2002/87/CE e abroga le direttive 2006/48/CE e 2006/49/CE, per quanto concerne l'accesso all'attività degli enti creditizi e la vigilanza prudenziale sugli enti creditizi e sulle imprese di investimento; sono state conseguentemente apportate modifiche al D. Lgs. 1° settembre 1993, n. 385 (t.u.b.), ed al D. Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58 (t.u.f.).

Si segnalano, in particolare:

- il nuovo art. 19, comma 5, t.u.b., a norma del quale “La Banca d'Italia rilascia l'autorizzazione quando ricorrono condizioni atte a garantire una gestione sana e prudente della banca, valutando la qualità del potenziale acquirente e la solidità finanziaria del progetto di acquisizione in base ai seguenti criteri: la reputazione del potenziale acquirente ai sensi dell'articolo 25; l'idoneità, ai sensi dell'articolo 26, di coloro che, in esito all'acquisizione, svolgeranno funzioni di amministrazione, direzione e controllo nella banca; la solidità finanziaria del potenziale acquirente; la capacità della banca di rispettare a seguito dell'acquisizione le disposizioni che ne regolano l'attività; l'idoneità della struttura del gruppo del potenziale acquirente a consentire l'esercizio efficace della vigilanza. L'autorizzazione non può essere rilasciata in caso di fondato sospetto che l'acquisizione sia connessa ad operazioni di riciclaggio o di finanziamento del terrorismo. L'autorizzazione può essere sospesa o revocata se vengono meno o si modificano i presupposti e le condizioni per il suo rilascio”;

- la nuova disciplina degli artt. 25 e 26, del t.u.b., relativa alla partecipazione al capitale delle banche, ed ai requisiti degli esponenti aziendali;

- le nuove previsioni dell'art. 53, commi 4-*quinquies* e 4-*sexies*, in base alle quali le disposizioni emanate dalla Banca d'Italia possono prevedere che determinate operazioni siano sottoposte ad autorizzazione della Banca d'Italia. Possono inoltre prevedere che determinate decisioni in materia di remunerazione e di incentivazione siano rimesse alla competenza dell'assemblea dei soci, anche nel modello dualistico di amministrazione e controllo, stabilendo quorum costitutivi e deliberativi anche in deroga a norme di legge. E' nullo qualunque patto o clausola non conforme alle disposizioni in materia di sistemi di remunerazione e di incentivazione emanate ai sensi del comma 1, lettera d), o contenute in atti dell'Unione europea direttamente applicabili. La nullità della clausola non comporta la nullità del contratto. Le previsioni contenute nelle clausole nulle sono sostituite di diritto, ove

possibile, con i parametri indicati nelle disposizioni suddette nei valori più prossimi alla pattuizione originaria;

- a norma dell'art. 110, commi 1, 1-*bis* e 1-*ter* del t.u.b., “agli intermediari finanziari si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni contenute negli articoli 19, 20, 21, 22, 23, 24, 47, 52, 61, commi 4 e 5, 62, 63, 64, 78 e 82”. Ai soggetti che svolgono funzioni di amministrazione, direzione e controllo presso intermediari finanziari si applica l'articolo 26, ad eccezione del comma 3, lettere c) ed e); il decreto di cui all'articolo 26 può prevedere l'applicazione dei criteri di competenza definiti ai sensi del medesimo articolo, comma 3, lettera c), avuto riguardo alla complessità operativa, dimensionale e organizzativa degli intermediari, nonché alla natura specifica dell'attività svolta. Ai titolari delle partecipazioni indicate all'articolo 19 in intermediari finanziari si applica l'articolo 25, ad eccezione del comma 2, lettera b); il decreto di cui all'articolo 25 può prevedere l'applicazione dei criteri di competenza definiti ai sensi del medesimo articolo, comma 2, lettera b), avuto riguardo alla complessità operativa, dimensionale e organizzativa degli intermediari, nonché alla natura specifica dell'attività svolta;

- a norma dell'art. 112, comma 2, del t.u.b., l'iscrizione dei confidi all'elenco ivi previsto “è subordinata al ricorrere delle condizioni di forma giuridica, di capitale sociale o fondo consortile, patrimoniali, di oggetto sociale e di assetto proprietario individuate dall'articolo 13 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, nonché al possesso da parte di coloro che detengono partecipazioni e dei soggetti che svolgono funzioni di amministrazione, direzione e controllo dei requisiti di onorabilità stabiliti ai sensi degli articoli 25, comma 2, lettera a), e 26, comma 3, lettera a). La sede legale e quella amministrativa devono essere situate nel territorio della Repubblica”;

- a norma del nuovo art. 144, comma 1, del t.u.b., le sanzioni amministrative previste dal medesimo articolo trovano applicazione (non più nei confronti dei dipendenti, dirigenti ed amministratori, ma) nei “nei confronti delle banche, degli intermediari finanziari, delle rispettive capogruppo, degli istituti di moneta elettronica, degli istituti di pagamento e dei soggetti ai quali sono state esternalizzate funzioni aziendali essenziali o importanti, nonché di quelli incaricati della revisione legale dei conti”. Tali sanzioni trovano applicazione, tra l'altro, ai casi di inserimento nei contratti di clausole nulle o applicazione alla clientela di oneri non consentiti, in violazione dell'articolo 40-bis o del titolo VI, ovvero offerta di contratti in violazione dell'articolo 117, comma 8; e nei casi di inserimento nei contratti di clausole aventi l'effetto di imporre al debitore oneri superiori a quelli consentiti per il recesso o il rimborso anticipato ovvero ostacolo all'esercizio del diritto di recesso da parte del cliente, ivi compresa l'omissione del rimborso delle somme allo stesso dovute per effetto del recesso. Corrispondentemente, sono stati abrogati tra l'altro i commi 3-*bis* e 4 del medesimo art. 144. Si precisa inoltre che la sanzione di cui al comma 1, si applica per l'inosservanza delle norme contenute nell'articolo 128, comma 1, ovvero nei casi di ostacolo all'esercizio delle funzioni di controllo previste dal medesimo articolo 128, di mancata adesione ai sistemi di risoluzione stragiudiziale delle controversie previsti dall'articolo 128-bis, nonché di inottemperanza alle misure inibitorie adottate dalla Banca d'Italia ai sensi dell'articolo 128-ter. La stessa sanzione si applica altresì nel caso di frazionamento artificioso di un unico contratto di credito al consumo in una pluralità di contratti dei quali almeno uno sia di importo inferiore al limite inferiore previsto ai sensi dell'articolo 122, comma 1, lettera a);

- a norma del nuovo art. 144-*ter* del t.u.b., fermo restando quanto previsto per le società e gli enti nei confronti dei quali sono accertate le violazioni, per l'inosservanza delle norme

richiamate (soltanto) dall'articolo 144, comma 1, lettera a), tra cui peraltro non rientrano i comportamenti sopra previsti (contemplati alle lettere d) ed e) del comma 1, ed al comma 4) si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 5.000 fino a 5 milioni di euro nei confronti dei soggetti che svolgono funzioni di amministrazione, di direzione o di controllo, nonché del personale, quando l'inosservanza è conseguenza della violazione di doveri propri o dell'organo di appartenenza e ricorrono una o più delle condizioni ivi previste;

- le disposizioni transitorie sono dettate dall'art. 2 del D. Lgs. n. 72/2015.

L'art. 5, comma 2, del D. Lgs. n. 72/2015 ha modificato, tra l'altro, l'art. 188, comma 1, del D. Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58 (t.u.f.), come segue: «L'uso, nella denominazione o in qualsivoglia segno distintivo o comunicazione rivolta al pubblico, delle parole: “Sim” o “società di intermediazione mobiliare” o “impresa di investimento”; “Sgr” o “società di gestione del risparmio”; “Sicav” o “società di investimento a capitale variabile”; “Sicaf” o “società di investimento a capitale fisso”; “EuVECA” o “fondo europeo per il venture capital”; “EuSEF” o “fondo europeo per l'imprenditoria sociale”; ovvero di altre parole o locuzioni, anche in lingua straniera, idonee a trarre in inganno sulla legittimazione allo svolgimento dei servizi o delle attività di investimento o del servizio di gestione collettiva del risparmio è vietato a soggetti diversi, rispettivamente, dalle imprese di investimento, dalle società di gestione del risparmio, dalle Sicav, dalle Sicaf, dai soggetti abilitati a tenore dei regolamenti (UE) n. 345/2013, relativo ai fondi europei per il venture capital (EuVECA), e n. 346/2013, relativo ai fondi europei per l'imprenditoria sociale (EuSEF). Chiunque contravviene al divieto previsto dal presente articolo è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da euro cinquemila a cinque milioni di euro. Se la violazione è commessa da una società o un ente, è applicata la sanzione amministrativa pecuniaria da euro trentamila fino al dieci per cento del fatturato».

Cfr. anche CAPRIGLIONE, *A margine di un provvedimento della Banca d'Italia sull'entrata in funzione del single supervisory mechanism*, in *Nuova giur. civ.*, 2015, II, p. 284.

BANCHE POPOLARI

L'art. 1 del D.L. 24 gennaio 2015, n. 3 (in G.U. n. 19 del 24 gennaio 2015), convertito in legge 24 marzo 2015, n. 33 (in Suppl. ord. alla G.U. n. 70 del 25.3.2015), ha modificato la disciplina delle banche popolari, contenuta negli artt. 28 e seguenti del D. Lgs. 1 settembre 1993, n. 385 (t.u.b.). In particolare:

- a norma del nuovo art. 29, commi 2-bis, 2-ter e 2-quater, l'attivo della banca popolare non può superare 8 miliardi di euro. Se la banca è capogruppo di un gruppo bancario, il limite è determinato a livello consolidato. In caso di superamento del limite di cui al comma 2-bis, l'organo di amministrazione convoca l'assemblea per le determinazioni del caso. Se entro un anno dal superamento del limite l'attivo non è stato ridotto al di sotto della soglia né è stata deliberata la trasformazione in società per azioni ai sensi dell'articolo 31 o la liquidazione, la Banca d'Italia, tenuto conto delle circostanze e dell'entità del superamento, può adottare il divieto di intraprendere nuove operazioni ai sensi dell'articolo 78, o i provvedimenti previsti nel titolo IV, capo I, sezione I, o proporre alla Banca centrale europea la revoca dell'autorizzazione all'attività bancaria e al Ministro dell'economia e delle finanze la liquidazione coatta amministrativa. Restano fermi i poteri di intervento e sanzionatori attribuiti alla Banca d'Italia dal presente decreto legislativo. La Banca d'Italia detta disposizioni di attuazione;

- è stato abrogato il terzo comma dell'art. 29, che attribuiva esclusivamente ai competenti organi sociali la nomina dei membri degli organi di amministrazione e controllo;

- è stato sostituito l'art. 31 del t.u.b. (trasformazioni e fusioni), che nel testo attuale recita: "1. Le trasformazioni di banche popolari in società per azioni o le fusioni a cui prendano parte banche popolari e da cui risultino società per azioni, le relative modifiche statutarie nonché le diverse determinazioni di cui all'articolo 29, comma 2-ter, sono deliberate: a) in prima convocazione, con la maggioranza dei due terzi dei voti espressi, purché all'assemblea sia rappresentato almeno un decimo dei soci della banca; b) in seconda convocazione, con la maggioranza di due terzi dei voti espressi, qualunque sia il numero dei soci intervenuti all'assemblea. 2. In caso di recesso resta fermo quanto previsto dall'articolo 28, comma 2-ter. 3. Si applicano gli articoli 56 e 57";

- è stato modificato il primo comma dell'art. 150-bis del t.u.b., con l'effetto che non viene più esclusa l'applicazione alle banche popolari delle disposizioni ivi richiamate (il rinvio di cui al comma 1 è ora limitato alle banche di credito cooperativo);

- è stato sostituito il comma 2 del suddetto art. 150-bis del t.u.b., disponendo che "alle banche popolari non si applicano le seguenti disposizioni del codice civile: 2349, secondo comma, 2512, 2513, 2514, 2519, secondo comma, 2522, 2525, primo, secondo, terzo e quarto comma, 2527, secondo e terzo comma, 2528, terzo e quarto comma, 2530, primo, secondo, terzo, quarto e quinto comma, 2538, secondo comma, secondo periodo, e quarto comma, 2540, secondo comma, 2542, secondo e quarto comma, 2543, primo e secondo comma, 2545-bis, 2545-quater, 2545-quinquies, 2545-octies, 2545-decies, 2545-undecies, terzo comma, 2545-terdecies, 2545-quinquiesdecies, 2545-sexiesdecies, 2545-septiesdecies e 2545-octiesdecies;

- a norma del nuovo comma 2-bis dell'art. 150-bis del t.u.b., "in deroga a quanto previsto dall'articolo 2539, primo comma, del codice civile, gli statuti delle banche popolari determinano il numero massimo di deleghe che possono essere conferite ad un socio; in ogni caso, questo numero non è inferiore a 10 e non è superiore a 20";

- in sede di prima applicazione del D.L. n. 3/2015, le banche popolari autorizzate al momento dell'entrata in vigore del presente decreto si adeguano a quanto stabilito ai sensi dell'articolo 29, commi 2-bis e 2-ter, del d. lgs. 1° settembre 1993, n. 385, come novellati, entro 18 mesi dalla data di entrata in vigore delle disposizioni di attuazione emanate dalla Banca d'Italia ai sensi del medesimo articolo 29;

- gli statuti delle società per azioni risultanti dalla trasformazione delle banche popolari di cui al comma 2 o da una fusione cui partecipino una o più banche popolari di cui al medesimo comma 2 possono prevedere che fino al termine indicato nello statuto, in ogni caso non successivo a ventiquattro mesi dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, nessun soggetto avente diritto al voto può esercitarlo, ad alcun titolo, per un quantitativo di azioni superiore al 5 per cento del capitale sociale avente diritto al voto, salva la facoltà di prevedere limiti più elevati. In caso di violazione, la deliberazione assembleare eventualmente assunta è impugnabile ai sensi dell'articolo 2377 del codice civile, se la maggioranza richiesta non sarebbe stata raggiunta senza tale violazione. Le azioni per le quali non può essere esercitato il diritto di voto non sono computate ai fini della regolare costituzione dell'assemblea.

L'art. 1, comma 15, del D.Lgs. 12 maggio 2015, n. 72 (in G.U. n. 134 del 12.6.2015) ha modificato l'art. 28 del D. Lgs. 1° settembre 1993, n. 385, sostituendo il relativo comma 2-ter con il seguente: «2-ter. Nelle banche popolari e nelle banche di credito cooperativo il diritto al

rimborso delle azioni nel caso di recesso, anche a seguito di trasformazione, morte o esclusione del socio, è limitato secondo quanto previsto dalla Banca d'Italia, anche in deroga a norme di legge, laddove ciò sia necessario ad assicurare la computabilità delle azioni nel patrimonio di vigilanza di qualità primaria della banca. Agli stessi fini, la Banca d'Italia può limitare il diritto al rimborso degli altri strumenti di capitale emessi».

Con Provvedimento della Banca d'Italia in data 9 giugno 2015, in vigore dal 27 giugno 2015 (reperibile, unitamente alle relative note illustrative, sul sito internet della Banca d'Italia, <https://www.bancaditalia.it/media/notizia/banche-popolari-disposizioni-di-attuazione-della-riforma>), è stato approvato il 9° Aggiornamento alla Circolare 17 dicembre 2013, n. 285 (Disposizioni di vigilanza per le Banche), dando così attuazione alla riforma delle banche popolari introdotta con le modifiche al Capo V, Sezione I del TUB apportate dal D.L. 24 gennaio 2015, n. 3, convertito con legge 24 marzo 2015, n. 33. E' stato, in particolare inserito nella Parte Terza un nuovo Capitolo 4, "Banche in forma cooperativa". Tra le altre disposizioni, si segnala in particolare la previsione per cui lo statuto della banca popolare e della banca di credito cooperativo attribuisce all'organo con funzione di supervisione strategica, su proposta dell'organo con funzione di gestione, sentito l'organo con funzione di controllo, la facoltà di limitare o rinviare, in tutto o in parte e senza limiti di tempo, il rimborso delle azioni e degli altri strumenti di capitale del socio uscente per recesso (anche in caso di trasformazione), esclusione o morte, secondo quanto previsto dalla disciplina prudenziale applicabile. Tale facoltà è attribuita, ai sensi dell'articolo 28, comma 2-ter, TUB anche in deroga alle disposizioni del codice civile in materia e ad altre norme di legge.

Si precisa, altresì, che alcune delle previsioni della riforma richiedono, per essere attuate, modificazioni dello statuto della banca popolare, soggette all'accertamento della Banca d'Italia per i profili di sana e prudente gestione, ai sensi dell'art. 56 TUB. Le modifiche statutarie connesse alla riforma possono essere classificate in tre distinte categorie:

a) modifiche statutarie di mero adeguamento a disposizioni normative: si tratta delle modifiche necessarie per adeguare lo statuto a norme inderogabili (anche di rango secondario) senza che gli organi sociali dispongano di sostanziali margini di discrezionalità circa il contenuto dell'adeguamento; tali modifiche possono sostanziarsi nell'introduzione di nuove clausole statutarie necessarie secondo le previsioni normative e nell'eliminazione di quelle contrastanti con norme imperative. Le modifiche statutarie rientranti in questa categoria sono deliberate dall'organo amministrativo (oppure, nelle banche che adottano il modello dualistico, dal consiglio di sorveglianza o dal consiglio di gestione) se tale competenza è a esso attribuita dallo statuto in conformità dell'art. 2365, secondo comma, del cod. civ.;

b) modifiche statutarie obbligatorie ma non aventi carattere di mero adeguamento a disposizioni normative: si tratta delle modifiche statutarie dovute per assicurare la conformità dello statuto alle nuove previsioni normative, il cui contenuto presenti però margini di discrezionalità rimessi agli organi aziendali competenti. La deliberazione delle modifiche della specie rimane riservata alla competenza dell'assemblea straordinaria;

c) modifiche statutarie facoltative: si tratta delle modifiche connesse a nuove facoltà consentite dalla riforma alle banche popolari, la cui attivazione richieda apposite previsioni statutarie.

Le relative deliberazioni sono di competenza dell'assemblea straordinaria.

Rientrano nella categoria sub a) le modifiche statutarie dirette a:

- introdurre in statuto la clausola che attribuisce all'organo con funzione di supervisione strategica, su proposta dell'organo con funzione di gestione, sentito l'organo con funzione di

controllo, la facoltà di limitare o rinviare, in tutto o in parte e senza limiti di tempo, il rimborso delle azioni del socio uscente e degli altri strumenti di capitale computabili nel CET1, anche in deroga a disposizioni del codice civile e ad altre norme di legge e ferme restando le autorizzazioni dell'autorità di vigilanza al rimborso degli strumenti di capitale, ove previste. La clausola deve, inoltre, specificare che le determinazioni sull'estensione del rinvio e sulla misura della limitazione del rimborso delle azioni e degli altri strumenti di capitale sono assunte dall'organo con funzione di supervisione strategica tenendo conto della situazione prudenziale della banca, in conformità delle disposizioni della Banca d'Italia (cfr. art. 28, comma 2-ter, TUB e Circolare n. 285, Parte Terza, Capitolo 4, Sezione III);

- eliminare, laddove presente, la clausola statutaria che prescrive che la maggioranza degli amministratori è scelta tra i soci cooperatori o tra le persone indicate dai soci cooperatori persone giuridiche (cfr. art. 2542, secondo comma, cod. civ., disapplicato nei confronti delle banche popolari dal nuovo testo dell'art. 150-bis, comma 2, TUB).

Rientra nella categoria sub b) la modifica statutaria che fissa il numero massimo di deleghe che possono essere conferite a un socio; l'assemblea determina tale numero in una misura in ogni caso non inferiore a 10 e non superiore a 20 (cfr. nuovo comma 2-bis dell'art. 150-bis TUB). Tuttavia, la modifica statutaria può essere adottata con la procedura semplificata sub a) qualora essa consista nel mero adeguamento al numero minimo di deleghe previsto dalla legge.

Infine, rientrano nella categoria sub c) le clausole statutarie concernenti:

- l'emissione degli strumenti finanziari previsti dagli artt. 2346, sesto comma, e 2526 del cod. civ., con eventuale disciplina delle connesse assemblee speciali di cui all'art. 2541 cod. civ.;

- l'attribuzione, ai possessori degli strumenti finanziari di cui al precedente alinea, del diritto di eleggere fino a un terzo degli amministratori e dei componenti dell'organo di controllo (cfr. artt. 2542, terzo comma, e 2543, terzo comma, cod. civ.);

- l'attribuzione ai soci cooperatori persone giuridiche di più voti, ma non oltre cinque, in relazione all'ammontare della quota oppure al numero dei loro membri (art. 2538, terzo comma, cod. civ.).

Le banche popolari aventi attivo superiore alla soglia di 8 miliardi di euro dovranno apportare, nel periodo transitorio e fino all'eventuale trasformazione, almeno le modifiche statutarie obbligatorie indicate sub a) e b).

Le deliberazioni dell'organo amministrativo (o, se del caso, dell'assemblea dei soci) necessarie per adeguare lo statuto alle nuove norme inderogabili devono essere adottate il più presto possibile in tutte le banche popolari, abbiano o no attivo superiore a 8 miliardi di euro.

Le banche di credito cooperativo devono adottare la sola clausola statutaria concernente la limitazione del rimborso delle azioni del socio uscente, con le modalità e nei tempi indicati nel presente paragrafo.

Per quanto riguarda le banche in forma di società per azioni risultanti dalla trasformazione di banche popolari, il comma 2-bis dell'art. 1 del d.l. n. 3/2015, introdotto dalla legge di conversione, consente a tali s.p.a. bancarie di prevedere in statuto un tetto del 5 per cento al diritto di voto del singolo azionista, salvo previsione di limiti più elevati. In conformità della legge, il tetto al diritto di voto non può essere previsto oltre il termine di ventiquattro mesi dall'entrata in vigore della legge n. 33/2015. La clausola statutaria in questione, essendo meramente facoltativa, rientra nella competenza dell'assemblea straordinaria.

Cfr. anche DI CIOMMO, *La riforma delle banche popolari*, in *Foro it.*, 2015, V, c. 193; nonché, per la previgente disciplina delle banche popolari, PETRELLI, *Le banche cooperative nella riforma del diritto societario*, in *Studi e materiali*, 2005, 1, p. 403.

ASSOCIAZIONE IN PARTECIPAZIONE

L'art. 53 del D. Lgs. 15 giugno 2015, n. 81 (in Suppl. ord. n. 34 alla G.U. n. 144 del 24.6.2015), in vigore dal 25 giugno 2015, ha modificato la disciplina del contratto di associazione in partecipazione, contenuta nell'art. 2549 del codice civile (definito, nel primo comma di tale disposizione, come il contratto con il quale "l'associante attribuisce all'associato una partecipazione agli utili della sua impresa o di uno o più affari verso il corrispettivo di un determinato apporto).

Viene sostituito, in particolare, il secondo comma con il seguente: «*Nel caso in cui l'associato sia una persona fisica l'apporto di cui al primo comma non può consistere, nemmeno in parte, in una prestazione di lavoro*».

Correlativamente, è stato abrogato il terzo comma del medesimo art. 2549 c.c.

L'art. 53, comma 2, del D. Lgs. n. 81/2015 contiene la disciplina transitoria, in forza della quale "I contratti di associazione in partecipazione in atto alla data di entrata in vigore del presente decreto, nei quali l'apporto dell'associato persona fisica consiste, in tutto o in parte, in una prestazione di lavoro, sono fatti salvi fino alla loro cessazione".

Cfr. anche, al riguardo, la *Rassegna* relativa al *secondo semestre 2012*, in www.gaetanopetrelli.it; nonché PAGANI, *Sull'apporto di lavoro dell'associato dopo la legge 28 giugno 2012, n. 92*, in *Giur. comm.*, 2014, II, p. 987; RICCI, *L'associazione in partecipazione con apporto di lavoro: genuinità o fictio? (nota a Cass. 12 luglio 2012 n. 11802, Cass. 24 febbraio 2012 n. 2884, e Cass. 21 febbraio 2012 n. 2496)*, in *Foro it.*, 2012, I, c. 2292; GUALANDI, *Associazione in partecipazione e lavoro subordinato (nota a Cass. 21 febbraio 2012 n. 2496)*, in *Studium iuris*, 2012, p. 1150.

MODULISTICA STANDARDIZZATA IN EDILIZIA

Con Accordo in data 18 dicembre 2014, n. 157/CU, in sede di Conferenza unificata tra il Governo, le regioni e gli enti locali (in G.U. n. 41 del 19.2.2015) è stata decisa l'adozione di moduli unificati e standardizzati (riprodotti in allegato al medesimo accordo) per la presentazione della comunicazione di inizio lavori (CIL) e della comunicazione di inizio lavori asseverata (CILA) per gli interventi di edilizia libera di cui all'art. 6, comma 2, lettere b), c) d) e) e lettere a) ed e-bis), del D.P.R. 6 giugno 2001, n. 380, in ottemperanza al disposto dell'art. 24, comma 3, del D.L. 24 giugno 2014, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 114.

Nell'accordo si prevede che le Regioni, entro sessanta giorni dall'adozione in sede di conferenza unificata, ove non abbiano già provveduto, adeguano, in relazione alle specifiche normative regionali e di settore, i contenuti informativi dei moduli unificati e standardizzati. Le singole regioni hanno provveduto, con i provvedimenti indicati, per ciascuna di esse, in calce alla presente rassegna (nella sezione dedicata alle novità normative regionali).

Sulle recenti semplificazioni in materia edilizia, cfr. anche la *Rassegna* relativa al *secondo semestre 2014*, in <http://www.gaetanopetrelli.it>.

FIDEIUSSIONI PER RIMBORSI IVA

Con Provvedimento dell'Agenzia delle Entrate in data 26 giugno 2015 (pubblicato nel

sito internet dell'Agenzia delle entrate il 26 giugno 2015, ai sensi dell'art. 1, comma 361, della legge 24 dicembre 2007, n. 244), è stato approvato il modello di polizza fideiussoria o fideiussione bancaria per il rimborso dell'imposta sul valore aggiunto, a seguito delle modifiche apportate dal D. Lgs. 21 novembre 2014, n. 175, all'articolo 38-*bis* del D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633. Si tratta, in particolare, del modello di polizza fideiussoria o fideiussione bancaria di cui all'art. 38-*bis*, comma 5, del suddetto decreto.

In particolare, in considerazione dell'accelerazione in atto nel processo di erogazione dei rimborsi e coerentemente con la ratio delle disposizioni in materia di rimborsi IVA contenute nel citato d. lgs. n. 175/2014, dirette a contrarre le tempistiche e a ridurre i costi per l'esecuzione dei rimborsi, il periodo presuntivo sul quale calcolare gli interessi da garantire per il ritardo nell'esecuzione dei rimborsi in procedura ordinaria (annuali e trimestrali) viene ridotto da 120 a 60 giorni. Detti interessi non vengono computati nel calcolo degli interessi da garantire per il periodo di validità della garanzia.

Il nuovo modello sostituisce il modello approvato con Provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate del 10 giugno 2004, il quale peraltro può essere ancora utilizzato fino al 31 dicembre 2015.

CONTRASSEGNO SOSTITUTIVO DELLE MARCHE DA BOLLO

Con Provvedimento dell'Agenzia delle Entrate in data 12 gennaio 2015 (pubblicato nel sito internet dell'Agenzia delle entrate il 12 gennaio 2015, ai sensi dell'art. 1, comma 361, della legge 24 dicembre 2007, n. 244) sono state approvate le caratteristiche del contrassegno sostitutivo delle marche da bollo, ai sensi dell'art. 4, comma 4, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 642.

Il contrassegno sostitutivo per la riscossione dell'imposta di bollo, ai sensi dell'art. 3, comma 1, lett. a), del D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 642, deve essere stampato su un supporto autoadesivo (etichetta) prodotto dall'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato, aventi le seguenti caratteristiche: A) – Dimensioni: 55 x 40 mm.; B) – Colori: Blu, per parte del logo dell'Agenzia delle entrate e intestazione del Ministero dell'Economia e delle Finanze; arancio, per parte del logo dell'Agenzia delle Entrate, per cornice recante una microstampa positiva/negativa, con la dicitura "Ministero dell'Economia e delle Finanze Agenzia entrate" e fascia laterale sinistra in prossimità della banda olografica; celeste, per fondino numismatico in chiaro/scuro; nero, per codice a barre; C) – Striscia olografica: apposta al lato sinistro dell'etichetta e di 5 mm di larghezza, riproduce una serie di stemmi della Repubblica italiana.

Le etichette attualmente in uso, approvate con provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle Entrate del 5 maggio 2005, che continua ad applicarsi per quanto non modificato dal presente Provvedimento, continueranno ad essere utilizzate per l'emissione dei contrassegni sino all'esaurimento delle scorte in dotazione ai rivenditori di generi di monopolio.

Il provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle Entrate del 5 maggio 2005 continua ad applicarsi per quanto riguarda le modalità d'uso dei contrassegni e le caratteristiche del sistema informatico per la loro emissione.

IMPOSTA DI BOLLO VIRTUALE

Con Provvedimento dell'Agenzia delle Entrate in data 3 febbraio 2015 (pubblicato nel sito internet dell'Agenzia delle entrate il 3 febbraio 2015, ai sensi dell'art. 1, comma 361, della legge 24 dicembre 2007, n. 244) sono state estese le modalità di versamento (mediante modello F24) di cui all'articolo 17 del d. lgs. 9 luglio 1997, n. 241, alle somme dovute per

l'imposta di bollo assolta in modo virtuale.

Più precisamente, a partire dal 20 febbraio 2015 i versamenti per l'assolvimento dell'imposta di bollo in modo virtuale, di cui agli articoli 15 e 15-*bis* del d.p.r. 26 ottobre 1972, n. 642, nonché dei relativi accessori, interessi e sanzioni, sono effettuati mediante il modello "F24".

Fino al 31 marzo 2015, i versamenti delle somme suindicate potevano essere effettuati anche utilizzando il modello "F23".

Con risoluzione dell'Agenzia delle entrate sono istituiti i codici tributo da utilizzare per i versamenti di cui al punto 1.1 e sono impartite le istruzioni per la compilazione dei modelli di pagamento (cfr. sul punto la Ris. Agenzia Entrate 3 febbraio 2015, n. 12/E).

Con Provvedimento dell'Agenzia delle entrate in data 14 novembre 2014 (pubblicato nel sito internet dell'Agenzia delle entrate il 14 novembre 2014, ai sensi dell'art. 1, comma 361, della legge 24 dicembre 2007, n. 244), era stato approvato il modello di dichiarazione dell'imposta di bollo assolta in modo virtuale (ai sensi dell'art. 15, comma 5, del d.p.r. del 26 ottobre 1972 n. 642, come da ultimo modificato dall'art. 1, comma 597, della legge 27 dicembre 2013, n. 147), delle relative istruzioni e delle specifiche tecniche per la trasmissione telematica. Il modello di cui sopra deve essere utilizzato, a partire dal 1° gennaio 2015, per la dichiarazione ai fini dell'imposta di bollo in modo virtuale relativa agli atti e documenti emessi nell'anno precedente, nonché, in caso di rinuncia, per il periodo compreso tra il 1° gennaio e il giorno da cui ha effetto la rinuncia. Il modello è presentato esclusivamente in modalità telematica: a) direttamente, dai contribuenti abilitati a Entratel o Fisconline, in relazione ai requisiti posseduti per la presentazione delle dichiarazioni di cui al d.p.r. 22 luglio 1998, n. 322, e successive modificazioni; b) tramite uno dei soggetti incaricati della trasmissione delle dichiarazioni di cui all'art. 3, commi 2-*bis* e 3, del d.p.r. 22 luglio 1998, n. 322.

Cfr. anche, al riguardo, la Circ. Agenzia Entrate 14 aprile 2015, n. 16/E.

MODELLO F24 ONLINE

Con Provvedimento dell'Agenzia delle Entrate in data 9 marzo 2015 (pubblicato nel sito internet dell'Agenzia delle entrate il 9 marzo 2015, ai sensi dell'art. 1, comma 361, della legge 24 dicembre 2007, n. 244) sono state aggiornate le specifiche tecniche per la trasmissione dei dati relativi ai versamenti unitari effettuati attraverso i servizi telematici dell'Agenzia delle entrate, e quindi per la trasmissione all'Agenzia delle entrate dei modelli F24 attraverso i servizi telematici Fisconline ed Entratel.

CAPITAL GAINS

Con Provvedimento dell'Agenzia delle Entrate in data 15 gennaio 2015 (pubblicato nel sito internet dell'Agenzia delle entrate il 15 gennaio 2015, ai sensi dell'art. 1, comma 361, della legge 24 dicembre 2007, n. 244) è stata approvata la Certificazione Unica "CU 2015", relativa all'anno 2014, unitamente alle istruzioni di compilazione, nonché del frontespizio per la trasmissione telematica e del quadro CT con le relative istruzioni; sono state inoltre individuate le modalità per la comunicazione dei dati contenuti nelle Certificazioni Uniche, ed approvate le relative specifiche tecniche per la trasmissione telematica.

In particolare, il punto 3 del Provvedimento dispone che, qualora non sia esercitata la facoltà di opzione di cui agli articoli 6 e 7 del decreto legislativo 21 novembre 1997, n. 461, i notai, gli intermediari professionali, le società e gli enti emittenti, che comunque

intervengono, anche in qualità di controparti, nelle cessioni e nelle altre operazioni che possono generare redditi diversi di natura finanziaria di cui all' articolo 67, comma 1, lettere da c) a c-*quinquies*), del TUIR, rilasciano alle parti, entro il termine di cui al punto 1.3 (ossia, entro il 28 febbraio dell'anno successivo, termine previsto dall'articolo 4, comma 6-*quater*, del D.P.R. 22 luglio 1998, n. 322), una certificazione contenente i dati identificativi del contribuente e delle operazioni effettuate. In tal caso, la certificazione deve recare l'indicazione delle generalità e del codice fiscale del contribuente, la natura, l'oggetto e la data dell'operazione, la quantità delle attività finanziarie oggetto dell'operazione, nonché gli eventuali corrispettivi, differenziali e premi.

Ai sensi dell'art. 4, comma 6-*quinquies* del predetto d.p.r. n. 322/1998, la certificazione deve essere trasmessa in via telematica all'Agenzia delle entrate entro il 7 marzo dell'anno successivo a quello in cui le somme e i valori sono stati corrisposti.

TRASMISSIONE TELEMATICA DELLE DICHIARAZIONI IVA

Con Provvedimento dell'Agenzia delle Entrate in data 3 giugno 2015 (pubblicato nel sito internet dell'Agenzia delle entrate il 3 giugno 2015, ai sensi dell'art. 1, comma 361, della legge 24 dicembre 2007, n. 244) è stato approvato il modello AA9/12, da utilizzare per le dichiarazioni di inizio attività, variazione dati o cessazione attività ai fini dell'imposta sul valore aggiunto delle persone fisiche, delle relative istruzioni e delle specifiche tecniche per la trasmissione telematica dei dati (modello da utilizzarsi a partire dal 4 giugno 2015). Sono state inoltre approvate le istruzioni e le specifiche tecniche per la compilazione del modello AA7/10, da utilizzare per la domanda di attribuzione del numero di codice fiscale e dichiarazioni di inizio attività, variazione dati o cessazione attività ai fini dell'imposta sul valore aggiunto dei soggetti diversi dalle persone fisiche.

I soggetti che presentano le dichiarazioni di cui all'articolo 35 del d.p.r. 26 ottobre 1972, n. 633, in via telematica all'Agenzia delle Entrate, direttamente o attraverso gli intermediari abilitati, di cui all'articolo 3, commi 2-*bis* e 3, del d.p.r. 22 luglio 1998, n. 322 e successive modificazioni, devono trasmettere i dati contenuti nelle predette dichiarazioni secondo le specifiche tecniche contenute negli allegati B e C - per il modello AA9/12 - e D per il modello AA7/10 del provvedimento in oggetto, nonché secondo le specifiche tecniche contenute nell'allegato B - dichiarazione inizio attività e variazione dati - del modello AA7/10 approvate con provvedimento del 29 dicembre 2009. E' fatto comunque obbligo ai soggetti abilitati alla trasmissione telematica, di cui all'articolo 3, commi 2-*bis* e 3, del D.P.R. n. 322/1998, di rilasciare al contribuente la dichiarazione redatta su modelli conformi per struttura e sequenza al modello AA9/12 approvato con il presente provvedimento e al modello AA7/10 approvato con provvedimento del 29 dicembre 2009.

EMERSIONE E RIENTRO DI CAPITALI DETENUTI ALL'ESTERO (VOLUNTARY DISCLOSURE)

La legge 15 dicembre 2014, n. 186 (in G.U. n. 292 del 17 dicembre 2014), in vigore dal 1° gennaio 2015, ha dettato disposizioni in materia di emersione e rientro di capitali detenuti all'estero nonché per il potenziamento della lotta all'evasione fiscale.

In attuazione di tale disciplina, con Provvedimento dell'Agenzia delle Entrate in data 30 gennaio 2015 (pubblicato nel sito internet dell'Agenzia delle entrate il 30 gennaio 2015, ai sensi dell'art. 1, comma 361, della legge 24 dicembre 2007, n. 244) è stato approvato – unitamente alle relative istruzioni – il modello per la richiesta di accesso alla procedura di

collaborazione volontaria per l'emersione ed il rientro di capitali detenuti all'estero e per l'emersione nazionale. E' stato precisato, in particolare, quanto segue:

1) – Il modello deve essere utilizzato dall'autore della violazione degli obblighi di dichiarazione previsti dall'articolo 4, comma 1, del d.l. 28 giugno 1990, n. 167, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 1990, n. 227, che intende avvalersi della procedura di emersione internazionale prevista dall'articolo 1, comma 1, della legge n. 186 del 2014, e dal contribuente non destinatario degli obblighi dichiarativi di monitoraggio fiscale, o che essendone obbligato vi abbia adempiuto correttamente, che intende avvalersi della procedura di emersione nazionale prevista dall'articolo 1, comma 2, della medesima legge n. 186 del 2014. Con riferimento alla procedura di cui all'art. 1, comma 1, della citata legge n. 186 del 2014, i contribuenti per i quali la media delle consistenze delle attività finanziarie detenute all'estero al termine di ciascun periodo d'imposta oggetto della collaborazione volontaria non ecceda il valore di 2 milioni di euro possono chiedere, in luogo della determinazione analitica dei rendimenti, di calcolare gli stessi applicando il metodo forfetario previsto dall'art. 5-quinquies, comma 8, del citato decreto legge n. 167 del 1990 (punto 2);

2) – il modello è presentato esclusivamente per via telematica direttamente dai contribuenti abilitati a Entratel o Fisconline in relazione ai requisiti posseduti per la presentazione delle dichiarazioni di cui al d.p.r. 22 luglio 1998, n. 322, e successive modificazioni, ovvero tramite i soggetti incaricati di cui ai commi 2-*bis* e 3 dell'articolo 3 del medesimo decreto. E' consentita l'integrazione dell'istanza, entro il termine di trenta giorni dalla sua presentazione, per rettificare quella originaria, ferma restando l'efficacia della stessa, barrando la casella "Istanza integrativa". L'integrazione dell'istanza originaria è ammessa fino alla scadenza del termine per la presentazione della documentazione (punto 4);

3) – il modello contenente la richiesta di accesso deve essere presentato all'Agenzia delle entrate entro il 30 settembre 2015. L'istanza si considera presentata nel momento in cui è conclusa la ricezione dei dati da parte dell'Agenzia delle entrate. La prova della presentazione è costituita dalla comunicazione della stessa Agenzia attestante l'avvenuta ricezione (punto 5);

4) – ai sensi dell'art. 5-*quater*, lett. a), del d.l. n. 167 del 1990 e dell'art. 1, comma 3, lett. a), della legge n. 186 del 2014, la richiesta di accesso presentata secondo le modalità di cui al punto 4, è corredata da una relazione di accompagnamento, da trasmettere con le modalità descritte nell'allegato n. 3, idonea a rappresentare analiticamente per ciascuna annualità d'imposta oggetto della procedura: a) - l'ammontare degli investimenti e delle attività di natura finanziaria costituite o detenute all'estero, anche indirettamente o per interposta persona; b) - la determinazione dei redditi che servono per costituirli o acquistarli, nonché dei redditi che derivano dalla loro dismissione o utilizzazione a qualunque titolo; c) - la determinazione degli eventuali maggiori imponibili agli effetti delle imposte sui redditi e relative addizionali, delle imposte sostitutive, dell'imposta regionale sulle attività produttive, dei contributi previdenziali, dell'imposta sul valore aggiunto e delle ritenute ancorché non connessi con le attività costituite o detenute all'estero. Nella relazione devono essere fornite adeguate informazioni in ordine ai soggetti che presentano un collegamento in relazione alle attività estere oggetto della procedura. Contestualmente è trasmessa tutta la documentazione, a supporto di quanto riportato nella relazione sopracitata, utile alla ricostruzione degli investimenti e delle attività finanziarie detenute all'estero nonché alla determinazione dei maggiori imponibili. Nell'allegato n. 4 è fornito uno schema per la redazione della relazione di accompagnamento e la predisposizione della relativa documentazione. La documentazione

e la relazione di accompagnamento sono trasmesse esclusivamente mediante posta elettronica certificata alla casella indicata nella ricevuta di cui al punto 6.1, secondo le modalità di cui al citato allegato n. 3. La trasmissione della documentazione di cui sopra deve avvenire entro 30 giorni dalla data di presentazione della prima o unica istanza, comunque non oltre il 30 settembre 2015. Nella sola ipotesi d'istanza presentata dal 26 settembre 2015, la presentazione della documentazione può avvenire nei cinque giorni successivi, per effetto dei tempi tecnici per il rilascio della ricevuta (punto 7);

5) – il versamento delle somme dovute è effettuato con le modalità previste dall' art. 17 e dall'art. 19 del d. lgs. 9 luglio 1997, n. 241 (punto 8).

Nell'allegato 4 al Provvedimento suindicato si precisa che la relazione di accompagnamento deve essere strutturata nelle seguenti sezioni:

1. “INTRODUZIONE”: in tale sezione il professionista che assiste il richiedente (o il richiedente stesso) fornisce un quadro generale di tutte le violazioni che formano oggetto di emersione, delle modalità con cui le stesse sono state realizzate e dei momenti in cui sono state commesse. In particolare dovranno essere chiariti gli anni interessati dall'emersione ed il tipo di violazioni compiute in ciascun anno.

Inoltre in premessa va indicato un prospetto di riconciliazione tra la documentazione presentata e quanto riportato nel modello. In caso di integrazione della documentazione sarà necessario un altro prospetto di riconciliazione con evidenza delle integrazioni e dei collegamenti relativi all'ultimo modello presentato;

2. “SOGGETTI COLLEGATI”: in tale sezione vanno fornite informazioni più dettagliate rispetto ai soggetti collegati indicati nella Sezione I del Modello di richiesta di accesso alla procedura di collaborazione volontaria;

3. “ATTIVITA' ESTERE”: in tale sezione vanno dettagliate le attività estere indicate nella Sezione II del Modello di richiesta, predisponendo una distinta delle stesse. Per facilitare il successivo riferimento ai relativi documenti allegati, ciascuna attività elencata nella distinta sarà identificata con un codice progressivo da A01. Nella medesima sezione si illustrano anche i vari apporti di capitale affluiti verso le medesime attività nel corso degli anni ancora accertabili, già indicati sinteticamente nella Sezione III del Modello e si elencano i relativi documenti allegati;

4. “REDDITI CORRELATI ALLE ATTIVITA' ESTERE”: in tale sezione vanno dettagliati i redditi derivanti dall'utilizzazione a qualsiasi titolo o dalla dismissione delle attività estere oggetto di emersione e si elencano i relativi documenti allegati;

5. “ATTIVITA' ESTERE ALLA DATA DI EMERSIONE”: in tale sezione si forniscono le informazioni necessarie per poter beneficiare della riduzione delle sanzioni per violazione del monitoraggio fiscale ai sensi dell' articolo 5 - quinquies, comma 4 del decreto legge n. 167 del 1990; inoltre vanno dettagliati i valori indicati alla Sezione IV del modello di richiesta ed elencati i documenti allegati;

6. “MAGGIORI IMPONIBILI E RITENUTE NON OPERATE”: in tale sezione va illustrata, per ciascun annualità d'imposta, la composizione dei valori indicati nella sezione V relativi ai maggiori redditi rilevanti ai fini delle imposte sui redditi, ai maggiori imponibili ai fini IVA, alle eventuali ritenute non operate che formano oggetto di emersione. Nel medesimo paragrafo sono inoltre elencati tutti i documenti di supporto allegati;

7. “EFFETTI DELLE DICHIARAZIONI RISERVATE DI CUI ALL'ARTICOLO 13-bis DEL DL 78/09”: in tale sezione vanno fornite indicazioni di dettaglio rispetto alle dichiarazioni riservate che si intendono far valere e si elencano i documenti allegati.

Il contribuente può in ogni caso aggiungere altri paragrafi per fornire qualsiasi altra informazione che ritenga utile per la trattazione della procedura di collaborazione volontaria.

I paragrafi di cui ai punti 3), 4) e 5), dovranno essere compilati solo nei casi di richiesta di accesso alla procedura internazionale, qualora sussistano attività estere detenute in violazione del monitoraggio fiscale.

Se la documentazione allegata alla relazione è in lingua straniera, va corredata da una traduzione in italiano; in particolare, se la documentazione è redatta in inglese, francese, tedesco o spagnolo, la traduzione può essere eseguita a cura del contribuente e da lui sottoscritta; se è redatta in una lingua diversa da quelle indicate va corredata da una traduzione giurata.

Con Provvedimento dell’Agenzia delle Entrate in data 3 giugno 2015 (pubblicato nel sito internet dell’Agenzia delle entrate il 3 giugno 2015, ai sensi dell’art. 1, comma 361, della legge 24 dicembre 2007, n. 244) sono state approvate le specifiche tecniche per la trasmissione telematica dei dati relativi al modello per l’istanza di collaborazione volontaria, ai sensi dell’art. 1, legge 15 dicembre 2014, n. 186, e per la richiesta di protocollazione della documentazione inviata a corredo.

L’art. 1 della legge 27 febbraio 2015, n. 11 (in G.U. n. 49 del 28.2.2015), di conversione del D.L. 31 dicembre 2014, n. 192, ha modificato l’art. 5-*quater*, comma 4, del D.L. 28 giugno 1990, n. 167, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 1990, n. 227 (che era stato introdotto dalla suddetta legge 15 dicembre 2014, n. 186), stabilendo che nei casi in cui le somme o i beni siano detenuti in Stati *black list*, ai soli fini della procedura di collaborazione volontaria, per la determinazione dei periodi d’imposta per i quali non sono scaduti i termini di accertamento, non si applica il raddoppio dei termini ai fini della contestazione delle violazioni in tema di monitoraggio fiscale (compilazione del quadro RW della dichiarazione dei redditi), di cui all’articolo 12, comma 2-*ter*, del d.l. 1° luglio 2009, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2009, n. 102, qualora ricorrano congiuntamente le condizioni previste dal nuovo articolo 5-*quinqüies*, commi 4, primo periodo, lettera c), 5 e 7 del D.L. n. 167/1990: è, cioè, necessario a tal fine che venga stipulato entro 60 giorni un accordo per lo scambio di informazioni fiscali (inoltre, nel solo caso in cui le attività rimangano in uno Stato *black list* e non vengano rimpatriate, occorre rilasciare all’intermediario estero l’autorizzazione a trasmettere dati e informazioni, da controfirmare da parte dello stesso intermediario). La novella integra l’originaria previsione, introdotta dalla legge 186/2014, che si limitava a richiamare il solo comma 2-*bis* (raddoppio dei termini di accertamento), e non richiamava inizialmente il comma 2-*ter* suindicato. Pertanto, ricorrendo le succitate condizioni (Stato *white list*, ovvero Stato *black list* con accordo entro 60 giorni per lo scambio di informazioni), entro il 30 settembre 2015 dovranno essere regolarizzati – sia ai fini del quadro RW che delle imposte dovute – solamente gli anni dal 2010 al 2013. Il che implica, tra l’altro, che la documentazione (ad esempio bancaria) da produrre unitamente all’istanza di collaborazione volontaria sarà esclusivamente quella a partire dal 1° gennaio 2010 (ed il solo saldo al 31 dicembre 2009, agli effetti del quadro RW).

Per un commento alla disciplina dettata dalla legge 15 dicembre 2014, n. 186, cfr. la *Rassegna* relativa al *secondo semestre 2014*, in www.gaetanopetrelli.it; nonché la Circ. Min. Finanze 9 gennaio 2015, n. 2296773; la Circ. Agenzia Entrate 19 febbraio 2015, n. 6/E, § 15; e la Circ. Agenzia Entrate 13 marzo 2015, n. 10/E, su cui v. CIGNARELLA, *Prime indicazioni dell’amministrazione finanziaria in tema di “voluntary disclosure”*, in *CNN Notizie, Segnalazioni Novità Prassi Interpretative*, marzo 2015.

WHITE LIST E BLACK LISTS FISCALI

Con D.M. 29 dicembre 2014 (in G.U. n. 6 del 9.1.2015) è stato modificato il D.M. 4 settembre 1996 di approvazione dell'elenco degli Stati con i quali risulta attuabile lo scambio di informazioni, ai sensi delle Convenzioni internazionali per evitare la doppia imposizione sul reddito in vigore con la Repubblica italiana. L'inserimento in tale elenco rileva, tra l'altro, agli effetti del d. lgs. 1° aprile 1996, n. 239, recante modificazioni al regime fiscale degli interessi, premi ed altri frutti delle obbligazioni e titoli similari, pubblici e privati, il cui art. 6, comma 1, stabilisce la non applicazione dell'imposta sostitutiva sugli interessi, premi ed altri frutti delle obbligazioni e titoli similari, pubblici e privati, percepiti da soggetti residenti in Paesi che consentono un adeguato scambio di informazioni. Con il decreto in oggetto, la Repubblica di San Marino è stata inserita nella suddetta «white list», facendo seguito al D.M. 12 febbraio 2014 (in G.U. n. 45 del 24.2.2014), con cui era stato modificato il D.M. 4 maggio 1999, escludendo San Marino dalla black list ivi contenuta; ed alla legge 23 ottobre 2014, n. 160 (in G.U. n. 256 del 4.11.2014), con cui è stato ratificato l'accordo tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica di San Marino in materia di collaborazione finanziaria, fatto a San Marino il 26 novembre 2009.

Con D.M. 27 aprile 2015 (in G.U. n. 107 dell'11.5.2015) è stato modificato il D.M. 23 gennaio 2002, recante ineducibilità delle spese e degli altri componenti negativi derivanti da operazioni intercorse con imprese domiciliate in Stati o territori aventi regime fiscale privilegiato. L'articolo 110, commi 10 e 12-bis, del testo unico delle imposte sui redditi (d.p.r. n. 917/1986), nella versione vigente al 31 dicembre 2007, il quale prevede che non sono ammessi in deduzione le spese e gli altri componenti negativi derivanti da operazioni intercorse tra imprese residenti in Italia ed imprese residenti ovvero professionisti domiciliati in Stati o territori non appartenenti all'Unione Europea o allo Spazio economico europeo, aventi regimi fiscali privilegiati. L'articolo 1, comma 678, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, dispone che, nelle more dell'approvazione del decreto di cui all'articolo 168-bis del t.u.i.r., l'individuazione dei regimi fiscali privilegiati è effettuata, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, con esclusivo riferimento alla mancanza di un adeguato scambio di informazioni. Sulla base di quanto sopra, il decreto in commento dispone che ai fini dell'applicazione dell'articolo 110, commi 10 e 12-bis, del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con d.p.r. 22 dicembre 1986, n. 917, si considerano Stati o territori aventi regime fiscale privilegiato: Andorra, Bahamas, Barbados, Barbuda, Brunei, Gibuti (ex Afar e Issas), Grenada, Guatemala, Hong Kong, Isole Cook, Isole Marshall, Isole Vergini statunitensi, Kiribati (ex Isole Gilbert), Libano, Liberia, Liechtenstein, Macao, Maldive, Nauru, Niue, Nuova Caledonia, Oman, Polinesia francese, Saint Kitts e Nevis, Salomone, Samoa, Saint Lucia, Saint Vincent e Grenadine, Sant'Elena, Sark (Isole del Canale), Seychelles, Tonga, Tuvalu (ex Isole Ellice), Vanuatu.

Con D.M. 30 marzo 2015 (in G.U. n. 107 dell'11.5.2015) è stato modificato il D.M. 21 novembre 2001, recante individuazione degli Stati o territori a regime fiscale privilegiato di cui all'art. 127-bis, comma 4, del testo unico delle imposte sui redditi (cd. "black list CFC"). Sul presupposto, ex art. 167 t.u.i.r., che se un soggetto residente in Italia detiene, direttamente o indirettamente, il controllo di una impresa, società o altro ente (c.d. *controlled foreign companies*, o CFC), i redditi del soggetto estero partecipato sono imputati, a decorrere dalla chiusura dell'esercizio o periodo di gestione, ai soggetti residenti in proporzione alle partecipazioni da essi detenute; e che si considerano privilegiati i regimi fiscali di Stati o

territori individuati, con decreto del Ministro delle finanze da pubblicare nella Gazzetta Ufficiale, in ragione del livello di tassazione sensibilmente inferiore a quello applicato in Italia, ovvero della mancanza di un adeguato scambio di informazioni, ovvero di altri criteri equivalenti; con il decreto in commento sono stati eliminati, dall'elencazione di cui all'articolo 1, comma 1, del d.m. 21 novembre 2001, i seguenti Stati: Filippine; Malaysia; Singapore.

ARCHIVIO DEI RAPPORTI FINANZIARI E VERIFICHE FISCALI

Con Provvedimento dell'Agenzia delle Entrate in data 10 febbraio 2015 (pubblicato nel sito internet dell'Agenzia delle entrate il 10 febbraio 2015, ai sensi dell'art. 1, comma 361, della legge 24 dicembre 2007, n. 244) è stato determinato il tracciato unico delle comunicazioni all'Archivio dei rapporti finanziari, e sono state approvate modifiche ed integrazioni al provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle Entrate del 25 marzo 2013 e al provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle Entrate del 20 dicembre 2010.

In particolare, le comunicazioni mensile e annuale delle informazioni finanziarie e dei dati contabili rilevati a partire dal 1° gennaio 2016 sono effettuate in base al tracciato e alle specifiche tecniche stabilite dal provvedimento suindicato. A partire dalla medesima data, la trasmissione delle informazioni di aggiornamento mensile è effettuata tramite l'infrastruttura S.I.D. di cui al provvedimento del 25 marzo 2013. Restano confermati i termini delle comunicazioni mensili previsti dai provvedimenti del 19 gennaio 2007 e del 29 febbraio 2008.

Quanto ai termini delle comunicazioni annuali, le stesse devono essere effettuate entro il 15 febbraio dell'anno successivo a quello cui si riferiscono le informazioni.

Le informazioni relative all'anno 2013 sono trasmesse entro il 28 febbraio 2015 e le informazioni relative all'anno 2014 entro il 29 maggio 2015.

L'anagrafe tributaria rende disponibili entro 60 giorni dai termini stabiliti come sopra gli esiti di elaborazione delle informazioni trasmesse.

Con Provvedimento dell'Agenzia delle Entrate in data 28 maggio 2015 (pubblicato nel sito internet dell'Agenzia delle entrate il 28 maggio 2015, ai sensi dell'art. 1, comma 361, della legge 24 dicembre 2007, n. 244) è stato integrato il provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate del 25 marzo 2013, recante disposizioni di attuazione dell'articolo 11, commi 2 e 3, del D.L. 6 dicembre 2011 n. 201, convertito, con modificazioni dalla legge 22 dicembre 2011 n. 214 ("Modalità per la comunicazione integrativa annuale all'Archivio dei rapporti").

E' stato stabilito, in particolare, che gli operatori finanziari, indicati all'articolo 7, sesto comma, del d.p.r. 29 settembre 1973, n. 605, comunicano all'Anagrafe Tributaria, a decorrere dal 2014, la giacenza media annua unitamente alle informazioni relative ai saldi e ai movimenti dei rapporti finanziari previste dal provvedimento del 25 marzo 2013 sulla base della tabella che costituisce l'allegato n. 1 al provvedimento in esame. Per giacenza media annua si intende l'importo medio delle somme a credito del cliente in un dato periodo ragguagliato ad un anno. Il calcolo della giacenza media annua si determina dividendo la somma delle giacenze giornaliere per 365, indipendentemente dal numero di giorni in cui il deposito/conto risulta attivo. Per giacenze giornaliere si intendono i saldi giornalieri per valuta. La giacenza media è utilizzata al fine di verificare la situazione economica dei soggetti che richiedono prestazioni sociali agevolate, ai fini della determinazione dell'Indicatore della situazione economica equivalente (ISEE), di cui al D.P.C.M. 5 dicembre 2013, n. 159.

Le informazioni relative all'anno 2014 e seguenti sono trasmesse secondo i termini e le specifiche tecniche stabilite dal provvedimento del 10 febbraio 2015. Per l'anno 2014 le

informazioni di cui sopra sono trasmesse entro il 30 giugno 2015.

L'art. 1, comma 314, della legge 23 dicembre 2014, n. 190 aveva sostituito il comma 4 dell'articolo 11 del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201, convertito in legge 22 dicembre 2011, n. 214, in materia di comunicazioni periodiche, da parte di banche ed intermediari finanziari all'Agenzia delle entrate, dei dati costituenti il c.d. archivio dei rapporti finanziari.

A norma dell'art. 7, comma 6, del d.p.r. 29 settembre 1973, n. 605, le banche, la società Poste italiane Spa, gli intermediari finanziari, le imprese di investimento, gli organismi di investimento collettivo del risparmio, le società di gestione del risparmio, nonché ogni altro operatore finanziario, fatto salvo quanto disposto dal secondo comma dell'articolo 6 per i soggetti non residenti, sono tenuti a rilevare e a tenere in evidenza i dati identificativi, compreso il codice fiscale, di ogni soggetto che intrattenga con loro qualsiasi rapporto o effettui, per conto proprio ovvero per conto o a nome di terzi, qualsiasi operazione di natura finanziaria ad esclusione di quelle effettuate tramite bollettino di conto corrente postale per un importo unitario inferiore a 1.500 euro; l'esistenza dei rapporti e l'esistenza di qualsiasi operazione di cui al precedente periodo, compiuta al di fuori di un rapporto continuativo, nonché la natura degli stessi sono comunicate all'anagrafe tributaria, ed archiviate in apposita sezione, con l'indicazione dei dati anagrafici dei titolari e dei soggetti che intrattengono con gli operatori finanziari qualsiasi rapporto o effettuano operazioni al di fuori di un rapporto continuativo per conto proprio ovvero per conto o a nome di terzi, compreso il codice fiscale.

A norma dell'art. 7, comma 11, del suddetto d.p.r. n. 605/1973, le rilevazioni e le evidenziazioni, nonché le comunicazioni sono utilizzate ai fini delle richieste e delle risposte in via telematica di cui all' articolo 32, primo comma, numero 7), del d.p.r. 29 settembre 1973, n. 600, e successive modificazioni, e all' articolo 51, secondo comma, numero 7), del d.p.r. 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni. Le informazioni comunicate sono altresì utilizzabili per le attività connesse alla riscossione mediante ruolo, nonché dai soggetti di cui all'articolo 4, comma 2, lettere a), b), c) ed e), del d.m. 4 agosto 2000, n. 269, ai fini dell'espletamento degli accertamenti finalizzati alla ricerca e all'acquisizione della prova e delle fonti di prova nel corso di un procedimento penale, sia ai fini delle indagini preliminari e dell'esercizio delle funzioni previste dall'articolo 371-bis del codice di procedura penale, sia nelle fasi processuali successive, ovvero degli accertamenti di carattere patrimoniale per le finalità di prevenzione previste da specifiche disposizioni di legge e per l'applicazione delle misure di prevenzione.

Ai sensi dell'art. 11, comma 2, del d.l. n. 201/2011, a far corso dal 1° gennaio 2012, gli operatori finanziari sono obbligati a comunicare periodicamente all'anagrafe tributaria le movimentazioni che hanno interessato i rapporti di cui all'articolo 7, sesto comma, del d.p.r. 29 settembre 1973, n. 605, ed ogni informazione relativa ai predetti rapporti necessaria ai fini dei controlli fiscali, nonché l'importo delle operazioni finanziarie indicate nella predetta disposizione. I dati comunicati sono archiviati nell'apposita sezione dell'anagrafe tributaria prevista dall' articolo 7, sesto comma, del d.p.r. 29 settembre 1973, n. 605.

Ai sensi del nuovo art. 11, comma 4, del d.l. n. 201/2011, oltre che ai fini previsti dall'articolo 7, undicesimo comma, del d.p.r. 29 settembre 1973, n. 605, le informazioni comunicate ai sensi dell'articolo 7, sesto comma, del predetto decreto e del comma 2 del presente articolo sono utilizzate dall'Agenzia delle entrate per le analisi del rischio di evasione. Le medesime informazioni, inclusive del valore medio di giacenza annuo di depositi e conti correnti bancari e postali, sono altresì utilizzate ai fini della semplificazione degli adempimenti dei cittadini in merito alla compilazione della dichiarazione sostitutiva unica

(ISEE) di cui all'articolo 10 del D.P.C.M. 5 dicembre 2013, n. 159, nonché in sede di controllo sulla veridicità dei dati dichiarati nella medesima dichiarazione. Il precedente testo del comma 4 in oggetto, invece, anziché genericamente “per le analisi del rischio di evasione”, le suddette informazioni potevano essere utilizzate soltanto “per l’elaborazione con procedure centralizzate, secondo i criteri individuati con provvedimento del Direttore della medesima Agenzia, di specifiche liste selettive di contribuenti a maggior rischio di evasione”.

Rimangono peraltro in vigore le previsioni dell’art. 32, comma 1, n. 7, del d.p.r. n. 600/1973, e dell’art. 51, comma 2, n. 7, del d.p.r. n. 633/1972, a norma dei quali – ai fini delle verifiche fiscali – i competenti uffici fiscali devono comunque ottenere la previa autorizzazione del direttore centrale dell'accertamento dell'Agenzia delle entrate o del direttore regionale della stessa, ovvero, per il Corpo della guardia di finanza, del comandante regionale, al fine di richiedere alle banche, alla società Poste italiane Spa, per le attività finanziarie e creditizie, alle società ed enti di assicurazione per le attività finanziarie, agli intermediari finanziari, alle imprese di investimento, agli organismi di investimento collettivo del risparmio, alle società di gestione del risparmio e alle società fiduciarie, dati, notizie e documenti relativi a qualsiasi rapporto intrattenuto od operazione effettuata, ivi compresi i servizi prestati, con i loro clienti, nonché alle garanzie prestate da terzi o dagli operatori finanziari sopra indicati e le generalità dei soggetti per i quali gli stessi operatori finanziari abbiano effettuato le suddette operazioni e servizi o con i quali abbiano intrattenuto rapporti di natura finanziaria.

A norma dell’art. 1, commi da 634 a 636, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, al fine di introdurre nuove e più avanzate forme di comunicazione tra il contribuente e l'amministrazione fiscale, anche in termini preventivi rispetto alle scadenze fiscali, finalizzate a semplificare gli adempimenti, stimolare l'assolvimento degli obblighi tributari e favorire l'emersione spontanea delle basi imponibili, l'Agenzia delle entrate mette a disposizione del contribuente, ovvero del suo intermediario, anche mediante l'utilizzo delle reti telematiche e delle nuove tecnologie, gli elementi e le informazioni in suo possesso riferibili allo stesso contribuente, acquisiti direttamente o pervenuti da terzi, relativi anche ai ricavi o compensi, ai redditi, al volume d'affari e al valore della produzione, a lui imputabili, alle agevolazioni, deduzioni o detrazioni, nonché ai crediti d'imposta, anche qualora gli stessi non risultino spettanti. Il contribuente può segnalare all'Agenzia delle entrate eventuali elementi, fatti e circostanze dalla stessa non conosciuti. Per le medesime finalità di cui al comma 634 l'Agenzia delle entrate mette, altresì, a disposizione del contribuente ovvero del suo intermediario gli elementi e le informazioni utili a quest'ultimo per una valutazione in ordine ai ricavi, compensi, redditi, volume d'affari e valore della produzione nonché relativi alla stima dei predetti elementi, anche in relazione ai beni acquisiti o posseduti. Con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate sono individuate le modalità con cui gli elementi e le informazioni di cui ai commi 634 e 635 sono messi a disposizione del contribuente e della Guardia di finanza. Il provvedimento di cui al primo periodo indica, in particolare, le fonti informative, la tipologia di informazioni da fornire al contribuente e le modalità di comunicazione tra quest'ultimo e l'amministrazione, assicurate anche a distanza mediante l'utilizzo delle nuove tecnologie, i livelli di assistenza e i rimedi per la rimozione delle eventuali omissioni e per la correzione degli eventuali errori commessi.

SCAMBIO AUTOMATICO DI INFORMAZIONI

Con Decisione del Consiglio UE in data 26 maggio 2015, n. 2015/860 (in G.U.U.E. n.

L136 del 3.6.2015) è stata autorizzata la firma, a nome dell'Unione europea, del protocollo di modifica dell'accordo tra la Comunità europea e la Confederazione svizzera che stabilisce misure equivalenti a quelle definite nella direttiva 2003/48/CE del Consiglio in materia di tassazione dei redditi da risparmio sotto forma di pagamenti di interessi.

In data 27 maggio 2015 è stato sottoscritto tra l'Unione europea e la Svizzera l'accordo per lo scambio automatico di informazioni (cfr. la relativa documentazione sul sito internet <http://www.efd.admin.ch/dokumentation/medieninformatioenen/00467/index.html?lang=it&msg-id=57397>); accordo che riprende integralmente lo standard globale per lo scambio automatico di informazioni a fini fiscali dell'OCSE, e che deve essere ora ratificato dalle due parti. Il primo anno al quale si riferirà lo scambio automatico di informazioni sarà il 2017, e le prime informazioni verranno scambiate entro il 30 settembre 2018.

In precedenza, in data 23 febbraio 2015, l'Italia e la Svizzera hanno firmato un accordo per lo scambio di informazioni su richiesta (cfr. la relativa documentazione sul sito internet <http://www.efd.admin.ch/dokumentation/medieninformatioenen/00467/index.html?lang=it&msg-id=56318>). Accordo che dovrà essere ratificato dai due Stati, e che consentirà lo scambio di informazioni su richiesta, dopo la ratifica (che interverrà presumibilmente entro il 2017), ma con decorrenza dalla data della suddetta firma (23 febbraio 2015). La conclusione di quest'ultimo accordo consente di beneficiare di alcune condizioni favorevoli ai fini della voluntary disclosure (in particolare, esclusione del raddoppio delle sanzioni, e del raddoppio dei termini ai fini dell'accertamento e della contestazione delle sanzioni per violazioni relative al monitoraggio fiscale).

D'altra parte, con Direttiva 9 dicembre 2014, n. 2014/107/UE (in G.U.U.E. n. L359 del 16.12.2014) erano state dettate disposizioni al fine di ampliare l'ambito di applicazione della Direttiva 2011/16/UE, per quanto riguarda lo scambio automatico obbligatorio di informazioni nel settore fiscale tra gli Stati membri dell'Unione europea. In particolare, premesso che la Direttiva 2011/16/UE del Consiglio, prevede già lo scambio automatico obbligatorio di informazioni tra gli Stati membri per talune categorie di reddito e di capitale, principalmente di natura non finanziaria, detenute dai contribuenti in Stati membri diversi dal loro Stato di residenza, è stato previsto, in conformità agli standards OCSE, lo "scambio automatico", inteso come comunicazione sistematica di informazioni predeterminate su residenti in altri Stati membri al pertinente Stato membro di residenza, senza richiesta preventiva, a intervalli regolari prestabiliti. Informazioni riferite ai periodi d'imposta a decorrere dal 1° gennaio 2016 (da effettuarsi per la prima volta entro il 30 settembre 2017), aventi ad oggetto una serie di dati relativi ai conti correnti bancari ed agli altri rapporti finanziari. La Direttiva contiene una disciplina articolata, differenziata a seconda degli importi detenuti all'estero, e della titolarità dei rapporti in capo a persone fisiche o entità diverse. Relativamente all'Austria, lo scambio automatico di informazioni è posticipato di un anno rispetto a quanto sopra disposto.

REGISTRO DELLE IMPRESE

Con Decreto direttoriale in data 2 marzo 2015 (in G.U. n. 62 del 16.3.2015) sono state approvate alcune modifiche alle specifiche tecniche di cui al decreto 18 ottobre 2013, come modificato dal decreto 10 luglio 2014, per la creazione di programmi informatici finalizzati alla compilazione delle domande di iscrizione e deposito e delle denunce da presentare all'ufficio del registro delle imprese per via telematica o su supporto informatico. L'utilizzo delle specifiche tecniche modificate è obbligatorio dal 1° aprile 2015.

Con Decreto direttoriale in data 22 giugno 2015 è stata approvata la nuova modulistica che introduce la sezione speciale delle PMI innovative, modifica i dati relativi alle start-up e attua i primi accorpamenti tra CCIAA a livello di registro delle imprese e di REA. Il decreto attua inoltre la direttiva del Ministro dello sviluppo economico, d'intesa col Ministro della giustizia in data 27 aprile 2015, in materia di modalità di registrazione del decesso, recesso ed esclusione del socio di società di persone; ed integra la modulistica del registro delle imprese con i dati relativi alle società cooperative ai fini dell'inserimento degli stessi nell'albo delle società cooperative. Queste specifiche tecniche acquistano efficacia con decorrenza dal 15 luglio 2015.

INTERCONNESSIONE DEI REGISTRI DELLE IMPRESE EUROPEE

Con Regolamento (CE) 8 giugno 2015, n. 2015/884 (in G.U.U.E. n. L144 del 10.6.2015), in vigore dal 30 giugno 2015, sono state stabilite le specifiche tecniche e le procedure necessarie per il sistema di interconnessione dei registri introdotto dalla direttiva 2009/101/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 16 settembre 2009.

Il sistema di interconnessione dei registri è denominato «Sistema di interconnessione dei registri delle imprese» (Business Registers Interconnection System - BRIS).

Sulla Direttiva 2009/101/CE, cfr. la *Rassegna* relativa al *secondo semestre 2009*, in www.gaetanopetrelli.it.

REATI SOCIETARI

Gli articoli 9, 10 e 11 della legge 27 maggio 2015, n. 69 (in G.U. n. 124 del 30.5.2015), in vigore dal 14 giugno 2015, hanno modificato la disciplina di alcuni articoli del codice civile, in tema di reati societari. In particolare, sono state modificate le seguenti disposizioni:

1) – «Art. 2621 (*False comunicazioni sociali*). - Fuori dai casi previsti dall'art. 2622, gli amministratori, i direttori generali, i dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, i sindaci e i liquidatori, i quali, al fine di conseguire per sé o per altri un ingiusto profitto, nei bilanci, nelle relazioni o nelle altre comunicazioni sociali dirette ai soci o al pubblico, previste dalla legge, consapevolmente espongono fatti materiali rilevanti non rispondenti al vero ovvero omettono fatti materiali rilevanti la cui comunicazione è imposta dalla legge sulla situazione economica, patrimoniale o finanziaria della società o del gruppo al quale la stessa appartiene, in modo concretamente idoneo ad indurre altri in errore, sono puniti con la pena della reclusione da uno a cinque anni.

La stessa pena si applica anche se le falsità o le omissioni riguardano beni posseduti o amministrati dalla società per conto di terzi».

2) – «Art. 2621-bis (*Fatti di lieve entità*). - Salvo che costituiscano più grave reato, si applica la pena da sei mesi a tre anni di reclusione se i fatti di cui all'articolo 2621 sono di lieve entità, tenuto conto della natura e delle dimensioni della società e delle modalità o degli effetti della condotta.

Salvo che costituiscano più grave reato, si applica la stessa pena di cui al comma precedente quando i fatti di cui all'articolo 2621 riguardano società che non superano i limiti indicati dal secondo comma dell'articolo 1 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267. In tale caso, il delitto è procedibile a querela della società, dei soci, dei creditori o degli altri destinatari della comunicazione sociale».

3) – «Art. 2621-ter (*Non punibilità per particolare tenuità*). - Ai fini della non punibilità per particolare tenuità del fatto, di cui all'articolo 131-bis del codice penale, il giudice valuta,

in modo prevalente, l'entità dell'eventuale danno cagionato alla società, ai soci o ai creditori conseguente ai fatti di cui agli articoli 2621 e 2621-bis».

4) – «Art. 2622 (*False comunicazioni sociali delle società quotate*). - Gli amministratori, i direttori generali, i dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, i sindaci e i liquidatori di società emittenti strumenti finanziari ammessi alla negoziazione in un mercato regolamentato italiano o di altro Paese dell'Unione europea, i quali, al fine di conseguire per sé o per altri un ingiusto profitto, nei bilanci, nelle relazioni o nelle altre comunicazioni sociali dirette ai soci o al pubblico consapevolmente espongono fatti materiali non rispondenti al vero ovvero omettono fatti materiali rilevanti la cui comunicazione è imposta dalla legge sulla situazione economica, patrimoniale o finanziaria della società o del gruppo al quale la stessa appartiene, in modo concretamente idoneo ad indurre altri in errore, sono puniti con la pena della reclusione da tre a otto anni.

Alle società indicate nel comma precedente sono equiparate:

1) le società emittenti strumenti finanziari per i quali è stata presentata una richiesta di ammissione alla negoziazione in un mercato regolamentato italiano o di altro Paese dell'Unione europea;

2) le società emittenti strumenti finanziari ammessi alla negoziazione in un sistema multilaterale di negoziazione italiano;

3) le società che controllano società emittenti strumenti finanziari ammessi alla negoziazione in un mercato regolamentato italiano o di altro Paese dell'Unione europea;

4) le società che fanno appello al pubblico risparmio o che comunque lo gestiscono.

Le disposizioni di cui ai commi precedenti si applicano anche se le falsità o le omissioni riguardano beni posseduti o amministrati dalla società per conto di terzi».

E' stato corrispondentemente modificato l'art. 25-ter, comma 1, del d. lgs. 8 giugno 2001, n. 231, contenente disposizioni sulla responsabilità amministrativa degli enti in relazione ai reati societari.

CONTRATTI DI RETE

Con decreto direttoriale 7 gennaio 2015 (pubblicato nel sito internet del Ministero dello sviluppo economico in data 7 gennaio 2015), sono state approvate le specifiche tecniche relative al modello standard per la trasmissione del contratto di rete al registro delle imprese riportate nell'allegato A al presente decreto.

In precedenza, con D.M. 10 aprile 2014, n. 122 (in G.U. n. 196 del 25.8.2014), era stato approvato il regolamento recante la tipizzazione del modello standard per la trasmissione del contratto di rete al registro delle imprese, in attuazione dell'art. 3, comma 4-ter, del D.L. 10 febbraio 2009, n. 5, convertito in legge 9 aprile 2009, n. 33, secondo cui ai fini dell'iscrizione del contratto di rete nel registro delle imprese il contratto deve essere redatto per atto pubblico o per scrittura privata autenticata, ovvero per atto firmato digitalmente a norma degli articoli 24 o 25 del codice di cui al d. lgs. 7 marzo 2005, n. 82, e successive modificazioni (quindi anche con firma digitale non autenticata), da ciascun imprenditore o legale rappresentante delle imprese aderenti, e trasmesso ai competenti uffici del registro delle imprese attraverso un modello standard tipizzato. Il modello di cui sopra è compilato e presentato al registro delle imprese attraverso la procedura telematica resa disponibile nell'apposita area web dedicata del sito «www.registroimprese.it» ed è sottoscritto con firma digitale. Tramite la medesima procedura telematica sono allegati al modello e trasmessi al registro delle imprese documenti informatici o copie informatiche, anche per immagine, privi di elementi attivi in conformità

alle specifiche tecniche approvate.

La trasmissione per via telematica o la presentazione su supporto informatico al registro delle imprese dei contratti di rete predisposti in conformità alle specifiche tecniche approvate con il presente decreto è possibile dalla data di pubblicazione del decreto sopra indicata.

MICROCREDITO

Con Provvedimento della Banca d'Italia in data 3 giugno 2015 (in G.U. n. 141 del 20.6.2015) sono state dettate disposizioni per l'iscrizione e la gestione dell'elenco degli operatori di microcredito, in attuazione dell'art. 15 del D.M. 17 ottobre 2014, n. 176, e dell'art. 111, comma 5, del D. Lgs. 1 settembre 1993, n. 385.

Cfr. anche al riguardo PAOLINI, *Disciplina del microcredito – Emanato il regolamento di attuazione dell'art. 111 t.u.b.* (segnalazione novità normative, in *CNN Notizie* del 10 dicembre 2014).

IMPRESE DI ASSICURAZIONE

Con D.Lgs. 12 maggio 2015, n. 74 (in Suppl. ord. alla G.U. n. 136 del 15.6.2015) sono state dettate disposizioni di attuazione della direttiva 2009/138/CE in materia di accesso ed esercizio delle attività di assicurazione e riassicurazione (solvibilità II), modificando in particolare le disposizioni del d. lgs. 7 settembre 2005, n. 209, con precipuo riguardo a quelle relative ai requisiti patrimoniali e di solvibilità, alla sana e prudente gestione ed alla relativa vigilanza.

FONDO CENTRALE DI GARANZIA PER LE PMI

L'art. 8-*bis*, comma 3, del D.L. 24 gennaio 2015, n. 3 (in G.U. n. 19 del 24 gennaio 2015), convertito in legge 24 marzo 2015, n. 33 (in Suppl. ord. alla G.U. n. 70 del 25.3.2015), in vigore dal 26 marzo 2015, nel contesto di disposizioni finalizzate al potenziamento del Fondo centrale di garanzia per le piccole e medie imprese, ha disposto che “Il diritto alla restituzione, nei confronti del beneficiario finale e dei terzi prestatori di garanzie, delle somme liquidate a titolo di perdite dal Fondo di garanzia di cui all'articolo 2, comma 100, lettera a), della legge 23 dicembre 1996, n. 662, costituisce credito privilegiato e prevale su ogni altro diritto di prelazione, da qualsiasi causa derivante, ad eccezione del privilegio per spese di giustizia e di quelli previsti dall'articolo 2751-bis del codice civile, fatti salvi i precedenti diritti di prelazione spettanti a terzi. La costituzione e l'efficacia del privilegio non sono subordinate al consenso delle parti”.

SOCIETÀ DI MUTUO SOCCORSO – VIGILANZA

Con D.M. 30 ottobre 2014 (pubblicato sul sito internet del Ministero dello sviluppo economico, come da comunicato pubblicato in G.U. n. 30 del 6.2.2015) sono state approvate le disposizioni inerenti l'attività di vigilanza sulle società di mutuo soccorso e la relativa modulistica, in conformità alle previsioni della legge 15 aprile 1886, n. 3818, recante la disciplina della costituzione legale delle società di mutuo soccorso (SMS), come modificata dall'art. 23 del D.L. 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221.

L'art. 1 del D. Lgs. 2 agosto 2002, n. 220, sottopone alla vigilanza del Ministero dello sviluppo economico (già Ministero delle attività produttive) gli enti cooperativi, fra cui le SMS, che la esercita mediante revisioni cooperative ed ispezioni straordinarie. L'art. 23 del

D.L. 18 ottobre 2012, n. 179, convertito in legge n. 221/2012, ha previsto l'iscrizione delle SMS nella sezione delle imprese sociali del registro delle imprese, ed ha integrato il citato D. Lgs. n. 220/2002 al fine di adeguare le disposizioni relative alla vigilanza alla specificità delle SMS. D'altra parte, a norma dell'art. 21, comma 7, della legge 31 gennaio 1992, n. 59, le disposizioni contenute nella medesima legge si applicano anche agli enti mutualistici di cui all'articolo 2512 (ora 2517) del codice civile, tra cui rientrano anche le SMS; in particolare, a norma dell'art. 11 della legge 31 gennaio 1992, n. 59, anche le SMS, devono destinare alla costituzione e all'incremento di ciascun fondo costituito dalle associazioni cui aderiscono una quota degli utili annuali pari al 3 per cento, mentre a quelle non aderenti si applica quanto disposto dal successivo art. 20 che prevede il versamento alle entrate dello Stato.

In ottemperanza all'articolo 18, comma 2-ter, del d. lgs. 2 agosto 2002, n. 220, introdotto dal citato D.L. 18 ottobre 2012, n. 179 (che prevede, in relazione alle caratteristiche peculiari delle SMS l'approvazione di modelli di verbale di revisione e di ispezione straordinaria con decreto del Ministero dello sviluppo economico), il D.M. 30 ottobre 2014, in oggetto, ha approvato i modelli, relativi all'attività di revisione ordinaria delle società di mutuo soccorso (operativa a partire dal 1° gennaio 2015), indicati nell'art. 4 e riprodotti in allegato al decreto, nonché i modelli relativi all'attività di ispezione straordinaria, indicati nell'art. 8 e riprodotti in allegato.

I contenuti delle verifiche devono essere limitati agli scopi propri della specifica revisione e volti ad accertare la conformità dell'oggetto sociale delle società di mutuo soccorso alle disposizioni dettate dagli artt. 1 e 2 della legge 15 aprile 1886, n. 3818 quale integrata dall'art. 23 del D.L. 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla L. 17 dicembre 2012, n. 221, nonché la loro osservanza in fatto (art. 1).

La revisione deve essere effettuata almeno una volta ogni due anni. Al ricorrere dei presupposti di cui al comma 1, dell'art. 15 della legge 31 gennaio 1992, n. 59, la revisione ha cadenza annuale (art. 2).

Per le società di mutuo soccorso, che aderiscono ad un'Associazione nazionale di rappresentanza, assistenza, tutela del movimento cooperativo riconosciuta ai sensi dell'art. 3 del d. lgs. 2 agosto 2002, n. 220, la revisione è svolta dall'Associazione stessa. Per le società di mutuo soccorso che aderiscono ad un'Associazione settoriale, la revisione può essere effettuata da una Associazione nazionale di rappresentanza, sulla base di apposita convenzione tra le due Associazioni, conforme allo schema di cui all'allegato A. Per tutte le altre società di mutuo soccorso la revisione è effettuata direttamente dal Ministero dello sviluppo economico (art. 3).

All'accertamento e riscossione del contributo del 3% sugli utili annuali di cui all'art. 11 della legge 31 gennaio 1992, n. 59 provvedono le Associazioni nazionali di rappresentanza, assistenza, tutela e revisione del movimento cooperativo per le società di mutuo soccorso alle stesse aderenti; mentre per le restanti società di mutuo soccorso provvede il Ministero dello sviluppo economico (art. 6).

In quanto compatibili si applicano gli articoli da 5 a 16 del D.M. 6 dicembre 2004 recante la disciplina della "Vigilanza sugli Enti Cooperativi ai sensi del decreto legislativo 2 agosto 2002, n. 220, nonché gli artt. 2 e da 4 a 8 del D.M. 18 dicembre 2006 (art. 9).

Sulla nuova disciplina delle società di mutuo soccorso, dettata dall'art. 23 del D.L. 18 ottobre 2012, n. 179, convertito con modificazioni dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, nonché – quanto all'iscrizione nel registro delle imprese – dal D.M. 6 marzo 2013 (in G.U. n. 66 del 19.3.2013), cfr. le *Rassegne* relative al *secondo semestre 2012*, ed al *primo semestre*

2013, in <http://www.gaetanopetrelli.it>. V. anche anche PETRELLI, *Natura giuridica e disciplina delle società di mutuo soccorso*, in *Studi e materiali in tema di riforma delle società cooperative*, a cura del Consiglio Nazionale del Notariato, Milano, 2005, ed in <http://www.gaetanopetrelli.it/>.

SOCIETÀ COOPERATIVE – VIGILANZA

Con D.M. 23 febbraio 2015 (pubblicato sul sito internet del Ministero dello sviluppo economico in data 25 marzo 2015, come risulta dal comunicato pubblicato in G.U. n. 80 del 7.4.2015), è stata approvata la nuova modulistica per l'effettuazione delle revisioni cooperative, con particolare riguardo alle modalità di effettuazione delle ispezioni straordinarie nei confronti degli enti cooperativi; ciò alla luce, soprattutto, dell'art. 46 del D.L. 22 giugno 2012, n. 83, convertito con modificazioni dalla legge 7 agosto 2012, n. 134 che, avendo introdotto una variazione della normativa sanzionatoria sulle società cooperative, ha determinato la necessità di modificare la modulistica prevista per i verbali di revisione cooperativa e di ispezione straordinaria.

La modulistica approvata con il decreto è posta in uso entro i 60 giorni successivi alla comunicazione nella Gazzetta Ufficiale (art. 3, comma 2).

A norma dell'art. 2, che ha sostituito l'art. 14 del D.M. 6 dicembre 2004, "L'accesso ai documenti amministrativi relativi alle revisioni cooperative periodiche, detenuti dal Ministero e dalle Associazioni nazionali riconosciute, avviene con le modalità e le limitazioni previste della legge 7 agosto 1990, n. 241 e s.m.i.; restano ferme le disposizioni di cui all'art. 15, comma 3, della legge 31 gennaio 1992, n. 59."

Per quanto non espressamente previsto nel decreto in oggetto, l'art. 2, comma 2, del decreto stesso rinvia al D.M. 6 dicembre 2004, e successive modifiche ed integrazioni e al D.M. 22 dicembre 2005.

FINANZIAMENTI AGEVOLATI A SOCIETÀ COOPERATIVE

Con D.M. 4 dicembre 2014 (in G.U. n. 2 del 3.1.2015) è stato istituito un nuovo regime di aiuto finalizzato a promuovere la nascita e lo sviluppo di società cooperative di piccola e media dimensione, in conformità a quanto consentito dall'art. 1, comma 845, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e dal Regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione, del 17 giugno 2014 (che dichiara alcune categorie di aiuti compatibili con il mercato interno, e stabilisce le condizioni per ritenere compatibili con il mercato comune ed esenti dall'obbligo di notifica gli aiuti agli investimenti in favore delle piccole e medie imprese). Il provvedimento è finalizzato, in particolare, a sostenere la nascita, su tutto il territorio nazionale, di società cooperative promosse e costituite da lavoratori provenienti da aziende in crisi, in coerenza con quanto stabilito all'articolo 3, comma 2, lettera b), del sopra D.M. 8 marzo 2013, di cooperative sociali e di cooperative che gestiscono aziende confiscate alla criminalità organizzata, nonché lo sviluppo e il consolidamento di società cooperative ubicate nelle regioni del Mezzogiorno.

L'art. 3 del decreto individua le cooperative che possono beneficiare degli aiuti in oggetto.

A norma dell'art. 5, le società finanziarie partecipate dal Ministero dello sviluppo economico, ai sensi di quanto previsto dall'articolo 17, comma 2, della legge 27 febbraio 1985, n. 49, sono autorizzate a concedere alle società cooperative di cui all'articolo 3 finanziamenti a tasso agevolato a fronte della realizzazione delle iniziative di cui all'articolo 6.

I suddetti finanziamenti: *a)* hanno una durata massima, comprensiva dell'eventuale periodo di preammortamento, di 10 anni; *b)* sono rimborsati secondo un piano di ammortamento a rate semestrali costanti posticipate, scadenti il 31 maggio e il 30 novembre di ogni anno. Gli interessi di preammortamento sono corrisposti alle medesime scadenze; *c)* sono regolati a un tasso di interesse pari al 20 per cento del tasso di riferimento vigente alla data di concessione delle agevolazioni, fissato sulla base di quello stabilito dalla Commissione Europea e pubblicato su apposito sito Internet; in ogni caso, il tasso agevolato non potrà essere inferiore allo 0,8 per cento; *d)* sono concessi per un importo non superiore a 4 volte il valore della partecipazione detenuta dalla società finanziaria nella società cooperativa beneficiaria e, in ogni caso, per un importo non superiore a euro 1.000.000,00 (un milione); *e)* nel caso vengano concessi a fronte di investimenti, possono coprire fino al 100 per cento dell'importo del programma di investimento. A norma del comma 7 dell'art. 5, in relazione ai finanziamenti agevolati concessi a fronte dell'acquisto o della realizzazione di beni immobili, ovvero di interventi sui medesimi beni, la società finanziaria erogante acquisisce garanzia ipotecaria sul bene immobile oggetto di finanziamento, per un valore cauzionale non superiore all'importo del medesimo finanziamento agevolato. Fatto salvo quanto previsto al comma 7, i finanziamenti agevolati di cui al presente articolo non sono assistiti da forme di garanzia, fermo restando che i crediti nascenti dalla ripetizione delle agevolazioni erogate sono, comunque, assistiti da privilegio ai sensi dell'articolo 24, comma 33, della legge 27 dicembre 1997, n. 449.

Ai sensi dell'art. 6, le agevolazioni in oggetto sono concesse al fine di sostenere: *a)* sull'intero territorio nazionale, la nascita di società cooperative costituite, in misura prevalente, da lavoratori provenienti da aziende in crisi, di società cooperative sociali di cui alla legge 8 novembre 1991, n. 381 e successive integrazioni e modificazioni e di società cooperative che gestiscono aziende confiscate alla criminalità organizzata; *b)* nei territori delle Regioni del Mezzogiorno, oltre a quanto previsto alla lettera a), lo sviluppo o la ristrutturazione di società cooperative esistenti.

Nel caso di finanziamento agevolato concesso alla società cooperativa a fronte della realizzazione di un programma di investimento avente le caratteristiche di cui all'articolo 5, comma 5, lettera a), sono ammissibili esclusivamente le spese relative all'acquisizione degli attivi materiali e immateriali, come definiti dal Regolamento di esenzione, oggetto dell'investimento. Ai fini dell'ammissibilità della relativa spesa, i predetti beni devono, tra l'altro, essere acquistati a condizioni di mercato da terzi che non hanno relazioni con l'acquirente. In particolare, i beni non possono essere oggetto di compravendita tra due imprese che nei 24 mesi precedenti la presentazione della domanda di agevolazione di cui all'articolo 8 si siano trovate nelle condizioni di cui all'articolo 2359 del codice civile o siano entrambe partecipate, anche cumulativamente o per via indiretta, per almeno il 25 per cento, da medesimi altri soggetti (art. 7).

L'art. 11 disciplina i casi di revoca dei finanziamenti agevolati in oggetto.

A norma dell'art. 12, con provvedimento del Direttore Generale per gli incentivi alle imprese sono stabiliti il modello di domanda e lo schema di contratto di finanziamento agevolato.

Con decreto direttoriale 16 aprile 2015 (in G.U. n. 116 del 21.5.2015) sono stati determinati termini e modalità di presentazione delle domande per l'accesso alle agevolazioni per la nascita e lo sviluppo di società cooperative di piccola e media dimensione, di cui al decreto 4 dicembre 2014.

Si prevede, innanzitutto, che i rapporti tra il Ministero dello sviluppo economico (nel seguito Ministero) e le società finanziarie partecipate (nel seguito Società finanziarie) dal Ministero ai sensi di quanto previsto dall'art. 17, comma 2, della legge 27 febbraio 1985, n. 49 e successive modificazioni e integrazioni, inerenti allo svolgimento delle attività di gestione del regime di aiuto istituito dal decreto del Ministro dello sviluppo economico 4 dicembre 2014 di cui alle premesse (nel seguito decreto), sono regolamentati da una apposita convenzione da stipulare entro 30 giorni dalla data di pubblicazione del decreto.

Ai fini dell'accesso alle agevolazioni finanziarie previste dal decreto, le società cooperative proponenti sono tenute a presentare, secondo le modalità e nei termini indicati, la documentazione indicata all'art. 2; le iniziative possono riguardare esclusivamente società cooperative costituite da non oltre 24 mesi alla data di presentazione della domanda.

La Società finanziaria procede, entro 120 giorni dalla data di ricezione della comunicazione, alla stipula del relativo contratto di finanziamento. Trascorso detto termine il finanziamento decade, fatta salva la possibilità del Ministero di concedere una proroga di non oltre 60 giorni su specifica richiesta della Società finanziaria. Il contratto di finanziamento, redatto secondo lo schema riportato in allegato n. 4, deve contenere l'indicazione della normativa europea di cui all'art. 5, comma 4, del decreto ai sensi della quale vengono concesse le agevolazioni, del tasso agevolato, della durata del piano di investimento, del numero di rate previste dal piano di ammortamento nonché dell'ammontare dell'agevolazione corrispondente al finanziamento agevolato in termini di equivalente sovvenzione lordo, definito secondo quanto previsto all'art. 3, comma 2 (art. 4).

FONDAZIONI LIRICO-SINFONICHE

Con D.M. 6 novembre 2014 (in G.U. n. 56 del 9.3.2015), in vigore dal 10 marzo 2015, sono stati disciplinati i presupposti ed i requisiti richiesti alle fondazioni lirico-sinfoniche ai fini del riconoscimento del diritto di dotarsi di forme organizzative speciali.

A norma dell'art. 4 del decreto, lo statuto della fondazione lirico-sinfonica dotata di forma organizzativa speciale è adeguato, entro sessanta giorni dal riconoscimento della forma organizzativa speciale, alle disposizioni del decreto stesso e, in prima applicazione, entro il 31 dicembre 2014. Lo statuto della fondazione dotata di forma organizzativa speciale, deliberato dall'organo della fondazione a ciò deputato, prevede:

a) organi di amministrazione e di controllo quali previsti dall'art. 11, comma 15, del decreto-legge, anche in deroga alla lettera a), numeri 2) e 3), del medesimo comma 15. Negli organi di indirizzo sono comunque rappresentati i soci fondatori di diritto;

b) la partecipazione dei soci fondatori privati in deroga alla lettera a), numeri 2) e 3), e b) del comma 15 dell'art. 11 del decreto-legge, ma comunque in proporzione agli apporti finanziari alla gestione o al patrimonio della fondazione;

c) la condizione che la partecipazione dei privati finanziatori alla gestione o al patrimonio della fondazione sia in linea con le finalità culturali dell'ente.

La fondazione lirico-sinfonica dotata di forma organizzativa speciale è sottoposta all'alta vigilanza del Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo. L'alta vigilanza si estrinseca, tra l'altro, nell'approvazione dello statuto e delle relative modifiche statutarie, proposte dalla fondazione (art. 6).

DEPOSITO TELEMATICO DEI TITOLI DELLA PROPRIETÀ INDUSTRIALE

Con Decreto direttoriale 26 gennaio 2015 (in G.U. n. 24 del 30.1.2015), come modificato

dal Decreto direttoriale 24 febbraio 2015 (in G.U. n. 48 del 27.2.2015), sono stati determinati criteri e modalità per il deposito telematico dei titoli della proprietà industriale.

Con D.M. 21 marzo 2013 è stato disciplinato il nuovo deposito telematico delle domande connesse alle domande di brevetto per invenzioni industriali e modelli di utilità, alle domande di registrazione di modelli e disegni industriali e di marchi d'impresa, nonché ai titoli di proprietà concessi. Con decreto del direttore generale per la lotta alla contraffazione - Ufficio italiano brevetti e marchi del Ministero dello sviluppo economico dell'11 luglio 2014 si è provveduto ad avviare la nuova procedura di deposito per via telematica della traduzione in italiano delle rivendicazioni della domanda di brevetto europeo, di cui all'art. 54 del codice della proprietà industriale, e della traduzione in italiano, a scopo di convalida, del testo del brevetto europeo pubblicato, di cui all'art. 56 del codice della proprietà industriale.

Il deposito telematico delle domande di brevetto per invenzioni industriali e modelli di utilità, delle domande di registrazione di disegni e modelli e di marchi d'impresa, delle istanze connesse a dette domande e dei rinnovi dei marchi, può essere effettuato a decorrere dal 2 febbraio 2015 secondo le modalità tecniche di cui all'allegato 1 al decreto 26 gennaio 2015 (art. 1). Il deposito telematico esplica gli stessi effetti del deposito in formato cartaceo, se eseguito con le modalità tecniche di cui all'allegato 1 (art. 2).

WHITE LIST ANTIRICICLAGGIO

Con D.M. 10 aprile 2015 (in G.U. n. 108 del 12.5.2015), in vigore dal 13 maggio 2015, è stata modificata – aggiornando il D.M. 1 febbraio 2013 – la *white list* antiriciclaggio, che individua gli Stati extracomunitari e dei territori stranieri che impongono obblighi equivalenti a quelli previsti dalla direttiva 2005/60/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 26 ottobre 2005 relativa alla prevenzione dell'uso del sistema finanziario a scopo di riciclaggio dei proventi di attività criminose e di finanziamento del terrorismo e che prevedono il controllo del rispetto di tali obblighi. Con la precisazione che la lista comune non si applica agli Stati comunitari e a quelli appartenenti all'Area economica europea (Islanda, Liechtenstein e Norvegia), che beneficiano di un riconoscimento automatico di equivalenza.

Gli Stati extracomunitari considerati come Stati che impongono obblighi equivalenti a quelli previsti dalla direttiva 2005/60/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 26 ottobre 2005 relativa alla prevenzione dell'uso del sistema finanziario a scopo di riciclaggio dei proventi di attività criminose e di finanziamento del terrorismo e che prevedono il controllo del rispetto di tali obblighi sono, a partire dall'entrata in vigore del decreto in oggetto: 1. Australia; 2. Brasile; 3. Canada; 4. Hong Kong; 5. India; 6. Giappone; 7. Repubblica di Corea; 8. Messico; 9. Singapore; 10. Stati Uniti d'America; 11. Repubblica del Sudafrica; 12. Svizzera; 13. Repubblica di San Marino.

L'inserimento nella *white list* di cui sopra rileva, tra l'altro, al fine di attenuare o aggravare gli obblighi di adeguata verifica della clientela (cfr., in particolare, gli artt. 11, comma 4, 25, comma 1, e 29 del d. lgs. 21 novembre 2007, n. 231).

NUOVA DIRETTIVA EUROPEA ANTIRICICLAGGIO

La Direttiva (CE) 20 maggio 2015, n. 2015/849 del Parlamento europeo e del Consiglio (in G.U.U.E. n. L141 del 5 giugno 2015), in vigore dal 25 giugno 2015, ha dettato nuove disposizioni relativamente alla prevenzione dell'uso del sistema finanziario a fini di riciclaggio o finanziamento del terrorismo, modificando il regolamento (UE) n. 648/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, ed abrogando la direttiva 2005/60/CE e la direttiva

2006/70/CE.

1) – Termini per il recepimento nel diritto interno.

A norma dell'art. 567, gli Stati membri mettono in vigore le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla presente direttiva entro il 26 giugno 2017. Correlativamente, ai sensi dell'art. 66, le direttive 2005/60/CE e 2006/70/CE sono abrogate con effetto dal 26 giugno 2017. Si espongono di seguito gli aspetti di maggiore rilevanza della relativa disciplina.

2) – Reati presupposto.

Secondo l'11° “*Considerando*”, “in linea con le raccomandazioni riviste del GAFI, i «reati fiscali» connessi alle imposte dirette e indirette rientrano nell'ampia definizione di «attività criminosa» ai sensi della presente direttiva”.

3) – Obblighi dei notai - Presupposti.

A norma dell'art. 2, comma 1, lett. *b*), la Direttiva si applica tra l'altro a “notai e altri liberi professionisti legali, quando partecipano, in nome e per conto del loro cliente, ad una qualsiasi operazione finanziaria o transazione immobiliare o assistendo il loro cliente nella predisposizione o nella realizzazione di operazioni riguardanti: i) l'acquisto e la vendita di beni immobili o di imprese; ii) la gestione di denaro, strumenti finanziari o altri beni; iii) l'apertura o la gestione di conti bancari, libretti di risparmio o conti titoli; iv) l'organizzazione degli apporti necessari alla costituzione, alla gestione o all'amministrazione di società; v) la costituzione, la gestione o l'amministrazione di trust, società, fondazioni o strutture simili”.

4) – Obblighi di adeguata verifica della clientela.

A norma dell'art. 11, gli Stati membri assicurano che i soggetti obbligati applichino le misure di adeguata verifica della clientela, tra l'altro: a) quando instaurano un rapporto d'affari; b) quando eseguono un'operazione occasionale che: i) sia d'importo pari o superiore a 15.000 EUR, indipendentemente dal fatto che l'operazione sia eseguita con un'unica operazione o con diverse operazioni che appaiono collegate; o: ii) rappresenti un trasferimento di fondi quale definito all'articolo 3, punto 9), del regolamento (UE) 2015/847 del Parlamento europeo e del Consiglio, superiore a 1.000 EUR; c) nel caso di persone che negoziano in beni, quando eseguono operazioni occasionali in contanti d'importo pari o superiore a 10.000 EUR, indipendentemente dal fatto che l'operazione sia eseguita con un'unica operazione o con diverse operazioni che appaiono collegate; d) qualora vi sia sospetto di riciclaggio o di finanziamento del terrorismo, indipendentemente da qualsiasi deroga, esenzione o soglia applicabile; e) qualora vi siano dubbi sulla veridicità o sull'adeguatezza dei dati precedentemente ottenuti ai fini dell'identificazione del cliente.

A norma dell'art. 13, comma 1, le misure di adeguata verifica della clientela consistono nelle attività seguenti: a) identificare il cliente e verificarne l'identità sulla base di documenti, dati o informazioni ottenuti da una fonte attendibile e indipendente; b) identificare il titolare effettivo e adottare misure ragionevoli per verificarne l'identità, in modo che il soggetto obbligato sia certo di sapere chi sia il titolare effettivo, il che implica, per le persone giuridiche, i trust, le società, le fondazioni ed istituti giuridici analoghi, adottare misure ragionevoli per comprendere l'assetto proprietario e di controllo del cliente; c) valutare e, se necessario, ottenere informazioni sullo scopo e sulla natura prevista del rapporto d'affari; d) svolgere un controllo costante del rapporto d'affari, anche esercitando una verifica sulle operazioni concluse per tutta la durata di tale rapporto, in modo da assicurare che esse siano

coerenti con la conoscenza che il soggetto obbligato ha del proprio cliente, delle sue attività commerciali e del suo profilo di rischio, anche riguardo, se necessario, all'origine dei fondi, e assicurarsi che siano tenuti aggiornati i documenti, i dati o le informazioni detenute. Ai sensi dell'art. 13, comma 2, quando applicano le misure di cui al primo comma, lettere a) e b), i soggetti obbligati verificano inoltre che chiunque sostenga di agire per conto del cliente sia autorizzata in tal senso, nonché identifichi e verifichi l'identità di tale soggetto. A norma dell'art. 13, comma 6, nel caso di beneficiari di trust o di istituti giuridici analoghi designati in base a particolari caratteristiche o classi, il soggetto obbligato acquisisce informazioni sul beneficiario sufficienti a far ritenere al soggetto obbligato che sarà in grado di stabilirne l'identità al momento del pagamento o nel momento in cui egli esercita i diritti conferitigli.

Gli Stati membri provvedono affinché l'identità del cliente e del titolare effettivo sia accertata prima dell'instaurazione del rapporto d'affari o dell'esecuzione dell'operazione. Gli Stati membri possono consentire che la verifica dell'identità del cliente e del titolare effettivo sia effettuata durante l'instaurazione del rapporto d'affari, se ciò è necessario per non interrompere la normale conduzione dell'attività e se vi è basso rischio di riciclaggio o di finanziamento del terrorismo. Gli Stati membri esonerano dall'applicazione del primo comma i notai e altri liberi professionisti legali, i revisori dei conti, i contabili esterni e i consulenti tributari, limitatamente ai casi in cui tali persone esaminino la posizione giuridica del loro cliente o espletino compiti di difesa o di rappresentanza del cliente in un procedimento giudiziario o in relazione a tale procedimento, compresa la consulenza sull'eventualità di intentare o evitare un procedimento. Gli Stati membri prescrivono che i soggetti obbligati applichino le misure di adeguata verifica della clientela non soltanto a tutti i nuovi clienti ma anche, al momento opportuno, alla clientela esistente, in funzione del rischio, compreso il caso di modifica della situazione del cliente (art. 14) ³⁵.

Laddove uno Stato membro o un soggetto obbligato individuino settori a basso rischio, lo Stato membro in questione può consentire ai soggetti obbligati di applicare misure semplificate di adeguata verifica della clientela (art. 15). L'allegato II alla Direttiva contiene un elenco non esaustivo di fattori e tipologie indicative di situazioni potenzialmente a basso rischio di cui all'articolo 16.

Nei casi di cui agli articoli da 19 a 24 e nel caso di persone fisiche o entità giuridiche che hanno sede in paesi terzi individuati dalla Commissione come paesi terzi a rischio elevato, nonché in altre situazioni che presentano rischi più elevati individuati dagli Stati membri o dai soggetti obbligati, gli Stati membri prescrivono che i soggetti obbligati applichino misure rafforzate di adeguata verifica della clientela per gestire e mitigare adeguatamente tali rischi. Gli Stati membri prescrivono che i soggetti obbligati esaminino, per quanto ragionevolmente possibile, il contesto e la finalità di tutte le operazioni complesse e di importo insolitamente

³⁵ Si precisa anche, nel 9° "Considerando", che "I professionisti legali, quali definiti dagli Stati membri, dovrebbero essere soggetti alla presente direttiva quando partecipano ad operazioni di natura finanziaria o societaria, ivi incluso quando prestano consulenza tributaria, settore in cui l'attività dei professionisti corre un elevato rischio di essere utilizzata impropriamente per operazioni di riciclaggio di proventi di attività criminose o operazioni di finanziamento del terrorismo. Tuttavia, dovrebbe sussistere l'esenzione da qualsiasi obbligo di comunicare le informazioni ottenute prima, durante o dopo procedimenti giudiziari o nel corso dell'esame della posizione giuridica di un cliente. Di conseguenza, la consulenza legale dovrebbe rimanere soggetta al vincolo del segreto professionale tranne qualora il professionista legale partecipi alle attività di riciclaggio o di finanziamento del terrorismo, la consulenza sia fornita a scopo di riciclaggio o di finanziamento del terrorismo ovvero il professionista legale sia a conoscenza del fatto che il cliente richiede la consulenza a scopo di riciclaggio o di finanziamento del terrorismo".

elevato e tutti gli schemi anomali di operazione che non hanno uno scopo economico o legittimo evidente. Nel valutare i rischi di riciclaggio e di finanziamento del terrorismo, gli Stati membri e i soggetti obbligati tengono conto almeno dei fattori indicativi di situazioni potenzialmente a più alto rischio, previsti all'allegato III alla Direttiva (art. 18) ³⁶.

Gli Stati membri possono permettere ai soggetti obbligati di ricorrere a terzi per l'assolvimento degli obblighi di adeguata verifica della clientela di cui all'articolo 13, paragrafo 1, primo comma, lettere a), b) e c). Tuttavia, il soggetto obbligato che ricorre a terzi mantiene la responsabilità finale dell'assolvimento di tali obblighi (art. 25).

5) – *Titolari effettivi.*

In materia di titolare effettivo ³⁷, l'art. 3, comma 1, n. 6, qualifica come tale:

a) in caso di società:

i) la persona fisica o le persone fisiche che, in ultima istanza, possiedono o controllano il soggetto giuridico attraverso il possesso, diretto o indiretto, di una percentuale sufficiente di azioni o diritti di voto o altra partecipazione in detta entità, anche tramite azioni al portatore, o attraverso il controllo con altri mezzi, ad eccezione di una società ammessa alla quotazione su un mercato regolamentato e sottoposta a obblighi di comunicazione conformemente al diritto dell'Unione o a standard internazionali equivalenti che garantiscono una trasparenza adeguata delle informazioni sugli assetti proprietari. Una percentuale di azioni pari al 25% più una quota o altra partecipazione superiore al 25% del capitale di un cliente detenuta da una persona fisica costituisce indicazione di proprietà diretta. Una percentuale di azioni del 25% più una quota o altra partecipazione superiore al 25% del capitale di un cliente, detenuta da una società, controllata da una o più persone fisiche, ovvero da più società, controllate dalla stessa persona fisica, costituisce indicazione di proprietà indiretta. È fatto salvo il diritto degli Stati membri di prevedere che una percentuale inferiore possa costituire indicazione di proprietà o di controllo. Il controllo attraverso altri mezzi può essere determinato, tra l'altro, in base ai criteri di cui all'articolo 22, paragrafi da 1 a 5, della direttiva 2013/34/UE del Parlamento europeo e del Consiglio;

ii) se, dopo aver esperito tutti i mezzi possibili e purché non vi siano motivi di sospetto, non è individuata alcuna persona secondo i criteri di cui al punto i), o, in caso di dubbio circa il fatto che la persona o le persone individuate sia o siano i titolari effettivi, la persona fisica o

³⁶ “Gli Stati membri dovrebbero almeno prevedere che i soggetti obbligati applichino misure rafforzate di adeguata verifica della clientela quando trattano con persone fisiche o soggetti giuridici aventi sede in paesi terzi ad alto rischio individuati dalla Commissione. È altresì opportuno vietare l'affidamento a terzi stabiliti in tali paesi terzi ad alto rischio” (29° “Considerando”).

³⁷ In base al 13° “Considerando”, “L'identificazione e la verifica dell'identità dei titolari effettivi dovrebbero, ove opportuno, essere estese ai soggetti giuridici che possiedono altri soggetti giuridici e i soggetti obbligati dovrebbero individuare la persona o le persone fisiche che, in ultima istanza, esercitano il controllo tramite la titolarità, o tramite altri mezzi, del soggetto giuridico cliente. Il controllo tramite altri mezzi può tra l'altro comprendere i criteri di controllo applicati a fini della preparazione del bilancio consolidato, quali l'accordo degli azionisti, l'esercizio dell'influenza dominante o il potere di nominare l'alta dirigenza. Talvolta potrebbe risultare impossibile identificare la persona fisica che in ultima istanza possiede o controlla un soggetto giuridico. In tali casi eccezionali i soggetti obbligati, dopo aver esperito tutti gli altri mezzi di identificazione, e purché non sussistano motivi di sospetto, possono considerare i dirigenti di alto livello quali titolari effettivi”.

“Per garantire condizioni di parità tra i vari tipi di assetti giuridici, anche i fiduciari dovrebbero essere tenuti a ottenere, mantenere e fornire informazioni sulla titolarità effettiva ai soggetti obbligati che adottano misure volte all'adeguata verifica della clientela, nonché a comunicare tali informazioni ad un registro centrale o una banca dati centrale e dovrebbero rivelare il loro *status* ai soggetti obbligati. Soggetti giuridici quali fondazioni e istituti giuridici analoghi ai trust dovrebbero essere sottoposti a disposizioni equivalenti” (17° “Considerando”).

le persone fisiche che occupano una posizione dirigenziale di alto livello, i soggetti obbligati conservano le registrazioni delle decisioni adottate al fine di identificare la titolarità effettiva ai sensi del punto i) e del presente punto;

b) in caso di trust:

i) il costituente;

ii) il o i «trustee»;

iii) il guardiano, se esiste;

iv) i beneficiari ovvero, se le persone che beneficiano dell'istituto giuridico o dell'entità giuridica non sono ancora state determinate, la categoria di persone nel cui interesse principale è istituito o agisce l'istituto giuridico o il soggetto giuridico;

v) qualunque altra persona fisica che esercita in ultima istanza il controllo sul trust attraverso la proprietà diretta o indiretta o attraverso altri mezzi;

c) in caso di soggetti giuridici quali le fondazioni e istituti giuridici analoghi ai trust, la persona o le persone fisiche che detengono posizioni equivalenti o analoghe a quelle di cui alla lettera b).

6) – Registri centrali con informazioni sulla titolarità effettiva.

Gli Stati membri provvedono affinché le società e le altre entità giuridiche costituite nel loro territorio siano tenute a ottenere e conservino informazioni adeguate, accurate e attuali sulla loro titolarità effettiva, compresi i dettagli degli interessi beneficiari detenuti. Gli Stati membri provvedono affinché le informazioni di cui sopra siano custodite in un registro centrale in ciascuno Stato membro, per esempio un registro di commercio, un registro delle imprese, di cui all'articolo 3 della direttiva 2009/101/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, o un registro pubblico³⁸. Gli Stati membri notificano alla Commissione le caratteristiche di detti meccanismi nazionali. Le informazioni sulla titolarità effettiva contenute in tale banca dati possono essere raccolte conformemente ai sistemi nazionali. Gli Stati membri prescrivono che le informazioni contenute nel registro centrale di cui al paragrafo 3 siano adeguate, accurate e attuali. Il registro centrale di cui al paragrafo 3 assicura un accesso tempestivo e illimitato alle autorità competenti ed alle FIU (Unità di informazione finanziaria) senza allertare il soggetto interessato. Fornisce inoltre un accesso tempestivo ai soggetti obbligati quando questi adottano misure di adeguata verifica della clientela. Gli Stati membri stabiliscono che i soggetti obbligati non si basino esclusivamente sul registro centrale di cui al paragrafo 3 per rispettare gli obblighi di adeguata verifica della clientela in conformità del capo II. Detti obblighi sono rispettati utilizzando un approccio basato sul rischio (art. 30).

7) – Trust. Obblighi del trustee e registro centrale.

Gli Stati membri prescrivono che i fiduciari di trust espressi disciplinati dal loro diritto nazionale ottengano e mantengano informazioni adeguate, accurate e aggiornate sulla titolarità effettiva del trust. Tali informazioni includono l'identità: a) del costituente; b) del o dei «trustee»; c) del guardiano (se esiste); d) dei beneficiari o della classe di beneficiari; ed

³⁸ Ai sensi del 14° “Considerando”, “Allo scopo di promuovere la trasparenza al fine di contrastare l'abuso dei soggetti giuridici, gli Stati membri dovrebbero assicurare che le informazioni sulla titolarità effettiva siano archivate in un registro centrale situato all'esterno della società, in piena conformità con il diritto dell'Unione. A tal fine, gli Stati membri possono utilizzare una banca dati centrale che raccolga le informazioni sulla titolarità effettiva, o il registro delle imprese, ovvero un altro registro centrale. Gli Stati membri possono decidere che i soggetti obbligati siano responsabili della tenuta del registro”.

inoltre, e) delle altre persone fisiche che esercitano il controllo effettivo sul trust. Gli Stati membri provvedono affinché il «trustee» renda noto il proprio stato e fornisca prontamente ai soggetti obbligati le informazioni di cui al paragrafo 1 quando, in tale veste, instaura un rapporto d'affari o esegue un'operazione occasionale d'importo superiore alla soglia di cui all'articolo 11, lettere b), c) e d). Gli Stati membri prescrivono che le autorità competenti e le FIU abbiano prontamente accesso alle informazioni di cui al paragrafo 1. Gli Stati membri stabiliscono che le informazioni di cui al paragrafo 1 siano conservate in un registro centrale quando il trust genera obblighi fiscali. Il registro centrale assicura un accesso tempestivo e senza limitazioni alle autorità competenti e alle FIU, senza allertare le parti del trust interessato. Esso può inoltre consentire un accesso tempestivo ai soggetti obbligati nel quadro dell'adeguata verifica della clientela a norma del capo II. Gli Stati membri prescrivono che le informazioni contenute nel registro centrale di cui al paragrafo 4 siano adeguate, accurate e aggiornate. Gli Stati membri provvedono affinché i soggetti obbligati non si basino esclusivamente sul registro centrale di cui al paragrafo 4 per rispettare gli obblighi di adeguata verifica della clientela di cui al capo II. Detti obblighi sono rispettati utilizzando un approccio basato sul rischio. Gli Stati membri provvedono affinché le misure previste dal presente articolo si applichino ad altri tipi di istituti giuridici che hanno assetto o funzioni analoghi a quelle dei trust (art. 31).

8) – Persone politicamente esposte.

Riguardo alle persone politicamente esposte, l'art. 3, n. 9, definisce la categoria con riferimento alla persona fisica che ricopre o ha ricoperto importanti cariche pubbliche comprendenti anche cariche importanti a livello nazionale, ed in particolare: a) capi di Stato, capi di governo, ministri e viceministri o sottosegretari; b) parlamentari o membri di organi legislativi analoghi; c) membri degli organi direttivi di partiti politici; d) membri delle corti supreme, delle corti costituzionali e di altri organi giudiziari di alto livello le cui decisioni non sono soggette a ulteriore appello, salvo in circostanze eccezionali; e) membri delle corti dei conti e dei consigli di amministrazione delle banche centrali; f) ambasciatori, incaricati d'affari e ufficiali di alto grado delle forze armate; g) membri degli organi di amministrazione, direzione o sorveglianza delle imprese di proprietà statale; h) direttori, vicedirettori e membri dell'organo di gestione, o funzione equivalente, di organizzazioni internazionali. I funzionari di livello medio o inferiore non rientrano nelle categorie di cui sopra, ai punti da a) a h).

9) – Obblighi di segnalazione di operazioni sospette.

Gli Stati membri prescrivono che i soggetti obbligati e, se del caso, i loro amministratori e dipendenti collaborino pienamente e provvedendo tempestivamente a: a) informare la FIU di propria iniziativa anche tramite segnalazione, quando il soggetto obbligato sa, sospetta o ha motivo ragionevole di sospettare che i fondi, indipendentemente dalla loro entità, provengono da attività criminose o sono collegati al finanziamento del terrorismo e rispondendo tempestivamente, in tali casi, alle richieste di informazioni ulteriori da parte della FIU; e b) fornire alla FIU, direttamente o indirettamente, su sua richiesta, tutte le informazioni necessarie secondo le procedure previste dalla legislazione vigente. Tutte le operazioni sospette, incluse quelle tentate, sono segnalate (art. 33, comma 1).

Gli Stati membri non applicano gli obblighi di cui all'articolo 33, paragrafo 1, ai notai e altri liberi professionisti legali, a revisori dei conti, a contabili esterni e a consulenti tributari, nella misura in cui tale deroga riguarda informazioni che essi ricevono o ottengono sul cliente.

nel corso dell'esame della sua posizione giuridica o dell'espletamento dei compiti di difesa o di rappresentanza del cliente in un procedimento giudiziario o in relazione a tale procedimento, compresa la consulenza sull'eventualità di intentare o evitare un procedimento, a prescindere dal fatto che le informazioni siano ricevute o ottenute prima, durante o dopo il procedimento stesso (art. 34, comma 2).

10) – Divieto di esecuzione di operazioni sospette e deroghe.

Gli Stati membri vietano ai soggetti obbligati di eseguire un'operazione quando essi sanno o sospettano che sia collegata a proventi di attività criminose o al finanziamento del terrorismo, prima di aver completato le procedure necessarie a norma dell'articolo 33, paragrafo 1, primo comma, lettera a), e di aver rispettato eventuali altre istruzioni specifiche impartite dalla FIU o dalle autorità competenti in conformità del diritto nazionale dello Stato membro in questione. Qualora sia impossibile astenersi dall'eseguire le operazioni di cui al paragrafo 1 o tale astensione possa ostacolare il perseguimento dei beneficiari di un'operazione sospetta, i soggetti obbligati informano la FIU immediatamente dopo aver eseguito l'operazione (art. 35).

11) – Obblighi di conservazione di documenti.

Gli Stati membri stabiliscono che i soggetti obbligati conservino i documenti e le informazioni seguenti, in conformità del diritto nazionale, al fine di prevenire, individuare e indagare da parte della FIU o di altra autorità competente su eventuali attività di riciclaggio o di finanziamento del terrorismo: a) per quanto riguarda l'adeguata verifica della clientela, la copia dei documenti e delle informazioni che sono necessari per soddisfare gli obblighi di adeguata verifica della clientela ai sensi del capo II, per un periodo di cinque anni dalla cessazione del rapporto d'affari con il cliente o successivamente alla data di un'operazione occasionale; b) le scritture e le registrazioni delle operazioni, consistenti nei documenti originali o in copie aventi efficacia probatoria nei procedimenti giudiziari in base al diritto nazionale, che sono necessarie per identificare l'operazione, per un periodo di cinque anni dalla cessazione di un rapporto d'affari con il cliente o successivamente alla data di un'operazione occasionale (art. 40).

12) – Trattamento di dati personali.

Il trattamento dei dati personali ai sensi della Direttiva è soggetto alla direttiva 95/46/CE, come recepita nel diritto nazionale. I dati personali trattati a norma della presente direttiva dalla Commissione o dalle AEU sono soggetti al regolamento (CE) n. 45/2001 (art. 41). Il trattamento dei dati personali sulla base della Direttiva ai fini della prevenzione del riciclaggio e del finanziamento del terrorismo di cui all'articolo 1 è considerato di interesse pubblico ai sensi della direttiva 95/46/CE (art. 43)³⁹.

13) – Obbligo di formazione dei dipendenti.

Gli Stati membri stabiliscono che i soggetti obbligati adottino misure proporzionate ai

³⁹ “È essenziale che l'allineamento della presente direttiva alle raccomandazioni riviste del GAFI sia effettuato in piena conformità con il diritto dell'Unione, in particolare per quanto riguarda la legislazione dell'Unione in materia di protezione dei dati e la tutela dei diritti fondamentali quali sanciti dalla Carta” (43° “Considerando”).

“La presente direttiva rispetta i diritti fondamentali e osserva i principi riconosciuti dalla Carta, in particolare il diritto al rispetto della vita privata e della vita familiare, il diritto alla protezione dei dati personali, la libertà d'impresa, il divieto di discriminazione, il diritto a un ricorso effettivo e a un giudice imparziale, la presunzione d'innocenza e i diritti di difesa” (65° “Considerando”).

loro rischi, alla loro natura e alle loro dimensioni, affinché i dipendenti siano a conoscenza delle disposizioni adottate ai sensi della presente direttiva, compresi i pertinenti obblighi in materia di protezione dei dati. Dette misure comprendono la partecipazione dei dipendenti a specifici programmi permanenti di formazione, per aiutarli a riconoscere le operazioni che potrebbero essere collegate al riciclaggio o al finanziamento del terrorismo e per istruirli sul modo di procedere in tali casi (art. 46).

14) – Sanzioni.

Gli Stati membri provvedono affinché i soggetti obbligati possano essere chiamati a rispondere delle violazioni delle disposizioni nazionali di recepimento della Direttiva conformemente al presente articolo e agli articoli da 59 a 61. Le eventuali sanzioni o misure devono essere efficaci, proporzionate e dissuasive (art. 58). Gli Stati membri provvedono affinché le decisioni che impongono sanzioni o misure amministrative per violazione delle disposizioni che recepiscono la Direttiva avverso le quali non sia stato presentato ricorso, vengano pubblicate dalle autorità competenti sul loro sito internet ufficiale subito dopo che la persona soggetta a sanzione è stata informata della decisione (art. 60).

Cfr. anche, sulla Direttiva in oggetto, LICINI, *La “IV direttiva antiriciclaggio”*, in *CNN Notizie*, giugno 2015; STAROLA, *Emendamenti del Parlamento UE alla proposta di IV direttiva antiriciclaggio*, in *Corriere trib.*, 2014, p. 1583.

REGOLAMENTO EUROPEO SUL TRASFERIMENTO DI FONDI

Con Regolamento (CE) 20 maggio 2015, n. 2015/847 (in G.U.U.E. n. L141 del 5.6.2015), in vigore dal 25 giugno 2015, sono stati precisati i dati informativi che devono accompagnare i trasferimenti di fondi, ed è stato abrogato il regolamento (CE) n. 1781/2006.

Più precisamente, il Regolamento stabilisce norme riguardanti i dati informativi relativi all'ordinante e al beneficiario che accompagnano i trasferimenti di fondi in qualsiasi valuta, al fine di prevenire, individuare e indagare casi di riciclaggio e di finanziamento del terrorismo nel caso in cui almeno uno dei prestatori di servizi di pagamento coinvolti nel trasferimento sia stabilito nell'Unione (art. 1).

Il prestatore intermediario di servizi di pagamento tiene conto della mancanza dei dati informativi relativi all'ordinante o al beneficiario quale elemento nel valutare se il trasferimento di fondi, od ogni operazione correlata, sia sospetto e se debba essere segnalato alla FIU in conformità della direttiva (UE) 2015/849 (art. 13).

BANCA DATI ANTIMAFIA

Con D.P.C.M. 30 ottobre 2014, n. 193 (in G.U. n. 4 del 7.1.2015) è stato approvato il Regolamento recante disposizioni concernenti le modalità di funzionamento, accesso, consultazione e collegamento con il CED, di cui all'articolo 8 della legge 1° aprile 1981, n. 121, della Banca dati nazionale unica della documentazione antimafia, istituita ai sensi dell'articolo 96 del d. lgs. 6 settembre 2011, n. 159, ai fini del rilascio della documentazione antimafia. A tal fine esso individua inoltre le modalità di autenticazione, autorizzazione e di registrazione degli accessi e delle operazioni, effettuate sulla predetta Banca dati, di consultazione e accesso da parte dei soggetti individuati. Il regolamento stabilisce, altresì, le modalità di collegamento della Banca dati nazionale unica della documentazione antimafia con il Centro elaborazione dati di cui all'articolo 8 della legge 1° aprile 1981, n. 121, nonché con altre banche dati detenute da soggetti pubblici contenenti dati necessari per il rilascio della

documentazione antimafia.

I dati contenuti nella Banca dati nazionale sono trattati ai fini del rilascio della documentazione antimafia (art. 3).

L'art. 17 individua i soggetti che possono consultare la Banca dati nazionale per ottenere il rilascio della documentazione antimafia.

Ai fini del conseguimento della documentazione antimafia, i soggetti di cui all'articolo 97 del Codice antimafia acquisiscono dall'impresa le dichiarazioni sostitutive di certificazione e le dichiarazioni sostitutive dell'atto di notorietà di cui agli articoli 46 e 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, e successive modificazioni, attestanti i dati previsti dall'articolo 85 del medesimo Codice antimafia, nonché il numero del codice fiscale e della partita IVA dell'impresa stessa. L'operatore, dopo essersi collegato con la Banca dati nazionale ed aver positivamente superato la procedura di verifica delle credenziali di autenticazione, immette nella stessa Banca dati i dati di cui al comma 1, l'indicazione della tipologia di documentazione antimafia richiesta nonché, ove previsto da disposizioni di legge o altri provvedimenti attuativi di esse, la Prefettura-UTG designata (art. 23).

L'impresa alla quale si riferiscono i dati può chiedere alla Sezione centrale la conferma dell'esistenza di dati che la riguardano, la loro comunicazione in forma intellegibile e, se i dati risultano trattati in violazione di vigenti disposizioni di legge o di regolamento, la loro cancellazione con modalità sicure (art. 28).

Con D.Lgs. 13 ottobre 2014, n. 153 erano state dettate disposizioni integrative e correttive al d. lgs. 6 settembre 2011, n. 159, recante codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, nonché nuove disposizioni in materia di documentazione antimafia, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 13 agosto 2010, n. 136.

MISURE ANTITERRORISMO

Con D.L. 18 febbraio 2015, n. 7 (in G.U. n. 41 del 19.2.2015), convertito in legge 17 aprile 2015, n. 43 (in G.U. n. 91 del 20.4.2015) sono state adottate misure urgenti per il contrasto del terrorismo, anche di matrice internazionale.

Si segnalano, tra le altre disposizioni:

- il nuovo art. 234-*bis* c.p.p., a norma del quale “È sempre consentita l'acquisizione di documenti e dati informatici conservati all'estero, anche diversi da quelli disponibili al pubblico, previo consenso, in quest'ultimo caso, del legittimo titolare”;

- il nuovo art. 226 disp. att. c.p.c., riguardo alle intercettazioni ed ai controlli preventivi del traffico telefonico e di quello telematico;

- l'art. 4-*bis* del d.l. n. 7/2015, riguardo alla conservazione dei dati relativi al traffico telefonico ed a quello telematico, fino al 31 dicembre 2016.

CESSIONE DI CREDITI CERTIFICATI

Con D.M. 11 marzo 2015 (in G.U. n. 120 del 26.5.2015) sono state apportate modifiche ed integrazioni al D.M. 27 giugno 2014, recante strumenti per favorire la cessione dei crediti certificati ai sensi dell'articolo 37 del D.L. 24 aprile 2014, n. 66, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014, n. 89 (che ha previsto - al fine di assicurare il completo ed immediato pagamento di tutti i debiti di parte corrente certi, liquidi ed esigibili per somministrazioni, forniture ed appalti e per prestazioni professionali - strumenti per favorire la cessione dei crediti certificati delle pubbliche amministrazioni diverse dallo Stato).

Viene, in particolare, ridefinita la nozione di “termine per l'adempimento” (art. 1, comma

1, lett. g), del D.M. 27 giugno 2014, come segue: “i) nell'ipotesi di Operazione di cessione, 180 giorni dalla data di cessione, ovvero la data indicata dalla pubblica amministrazione debitrice nella certificazione del credito, se questa è successiva a 180 giorni dalla data di cessione; ii) nell'ipotesi di Operazione di ridefinizione, tutte le singole date previste per il rimborso del debito”.

Cfr. anche, sulla disciplina in oggetto, la *Rassegna* relativa al *primo semestre 2014*, in www.gaetanopetrelli.it.

VERSAMENTO IVA DA PARTE DELLE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI – SCISSIONE DEI PAGAMENTI O *SPLIT PAYMENT*

Con D.M. 23 gennaio 2015 (in G.U. n. 27 del 3.2.2015), modificato con D.M. 20 febbraio 2015 (in G.U. n. 48 del 27.2.2015) sono stati stabiliti modalità e termini per il versamento dell'imposta sul valore aggiunto da parte delle pubbliche amministrazioni.

L'art. 1, comma 629, lettera b), della legge 23 dicembre 2014, n. 190, ha introdotto l'art. 17-ter del D.P.R. n. 633/1972, stabilendo che, per le cessioni di beni e le prestazioni di servizi effettuate nei confronti di talune pubbliche amministrazioni, per le quali dette amministrazioni non siano debitori d'imposta ai sensi delle disposizioni in materia di imposta sul valore aggiunto, l'imposta è in ogni caso versata dalle medesime secondo modalità e termini da determinare con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze. D'altra parte, con D.M. 3 aprile 2013, n. 55, è stato adottato il regolamento in materia di emissione, trasmissione e ricevimento della fattura elettronica da applicarsi alle amministrazioni pubbliche ai sensi dell'art. 1, commi da 209 a 213, della legge 24 dicembre 2007, n. 244.

Ciò premesso, a norma dell'art. 1 del D.M. 23 gennaio 2015, alle cessioni di beni ed alle prestazioni di servizi di cui all'art. 17-ter del decreto n. 633 del 1972, effettuate nei confronti delle pubbliche amministrazioni ivi contemplate, e per le quali tali amministrazioni non sono debitori d'imposta ai sensi della normativa in materia di imposta sul valore aggiunto, si applicano le disposizioni del decreto stesso. Per tali operazioni, l'imposta sul valore aggiunto è versata dalle pubbliche amministrazioni cessionarie di beni o committenti di servizi con effetto dalla data in cui l'imposta diviene esigibile.

I soggetti passivi dell'IVA, che effettuano le cessioni di beni e le prestazioni di servizi di cui all'art. 1, emettono la fattura secondo quanto previsto dall'art. 21 del d.p.r. n. 633/1972 con l'annotazione “scissione dei pagamenti”. I soggetti passivi dell'IVA che effettuano le operazioni di cui all'art. 1 non sono tenuti al pagamento dell'imposta ed operano la registrazione delle fatture emesse ai sensi degli articoli 23 e 24 del decreto n. 633/1972 senza computare l'imposta ivi indicata nella liquidazione periodica (art. 2).

L'imposta relativa alle cessioni di beni ed alle prestazioni di servizi di cui all'art. 1 diviene esigibile al momento del pagamento dei corrispettivi. Le pubbliche amministrazioni possono comunque optare per l'esigibilità dell'imposta anticipata al momento della ricezione della fattura. Per effetto dell'entrata in vigore dell'art. 17-ter del decreto n. 633 del 1972, alle cessioni di beni ed alle prestazioni di servizi disciplinate dal medesimo articolo non è applicabile la disposizione di cui all'art. 6, quinto comma, secondo periodo, del decreto n. 633 del 1972 (art. 3).

Il versamento dell'IVA dovuta è effettuato dalle pubbliche amministrazioni entro il giorno 16 del mese successivo a quello in cui l'imposta diviene esigibile, senza possibilità di compensazione e utilizzando un apposito codice tributo (art. 4).

Le pubbliche amministrazioni che effettuano acquisti di beni e servizi nell'esercizio di

attività commerciali, in relazione alle quali sono identificate agli effetti dell'imposta sul valore aggiunto, annotano le relative fatture nel registro di cui agli articoli 23 o 24 del decreto n. 633 del 1972 entro il giorno 15 del mese successivo a quello in cui l'imposta è divenuta esigibile, con riferimento al mese precedente (art. 5).

Le disposizioni suindicate si applicano alle operazioni per le quali è stata emessa fattura a partire dal 1° gennaio 2015 (art. 9).

Con Provvedimento dell' Agenzia delle Entrate in data 31 marzo 2015 (pubblicato nel sito internet dell' Agenzia delle entrate il 31 marzo 2015, ai sensi dell' art. 1, comma 361, della legge 24 dicembre 2007, n. 244), sono state approvate modifiche ai provvedimenti del 2 agosto 2013 e del 5 novembre 2013 in materia di definizione delle modalità tecniche e dei termini relativi alla comunicazione all' Anagrafe tributaria delle operazioni rilevanti ai fini dell' imposta sul valore aggiunto. E' stato in particolare disposto che per l' anno 2014, le amministrazioni pubbliche di cui all' articolo 1, comma 2, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, nonché le amministrazioni autonome, sono escluse dalla comunicazione delle operazioni rilevanti ai fini IVA di cui al provvedimento del 2 agosto 2013. Per l' anno 2014, i soggetti di cui agli articoli 22 e 74-ter del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633 sono inoltre esclusi dalla comunicazione delle operazioni attive di importo unitario inferiore a 3.000 euro, al netto dell' IVA. Queste disposizioni si inseriscono in un' ottica di progressiva semplificazione degli adempimenti di natura tributaria e al fine di non gravare di ulteriori incombenze gli enti pubblici (soggetti all' obbligo di scissione dei pagamenti, di cui al D.M. 3 aprile 2013, n. 55, ed al D.M. 20 febbraio 2015), il provvedimento in esame prevede, in modifica del provvedimento del 5 novembre 2013, che le amministrazioni pubbliche di cui all' articolo 1, comma 2, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, nonché le amministrazioni autonome, sono escluse dalla comunicazione delle operazioni rilevanti ai fini IVA per l' anno 2014.

Sullo *split payment*, cfr. anche la *Rassegna* relativa al *secondo semestre 2014*, in www.gaetanopetrelli.it, nonché la *Circ. Agenzia Entrate 9 febbraio 2015, n. 1/E*, e la *Circ. Agenzia Entrate 13 aprile 2015, n. 15/E*.

CASSA NAZIONALE DEL NOTARIATO

Con D.M. 22 dicembre 2014 (in G.U. n. 84 dell' 11.4.2015) è stata approvata la delibera adottata dall' assemblea dei rappresentanti della Cassa nazionale del notariato, in data 28 settembre 2013, concernente modifiche all' art. 9, comma 2, ed all' art. 29 dello statuto della Cassa medesima.

In particolare, ai sensi del novellato art. 9, comma 2, dello statuto, “La misura della quota contributiva può essere variata dal Consiglio di amministrazione sulla base di bilancio tecnico. La relativa deliberazione è adottata ai sensi dell' art. 19, comma 1, lettera «h» del presente statuto”.

Cfr., per l' ultima variazione delle aliquote contributive, la *Rassegna* relativa al *secondo semestre 2013*, in www.gaetanopetrelli.it.

STUDI DI SETTORE

Con Provvedimento dell' Agenzia delle Entrate in data 22 maggio 2015 (pubblicato nel sito internet dell' Agenzia delle entrate il 22 maggio 2015, ai sensi dell' art. 1, comma 361, della legge 24 dicembre 2007, n. 244) sono stati approvati n. 204 modelli per la comunicazione dei dati rilevanti ai fini dell' applicazione degli studi di settore, relativi alle

attività economiche nel settore delle manifatture, dei servizi, delle attività professionali e del commercio, da utilizzare per il periodo di imposta 2014.

Con Provvedimento dell'Agenzia delle Entrate in data 18 giugno 2015 (pubblicato nel sito internet dell'Agenzia delle entrate in data 18 giugno 2015, ai sensi dell'art. 1, comma 361, della legge 24 dicembre 2007, n. 244) sono state approvate le specifiche tecniche per la trasmissione telematica dei dati rilevanti ai fini dell'applicazione degli studi di settore, dei controlli e di modifiche alla modulistica degli studi di settore da utilizzare per il periodo d'imposta 2014.

Con Provvedimento dell'Agenzia delle Entrate in data 9 giugno 2015 (pubblicato nel sito internet dell'Agenzia delle entrate il 9 giugno 2015, ai sensi dell'art. 1, comma 361, della legge 24 dicembre 2007, n. 244), è stato tra l'altro disposto, in relazione all'accesso al regime premiale previsto dall'articolo 10 del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, che – tenuto conto della particolare funzione di stima prevista per alcuni studi delle attività professionali, che nel valorizzare le prestazioni rese non riesce a cogliere appieno i possibili casi di omessa fatturazione – i relativi studi, in attesa delle eventuali modifiche che potranno essere introdotte in fase di evoluzione degli stessi, non vengono interessati dal regime premiale in argomento per l'annualità 2014.

Con Provvedimento dell'Agenzia delle entrate in data 18 giugno 2015 (pubblicato nel sito internet dell'Agenzia delle entrate il 18 giugno 2015, ai sensi dell'art. 1, comma 361, della legge 24 dicembre 2007, n. 244) sono state determinate le modalità con cui l'Agenzia delle Entrate mette a disposizione del contribuente, del suo intermediario e della Guardia di finanza elementi e informazioni, al fine di introdurre nuove e più avanzate forme di comunicazione tra il contribuente e l'amministrazione fiscale, anche in termini preventivi rispetto alle scadenze fiscali, finalizzate a semplificare gli adempimenti, stimolare l'assolvimento degli obblighi tributari e favorire l'emersione spontanea delle basi imponibili (disposizioni di attuazione dell'articolo 1, commi da 634 a 636, della legge 23 dicembre 2014, n. 190). In particolare, l'Agenzia delle Entrate rende disponibili, con le modalità previste nel suddetto provvedimento, i seguenti elementi ed informazioni relative agli studi di settore: a) inviti al contribuente a presentare i modelli studi di settore, qualora non abbia provveduto pur essendone obbligato; b) modelli di studi di settore trasmessi; c) elenco delle anomalie emerse in fase di trasmissione della dichiarazione sulla base dei controlli telematici previsti tra i quadri contabili del modello UNICO e i dati degli studi di settore; d) segnalazioni inviate dal contribuente o dal suo intermediario, tramite la specifica procedura informatica resa disponibile dall'Agenzia delle Entrate, per comunicare eventuali giustificazioni in merito a situazioni di non congruità, non normalità e/o non coerenza risultanti dall'applicazione degli studi di settore o per fornire dettagli in merito alle cause di esclusione o di inapplicabilità dagli stessi, con l'indicazione se la segnalazione è stata inviata direttamente dal contribuente o per il tramite dell'intermediario; e) comunicazioni di anomalie nei dati dichiarati ai fini degli studi di settore, in allegato ad UNICO, rilevate dall'Agenzia delle Entrate sia analizzando i dati stessi sia le altre fonti informative disponibili (in Allegato 1 sono riportate le tipologie di anomalie individuate per il triennio 2011-2013); f) risposte inviate dal contribuente, anche per il tramite del suo intermediario, relative a comunicazioni di anomalie nei dati dichiarati ai fini degli studi di settore utilizzando la specifica procedura informatica resa disponibile dall'Agenzia delle Entrate; g) statistiche relative ai dati dichiarati ai fini degli studi di settore. Per le medesime finalità, l'Agenzia delle Entrate mette, altresì, a disposizione del contribuente ovvero del suo intermediario i seguenti ulteriori elementi ed informazioni relative agli studi di

settore, utili per una valutazione in ordine ai ricavi, compensi, redditi, volume d'affari e valore della produzione nonché relative alla stima dei predetti elementi, anche in relazione ai beni acquisiti o posseduti: a) prospetto su base pluriennale dell'andamento dei dati dichiarativi relativi agli studi di settore applicati; b) documento di sintesi dell'esito dell'applicazione degli studi di settore sulla base dell'ultima versione del software GERICO pubblicato sul sito dell'Agenzia, comprensivo del posizionamento degli indicatori di coerenza e di normalità e dell'indicazione sull'accesso al regime premiale previsto dall'articolo 10 del d.l. 6 dicembre 2011, n. 201. A loro volta, i contribuenti, in relazione alle comunicazioni di anomalie di cui alla lettera e) di cui sopra e alle situazioni di non congruità, non normalità e/o non coerenza risultanti dall'applicazione degli studi di settore o alle cause di esclusione o di inapplicabilità dagli stessi, possono fornire chiarimenti e precisazioni utilizzando gli specifici software gratuiti resi disponibili dall'Agenzia delle Entrate, sul sito istituzionale.

Con D.P.C.M. 9 giugno 2015 (in G.U. n. 134 del 12.6.2015) sono stati prorogati i termini di effettuazione dei versamenti dovuti dai soggetti che esercitano attività economiche per le quali sono stati elaborati studi di settore. Più precisamente, i contribuenti tenuti ai versamenti risultanti dalle dichiarazioni dei redditi, da quelle in materia di imposta regionale sulle attività produttive e dalla dichiarazione unificata annuale, entro il 16 giugno 2015, che esercitano attività economiche per le quali sono stati elaborati gli studi di settore, e che dichiarano ricavi o compensi di ammontare non superiore al limite stabilito per ciascuno studio di settore dal relativo decreto di approvazione del Ministro dell'economia e delle finanze, effettuano i predetti versamenti: a) entro il giorno 6 luglio 2015, senza alcuna maggiorazione; b) dal 7 luglio 2015 al 20 agosto 2015, maggiorando le somme da versare dello 0,40 per cento a titolo di interesse corrispettivo.

ANAGRAFE NAZIONALE DELLA POPOLAZIONE RESIDENTE (ANPR)

Con D.P.C.M. 10 novembre 2014, n. 194 (in G.U. n. 5 dell'8.1.2015) è stato approvato il Regolamento recante modalità di attuazione e di funzionamento dell'Anagrafe nazionale della popolazione residente (ANPR), e di definizione del piano per il graduale subentro dell'ANPR alle anagrafi comunali della popolazione residente, in attuazione delle previsioni del D.P.C.M. 23 agosto 2013, n. 109, e dell'articolo 62 del d. lgs. 7 marzo 2005, n. 82, come modificato dall'articolo 2, comma 1, del d.l. 18 ottobre 2012, n. 179, convertito dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, che ha istituito l'Anagrafe Nazionale della Popolazione Residente.

L'Anagrafe Nazionale della Popolazione Residente (ANPR) subentra gradualmente alle anagrafi tenute dai comuni secondo il piano di subentro e le modalità, idonee a garantire l'integrità, l'univocità e la sicurezza dei dati, descritti nell'Allegato A, che costituisce parte integrante del regolamento. Nel subentro sono compresi i dati informatizzati relativi alle situazioni anagrafiche pregresse alla data del subentro e alle schede archiviate in formato elettronico. I dati anagrafici inviati dai comuni ai fini del subentro sono sottoposti a controlli formali da parte del Ministero dell'interno (art. 1).

Nell'ANPR sono contenuti i dati del cittadino, della famiglia anagrafica e della convivenza di cui agli articoli 20, 21 e 22 del d.p.r. 30 maggio 1989, n. 223, e successive modificazioni, i dati dei cittadini italiani residenti all'estero, registrati dai Comuni ai sensi del d.p.r. 6 settembre 1989, n. 323, nonché il domicilio digitale, di cui all'articolo 3-bis del d. lgs. 7 marzo 2005, n. 82.

L'ANPR rende disponibili ai Comuni per i quali è completato il subentro di cui all'articolo 1, i servizi descritti nell'Allegato D, che costituisce parte integrante del presente regolamento,

secondo le modalità indicate nell'Allegato C (art. 4).

Le pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del d. lgs. 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, e gli organismi che erogano pubblici servizi, fruiscono dei servizi di cui all'Allegato D, per l'espletamento dei propri compiti istituzionali, secondo le modalità indicate nell'Allegato C. L'ANPR rende disponibili all'Istituto nazionale di statistica, mediante i servizi previsti nell'Allegato D, i dati di cui all'articolo 2. Il comune, anche mediante le convenzioni previste dall'articolo 62, comma 3, del d. lgs. 7 marzo 2005, n. 82, e successive modificazioni, consente la fruizione dei dati anagrafici della popolazione residente nel proprio territorio (art. 5).

Il cittadino registrato nell'ANPR può esercitare il diritto di accesso ai propri dati personali e gli altri diritti di cui all'articolo 7 del decreto legislativo n. 196 del 2003 presso gli uffici anagrafici, anche consolari, ovvero tramite sito web dell'ANPR (art. 6).

La legge 11 agosto 2014, n. 114, di conversione del D.L. 24 giugno 2014, n. 90, aveva aggiunto in quest'ultimo decreto l'art. 17-*bis*, a norma del quale "Le amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, non possono richiedere ai cittadini informazioni e dati già presenti nell'Anagrafe nazionale della popolazione residente di cui all'articolo 62 del codice di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, e successive modificazioni".

L'art. 10 del D.L. 19 giugno 2015, n. 78 (in Suppl. ord. alla G.U. n. 140 del 19.6.2015), in vigore dal 20 giugno 2015, ha apportato alcune modifiche alla disciplina dell'ANPR. In particolare, ha modificato l'art. 62 del D. Lgs. 7 marzo 2005, n. 82 (Codice dell'amministrazione digitale), disponendo che l'ANPR contiene altresì l'archivio nazionale informatizzato dei registri di stato civile tenuti dai comuni e fornisce i dati ai fini della tenuta delle liste di cui all'articolo 1931 del codice dell'ordinamento militare. L'ANPR assicura inoltre ai singoli comuni la disponibilità dei dati, degli atti e degli strumenti per lo svolgimento delle funzioni di competenza statale attribuite al sindaco ai sensi dell'articolo 54, comma 3, del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali (d. lgs. 18 agosto 2000, n. 267), e mette a disposizione dei comuni un sistema di controllo, gestione e interscambio, puntuale e massivo, di dati, servizi e transazioni necessario ai sistemi locali per lo svolgimento delle funzioni istituzionali di competenza comunale. Al fine dello svolgimento delle proprie funzioni, ad eccezione di quelle assicurate dall'ANPR e solo fino al completamento dell'Anagrafe nazionale, il comune può utilizzare i dati anagrafici eventualmente conservati localmente, costantemente allineati con l'ANPR. Le attività di implementazione dell'ANPR, ivi incluse quelle di progettazione, sono curate dal Ministero dell'interno d'intesa con l'Agenzia per l'Italia digitale.

Sull'anagrafe nazionale della popolazione residente, cfr. anche le *Rassegne* relative al *secondo semestre 2013*, ed al *secondo semestre 2014*, in www.gaeatanopetrelli.it.

REGOLAMENTO EUROPEO SULLE OBBLIGAZIONI ALIMENTARI

Con Regolamento (CE) della Commissione del 17 febbraio 2015, n. 2015/228 (in G.U.U.E. n. L49 del 20.2.2015), in vigore dal 12 marzo 2015, sono stati sostituiti gli allegati da I a VII del regolamento (CE) n. 4/2009 del Consiglio del 18 dicembre 2008, relativo alla competenza, alla legge applicabile, al riconoscimento e all'esecuzione delle decisioni e alla cooperazione in materia di obbligazioni alimentari, al fine di inserire i necessari riferimenti a Regno Unito, Danimarca e Croazia, e di modificare determinate sezioni degli allegati VI e VII per facilitarne l'applicazione.

Sul Regolamento comunitario n. 4/2009, cfr. la *Rassegna* relativa al *primo semestre 2009*, in www.gaetanopetrelli.it.

GESTIONE ACCENTRATA DI STRUMENTI FINANZIARI

Con Provvedimento in data 24 febbraio 2015, emanato dalla Banca d'Italia e dalla Consob (in G.U. n. 54 del 6.3.2015) sono state approvate modifiche al provvedimento 22 febbraio 2008, recante: «Disciplina dei servizi di gestione accentrata, di liquidazione, dei sistemi di garanzia e delle relative società di gestione».

La modifica si è resa necessaria alla luce del nuovo art. 127-*quinquies* del D. Lgs. n. 58/1998 (t.u.f.), nella parte in cui consente alle società quotate di attribuire un voto maggiorato alle azioni appartenute ad un medesimo soggetto per un periodo continuativo non inferiore a ventiquattro mesi.

RICONOSCIMENTO DEI FIGLI NATI FUORI DAL MATRIMONIO

Con D.P.R. 30 gennaio 2015, n. 26 (in G.U. n. 62 del 16.3.2015) è stato approvato il Regolamento recante attuazione dell'articolo 5, comma 1, della legge 10 dicembre 2012, n. 219, in materia di filiazione.

In particolare, le parole “figli naturali” sono state sostituite con le parole “figli nati fuori del matrimonio”, ovunque ricorrano nel D.P.R. 3 novembre 2000, n. 396 (ordinamento dello stato civile).

All'art. 42, comma 2, del d.p.r. n. 396/2000, la parola: “incestuosi” è sostituita dalle seguenti: “nati da persone tra le quali esiste un vincolo di parentela in linea retta all'infinito o in linea collaterale nel secondo grado, ovvero un vincolo di affinità in linea retta, ai sensi dell'articolo 251 del codice civile”.

E' stato inoltre modificato l'art. 33, comma 2, del d.p.r. n. 396/2000: “Il figlio maggiorenne che subisce il cambiamento o la modifica del proprio cognome a seguito della variazione di quello del genitore da cui il cognome deriva, nonché il figlio nato fuori del matrimonio, riconosciuto, dopo il raggiungimento della maggiore età, da uno dei genitori o contemporaneamente da entrambi, hanno facoltà di scegliere, entro un anno dal giorno in cui ne vengono a conoscenza, di mantenere il cognome portato precedentemente, se diverso, ovvero di aggiungere o di anteporre ad esso, a loro scelta, quello del genitore”.

Sulla riforma della filiazione, ed in particolare sul D.Lgs. 28 dicembre 2013, n. 154, con cui è stata effettuata la revisione delle disposizioni vigenti in materia di filiazione, a norma dell'articolo 2 della legge 10 dicembre 2012, n. 219, cfr. la *Rassegna* relativa al *primo semestre 2014*, in www.gaetanopetrelli.it. Cfr. anche MOROZZO DELLA ROCCA, *Sul riconoscimento del figlio nato fuori del matrimonio dopo la riforma del 2012-2013*, in *Famiglia e dir.*, 2015, p. 182; CARBONE, *Sull'obbligatorietà del riconoscimento nella filiazione non matrimoniale*, in *Famiglia e dir.*, 2015, p. 519; DANОВI, *La nuova disciplina dei procedimenti per il riconoscimento dei figli nati fuori del matrimonio*, in *Riv. dir. proc.*, 2014, p. 125.

REATI CONTRO LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE

Gli articoli da 1 a 4 della legge 27 maggio 2015, n. 69 (in G.U. n. 124 del 30.5.2015), in vigore dal 14 giugno 2015, hanno parzialmente modificato la disciplina di alcuni reati contro la pubblica amministrazione. In particolare:

- l'art. 1 ha modificato la disciplina sanzionatoria in materia di delitti contro la pubblica

amministrazione, rimodulando le relative pene (con effetti anche sul corrispondente termine di prescrizione);

- è stato modificato l'art. 165 del codice penale, prevedendo che «Nei casi di condanna per i reati previsti dagli articoli 314, 317, 318, 319, 319-ter, 319-quater, 320 e 322-bis, la sospensione condizionale della pena è comunque subordinata al pagamento di una somma equivalente al profitto del reato ovvero all'ammontare di quanto indebitamente percepito dal pubblico ufficiale o dall'incaricato di un pubblico servizio, a titolo di riparazione pecuniaria in favore dell'amministrazione lesa dalla condotta del pubblico ufficiale o dell'incaricato di un pubblico servizio, ovvero, nel caso di cui all'articolo 319-ter, in favore dell'amministrazione della giustizia, fermo restando il diritto all'ulteriore eventuale risarcimento del danno»;

- è stata modificata la disciplina del delitto di concussione, e sostituito l'art. 317 del codice penale, con il seguente: «Art. 317 (*Concussione*). - Il pubblico ufficiale o l'incaricato di un pubblico servizio che, abusando della sua qualità o dei suoi poteri, costringe taluno a dare o a promettere indebitamente, a lui o a un terzo, denaro o altra utilità, è punito con la reclusione da sei a dodici anni»;

- è stato introdotto il seguente articolo 322-*quater* del codice penale: «Art. 322-*quater* (*Riparazione pecuniaria*). - Con la sentenza di condanna per i reati previsti dagli articoli 314, 317, 318, 319, 319-ter, 319-quater, 320 e 322-bis, è sempre ordinato il pagamento di una somma pari all'ammontare di quanto indebitamente ricevuto dal pubblico ufficiale o dall'incaricato di un pubblico servizio a titolo di riparazione pecuniaria in favore dell'amministrazione cui il pubblico ufficiale o l'incaricato di un pubblico servizio appartiene, ovvero, nel caso di cui all'articolo 319-ter, in favore dell'amministrazione della giustizia, restando pregiudicato il diritto al risarcimento del danno».

CONCORDATO PREVENTIVO E APPALTI PUBBLICI

Con Determinazione dell'Autorità nazionale anticorruzione in data 8 aprile 2015, n. 5 (in G.U. n. 97 del 28.4.2015) sono stati disciplinati gli effetti della domanda di concordato preventivo *ex art.* 161, comma 6, del R.D. 16 marzo 1942, n. 267 e ss.mm.ii. (c.d. concordato "in bianco") sulla disciplina degli appalti pubblici.

E' stato innanzitutto precisato che alle imprese che non presentino domanda di ammissione al concordato preventivo con le caratteristiche proprie del concordato «con continuità aziendale» sono preclusi non solo la partecipazione alle gare ma anche il conseguimento ed il rinnovo dell'attestazione di qualificazione.

Con riferimento alle altre fattispecie, considerate le importanti implicazioni che l'immediata decadenza dell'attestazione di qualificazione comporta per le imprese che abbiano presentato istanza di concordato «in bianco» con riserva di presentare un piano che rechi la continuità aziendale; alla luce del giusto temperamento tra le esigenze di legittimità dell'azione amministrativa e la necessità di consentire, nel periodo di crisi attuale, l'effettivo recupero dell'attività alle imprese in difficoltà, l'Autorità ha determinato di modificare la determinazione dell'Autorità n. 3/2014, secondo le considerazioni espresse in diritto, al fine di evitare che le imprese in crisi si vedano preclusa la possibilità della continuità aziendale proprio nel momento in cui preannunciano la presentazione del relativo piano.

Si rammenta che con Determinazione dell'Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture in data 23 aprile 2014, n. 3 (in G.U. n. 114 del 19 maggio 2014) sono stati forniti criteri interpretativi in ordine alle disposizioni contenute nell'articolo 38, comma 1, lett. *a*), del d. lgs. n. 163/2006 (codice dei contratti pubblici) afferenti alle procedure

di concordato preventivo a seguito dell'entrata in vigore dell'articolo 186–bis della legge fallimentare (concordato con continuità aziendale), con cui è stata prevista la possibilità per le imprese di partecipare a procedure di gara per l'affidamento di contratti pubblici in via d'eccezione, al ricorrere dei determinate condizioni, con conseguente modifica del dettato normativo di cui all'art. 38, comma 1, lett. a), del Codice dei contratti pubblici.

Cfr. anche MACAGNO, *Concordato in continuità e contratti pubblici (nota a Cons. Stato 27 dicembre 2013, n. 6272)*, in *Fallimento*, 2014, p. 667.

RESPONSABILITÀ CIVILE DEI MAGISTRATI

Con legge 27 febbraio 2015, n. 18 (in G.U. n. 52 del 4.3.2015), in vigore dal 19 marzo 2015, è stata modificata la disciplina della responsabilità civile dei magistrati, contenuta nella legge 13 aprile 1988, n. 117.

Chi ha subito un danno ingiusto per effetto di un comportamento, di un atto o di un provvedimento giudiziario posto in essere dal magistrato con dolo o colpa grave nell'esercizio delle sue funzioni ovvero per diniego di giustizia può agire contro lo Stato per ottenere il risarcimento dei danni patrimoniali e anche di quelli non patrimoniali. Costituisce colpa grave la violazione manifesta della legge nonché del diritto dell'Unione europea, il travisamento del fatto o delle prove, ovvero l'affermazione di un fatto la cui esistenza è incontrastabilmente esclusa dagli atti del procedimento o la negazione di un fatto la cui esistenza risulta incontrastabilmente dagli atti del procedimento, ovvero l'emissione di un provvedimento cautelare personale o reale fuori dai casi consentiti dalla legge oppure senza motivazione. Ai fini della determinazione dei casi in cui sussiste la violazione manifesta della legge nonché del diritto dell'Unione europea si tiene conto, in particolare, del grado di chiarezza e precisione delle norme violate nonché dell'inescusabilità e della gravità dell'inosservanza. In caso di violazione manifesta del diritto dell'Unione europea si deve tener conto anche della mancata osservanza dell'obbligo di rinvio pregiudiziale alla Corte di Giustizia (art. 2 della legge n. 117/1988).

La domanda di risarcimento del danno deve essere proposta contro lo Stato, a pena di decadenza, entro tre anni che decorrono dal momento in cui l'azione è esperibile. L'azione può essere esercitata decorsi tre anni dalla data del fatto che ha cagionato il danno se in tal termine non si è concluso il grado del procedimento nell'ambito del quale il fatto stesso si è verificato. Nei casi previsti dall'art. 3 l'azione deve essere promossa entro tre anni dalla scadenza del termine entro il quale il magistrato avrebbe dovuto provvedere sull'istanza (art. 4 della legge n. 117/1988).

Il Presidente del Consiglio dei ministri, entro due anni dal risarcimento avvenuto sulla base di titolo giudiziale o di titolo stragiudiziale, ha l'obbligo di esercitare l'azione di rivalsa nei confronti del magistrato nel caso di diniego di giustizia, ovvero nei casi in cui la violazione manifesta della legge nonché del diritto dell'Unione europea ovvero il travisamento del fatto o delle prove, di cui all'articolo 2, commi 2, 3 e 3-bis, sono stati determinati da dolo o negligenza inescusabile. In nessun caso la transazione è opponibile al magistrato nel giudizio di rivalsa o nel giudizio disciplinare (art. 7 della legge n. 117/1988).

La misura della rivalsa non può superare una somma pari alla metà di una annualità dello stipendio, al netto delle trattenute fiscali, percepito dal magistrato al tempo in cui l'azione di risarcimento è proposta, anche se dal fatto è derivato danno a più persone e queste hanno agito con distinte azioni di responsabilità. Tale limite non si applica al fatto commesso con dolo (art. 8 della legge n. 117/1988).

Cfr. su tale disciplina BONACCORSI, *La nuova legge sulla responsabilità civile dello Stato per l'illecito del magistrato*, in *Danno e resp.*, 2015, p. 445; SCODITTI, *Quale responsabilità civile del magistrato dopo la legge n. 18 del 2015*, in *Giustiziacivile.com*, 16 marzo 2015.

STRANIERI E DICHIARAZIONI SOSTITUTIVE

La legge 27 febbraio 2015, n. 11 (in G.U. n. 49 del 28.2.2015), di conversione del D.L. 31 dicembre 2014, n. 192, entrata in vigore il giorno 1 marzo 2015, ha prorogato al 31 dicembre 2015 il termine previsto dall'art. 17, comma 4-*quater*, del D.L. 9 febbraio 2012, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 aprile 2012, n. 35, che a sua volta richiama i precedenti commi 4-*bis* e 4-*ter*. Per effetto della proroga, pertanto:

1) – a norma dell'art. 3, comma 2, del d.p.r. 28 dicembre 2000, n. 445, a decorrere dal 31 dicembre 2015, “i cittadini di Stati non appartenenti all'Unione regolarmente soggiornanti in Italia, possono utilizzare le dichiarazioni sostitutive di cui agli articoli 46 e 47 limitatamente agli stati, alle qualità personali e ai fatti certificabili o attestabili da parte di soggetti pubblici italiani”, e ciò senza necessità di far “salve le speciali disposizioni contenute nelle leggi e nei regolamenti concernenti la disciplina dell'immigrazione e la condizione dello straniero”;

2) – a norma dell'art. 2, comma 1, del d.p.r. 31 agosto 1999, n. 394, a decorrere dal 31 dicembre 2015 “I cittadini stranieri regolarmente soggiornanti in Italia possono utilizzare le dichiarazioni sostitutive di cui all'articolo 46 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, limitatamente agli stati, fatti e qualità personali certificabili o attestabili da parte di soggetti pubblici o privati italiani”, e ciò senza necessità di far “salve le disposizioni del testo unico o del presente regolamento che prevedono l'esibizione o la produzione di specifici documenti”.

COMPETENZA GIURISDIZIONALE E RICONOSCIMENTO DI DECISIONI STRANIERE

Con Regolamento (CE) 26 novembre 2014, n. 2015/281 (in G.U.U.E. n. L54 del 25.2.2015), in vigore dal 26 febbraio 2015, sono stati sostituiti gli allegati I e II del regolamento (UE) n. 1215/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio del 12 dicembre 2012, concernente la competenza giurisdizionale, il riconoscimento e l'esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale. La modifica si è resa necessaria al fine di inserire i necessari riferimenti a Danimarca, Lituania e Croazia.

Sul Regolamento n. 1215/2012, cfr. la *Rassegna* relativa al *secondo semestre 2012*, in www.gaetanopetrelli.it.

Con Regolamento (CE) 16 gennaio 2015, n. 2015/263 (in G.U.U.E. n. L45 del 19 febbraio 2015), in vigore dal giorno 11 marzo 2015) sono stati modificati gli allegati da I a IV del regolamento (CE) n. 44/2001 del Consiglio concernente la competenza giurisdizionale, il riconoscimento e l'esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale.

In particolare, l'allegato I del regolamento (CE) n. 44/2001 elenca le norme nazionali sulla competenza di cui all'articolo 3, paragrafo 2, e all'articolo 4, paragrafo 2, del regolamento stesso. L'allegato II contiene gli elenchi dei giudici o delle autorità competenti negli Stati membri a trattare l'istanza intesa a ottenere una dichiarazione di esecutività. L'allegato III elenca i giudici dinanzi ai quali deve essere proposto il ricorso contro la decisione relativa alla suddetta istanza, mentre l'allegato IV elenca le procedure di ricorso contro tale decisione. Gli allegati del regolamento (CE) n. 44/2001 sono stati più volte

modificati, da ultimo con regolamento (CE) n. 566/2013 della Commissione. Gli Stati membri hanno notificato alla Commissione ulteriori modifiche agli elenchi riportati negli allegati da I a IV; è stato quindi ritenuto opportuno pubblicare versioni consolidate di tali elenchi.

RICONOSCIMENTO DELLO STATUS DI RIFUGIATI

Con D.P.R. 12 gennaio 2015, n. 21 (in G.U. n. 53 del 5.3.2015) è stato approvato il Regolamento relativo alle procedure per il riconoscimento e la revoca della protezione internazionale a norma dell'articolo 38, comma 1, del d. lgs. 28 gennaio 2008, n. 25.

E' di conseguenza abrogato il D.P.R. 16 settembre 2004, n. 303, recante regolamento relativo alle procedure per il riconoscimento dello status di rifugiato.

Sul D.Lgs. 28 gennaio 2008, n. 25, cfr. la *Rassegna* relativa al *primo semestre 2008*, in www.gaetanopetrelli.it. Cfr. anche DI MARCO, *Condizione e protezione internazionale del rifugiato*, in *Atti notarili. Diritto comunitario e internazionale*, 4, *, *Diritto comunitario*, a cura di Preite, Torino 2011, p. 1; PALERMO, *Problematiche relative alla mancata attuazione normativa in Italia del diritto di asilo: evoluzioni giurisprudenziali all'ombra delle Sezioni Unite*, in *Nuova giur. civ.*, 2009, 7-8, II, p. 325.

MARCHIO DEGLI OGGETTI PREZIOSI

Con D.P.R. 26 novembre 2014, n. 195 (in G.U. n. 6 del 9.1.2015) è stato approvato il Regolamento recante ulteriori modifiche al decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 150, concernente norme per l'applicazione del decreto legislativo 22 maggio 1999, n. 251, sulla disciplina dei titoli e dei marchi di identificazione dei metalli preziosi.

Si richiama, a tal fine, l'art. 775 c.p.c., che impone al notaio che effettua un inventario di indicare nel relativo verbale anche il marchio degli oggetti preziosi.

A norma dell'art. 2 del D. Lgs. 22 maggio 1999, n. 251, «I metalli preziosi e le loro leghe devono portare impresso il titolo in millesimi del fino contenuto ed il marchio di identificazione, secondo quanto prescritto dalle norme contenute nei successivi articoli». A norma dell'art. 4, «Gli oggetti in metallo prezioso fabbricati e posti in commercio nel territorio della Repubblica debbono essere a titolo legale e portare impresso il titolo stesso ed il marchio di identificazione». L'art. 5 disciplina gli oggetti in metallo prezioso fabbricati in altri Stati. Ai sensi dell'art. 8, commi 2 e 3, «Nell'impronta del marchio sono contenuti il numero atto ad identificare il produttore od importatore e la sigla della provincia dove questi risiede. Il numero caratteristico da riprodurre sul marchio di identificazione è assegnato dalla camera di commercio competente».

L'art. 1 del D.P.R. n. 195/2014 sostituisce l'art. 12, commi 2 e 3, del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 150, disponendo che «In relazione alle esigenze degli oggetti da marchiare, la matrice del marchio di identificazione è realizzata a cura delle Camere di commercio, in una serie di cinque diverse grandezze. Le caratteristiche dell'impronta sono tali da risultare incise sull'oggetto e non impresse a rilievo, la stella, il numero e la sigla di cui al comma 1 e, per le impronte della quinta grandezza, anche il contorno poligonale dell'impronta medesima».

E' stato inoltre sostituito l'art. 30, comma 2, del D.P.R. n. 150/2002, disponendosi che «Il trasferimento, per atto tra vivi o a causa di morte, di proprietà dell'impresa o del ramo d'azienda che produce oggetti in metallo prezioso, comporta, altresì, il trasferimento a chi subentra del marchio di identificazione, sempreché il subentrante continui l'esercizio della medesima attività, sia in possesso della licenza di pubblica sicurezza, ove richiesta, e comunichi alla camera di commercio i dati di cui all'articolo 27, comma 2, lettere a), b) e d),

del presente regolamento entro il termine di trenta giorni”.

MANUTENZIONE DI ASCENSORI

Con D.P.R. 19 gennaio 2015, n. 8 (in G.U. n. 43 del 21.2.2015) è stato approvato il Regolamento recante modifiche al decreto del Presidente della Repubblica 30 aprile 1999, n. 162 per chiudere la procedura di infrazione 2011/4064 ai fini della corretta applicazione della direttiva 95/16/CE relativa agli ascensori e di semplificazione dei procedimenti per la concessione del nulla osta per ascensori e montacarichi nonché della relativa licenza di esercizio.

In particolare, è stato sostituito l'art. 14, comma 1, del D.P.R. 30 aprile 1999, n. 162, così come modificato dal D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 214, disponendosi tra l'altro quanto segue: “Il proprietario dello stabile, o il suo legale rappresentante, sono tenuti ad effettuare regolari manutenzioni dell'impianto ivi installato, nonché a sottoporre lo stesso a verifica periodica ogni due anni”. La disposizione può assumere rilievo agli effetti della responsabilità civile del proprietario, come pure agli effetti delle garanzie da prestarsi in sede di compravendita dei fabbricati.

AGGIORNAMENTI ED ACCERTAMENTI CATASTALI

Con Provvedimento dell'Agenzia delle Entrate in data 11 marzo 2015 (pubblicato nel sito internet dell'Agenzia delle entrate il 11 marzo 2015, ai sensi dell'art. 1, comma 361, della legge 24 dicembre 2007, n. 244) è stata resa obbligatoria la trasmissione telematica, con modello unico informatico catastale (MUIC), per la presentazione dei relativi atti di aggiornamento.

Più precisamente, a decorrere dal 1° giugno 2015, i professionisti iscritti agli Ordini e Collegi professionali, abilitati alla predisposizione e alla presentazione degli atti di aggiornamento catastale, utilizzano le procedure telematiche di cui al provvedimento del Direttore dell'Agenzia del territorio 22 marzo 2005 per la presentazione delle seguenti tipologie di atti di aggiornamento: a. dichiarazioni per l'accertamento delle unità immobiliari urbane di nuova costruzione; b. dichiarazioni di variazione dello stato, consistenza e destinazione delle unità immobiliari già censite; c. dichiarazioni di beni immobili non produttivi di reddito urbano, ivi compresi i beni comuni, e relative variazioni; d. tipi mappali; e. tipi di frazionamento; f. tipi mappali aventi anche funzione di tipi di frazionamento; g. tipi particellari.

Per i termini, le condizioni e le modalità relative alla presentazione del modello unico informatico catastale, sottoscritto dal professionista mediante apposizione della firma digitale, si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni di cui ai provvedimenti: a. 22 marzo 2005, pubblicato nella G.U. n. 70 del 25 marzo 2005; b. 22 marzo 2005, pubblicato nella G.U. n. 77 del 4 aprile 2005; c. 22 dicembre 2006, pubblicato nella G.U. n. 1 del 2 gennaio 2007; d. 1° ottobre 2009, pubblicato in pari data sul sito internet dell'Agenzia.

La possibilità di presentare gli atti di aggiornamento catastale con procedure telematiche, mediante un modello unico informatico, era stata introdotta dall'art. 1, comma 374, della legge 30 dicembre 2004, n. 311. In attuazione della citata disposizione, era stato emanato il provvedimento 22 marzo 2005 (in G.U. n. 70 del 25.3.2005). Il provvedimento suindicato, allo scopo di incentivare e favorire il processo di informatizzazione dell'amministrazione e di potenziare il ricorso ai servizi telematici, anche in attuazione di quanto previsto dall'articolo 63, comma 3-bis, del d. lgs. 7 marzo 2005, n. 82 (codice dell'amministrazione digitale), rende

obbligatorio, a partire dal 1° giugno 2015, l'utilizzo del servizio telematico per la presentazione, con MUIC, degli atti tecnici di aggiornamento catastale (Docfa e Pregeo) da parte dei professionisti, iscritti agli Ordini e Collegi professionali, abilitati alla predisposizione di detti atti.

Con Provvedimento dell'Agenzia delle Entrate in data 23 marzo 2015 (pubblicato nel sito internet dell'Agenzia delle entrate il 23 marzo 2015, ai sensi dell'art. 1, comma 361, della legge 24 dicembre 2007, n. 244) è stata disciplinata l'estensione delle modalità di pagamento delle somme dovute dal contribuente a seguito di notifica di avviso di accertamento per inosservanza della normativa catastale, in applicazione delle disposizioni previste dall'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, in materia di versamento unitario delle imposte, dei contributi dovuti e delle altre somme a favore dello Stato.

Più precisamente, è stato disposto che a decorrere dal 1° giugno 2015, il modello F24 è utilizzato, a seguito di notifica di avvisi di accertamento per inosservanza della normativa catastale, prodotti successivamente alla predetta data, per il pagamento di: a) tributi speciali catastali (Titolo III della Tabella A allegata al decreto legge 31 luglio 1954, n. 533, come modificata, da ultimo, dall' art. 6, comma 5-septies, del decreto legge 2 marzo 2012, n. 16, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 aprile 2012, n. 44); b) sanzioni amministrative, irrogate in attuazione delle disposizioni previste nell'ordinamento catastale; c) interessi sui tributi speciali catastali; d) imposta di bollo correlata ad adempimenti per accertamenti catastali; e) recupero spese per vulture; f) spese di notifica di atti catastali; g) oneri accessori per operazioni catastali; h) altre spese per operazioni catastali. Resta esclusa la possibilità di utilizzare in compensazione eventuali crediti derivanti dai versamenti eccedenti in relazione alle predette somme.

RIFORMA DEL CATASTO

Con D.Lgs. 17 dicembre 2014, n. 198 (in G.U. n. 9 del 13.1.2015) sono state dettate norme riguardo alla composizione, alle attribuzioni ed al funzionamento delle commissioni censuarie, a norma dell'articolo 2, comma 3, lettera a), della legge 11 marzo 2014, n. 23 (il cui art. 2, comma 3, lettera a), nel contesto della generale revisione della disciplina del sistema estimativo del catasto dei fabbricati, ha dettato i criteri e i principi per ridefinire le competenze, inclusa la validazione delle funzioni statistiche, la composizione ed il funzionamento delle commissioni censuarie).

Con D.M. 27 maggio 2015 (in G.U. n. 127 del 4.6.2015) sono stati individuati i criteri per la designazione, da parte dell'Associazione nazionale dei comuni italiani, dei componenti delle sezioni delle commissioni censuarie locali e centrale.

Cfr. anche ZANELLI, *Prime note sulla riforma in itinere del catasto*, in *Vita not.*, 2014, p. 1469.

RIFORMA DEI CONTRATTI DI LAVORO

Con D.Lgs. 4 marzo 2015, n. 22 (in G.U. n. 54 del 6.3.2015) sono state emanate disposizioni per il riordino della normativa in materia di ammortizzatori sociali in caso di disoccupazione involontaria e di ricollocazione dei lavoratori disoccupati, in attuazione della legge 10 dicembre 2014, n. 183.

Con D.Lgs. 4 marzo 2015, n. 23 (in G.U. n. 54 del 6.3.2015) sono state emanate disposizioni in materia di contratto di lavoro a tempo indeterminato a tutele crescenti, in attuazione della legge 10 dicembre 2014, n. 183.

Con D. Lgs. 15 giugno 2015, n. 80 (in Suppl. ord. n. 34 alla G.U. n. 144 del 24.6.2015) sono state adottate misure per la conciliazione delle esigenze di cura, di vita e di lavoro, in attuazione dell'articolo 1, commi 8 e 9, della legge 10 dicembre 2014, n. 183. E' stato, tra l'altro, modificato l'art. 70 del d. lgs. 26 marzo 2001, n. 151, in materia di indennità di maternità per le libere professioniste, disponendo che l'indennità stessa “spetta al padre libero professionista per il periodo in cui sarebbe spettata alla madre libera professionista o per la parte residua, in caso di morte o di grave infermità della madre ovvero di abbandono, nonché in caso di affidamento esclusivo del bambino al padre”.

Con D. Lgs. 15 giugno 2015, n. 81 (in Suppl. ord. n. 34 alla G.U. n. 144 del 24.6.2015), in vigore dal 25 giugno 2015, è stata dettata una nuova disciplina organica dei contratti di lavoro e revisione della normativa in tema di mansioni, a norma dell'articolo 1, comma 7, della legge 10 dicembre 2014, n. 183. Da evidenziare, nell'ambito di tale complessiva disciplina, la previsione dell'art. 2, a norma del quale a far data dal 1° gennaio 2016, si applica la disciplina del rapporto di lavoro subordinato anche ai rapporti di collaborazione che si concretano in prestazioni di lavoro esclusivamente personali, continuative e le cui modalità di esecuzione sono organizzate dal committente anche con riferimento ai tempi e al luogo di lavoro; questa disposizione non si applica alle collaborazioni prestate nell'esercizio di professioni intellettuali per le quali è necessaria l'iscrizione in appositi albi professionali.

Con D.P.C.M. 20 febbraio 2015, n. 29 (in G.U. n. 65 del 19.3.2015) è stato approvato il Regolamento recante norme attuative delle disposizioni in materia di liquidazione del TFR come parte integrante della retribuzione per il periodo di paga decorrente da marzo 2015 a giugno 2018.

Con D.L. 21 maggio 2015, n. 65 (in G.U. n. 116 del 21.5.2015), in vigore dal 21 maggio 2015, sono state dettate disposizioni urgenti in materia di pensioni, di ammortizzatori sociali e di garanzie TFR. In particolare, l'art. 7 di quest'ultimo provvedimento ha modificato l'articolo 1, comma 30, della legge 23 dicembre 2014, n. 190: i datori di lavoro che non intendono corrispondere immediatamente con risorse proprie la quota maturanda del TFR di cui all'articolo 1, comma 756-bis., della legge 27 dicembre 2006, n. 296, introdotto dal comma 26 del presente articolo, possono accedere a un finanziamento assistito da garanzia rilasciata dal Fondo di garanzia istituito presso l'Inps, di cui al comma 32 e dalla garanzia dello Stato quale garanzia di ultima istanza. Il finanziamento è altresì assistito automaticamente dal privilegio di cui all'articolo 2751-bis, numero 1, del codice civile. Tale finanziamento e le formalità ad esso connesse nell'intero svolgimento del rapporto sono esenti dall'imposta di registro, dall'imposta di bollo e da ogni altra imposta indiretta nonché da ogni altro tributo o diritto. A norma del successivo comma 32, il Fondo di garanzia è surrogato di diritto alla banca, per l'importo pagato, nel privilegio di cui all'articolo 2751-bis, numero 1, del codice civile.

ESENZIONI DA IMU

Con D.L. 24 gennaio 2015, n. 4 (in G.U. n. 19 del 24.1.2015), convertito in legge 24 marzo 2015, n. 34 (in Suppl. ord. alla G.U. n. 70 del 25.3.2015) sono state approvate misure urgenti in materia di esenzione IMU, e sono stati prorogati i termini concernenti l'esercizio della delega in materia di revisione del sistema fiscale.

In particolare:

1. A decorrere dall'anno 2015, l'esenzione dall'imposta municipale propria (IMU) prevista dalla lettera h) del comma 1 dell'articolo 7 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, si applica:

a) ai terreni agricoli, nonché a quelli non coltivati, ubicati nei comuni classificati totalmente montani di cui all'elenco dei comuni italiani predisposto dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT);

a-bis) ai terreni agricoli, nonché a quelli non coltivati, ubicati nei comuni delle isole minori di cui all'allegato A della legge 28 dicembre 2001, n. 448;

b) ai terreni agricoli, nonché a quelli non coltivati, posseduti e condotti dai coltivatori diretti e dagli imprenditori agricoli professionali di cui all'articolo 1 del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 99, iscritti nella previdenza agricola, ubicati nei comuni classificati parzialmente montani di cui allo stesso elenco ISTAT.

1-bis. A decorrere dall'anno 2015, dall'imposta dovuta per i terreni ubicati nei comuni di cui all'allegato 0A, posseduti e condotti dai coltivatori diretti e dagli imprenditori agricoli professionali di cui all'articolo 1 del decreto legislativo n. 99 del 2004, iscritti nella previdenza agricola, determinata ai sensi dell'articolo 13, comma 8-bis, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, si detraggono, fino a concorrenza del suo ammontare, euro 200. Nell'ipotesi in cui nell'allegato 0A, in corrispondenza dell'indicazione del comune, sia riportata l'annotazione parzialmente delimitato (PD), la detrazione spetta unicamente per le zone del territorio comunale individuate ai sensi della circolare del Ministero delle finanze n. 9 del 14 giugno 1993, pubblicata nel supplemento ordinario n. 53 alla Gazzetta Ufficiale n. 141 del 18 giugno 1993.

2. L'esenzione di cui al comma 1, lettera b), e la detrazione di cui al comma 1-bis si applicano ai terreni posseduti e condotti dai coltivatori diretti e dagli imprenditori agricoli professionali di cui all'articolo 1 del decreto legislativo n. 99 del 2004, iscritti nella previdenza agricola, anche nel caso di concessione degli stessi in comodato o in affitto a coltivatori diretti e a imprenditori agricoli professionali di cui all'articolo 1 del decreto legislativo n. 99 del 2004, iscritti nella previdenza agricola.

3. I criteri di cui ai commi 1 e 2 si applicano anche all'anno di imposta 2014.

4. Per l'anno 2014, non è, comunque, dovuta l'IMU per i terreni esenti in virtù del decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con i Ministri delle politiche agricole alimentari e forestali e dell'interno, del 28 novembre 2014, pubblicato nella Gazzetta ufficiale n. 284 del 6 dicembre 2014 e che, invece, risultano imponibili per effetto dell'applicazione dei criteri di cui ai commi precedenti. Per il medesimo anno 2014 nonché per gli anni successivi, resta ferma l'esenzione per i terreni a immutabile destinazione agro-silvo-pastorale a proprietà collettiva indivisibile e inusufruttabile che, in base al predetto decreto, non ricadano in zone montane o di collina. Per il medesimo anno 2014, i terreni agricoli, nonché quelli non coltivati, ubicati nei comuni delle isole minori di cui all'allegato A della legge 28 dicembre 2001, n. 448, sono esenti dal pagamento dell'IMU. Con decreto del Ministero dell'interno, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, sono stabilite le modalità per la compensazione del minor gettito in favore dei comuni nei quali ricadono i terreni di cui al precedente periodo del presente comma. A tal fine, per l'anno 2014, è autorizzato l'utilizzo dello stanziamento previsto per la compensazione di cui all'ultimo periodo del comma 5-bis, dell'articolo 4 del decreto-legge 2 marzo 2012, n. 16, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 aprile 2012, n. 44.

5. I contribuenti versano l'imposta complessivamente dovuta per l'anno 2014, determinata secondo i criteri di cui ai commi precedenti, entro il 10 febbraio 2015. Non sono applicati sanzioni ed interessi nel caso di ritardato versamento dell'imposta complessivamente dovuta per l'anno 2014, qualora lo stesso sia effettuato entro il termine del 31 marzo 2015.

REGOLAMENTI CONSOB

Con Deliberazione Consob 8 gennaio 2015, n. 19094 (in Suppl. ord. alla G.U. n. 65 del 19.3.2015) sono state approvate modifiche ai regolamenti di attuazione del D. Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58 (t.u.f.), concernenti la disciplina degli emittenti e degli intermediari adottati rispettivamente con delibera n. 11971 del 14 maggio 1999 e con delibera n. 16190 del 29 ottobre 2007 e successive modificazioni.

Con Deliberazione Consob 29 maggio 2015, n. 19158 (in G.U. n. 130 del giorno 8.6.2015) sono state approvate modifiche al «Regolamento sul procedimento sanzionatorio della Consob ai sensi dell'articolo 24 della legge 28 dicembre 2005, n. 262».

AGENZIE DI RATING

Con D.Lgs. 7 maggio 2015, n. 66 (in G.U. n. 116 del 21.5.2015) sono state dettate norme per l'attuazione della direttiva 2013/14/UE, che modifica le direttive 2003/41/CE, 2009/65/CE e 2011/61/UE, e per l'adeguamento alle disposizioni del regolamento (UE) n. 462/2013, che modifica il regolamento (CE) n. 1060/2009, relativo alle agenzie di rating del credito.

Cfr. anche BUSSANI, *Le agenzie di rating fra immunità e responsabilità*, in *Riv. dir. civ.*, 2014, p. 1337.

MORATORIE E FINANZIAMENTI CONVENZIONATI

La legge 27 febbraio 2015, n. 11 (in G.U. n. 49 del 28.2.2015), di conversione del D.L. 31 dicembre 2014, n. 192, entrata in vigore il giorno 1 marzo 2015, ha aggiunto al suddetto D.L. il comma 11-*quater* dell'art. 10, a norma del quale la Cassa depositi e prestiti Spa e l'Associazione bancaria italiana adeguano le convenzioni di cui all'articolo 11, comma 7, del d.l. 10 ottobre 2012, n. 174, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 dicembre 2012, n. 213, integrate ai sensi dell'articolo 1, comma 367, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, dell'articolo 6, comma 5, del d.l. 26 aprile 2013, n. 43, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 giugno 2013, n. 71, e dell'articolo 3-*bis* del d.l. 28 gennaio 2014, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2014, n. 50, in coerenza con le disposizioni di cui al comma 11-*ter* del medesimo articolo 10. I finanziamenti contratti ai sensi delle rispettive disposizioni normative, come modificati per effetto dell'attuazione del comma 11-*ter*, sono assistiti dalle garanzie dello Stato di cui ai decreti del Ministro dell'economia e delle finanze emanati ai sensi del citato articolo 11, comma 7, del decreto-legge n. 174 del 2012, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 213 del 2012, del citato articolo 1, comma 367, della legge n. 228 del 2012, e del citato articolo 6, commi 2 e 3, del decreto-legge n. 43 del 2013, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 71 del 2013, senza ulteriori formalità e con i medesimi criteri e modalità operative stabiliti nei predetti decreti.

L'art. 10, comma 11-*ter*, del suddetto D.L. n. 192/2014 dispone che la sospensione del pagamento dovuto per la restituzione del debito per quota capitale, da intendersi automatica, disposta dall'articolo 1, comma 9-*ter*, del D.L. 12 maggio 2014, n. 74, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 giugno 2014, n. 93, è prorogata per ulteriori dodici mesi. La durata del piano di ammortamento è prolungata di dodici mesi rispetto a quanto previsto dall'articolo 3-*bis*, comma 1, del decreto-legge 28 gennaio 2014, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2014, n. 50.

LUOGO DI PRESTAZIONE DEI SERVIZI AI FINI IVA

Con D.Lgs. 31 marzo 2015, n. 42 (in G.U. n. 90 del 18.4.2015) sono state dettate disposizioni di attuazione della direttiva 2008/8/CE, che modifica la direttiva 2006/112/CE, per quanto riguarda il luogo delle prestazioni di servizi, per quanto riguarda in particolare i regimi speciali applicabili ai soggetti passivi non stabiliti che forniscono servizi di telecomunicazione, servizi di teleradiodiffusione o servizi elettronici a persone non soggetti passivi. La disciplina si applica alle operazioni effettuate a partire dal 1° gennaio 2015.

REATI AMBIENTALI

Con legge 22 maggio 2015, n. 68 (in G.U. n. 122 del 28.5.2015), in vigore dal 29 maggio 2015, sono state dettate disposizioni in materia di delitti contro l'ambiente.

Si segnalano, in particolare, le seguenti nuove previsioni del codice penale:

Art. 452-bis. (Inquinamento ambientale);

Art. 452-ter. (Morte o lesioni come conseguenza del delitto di inquinamento ambientale);

Art. 452-quater. (Disastro ambientale);

Art. 452-quinquies. (Delitti colposi contro l'ambiente);

Art. 452-sexies. (Traffico e abbandono di materiale ad alta radioattività);

Art. 452-septies. (Impedimento del controllo);

Art. 452-octies. (Circostanze aggravanti);

Art. 452-novies. (Aggravante ambientale);

Art. 452-decies. (Ravvedimento operoso);

Art. 452-undecies. (Confisca);

Art. 452-duodecies. (Ripristino dello stato dei luoghi);

Art. 452-terdecies. (Omessa bonifica).

Cfr. anche gli artt. 257 e 260, nonché gli artt. da 318-bis a 318-octies del D. Lgs. 3 aprile 2006, n. 152.

Cfr. anche BOVINO, *Traguardo storico: arriva la legge sui nuovi delitti contro l'ambiente*, in *Ambiente e sviluppo*, 2015, p. 351; QUARANTA, *I nuovi delitti ambientali riveduti e non corretti dal Senato*, in *Ambiente e sviluppo*, 2015, p. 305; CARRERA, *Abbandono di rifiuti e recinzione del fondo: la responsabilità del proprietario*, in *Urbanistica e appalti*, 2014, p. 1261; VIPIANA PERPETUA, *La figura del proprietario di un sito inquinato non responsabile dell'inquinamento: la parola definitiva dell'Adunanza plenaria sull'interpretazione della normativa italiana (nota a Cons. Stato 13 novembre 2013, n. 25)*, in *Giur. it.*, 2014, p. 947; SABATO, *Le misure di messa in sicurezza e la bonifica a carico del proprietario incolpevole? Parola alla Corte di giustizia (nota a Cons. Stato, Adunanza Plenaria, 25 settembre 2013, n. 21)*, in *Giornale dir. amm.*, 2014, p. 365; RAFFAELE, *Realizzazione di discariche abusive e posizione di garanzia del proprietario del fondo (nota a Cass. 29 novembre 2013, n. 47501)*, in *Giur. it.*, 2014, p. 687; INVERNIZZI, *Inquinamenti risalenti, ordini di bonifica e principio di legalità CEDU: tutto per l'“ambiente”?* (nota a T.A.R. Abruzzo – Pescara 30 aprile 2014, n. 204), in *Urbanistica e appalti*, 2014, p. 964; ROSOLEN, *Abbandono di rifiuti da parte di terzi e responsabilità penale del proprietario*, in *Ambiente & sviluppo*, 2014, p. 603.

NON PUNIBILITÀ DI REATI PER TENUITÀ DEL FATTO

Il D.Lgs. 16 marzo 2015, n. 28 (in G.U. n. 64 del 18.3.2015) ha dettato disposizioni in materia di non punibilità per particolare tenuità del fatto, a norma dell'articolo 1, comma 1,

lettera m), della legge 28 aprile 2014, n. 67.

Oltre a disposizioni di natura processuale, il decreto introduce nel codice penale il seguente nuovo art. 131-*bis*:

«Art. 131-*bis*. - (*Esclusione della punibilità per particolare tenuità del fatto*). Nei reati per i quali è prevista la pena detentiva non superiore nel massimo a cinque anni, ovvero la pena pecuniaria, sola o congiunta alla predetta pena, la punibilità è esclusa quando, per le modalità della condotta e per l'esiguità del danno o del pericolo, valutate ai sensi dell'articolo 133, primo comma, l'offesa è di particolare tenuità e il comportamento risulta non abituale.

L'offesa non può essere ritenuta di particolare tenuità, ai sensi del primo comma, quando l'autore ha agito per motivi abietti o futili, o con crudeltà, anche in danno di animali, o ha adoperato sevizie o, ancora, ha profittato delle condizioni di minorata difesa della vittima, anche in riferimento all'età della stessa ovvero quando la condotta ha cagionato o da essa sono derivate, quali conseguenze non volute, la morte o le lesioni gravissime di una persona.

Il comportamento è abituale nel caso in cui l'autore sia stato dichiarato delinquente abituale, professionale o per tendenza ovvero abbia commesso più reati della stessa indole, anche se ciascun fatto, isolatamente considerato, sia di particolare tenuità, nonché nel caso in cui si tratti di reati che abbiano ad oggetto condotte plurime, abituali e reiterate.

Ai fini della determinazione della pena detentiva prevista nel primo comma non si tiene conto delle circostanze, ad eccezione di quelle per le quali la legge stabilisce una pena di specie diversa da quella ordinaria del reato e di quelle ad effetto speciale. In quest'ultimo caso ai fini dell'applicazione del primo comma non si tiene conto del giudizio di bilanciamento delle circostanze di cui all'articolo 69.

La disposizione del primo comma si applica anche quando la legge prevede la particolare tenuità del danno o del pericolo come circostanza attenuante».

LEGISLAZIONE REGIONALE – PRIMO SEMESTRE 2015

Cfr. nelle pagine che seguono l'elenco delle disposizioni normative regionali maggiormente rilevanti, per quanto riguarda le materie attinenti o comunque collegate al diritto privato ed ai settori di interesse notarile, pubblicate nel primo semestre 2015.

Gaetano Petrelli



Dott. Gaetano Petrelli
NOTAIO

Corso Cobianchi, 62 - Verbania (VB)

Tel. 0323/516881 - Fax 0323/581832

E-mail: gpetrelli@notariato.it

Sito internet: <http://www.gaetanopetrelli.it>

C.F.: PTR GTN 62D25 F848T

SEGNALAZIONE DI NOVITA' NORMATIVE REGIONALI
DI INTERESSE NOTARILE
PRIMO SEMESTRE 2015

Abruzzo

L.R. 28 maggio 2015, n. 11 (1).

Integrazione alla L.R. 21 luglio 1999, n. 44 (Norme per il riordino degli Enti di edilizia residenziale pubblica) e modifiche alle LL.RR. 20 ottobre 1996, n. 96 (Norme per l'assegnazione e la gestione degli alloggi di edilizia residenziale pubblica e per la determinazione dei relativi canoni di locazione), 21 maggio 2015, n. 10 (Norme per l'alienazione e la valorizzazione del patrimonio di edilizia residenziale pubblica) e 10 gennaio 2012, n. 1 (Legge Finanziaria Regionale 2012).

(1) Pubblicata nel B.U. Abruzzo 9 giugno 2015, n. 51, speciale.

Abruzzo

L.R. 21 maggio 2015, n. 10 (1).

Norme per l'alienazione e la valorizzazione del patrimonio di edilizia residenziale pubblica.

(1) Pubblicata nel B.U. Abruzzo 3 giugno 2015, n. 20.

Abruzzo

Delib.G.R. 13 marzo 2015, n. 194 (1).

Approvazione dei moduli unificati e standardizzati per la presentazione della Comunicazione di Inizio Lavori (CIL) e della Comunicazione di Inizio Lavori Asseverata (CILA) per l'Attività di Edilizia Libera (articolo 6, comma 2 lett. b), c), d) e e) D.P.R. 6 giugno 2001, n. 380.

(1) Pubblicata nel B.U. Abruzzo 1° aprile 2015, n. 11.

Basilicata

L.R. 20 marzo 2015, n. 12 (1).

"Promozione e sviluppo della cooperazione".

(1) Pubblicata nel B.U. Basilicata 23 marzo 2015, n. 13.

Basilicata

Delib.G.R. 10 febbraio 2015, n. 140 (1).

Preso d'atto dell'Accordo tra il Governo, le Regioni e gli Enti locali, approvato nella seduta del 18 dicembre 2014 (Rep. Atti n. 157/CU), concernente l'adozione di moduli unificati e standardizzati per la presentazione della comunicazione di inizio lavori (CIL) e della comunicazione di inizio lavori asseverata (CILA) per gli interventi di edilizia libera adottato in sede di Conferenza Unificata.

(1) Pubblicata nel sito internet della Regione Basilicata.

Basilicata

L.R. 27 gennaio 2015, n. 4 (1).

Collegato alla Legge di stabilità regionale 2015.

(1) Pubblicata nel B.U. Basilicata 31 gennaio 2015, n. 3.

Calabria

L.R. 23 gennaio 2015, n. 6 (1).

Modifiche alla legge regionale 16 aprile 2002, n. 19 "Norme per la tutela, governo ed uso del territorio - legge urbanistica della Calabria".

(1) Pubblicata nel B.U. Calabria 26 gennaio 2015, n. 7.

Calabria

L.R. 23 gennaio 2015, n. 7 (1).

Modifiche al comma 1 dell'articolo 27 della legge regionale 21 agosto 2007, n. 18 (Norme in materia di usi civici).

(1) Pubblicata nel B.U. Calabria 26 gennaio 2015, n. 7.

Campania

Reg. reg. 16 giugno 2015, n. 3 (1).

Modifica Reg. reg. 22 febbraio 2013, n. 2 (Riordino delle Istituzioni Pubbliche di Assistenza e Beneficenza. Disciplina delle Aziende Pubbliche di Servizi alla Persona).

(1) Pubblicato nel B.U. Campania 17 giugno 2015, n. 38.

Campania

Delib.G.R. 28 marzo 2015, n. 143 (1).

Modifica Reg. reg. 22 febbraio 2013, n. 2, "Riordino delle Istituzioni Pubbliche di Assistenza e Beneficenza. Disciplina delle Aziende Pubbliche di Servizi alla Persona" (2).

(1) Pubblicata nel B.U. Campania 8 giugno 2015, n. 35.

(2) NDR: Le modifiche al Reg. reg. 22 febbraio 2013, n. 2 sono state successivamente apportate dal Reg. reg. 16 giugno 2015, n. 3, al quale di rinvia per la relativa consultazione.

Campania

L.R. 10 aprile 2015, n. 7 (1).

Promozione e valorizzazione delle cooperative sociali in Campania, in attuazione della legge 8 novembre 1991, n. 381 (Disciplina delle cooperative sociali).

(1) Pubblicata nel B.U. Campania 13 aprile 2015, n. 24.

Campania

Delib.G.R. 28 marzo 2015, n. 143 (1).

Modifica regolamento 22 febbraio 2013, n. 2, "Riordino delle Istituzioni Pubbliche di Assistenza e Beneficenza. Disciplina delle Aziende Pubbliche di Servizi alla Persona".

(1) Pubblicata nel B.U. Campania 8 giugno 2015, n. 35.

Campania

Delib.G.R. 9 marzo 2015, n. 85 (1).

Recepimento accordi concernenti l'adozione di moduli unificati e semplificati per la presentazione dell'istanza del permesso di costruire, della segnalazione certificata di inizio attività (S.C.I.A.), della comunicazione di inizio lavori (C.I.L.) E della comunicazione di inizio lavori asseverata (C.I.L.A.).

(1) Pubblicata nel B.U. Campania 11 marzo 2015, n. 17.

Campania

Delib.G.R. 23 febbraio 2015, n. 61 (1).

Legge 16 giugno 1927, n. 1766 e ss.mm. e ii.: Adozione documento "Linee di indirizzo per l'esercizio delle funzioni in materia di usi civici".

(1) Pubblicata nel B.U. Campania 13 aprile 2015, n. 24.

Emilia-Romagna

Delib.Ass.Legisl. 9 giugno 2015, n. 15 (1).

Specificazione dei requisiti per l'accesso e la permanenza negli alloggi di ERP, di cui all'art. 15 della L.R. 8 agosto 2001, n. 24, e metodologia per il calcolo dei canoni di ERP. (Proposta della Giunta regionale in data 15 aprile 2015, n. 388).

(1) Pubblicata nel B.U. Emilia-Romagna 16 giugno 2015, n. 130.

Emilia-Romagna

L.R. 30 aprile 2015, n. 2 (1).

Disposizioni collegate alla legge finanziaria per il 2015.

(1) Pubblicata nel B.U. Emilia-Romagna 30 aprile 2015, n. 94.

Emilia-Romagna

Delib.G.R. 23 aprile 2015, n. 418 (1).

Modifica della disciplina dei termini di inizio e fine lavori e di presentazione alla Regione Emilia-Romagna delle relative documentazioni, per i programmi di interventi residui finanziati ai sensi della L.R. n. 16/2002.

(1) Pubblicata nel B.U. Emilia-Romagna 6 maggio 2015, n. 104.

Emilia-Romagna

Delib.G.R. 27 febbraio 2015, n. 181 (1).

Rettifica della Delib.G.R. 13 ottobre 2014, n. 1577 riportante "Modifiche alle disposizioni in materia di prestazione energetica degli edifici di cui agli allegati 1, 2 e 3 della Delib.Ass.Legisl. 4 marzo 2008, n. 156 e s.m."

(1) Pubblicata nel B.U. Emilia-Romagna 25 marzo 2015, n. 62.

Friuli-Venezia Giulia

D.P.Reg. 13 maggio 2015, n. 097/Pres. (1).

Regolamento recante modifiche al Regolamento emanato con D.P.Reg. 20 gennaio 2012, n. 018 (Regolamento di attuazione della legge regionale 11 novembre 2009, n. 19 "Codice regionale dell'edilizia").

(1) Pubblicato nel B.U. Friuli-Venezia Giulia 27 maggio 2015, n. 21.

Friuli-Venezia Giulia

L.R. 29 aprile 2015, n. 11 (1).

Disciplina organica in materia di difesa del suolo e di utilizzazione delle acque.

(1) Pubblicata nel B.U. Friuli-Venezia Giulia 6 maggio 2015, n. 18, S.O. n. 19.

Friuli-Venezia Giulia

D.P.Reg. 30 marzo 2015, n. 067/Pres. (1).

Regolamento recante modifiche al Testo unico delle disposizioni regolamentari in materia di incentivi e finanziamenti a favore del settore artigiano, emanato con D.P.Reg. 25 gennaio 2012, n. 033/Pres.

(1) Pubblicato nel B.U. Friuli-Venezia Giulia 8 aprile 2015, n. 14.

Friuli-Venezia Giulia

D. Dirett. reg. 18 marzo 2015, n. 949 PMT (1).

L.R. n. 19/2009, art. 2, e relativo Regolamento di attuazione, art. 3. Adozione della modulistica unificata regionale in materia edilizia (2).

(1) Pubblicato nel B.U. Friuli-Venezia Giulia 1° aprile 2015, n. 13.

(2) Il presente provvedimento è stato emanato dal Direttore regionale centrale infrastrutture, mobilità, pianificazione territoriale, lavori pubblici e università.

Friuli-Venezia Giulia

L.R. 13 marzo 2015, n. 4 (1).

Istituzione del registro regionale per le libere dichiarazioni anticipate di trattamento sanitario (DAT) e disposizioni per favorire la raccolta delle volontà di donazione degli organi e dei tessuti.

(1) Pubblicata nel B.U. Friuli-Venezia Giulia 18 marzo 2015, n. 11.

Friuli-Venezia Giulia

D.P.Reg. 6 febbraio 2015, n. 025/Pres. (1).

Regolamento per la disciplina dell'attività degli agenti contabili degli uffici tavolari e la stesura del conto giudiziale, ai sensi dell'articolo 29, comma 1, lettera e), della legge regionale 11 agosto 2010, n. 15 (Testo Unico delle norme regionali in materia di impianto e di tenuta del libro fondiario).

(1) Pubblicato nel B.U. Friuli-Venezia Giulia 18 febbraio 2015, n. 7.

Friuli-Venezia Giulia

D.P.Reg. 14 gennaio 2015, n. 010/Pres. (1).

Regolamento di esecuzione per la realizzazione dei Programmi di edilizia residenziale finanziati con le risorse del Fondo unico regionale dell'edilizia sovvenzionata di cui all'articolo 61, comma 3, del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112.

(1) Pubblicato nel B.U. Friuli-Venezia Giulia 28 gennaio 2015, n. 4.

Friuli-Venezia Giulia

D.P.Reg. 31 dicembre 2014, n. 0265/Pres. (1).

Regolamento per la concessione dei contributi a favore delle organizzazioni di volontariato, di cui agli articoli 9, 10 e 28 della legge regionale 9 novembre 2012, n. 23 (Disciplina organica sul volontariato e sulle associazioni di promozione sociale).

(1) Pubblicato nel B.U. Friuli-Venezia Giulia 14 gennaio 2015, n. 2.

Lazio

Det. Reg. 10 aprile 2015, n. G04159 (1).

D.Lgs. 29 marzo 2004 n. 99, D.Lgs. 27 maggio 2005, n. 101 - Legge n. 454/1961, Legge n. 590/1965, D.Lgs. n. 228/2001 e ss.mm.ii. - legge regionale 6 agosto 1999, n. 14.

Disposizioni per il rilascio delle certificazioni di Imprenditore Agricolo Professionale (IAP) e Coltivatore Diretto (CD) (2).

(1) Pubblicata nel B.U. Lazio 21 aprile 2015, n. 32.

(2) Il presente provvedimento è stato emanato dal Direttore regionale della Direzione agricoltura e sviluppo rurale, caccia e pesca.

Lazio

Reg. reg. 27 marzo 2015, n. 2 (1).

Modifiche al Reg. reg. 28 dicembre 2012, n. 18 (Determinazione dei criteri e modalità per la definizione del canone calmierato per l'edilizia sociale ai sensi dell'articolo 3-ter della legge regionale 11 agosto 2009, n. 21 e successive modifiche).

(1) Pubblicato nel B.U. Lazio 31 marzo 2015, n. 26.

Lazio

Delib.G.R. 13 marzo 2015, n. 98 (1).

Approvazione schema di "Convenzione" tra la Regione Lazio ed il Consiglio Nazionale del Notariato, in attuazione dell'art. 4, comma 1-bis, lettera a) del Reg. reg. n. 5/2012, così come modificato ed integrato in ultimo dal Reg. reg. 21 luglio 2014, n. 19, pubblicato sul B.U.R.L. n. 58 del 22 luglio 2014.

(1) Pubblicata nel B.U. Lazio 24 marzo 2015, n. 24, supplemento n. 1.

Lazio

Det. Reg. 13 febbraio 2015, n. G01308 (1).

Approvazione dei moduli unificati e standardizzati per la presentazione della comunicazione di inizio lavori (CIL) e della comunicazione di inizio lavori asseverata (CILA) per gli interventi di edilizia libera, approvati in data 18 dicembre 2014 dalla Conferenza Unificata a seguito dell'accordo sancito tra il Governo, le Regioni, gli Enti locali.

(1) Pubblicato nel sito internet della regione Lazio.

Lazio

L.R. 12 febbraio 2015, n. 2 (1).

Modifiche alla legge regionale 6 luglio 1998, n. 24 (Pianificazione paesistica e tutela dei beni e delle aree sottoposti a vincolo paesistico) e successive modifiche.

(1) Pubblicata nel B.U. Lazio 12 febbraio 2015, n. 13, supplemento n. 3.

Lazio

Delib.G.R. 30 dicembre 2014, n. 929 (1).

Contributi a favore delle famiglie in difficoltà per l'acquisto della prima casa ai sensi dell'art. 9, legge regionale 30 dicembre 2013, n. 13 "Legge di stabilità regionale 2014".

(1) Pubblicata nel B.U. Lazio 15 gennaio 2015, n. 5.

Liguria

L.R. 7 aprile 2015, n. 12 (1).

Disposizioni di adeguamento della normativa regionale.

(1) Pubblicata nel B.U. Liguria 15 aprile 2015, n. 12, parte prima.

Liguria

L.R. 2 aprile 2015, n. 11 (1).

Modifiche alla legge regionale 4 settembre 1997, n. 36 (Legge urbanistica regionale).

(1) Pubblicata nel B.U. Liguria 9 aprile 2015, n. 11, parte prima.

Liguria

D. Dirig. reg. 2 aprile 2015, n. 746 (1).

Approvazione ai sensi dell'art. 10 del Reg. reg. 6 marzo 2015, n. 1 del modello di attestato di prestazione energetica, contenente le informazioni e i dati in esso previsti.

(1) Pubblicato nel B.U. Liguria 13 maggio 2015, n. 19, parte seconda.

Liguria

L.R. 9 marzo 2015, n. 7 (1).

Disposizioni di adeguamento a normative statali e di modifica di norme di carattere finanziario e organizzativo.

(1) Pubblicata nel B.U. Liguria 11 marzo 2015, n. 7, parte prima.

Liguria

Reg. reg. 6 marzo 2015, n. 1 (1).

Modificazioni al Reg. reg. 13 novembre 2012, n. 6, avente ad oggetto: "Regolamento di attuazione dell'articolo 29 della legge regionale 29 maggio 2007, n. 22, così come modificata dalla legge regionale 30 luglio 2012, n. 23, recante: "Norme in materia di energia".

(1) Pubblicato nel B.U. Liguria 18 marzo 2015, n. 8, parte prima.

Liguria

L.R. 28 gennaio 2015, n. 2 (1).

Norme regionali per la promozione e la valorizzazione dell'amministrazione di sostegno, istituto previsto dalla legge 9 gennaio 2004, n. 6.

(1) Pubblicata nel B.U. Liguria 4 febbraio 2015, n. 3, parte prima.

Lombardia

L.R. 30 aprile 2015, n. 10 (1).

Modifiche ed integrazioni alla legge regionale 16 luglio 2007, n. 16 (Testo unico delle leggi regionali in materia di istituzione di parchi) - Modifica dei confini del Parco regionale dell'Adda Nord.

(1) Pubblicata nel B.U. Lombardia 5 maggio 2015, n. 19, Supplemento.

Lombardia

Delib.G.R. 24 aprile 2015, n. 10/3460 (1).

Determinazioni in ordine alle procedure di iscrizione all'albo regionale delle cooperative sociali, consorzi e organismi analoghi, in attuazione del Reg. reg. 17 marzo 2015, n. 1.

(1) Pubblicata nel B.U. Lombardia 28 aprile 2015, n. 18.

Lombardia

Reg. reg. 17 marzo 2015, n. 1 (1).

Regolamento Albo regionale delle cooperative sociali, consorzi e organismi analoghi, ai sensi dell'art. 27 della L.R. n. 1/2008 (2).

(1) Pubblicato nel B.U. Lombardia 20 marzo 2015, n. 12, Supplemento.

(2) In attuazione del presente regolamento vedi la Delib.G.R. 24 aprile 2015, n. 10/3460.

Lombardia

L.R. 8 aprile 2015, n. 8 (1).

Legge europea regionale 2015. Disposizioni per l'adempimento degli obblighi della Regione Lombardia derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea.

(1) Pubblicata nel B.U. Lombardia 10 aprile 2015, n. 15, Supplemento.

Lombardia

Delib.G.R. 16 marzo 2015, n. 10/3292 (1).

Determinazioni in ordine alla disciplina dei ricorsi gerarchici in materia di annotazione, modificazione, cancellazione delle imprese artigiane nel registro delle imprese: modifica parziale alla Delib.G.R. n. 4061/2012.

(1) Pubblicata nel B.U. Lombardia 18 marzo 2015, n. 12.

Lombardia

D. Dirig. reg. 19 gennaio 2015, n. 195 (1).

Aggiornamento dei limiti di reddito per l'edilizia agevolata per l'anno 2014 ai sensi della Delib.G.R. 28 giugno 1999, n. 6/43922. (2)

(1) Pubblicato nel B.U. Lombardia 26 gennaio 2015, n. 5.

(2) Il presente provvedimento è stato emanato dal Dirigente Regionale della Struttura Welfare abitativo presso la Direzione Generale Casa, housing sociale, EXPO 2015 internazionalizzazione delle imprese.

Marche

L.R. 20 aprile 2015, n. 17 (1).

Riordino e semplificazione della normativa regionale in materia di edilizia.

(1) Pubblicata nel B.U. Marche 30 aprile 2015, n. 37.

Marche

Reg. reg. 9 aprile 2015, n. 5 (1).

Modifica del Reg. reg. 4 novembre 2013, n. 6 (disposizioni in materia di agriturismo in attuazione dell'articolo 21 della legge regionale 14 novembre 2011, n. 21 - disposizioni regionali in materia di multifunzionalità dell'azienda agricola e diversificazione in agricoltura).

(1) Pubblicato nel B.U. Marche 23 aprile 2015, n. 35.

Marche

Reg. reg. 3 aprile 2015, n. 4 (1).

Disposizioni per la gestione dei beni immobili della Regione.

(1) Pubblicato nel B.U. Marche 16 aprile 2015, n. 33.

Marche

Delib.G.R. 9 marzo 2015, n. 154 (1).

Adeguamento alla normativa regionale dei contenuti della modulistica edilizia adottata con gli Accordi in Conferenza Unificata del 12 giugno 2014 e del 18 dicembre 2014.

(1) Pubblicata nel B.U. Marche 20 marzo 2015, n. 25.

Marche

Reg. reg. 2 marzo 2015, n. 1 (1).

Disciplina delle attività di commercio in sede fissa, in attuazione del Titolo II, Capo I, della legge regionale 10 novembre 2009, n. 27 (testo unico in materia di commercio).

(1) Pubblicato nel B.U. Marche 12 marzo 2015, n. 22.

Marche

L.R. 16 febbraio 2015, n. 3 (1).

Legge di innovazione e semplificazione amministrativa.

(1) Pubblicata nel B.U. Marche 26 febbraio 2015, n. 17.

Molise

Delib.G.R. 30 aprile 2015, n. 196 (1).

Programma straordinario di edilizia residenziale pubblica a canone sociale - D.P.C.M. 16 luglio 2009 "Piano nazionale di edilizia abitativa", art. 1, comma 1, lettera b) - D.M.

19 dicembre 2011 - Approvazione Schema Atto Aggiuntivo all'Accordo di Programma del 19 ottobre 2011.

(1) Pubblicata nel B.U. Molise 30 maggio 2015, n. 15.

Molise

L.R. 4 maggio 2015, n. 8 (1).

Disposizioni collegate alla manovra di bilancio 2015 in materia di entrate e spese. Modificazioni e integrazioni di leggi regionali.

(1) Pubblicata nel B.U. Molise 4 maggio 2015, n. 11, edizione straordinaria.

Molise

Delib.G.R. 30 marzo 2015, n. 148 (1).

Legge regionale 2 dicembre 2014, n. 21 - Ente regionale per l'edilizia sociale - Direttiva.

(1) Pubblicata nel B.U. Molise 16 aprile 2015, n. 9.

Molise

Delib.G.R. 13 gennaio 2015, n. 6 (1).

Legge regionale 2 dicembre 2014, n. 21 "Istituzione dell'ente regionale per l'edilizia sociale", art. 12 - Provvedimenti.

(1) Pubblicata nel B.U. Molise 31 gennaio 2015, n. 2.

Molise

Delib.G.R. 9 marzo 2015, n. 95 (1).

Presca d'atto degli accordi tra il governo, le regioni e gli enti locali concernenti l'adozione di moduli unificati e semplificati per gli interventi di edilizia libera (CIL), per gli interventi di edilizia libera asseverati (CILA), per la segnalazione certificata di inizio attività (SCIA) e per la presentazione dell'istanza del permesso di costruire (PDC).

(1) Pubblicata nel B.U. Molise 1° aprile 2015, n. 8.

Molise

Delib.G.R. 30 dicembre 2014, n. 726 (1).

Modalità di esercizio del controllo analogo sulle società in house providing. Aggiornamento alla Direttiva di cui alla Delib.G.R. 23 settembre 2013, n. 446, e seguenti.

(1) Pubblicata nel B.U. Molise 16 gennaio 2015, n. 1.

Piemonte

L.R. 14 maggio 2015, n. 9 (1).

Legge finanziaria per l'anno 2015.

(1) Pubblicata nel B.U. Piemonte 14 maggio 2015, n. 19, S.O. 18 maggio 2015, n. 1.

Piemonte

L.R. 20 aprile 2015, n. 8 (1).

Riconoscimento della specificità della Provincia del Verbano-Cusio-Ossola.

(1) Pubblicata nel B.U. Piemonte 16 aprile 2015, n. 15, S.O. 20 aprile 2015, n. 2.

Piemonte

L.R. 13 aprile 2015, n. 6 (1).

Autorecupero degli alloggi carenti di manutenzione da parte degli assegnatari. Modifiche alla legge regionale 17 febbraio 2010, n. 3 (Norme in materia di edilizia sociale).

(1) Pubblicata nel B.U. Piemonte 16 aprile 2015, n. 15.

Piemonte

Delib.C.R. 17 marzo 2015, n. 61-10542 (1).

Articolo 14, legge regionale 3 agosto 2011, n. 15 (Disciplina delle attività e dei servizi necroscopici, funebri e cimiteriali. Modifiche della legge regionale del 31 ottobre 2007, n. 20 "Disposizioni in materia di cremazione, conservazione, affidamento e dispersione delle ceneri"): approvazione del Piano regionale di coordinamento per la realizzazione di nuovi cimiteri e crematori.

(1) Pubblicata nel B.U. Piemonte 2 aprile 2015, n. 13, S.O. n. 2.

Piemonte

L.R. 11 marzo 2015, n. 3 (1).

Disposizioni regionali in materia di semplificazione.

(1) Pubblicata nel B.U. Piemonte 12 marzo 2015, n. 10, S.O. n. 2.

Piemonte

L.R. 11 marzo 2015, n. 4 (1).

Misure straordinarie in favore dei comuni per fronteggiare l'emergenza abitativa.

(1) Pubblicata nel B.U. Piemonte 12 marzo 2015, n. 10, S.O. n. 2.

Piemonte

D.P.G.R. 9 marzo 2015, n. 2/R (1).

Regolamento regionale recante: "Abrogazione del Reg. reg. 14 marzo 2014, n. 1/R e revisione della disciplina dei procedimenti di concessione di derivazione di acqua pubblica di cui al Reg. reg. 29 luglio 2003, n. 10/R (legge regionale 29 dicembre 2000, n. 61)."

(1) Pubblicato nel B.U. Piemonte 12 marzo 2015, n. 10, S.O. n. 1.

Piemonte

Delib.G.R. 9 marzo 2015, n. 28-1161 (1).

Adeguamento modelli "MUDE Piemonte" a quelli nazionali adottati con "Accordo tra Governo, regioni e EELL, per l'adozione di moduli unificati e standardizzati per presentazione comunicazione inizio lavori (CIL) e comunicazione inizio lavori asseverata (CILA) per interventi di edilizia libera. Accordo, ai sensi dell'art. 9, c. 2, lett. c), D.Lgs. 28 agosto 1997, n. 281" e diffusione con sistema telematico MUDE PIEMONTE.

(1) Pubblicata nel B.U. Piemonte 26 marzo 2015, n. 12.

Piemonte

Delib.G.R. 9 marzo 2015, n. 8-1141 (1).

Artt. 7 e 8 della L.R. n. 11/2012: "Disposizioni organiche in materia di enti locali" - Art. 7, comma 3, della L.R. n. 3/2014: "Legge sulla montagna". Approvazione nuovi criteri per concessione deroghe ai requisiti di aggregazione.

(1) Pubblicata nel B.U. Piemonte 12 marzo 2015, n. 10, S.O. n. 1.

Piemonte

L.R. 23 febbraio 2015, n. 2 (1).

Nuove disposizioni in materia di agriturismo.

(1) Pubblicata nel B.U. Piemonte 26 febbraio 2015, n. 8, S.O. n. 1.

Piemonte

Det. Reg. 15 dicembre 2014, n. 37 (1).

Aggiornamento dei limiti di reddito per l'anno 2015 degli assegnatari e degli acquirenti di alloggi di edilizia residenziale pubblica sociale (2).

(1) Pubblicata nel B.U. Piemonte 5 febbraio 2015, n. 5.

(2) Il presente provvedimento è stato emanato dal Dirigente regionale del Settore programmazione e interventi edilizia sociale.

Puglia

Reg. reg. 4 giugno 2015, n. 13 (1).

Regolamento per la disciplina del procedimento amministrativo.

(1) Pubblicato nel B.U. Puglia 5 giugno 2015, n. 78, supplemento.

Puglia

L.R. 16 aprile 2015, n. 24 (1).

Codice del commercio.

(1) Pubblicata nel B.U. Puglia 22 aprile 2015, n. 56, supplemento.

Puglia

L.R. 16 aprile 2015, n. 25 (1).

Misure di prevenzione, solidarietà e incentivazione finalizzate al contrasto e all'emersione della criminalità organizzata e comune nelle forme dell'usura e dell'estorsione.

(1) Pubblicata nel B.U. Puglia 22 aprile 2015, n. 56, supplemento.

Puglia

L.R. 10 aprile 2015, n. 15 (1).

Disposizioni urgenti in materia di politiche agricole.

(1) Pubblicata nel B.U. Puglia 15 aprile 2015, n. 53, supplemento.

Puglia

L.R. 10 aprile 2015, n. 17 (1).

Disciplina della tutela e dell'uso della costa.

(1) Pubblicata nel B.U. Puglia 15 aprile 2015, n. 53, supplemento.

Puglia

L.R. 23 marzo 2015, n. 13 (1).

Disciplina del pescaturismo e dell'ittiturismo.

(1) Pubblicata nel B.U. Puglia 27 marzo 2015, n. 43.

Puglia

L.R. 23 marzo 2015, n. 9 (1).

Autorizzazione alla cessione in proprietà degli alloggi realizzati ai sensi dell'articolo 8 della legge 17 febbraio 1992, n. 179 (Norme per l'edilizia residenziale pubblica).

(1) Pubblicata nel B.U. Puglia 27 marzo 2015, n. 43.

Puglia

Reg. reg. 11 marzo 2015, n. 9 (1).

Norme per i terreni sottoposti a vincolo idrogeologico.

(1) Pubblicato nel B.U. Puglia 18 marzo 2015, n. 38, supplemento.

Puglia

Delib.G.R. 20 febbraio 2015, n. 209 (1).

D.P.R. n. 380/2001. Modulistica di riferimento per i procedimenti relativi ai titoli abilitativi edilizi. Adeguamento alla modulistica nazionale approvata con accordi della Conferenza Unificata del 12 giugno 2014 e del 18 dicembre 2014.

(1) Pubblicato nel sito internet della regione Puglia.

Puglia

L.R. 27 gennaio 2015, n. 6 (1).

Abrogazione della legge regionale 20 maggio 2014, n. 27 (Disposizioni urgenti in materia di prevenzione del rischio e sicurezza delle costruzioni - Istituzione del fascicolo del fabbricato).

(1) Pubblicata nel B.U. Puglia 30 gennaio 2015, n. 16.

Puglia

Delib.G.R. 30 dicembre 2014, n. 2820 (1).

Disciplina dell'esercizio dell'attività contrattuale dell'Amministrazione Regionale, nonché disposizioni sulla conservazione digitale dei contratti. Approvazione.

(1) Pubblicata nel B.U. Puglia 10 febbraio 2015, n. 20.

Sardegna

L.R. 11 maggio 2015, n. 11 (1).

Norme in materia di agriturismo, ittiturismo, pescaturismo, fattoria didattica e sociale e abrogazione della legge regionale n. 18 del 1998.

(1) Pubblicata nel B.U. Sardegna 14 maggio 2015, n. 22.

Sardegna

L.R. 23 aprile 2015, n. 8 (1).

Norme per la semplificazione e il riordino di disposizioni in materia urbanistica ed edilizia e per il miglioramento del patrimonio edilizio.

(1) Pubblicata nel B.U. Sardegna 30 aprile 2015, n. 19.

Sardegna

L.R. 9 marzo 2015, n. 5 (1).

Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale della Regione (legge finanziaria 2015).

(1) Pubblicata nel B.U. Sardegna 12 marzo 2015, n. 11, S.O. n. 1.

Sicilia

Circ. reg. 28 maggio 2015, n. 3 (1).

Applicazione dell'art. 31, D.P.R. 6 giugno 2001, n. 380 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia), come integrato dall'art. 17, lettera q-bis del decreto legge 12 settembre 2014, n. 133, convertito con modificazioni dalla legge 11 novembre 2014, n. 164. Sanzioni conseguenti alla inottemperanza all'ordinanza di demolizione di opere abusivamente eseguite (2).

(1) Pubblicata nella Gazz. Uff. Reg. sic. 19 giugno 2015, n. 25.

(2) Il presente provvedimento è stato emanato dal Dirigente regionale generale del Dipartimento dell'urbanistica.

Sicilia

L.R. 7 maggio 2015, n. 9 (1).

Disposizioni programmatiche e correttive per l'anno 2015. Legge di stabilità regionale.

(1) Pubblicata nella Gazz. Uff. Reg. Sic. 15 maggio 2015, n. 20, S.O. n. 16.

Sicilia

L.R. 20 marzo 2015, n. 6 (1).

Norme contro la discriminazione determinata dall'orientamento sessuale o dall'identità di genere. Istituzione del registro regionale delle unioni civili.

(1) Pubblicata nella Gazz. Uff. Reg. sic. 27 marzo 2015, n. 13, S.O. n. 12.

Sicilia

Circ. reg. 18 marzo 2015, n. 9 (1).

Scissione dei pagamenti ai fini IVA ("split payment") - art. 1, comma 629, lettera b), della legge 23 dicembre 2014, n. 190 (2).

(1) Pubblicata nella Gazz. Uff. Reg. sic. 17 aprile 2015, n. 16.

(2) Il presente provvedimento è stato emanato dal Ragioniere regionale generale della Ragioneria della Regione.

Sicilia

Circ. reg. 16 febbraio 2015 (1).

Adempimenti Banca dati delle amministrazioni pubbliche (2).

(1) Pubblicata nella Gazz. Uff. Reg. sic. 20 febbraio 2015, n. 8.

(2) Il presente provvedimento è stato emanato dal Dirigente regionale generale del Dipartimento tecnico.

Sicilia

L.R. 9 febbraio 2015, n. 4 (1).

Disposizioni in materia di pagamento dei debiti della Pubblica Amministrazione.

(1) Pubblicata nella Gazz. Uff. Reg. Sic. 13 febbraio 2015, n. 7, S.O. n. 7.

Toscana

D.P.G.R. 21 aprile 2015, n. 52/R (1).

Regolamento di attuazione della legge regionale 23 maggio 2014, n. 27 (Disciplina dell'esercizio delle funzioni in materia di demanio collettivo civico e diritti di uso civico).

(1) Pubblicato nel B.U. Toscana 24 aprile 2015, n. 24, parte prima.

Toscana

L.R. 31 marzo 2015, n. 41 (1).

Modifiche alla legge regionale 20 dicembre 1996, n. 96 (Disciplina per l'assegnazione, gestione e determinazione del canone di locazione degli alloggi di edilizia residenziale pubblica).

(1) Pubblicata nel B.U. Toscana 8 aprile 2015, n. 19, parte prima.

Toscana

L.R. 27 marzo 2015, n. 37 (1).

Disposizioni di carattere finanziario. Modifiche alle leggi regionali 42/1998, 6/2000, 40/2005, 38/2007, 66/2008, 73/2008, 59/2009, 77/2012, 45/2013, 77/2013, 86/2014, 1/2015.

(1) Pubblicata nel B.U. Toscana 30 marzo 2015, n. 16, parte prima.

Toscana

L.R. 25 marzo 2015, n. 35 (1).

Disposizioni in materia di cave. Modifiche alla L.R. 104/1995, L.R. 65/1997, L.R. 78/1998, L.R. 10/2010 e L.R. 65/2014.

(1) Pubblicata nel B.U. Toscana 30 marzo 2015, n. 16, parte prima.

Toscana

L.R. 19 marzo 2015, n. 30 (1).

Norme per la conservazione e la valorizzazione del patrimonio naturalistico-ambientale regionale. Modifiche alla L.R. n. 24/1994, alla L.R. n. 65/1997, alla L.R. n. 24/2000 ed alla L.R. n. 10/2010.

(1) Pubblicata nel B.U. Toscana 25 marzo 2015, n. 14, parte prima.

Toscana

L.R. 3 febbraio 2015, n. 13 (1).

Disposizioni per il sostegno alle attività delle agenzie sociali per la casa.

(1) Pubblicata nel B.U. Toscana 11 febbraio 2015, n. 6, parte prima.

Toscana

L.R. 20 gennaio 2015, n. 7 (1).

Disposizioni in materia di semplificazione di procedimenti in materia di agricoltura e di centri autorizzati di assistenza agricola.

(1) Pubblicata nel B.U. Toscana 23 gennaio 2015, n. 4, parte prima.

Toscana

Delib.G.R. 19 gennaio 2015, n. 36 (1).

Approvazione moduli unici regionali standardizzati di richiesta di Permesso a costruire e di Segnalazione Certificata Inizio Attività edilizia (SCIA).

(1) Pubblicata nel sito internet della regione Toscana.

Trentino-A.A.

D.Lgs. 29 aprile 2015, n. 76 (1).

Norma di attuazione dello Statuto speciale della regione Trentino-Alto Adige recante modifiche all'articolo 3 del decreto legislativo 21 dicembre 1998, n. 495, in materia di trasferimento alle province autonome di Trento e di Bolzano dei beni demaniali e patrimoniali dello Stato e della Regione.

(1) Pubblicato nella Gazz. Uff. 16 giugno 2015, n. 137.

Trentino-A.A./Bolzano: Provincia autonoma

Delib.G.P. 28 aprile 2015, n. 491 (1).

Direttiva sulla produzione delle planimetrie di edifici divisi in porzioni materiali ai sensi dell'articolo 23, comma 7, del D.P.Reg. 19 aprile 2007, n. 6/L - Modifica della propria deliberazione n. 823 del 4 giugno 2012.

(1) Pubblicata nel B.U. Trentino-Alto Adige 5 maggio 2015, n. 18, Supplemento n. 3.

Trentino-A.A./Bolzano: Provincia autonoma

Delib.G.P. 14 aprile 2015, n. 423 (1).

Edilizia abitativa agevolata - Ulteriori modalità e criteri per la presentazione e concessione di domande di agevolazioni edilizie per l'acquisto e la nuova costruzione a partire dall'1.05.2015.

(1) Pubblicata nel B.U. Trentino-Alto Adige 28 aprile 2015, n. 17.

Trentino-A.A./Bolzano: Provincia autonoma

Delib.G.P. 14 aprile 2015, n. 424 (1).

Entrata in vigore delle disposizioni di cui ai commi 3, 5, 6, 7, 9 e 10 dell'articolo 2 e dell'articolo 15-bis del D.P.Reg. 19 aprile 2007, n. 6/L (Regolamento di esecuzione della legge regionale 14 agosto 1999, n. 4) e attivazione del servizio limitato di invio telematico delle domande tavolari. (2)

(1) Pubblicata nel B.U. Trentino-Alto Adige 21 aprile 2015, n. 16.

(2) Ad integrazione della presente deliberazione vedi la Delib.G.P. 28 aprile 2015, n. 491.

Trentino-A.A./Bolzano: Provincia autonoma

L.R. 23 marzo 2015, n. 4 (1).

Modifiche alla legge regionale 9 agosto 1982, n. 7 (2) (Ordinamento delle Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Trento e di Bolzano).

(1) Pubblicata nel B.U. Trentino-Alto Adige 31 marzo 2015, n. 13, Supplemento n. 3.

(2) NDR: Le modifiche sono apportate al D.P.G.R. 1° dicembre 1988, n. 46/L, che recepisce la L.R. n. 7/1982.

Trentino-A.A./Bolzano: Provincia autonoma

D.P.Reg. 4 marzo 2015, n. 48 (1).

Individuazione delle specifiche tecniche relative alle informazioni da trasmettere telematicamente, delle modalità tecniche per la trasmissione dei dati, dell'orario di funzione del servizio telematico e delle ipotesi di sospensione dello stesso, della definizione e regolamentazione dell'irregolare funzionamento del servizio telematico, delle modalità di pagamento telematico e delle modalità di comunicazione sullo stato di esecuzione della domanda, ai sensi dell'articolo 3, comma 1-bis, della legge regionale 14 agosto 1999, n. 4 e s.m.

(1) Pubblicato nel B.U. Trentino-Alto Adige 10 marzo 2015, n. 10, Supplemento n. 1.

Trentino-A.A./Trento: Provincia autonoma

L.P. 3 giugno 2015, n. 9 (1).

Disposizioni per l'assestamento del bilancio annuale 2015 e pluriennale 2015-2017 della Provincia autonoma di Trento (legge finanziaria provinciale di assestamento 2015).

(1) Pubblicata nel B.U. Trentino-Alto Adige 4 giugno 2015, n. 22, numero straordinario n. 1.

Trentino-A.A./Trento: Provincia autonoma

L.R. 23 marzo 2015, n. 4 (1).

Modifiche alla legge regionale 9 agosto 1982, n. 7 (2) (Ordinamento delle Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Trento e di Bolzano).

(1) Pubblicata nel B.U. Trentino-Alto Adige 31 marzo 2015, n. 13, Supplemento n. 3.

(2) NDR: Le modifiche sono apportate al D.P.G.R. 1° dicembre 1988, n. 46/L, che recepisce la L.R. n. 7/1982.

Trentino-A.A./Trento: Provincia autonoma

D.P.Reg. 4 marzo 2015, n. 48 (1).

Individuazione delle specifiche tecniche relative alle informazioni da trasmettere telematicamente, delle modalità tecniche per la trasmissione dei dati, dell'orario di funzione del servizio telematico e delle ipotesi di sospensione dello stesso, della definizione e regolamentazione dell'irregolare funzionamento del servizio telematico, delle modalità di pagamento telematico e delle modalità di comunicazione sullo stato di esecuzione della domanda, ai sensi dell'articolo 3, comma 1-bis, della legge regionale 14 agosto 1999, n. 4 e s.m.

(1) Pubblicato nel B.U. Trentino-Alto Adige 10 marzo 2015, n. 10, Supplemento n. 1.

Umbria

L.R. 9 aprile 2015, n. 12 (1).

Testo unico in materia di agricoltura.

(1) Pubblicata nel B.U. Umbria 15 aprile 2015, n. 21, S.O. n. 2.

Umbria

Delib.G.R. 23 marzo 2015, n. 337 (1).

L.R. 28 novembre 2014, n. 25 relativa alla trasformazione delle istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza (IPAB) e disciplina delle aziende pubbliche di servizi alla persona (ASP). Criteri per la trasformazione ai sensi dell'art. 4, comma 1 della L.R. n. 25/2014 e altre determinazioni.

(1) Pubblicata nel B.U. Umbria 6 maggio 2015, n. 25.

Umbria

Delib.G.R. 16 marzo 2015, n. 304 (1).

Atto di indirizzo per la definizione della modulistica relativa agli elaborati minimi dei progetti edilizi, alle istanze dei procedimenti edilizi e relative dichiarazioni, asseverazioni e certificazioni, di cui all'articolo 248, comma 1, lettere a), c) e d) della L.R. 21 gennaio 2015, n. 1, nonché per la dichiarazione di conformità del piano attuativo (2).

(1) Pubblicata nel B.U. Umbria 8 aprile 2015, n. 19.

(2) NDR: Il presente provvedimento è stato ripubblicato, comprensivo degli allegati, nel B.U. 8 aprile 2015, n. 19, S.O. n. 5.

Umbria

Reg. reg. 18 febbraio 2015, n. 2 (1).

Norme regolamentari attuative della legge regionale 21 gennaio 2015, n. 1 (Testo unico Governo del territorio e materie correlate).

(1) Pubblicato nel B.U. Umbria 20 febbraio 2015, n. 10.

Umbria

L.R. 21 gennaio 2015, n. 1 (1).

Testo unico governo del territorio e materie correlate.

(1) Pubblicata nel B.U. Umbria 28 gennaio 2015, n. 6, S.O. n. 1.

Valle d'Aosta

L.R. 24 aprile 2015, n. 9 (1).

Modificazioni alla legge regionale 23 dicembre 2004, n. 34 (Disciplina delle istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza, trasformate ai sensi dell'articolo 37 della legge regionale 15 dicembre 2003, n. 21 (Legge finanziaria per gli anni 2004/2006). Abrogazione della legge regionale 12 luglio 1996, n. 18).

(1) Pubblicata nel B.U. Valle D'Aosta 12 maggio 2015, n. 19.

Valle d'Aosta

L.R. 14 aprile 2015, n. 8 (1).

Modificazioni alla legge regionale 24 agosto 1982, n. 59 (Norme per la tutela delle acque dall'inquinamento), e alla legge regionale 6 aprile 1998, n. 11 (Normativa urbanistica e di pianificazione territoriale della Valle d'Aosta).

(1) Pubblicata nel B.U. Valle D'Aosta 28 aprile 2015, n. 17.

Valle d'Aosta

L.R. 30 marzo 2015, n. 5 (1).

Modificazioni alla legge regionale 20 dicembre 2010, n. 44 (Costituzione di una società per azioni per la gestione di servizi alla pubblica amministrazione regionale).

(1) Pubblicata nel B.U. Valle d'Aosta 7 aprile 2015, n. 14.

Valle d'Aosta

Delib.G.R. 19 dicembre 2014, n. 1847 (1).

Approvazione delle modifiche alle disposizioni attuative della L.R. 24/2009 recante misure per la semplificazione delle procedure urbanistiche e la riqualificazione del patrimonio edilizio in Valle d'Aosta, approvate con Delib.G.R. n. 514 del 9 marzo 2012.

(1) Pubblicata nel B.U. Valle d'Aosta 13 gennaio 2015, n. 2.

Valle d'Aosta

Delib.G.R. 5 dicembre 2014, n. 1759 (1).

Approvazione delle tipologie e delle caratteristiche degli interventi edilizi e delle trasformazioni urbanistico-territoriali nelle zone dei piani regolatori generali, ai sensi dell'articolo 59, comma 4, della legge regionale 6 aprile 1998, n. 11.

(1) Pubblicata nel B.U. Valle D'Aosta 27 gennaio 2015, n. 4.

Valle d'Aosta

L.R. 6 aprile 1998, n. 11 (1).

Normativa urbanistica e di pianificazione territoriale della Valle d'Aosta (2) (3).

(1) Pubblicata nel B.U. Valle d'Aosta 16 aprile 1998, n. 16.

(2) Ai sensi dell'art. 20, comma 4, L.R. 4 novembre 2005, n. 25 l'espressione «impianti per le telecomunicazioni», ovunque ricorra nella presente legge, è sostituita dalla seguente: «strutture per radiotelecomunicazioni». Ai sensi dell'art. 7, comma 1, L.R. 18 aprile 2008, n. 21 ogni edificio di nuova costruzione, o sottoposto a ristrutturazione edilizia ai sensi della presente legge e delle relative disposizioni attuative, è dotato, a cura del costruttore, di un attestato di certificazione energetica. A norma del comma 2 dell'art. 34, L.R. 12 giugno 2012, n. 17, ogni riferimento contenuto nella presente legge alla L. 1° giugno 1939, n. 1089 (Tutela delle cose d'interesse artistico e storico), e alla L. 29 giugno 1939, n. 1497 (Protezione delle bellezze naturali), deve intendersi effettuato alle corrispondenti disposizioni del D.Lgs. 22 gennaio 2004, n. 42 (Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell'articolo 10 della legge 6 luglio 2002, n. 137). Il comma 3 del medesimo art. 34 prevede altresì che ogni

riferimento contenuto nella presente legge o in altre leggi e regolamenti regionali alla concessione edilizia e alla denuncia di inizio dell'attività, nelle versioni precedenti alle modificazioni introdotte dagli articoli 23, 24 e 25 della suddetta L.R. n. 17/2012, deve intendersi effettuato, rispettivamente, al permesso di costruire e alla segnalazione certificata di inizio attività edilizia (SCIA edilizia).

(3) Per l'approvazione delle norme di attuazione della presente legge, relativamente alla conferenza di pianificazione, vedi la Delib.G.R. 17 aprile 2000, n. 1183. Con la Circ.Ass. 4 giugno 1998, n. 23 è stato approvato il piano territoriale paesistico di cui alla presente legge. Vedi altresì la Circ.Ass. 6 luglio 2001, n. 34 che ha dato risposta ad alcuni problemi specifici ed interpretativi sorti in fase di applicazione della presente legge. Vedi, anche, la Delib.C.R. 6 febbraio 2002, n. 2450/XI, la Delib.C.R. 6 febbraio 2002, n. 2451/XI, il Provv. 22 aprile 2004, n. 1925, la Delib.G.R. 6 settembre 2012, n. 1810 e la Delib.G.R. 5 ottobre 2012, n. 1949.

Veneto

Delib.G.R. 14 maggio 2015, n. 797 (1).

Interventi regionali in materia di edilizia pubblica - Provvedimenti (LR 3/2003 art. 52, L.R. 2/2006 art. 9, L.R. 59/1999, L.R. 16/2007 e L.R. 27/2003 art. 50).

(1) Pubblicata nel B.U. Veneto 1° giugno 2015, n. 54.

Veneto

L.R. 11 maggio 2015, n. 10 (1).

Modifiche della legge regionale 12 dicembre 2003, n. 40 "Nuove norme per gli interventi in agricoltura" e successive modificazioni.

(1) Pubblicata nel B.U. Veneto 15 maggio 2015, n. 48.

Veneto

L.R. 27 aprile 2015, n. 6 (1).

Legge di stabilità regionale per l'esercizio 2015.

(1) Pubblicata nel B.U. Veneto 27 aprile 2015, n. 41.

Veneto

L.R. 16 marzo 2015, n. 4 (1).

Modifiche di leggi regionali e disposizioni in materia di governo del territorio e di aree naturali protette regionali.

(1) Pubblicata nel B.U. Veneto 20 marzo 2015, n. 27.

Veneto

Circ.P.G.R. 20 gennaio 2015, n. 1 (1).

Legge regionale 31 dicembre 2012, n. 55 "Procedure urbanistiche semplificate di sportello unico per le attività produttive e disposizioni in materia urbanistica, di edilizia

residenziale pubblica, di mobilità, di noleggio con conducente e di commercio itinerante". Note esplicative. Capo I, articoli da 1 a 8 (2).

(1) Pubblicata nel B.U. Veneto 3 febbraio 2015, n. 13.

(2) NDR: La presente circolare è stata approvata dalla Delib.G.R. 20 gennaio 2015, n. 20, pubblicata autonomamente.

Veneto

Delib.G.R. 20 gennaio 2015, n. 20 (1).

Approvazione della circolare del Presidente della Giunta regionale recante "legge regionale 31 dicembre 2012, n. 55 "Procedure urbanistiche semplificate di sportello unico per le attività produttive e disposizioni in materia urbanistica, di edilizia residenziale pubblica, di mobilità, di noleggio con conducente e di commercio itinerante". Note esplicative. Capo I, articoli da 1 a 8".

(1) Pubblicata nel B.U. Veneto 3 febbraio 2015, n. 13.

Gaetano Petrelli